SUPPLEMENTO ordinario alla

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

n. 204 del 31 agosto 1934 - Anno XII

N. 47.

BOLLETTINO

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele

assunte in servizio in forza dell'art. 7 della Convenzione 20 giugno 1868, approvata dalla legge 31 agosto 1868, n. 4567

(Legge 28 agosto 1870, n. 5858)

67ª estrazione effettuata in Roma l'11 agosto 1934.

In conformità dell'avviso inserito nella *Gazzetta ufficiale* del 19 luglio 1934, n. 166 e con le prescritte formalità, sono state sorteggiate per l'ammortamento al 1° ottobre 1934 le obbligazioni portanti i numeri appresso indicati, nella quantità di 6768 stabilita dalla relativa Tabella di ammortamento.

Numero delle obbligazioni		Quantità	Numero delle obbligazioni		Quantità	Numero delle obbligazioni		Quantità
dal	al		dal	al		dal	al	
				riporto. . .	2.268		*riporto. . .*	**4.568**
11901	12000	100	183401	183500	100	327901	328000	100
12901	13000	100	198801	198900	100	333701	333800	100
14601	14700	100	214101	214200	100	338401	338500	100
21101	21200	100	224101	224200	100	346301	346400	100
31601	31700	100	225501	225600	100	349001	349100	100
61001	61100	100	229901	230000	100	377601	377700	100
84201	84300	100	233101	233200	100	381501	381600	100
87701	87800	100	241901	242000	100	383901	384000	100
92801	92900	100	272101	272200	100	385301	385400	100
96401	96500	100	278001	278100	100	400201	400300	100
96701	96800	100	287301	287400	100	402201	402300	100
101101	101200	100	291901	292000	100	402601	402700	100
101313	101380	68	300001	300100	100	436201	436300	100
106301	106400	100	300401	300500	100	441601	441700	100
111301	111400	100	302201	302300	100	442001	442100	100
117801	117900	100	303201	303300	100	450501	450600	100
125001	125100	100	304101	304200	100	455301	455400	100
128501	128600	100	304801	304900	100	456701	456800	100
133001	133100	100	307201	307300	100	457301	457400	100
168801	168900	100	310401	310500	100	479001	479100	100
173501	173600	100	315001	315100	100	479601	479700	100
178101	178200	100	317801	317900	100	483001	483100	100
179901	180000	100	322401	322500	100	—	—	—
	riportare ..	2.268		*riportare. . .*	4.568		*Totale. . .*	**6.768**

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. **1379.**

Riordinamento ed approvazione di un nuovo statuto della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ed approvazione di alcune modifiche agli statuti delle Associazioni aderenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti e fu approvato il relativo statuto, ed i successivi Nostri decreti con i quali furono approvate modifiche allo statuto stesso e fu concesso il riconoscimento giuridico alle Associazioni nazionali e periferiche ad essa aderenti, approvandosene i rispettivi statuti;

Vista la domanda in data 25 giugno 1934-XII, con la quale la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ha chiesto che venga approvato un nuovo statuto per la Confederazione stessa e che siano approvate alcune modifiche agli statuti dei Sindacati nazionali e periferici ad essa aderenti, particolarmente in relazione alla costituzione ed al funzionamento delle Corporazioni; e che venga inoltre concesso il riconoscimento giuridico di alcuni nuovi Sindacati periferici aderenti alla Confederazione medesima, approvandosene i relativi statuti,

Visti: la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130; la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato lo statuto della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, e modificato con i Nostri decreti 17 gennaio 1929, n. 32, e 21 novembre 1929, n. 2179.

La denominazione di « Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti » è sostituita alla denominazione di cui al succitato Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721.

Devono intendersi sostituite, in conformità del comma precedente, le denominazioni attualmente usate negli statuti delle Associazioni nazionali e periferiche di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Sono approvate le modifiche agli statuti delle Associazioni nazionali e periferiche aderenti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, di cui ai Nostri decreti 24 luglio 1930, n. 1313, 17 luglio 1931, n. 1122, 29 luglio 1933, n. 1703, e 8 febbraio 1934, n. 523, in conformità degli allegati al presente decreto firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

E' concesso il riconoscimento, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, ai seguenti Sindacati di primo grado aderenti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti:

a) Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori, costituiti con competenza territoriale e con sedi conformi a quelle dei Tribunali di Alba, Ariano Irpino, Camerino, Fermo, Imperia, Isernia, Montepulciano, Monza, S. Angelo dei Lombardi, Urbino e Vigevano;

b) Sindacati distrettuali fascisti dei notai, costituiti con competenza territoriale e con sedi conformi a quelle delle Corti d'appello di Lecce e Caltanissetta;

c) Sindacati distrettuali fascisti dei patrocinatori legali, costituiti con competenza territoriale e con sedi conformi a quelle delle Corti d'appello di Lecce e Caltanissetta.

Sono approvati gli statuti dei Sindacati di cui al precedente comma, secondo i rispettivi testi che, per i Sindacati di primo grado degli avvocati e procuratori, dei notai e dei patrocinatori legali, sono stati approvati con il Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313, e secondo le successive modifiche approvate col Nostro decreto 29 gennaio 1934, n. 309, e col precedente articolo 2.

Art. 4.

Sono delegate alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, nei confronti dei Sindacati ad essa aderenti, a norma di legge e di statuto, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29, 1° comma, e le funzioni di tutela per gli atti indicati nell'art. 30, 1° comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, rimanendo attribuita ai competenti organi statali l'approvazione degli atti indicati nello stesso art. 30, lettera *f*). Le sono altresì delegate le funzioni di vigilanza e di tutela di cui alla legge 18 gennaio 1934, n. 293, ad eccezione di quelle richiamate nell'art. 52 della legge stessa.

Restano direttamente riservati al Ministro per le corporazioni, in rapporto ai Sindacati aderenti alla Confederazione, il potere di annullare le deliberazioni dei Sindacati stessi nei casi di cui all'art. 29, 2° comma, del suindicato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, qualora non vi abbia provveduto la Confederazione nonchè il potere stabilito dall'art. 30, 2° comma, del detto regolamento, e la facoltà di richiedere atti ed informazioni e di fare eseguire indagini ed ispezioni anche a mezzo degli organi dipendenti.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 1934 - Anno XII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, *foglio* 150. — MANCINI.

Elenco delle obbligazioni per la Ferrovia Vittorio Emanuele sorteggiate in precedenti estrazioni, non presentate al rimborso.

Numero	Anno	Numero	Anno
11	1915	9902	1931
801	1933	9904	»
802	»	9938	»
803	»	9939	»
804	»	9940	»
805	»	9941	»
806	»	9942	»
807	»	9943	»
808	»	9944	»
813	»	9947	»
819	»	9948	»
820	»	9980	»
852	»	11305	1929
856	»	11318	»
858	»	11375	»
860	»	11376	»
864	»	11377	»
873	»	11378	»
878	»	11379	»
882	»	11380	»
891	»	11381	»
1727	1931	11387	»
1736	»	11388	»
1737	»	11389	»
1738	»	12518	1902
1741	»	12519	»
1752	»	12520	»
1784	»	12596	»
3748	1928	12701	1926
3749	»	12702	»
3758	»	12703	»
3776	»	12706	»
5535	1932	16207	1932
5585	»	16208	»
5594	»	16219	»
5596	»	16220	»
6893	1929	16221	»
7193	1928	16262	»
8607	1933	16278	»
8619	»	16279	»
8620	»	17101	1931
8644	»	17102	»
8685	»	17103	»
8695	»	17104	»
9804	»	18209	1932
9805	»	18270	»
9806	»	18271	»
9807	»	18573	1911
9808	»	20523	1929
9809	»	20524	»
9810	»	20547	»
9811	»	20550	»
9812	»	20557	»
9813	»	20563	»
9814	»	20564	»
9815	»	20566	»
9816	»	20573	»
9826	»	20574	»
9831	»	20584	»
9832	»	20585	»
9833	»	20586	»
9834	»	20591	»
9835	»	20592	»
9836	»	20622	1931
9837	»	20623	»
9838	»	20624	»
9839	»	20625	»
9840	»	20886	1926
9841	»	21303	1933
9842	»	21308	»
9843	»	21315	»
9844	»	21318	»
9845	»	21321	»
9880	»	21324	»
9881	»	21334	»
9882	»	21336	»
9896	»	21337	»
9901	1931	21338	»

Numero	Anno	Numero	Anno
21339	1933	24993	1927
21368	»	24994	»
21369	»	24995	»
21370	»	24996	»
21372	»	25652	1930
21373	»	25682	»
21374	»	25683	»
21375	»	25684	»
21376	»	25685	»
21377	»	28005	1929
21378	»	28058	»
21394	»	28086	»
21404	1929	28092	»
21405	»	28096	»
21406	»	28097	»
21407	»	29061	1925
21408	»	29062	»
21409	»	29063	»
21410	»	29064	»
21411	»	29304	1929
21423	»	29315	»
21470	»	29317	»
21474	»	29332	»
21686	1924	29333	»
21912	1932	29363	»
21934	»	29374	»
21936	»	29502	»
24103	1933	29503	»
24105	»	29504	»
24107	»	29505	»
24109	»	29506	»
24111	»	29507	»
24113	»	29510	»
24123	»	29511	»
24124	»	29547	»
24125	»	29548	»
24127	»	29549	»
24137	»	29550	»
24173	»	29551	»
24176	»	29552	»
24180	»	29553	»
24189	»	29554	»
24190	»	29555	»
24191	»	29556	»
24192	»	29557	»
24193	»	29558	»
24958	1927	29559	»
24959	»	29560	»
24960	»	29561	»
24961	»	29562	»
24962	»	29563	»
24963	»	29564	»
24964	»	29565	»
24965	»	29566	»
24966	»	29567	»
24967	»	29568	»
24968	»	29569	»
24969	»	29589	»
24970	»	29590	»
24971	»	29591	»
24972	»	29592	»
24973	»	29593	»
24974	»	29594	»
24975	»	29595	»
24976	»	29596	»
24977	»	29597	»
24978	»	30633	»
24979	»	30635	»
24980	»	30637	»
24981	»	30638	»
24982	»	30639	»
24983	»	30641	»
24984	»	30643	»
24985	»	32766	1927
24986	»	32767	»
24987	»	33904	1931
24988	»	33935	»
24989	»	34109	»
24990	»	34168	»
24991	»	34200	»
24992	»	34878	1929

Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno
34886	1929	44316	1933	71866	1933	82585	1933
34900	»	44317	»	71867	»	82586	»
37477	1931	44320	»	71868	»	82587	»
37487	»	44321	»	71881	»	83616	»
37489	»	44328	»	71885	»	83654	»
37490	»	44329	»	71887	»	83665	»
37549	1929	44331	»	71888	»	85122	1928
37710	1932	44364	»	71889	»	89277	1931
37712	»	44366	»	71898	»	89833	1929
37715	»	46206	»	73109	1909	89939	1930
37716	»	46235	»	73604	1931	89988	»
37717	»	46256	»	73605	»	89996	»
37732	»	46257	»	73610	»	90486	1912
37733	»	46258	»	73739	1932	91183	1932
37777	»	46259	»	73770	»	91195	»
37799	»	46271	»	73775	»	91379	»
38326	1927	46272	»	73777	»	94016	»
39024	1930	46276	»	73788	»	94035	»
39031	»	46277	»	74016	1933	94068	»
39034	»	49178	1919	74017	»	94069	»
39035	»	53119	1925	74018	»	94070	»
39054	»	56571	1924	74019	»	94071	»
39058	»	57103	1927	74053	»	94072	»
39072	»	57104	»	74090	»	94073	»
39824	1928	57105	»	74478	1929	94079	»
39825	»	59715	1926	74479	»	94080	»
39883	»	59750	»	75352	1932	94081	»
39884	»	59751	»	75359	»	94082	»
39885	»	59785	»	75360	»	94083	»
39886	»	60191	1921	75361	»	94810	»
39887	»	62058	1917	75362	»	94838	»
39888	»	62059	»	75363	»	94872	»
39889	»	62060	»	75372	»	94880	»
39890	»	62650	1925	75373	»	94892	»
39894	»	62652	»	75375	»	94893	»
40104	1933	62820	1933	76202	1933	96917	1927
40107	»	62826	»	76208	»	96918	»
40108	»	62891	»	76210	»	97762	1931
40129	»	62892	»	76242	»	97765	»
40132	»	62893	»	76243	»	97766	»
40133	»	62894	»	76244	»	97784	1931
40158	»	62895	»	76250	»	98005	1932
40171	»	62896	»	76260	»	98029	»
40190	»	62897	»	76261	»	98049	»
40192	»	62898	»	76262	»	98079	»
41130	1932	62899	»	76263	»	98210	»
41165	»	62900	»	77269	1932	98211	»
41167	»	63370	»	77271	»	98246	»
41168	»	63390	»	77287	»	98247	»
41171	»	63729	1928	77290	»	98248	»
41426	1930	63756	»	77799	1928	98249	»
41430	»	63757	»	78801	1930	98255	»
41460	»	63833	1914	78802	»	98272	»
41474	»	63834	»	78803	»	99599	1925
41497	»	63835	»	78804	»	99806	1928
41498	»	63836	»	78805	»	99807	»
42200	1928	63837	»	78881	»	99812	»
42544	1926	63838	»	78882	»	99957	1931
42932	1933	64063	1924	78890	»	99972	»
42944	»	64897	1925	78891	»	99973	»
42959	»	64900	»	78892	»	99991	»
42963	»	66563	1926	78893	»	99992	»
42965	»	67820	1928	79311	1929	100942	1929
43404	1918	69115	»	79313	»	100943	»
43405	»	69116	»	79345	»	100948	»
43406	»	69117	»	79373	»	101046	1932
43407	»	69118	»	79465	1919	101097	»
43410	»	69119	»	80571	1933	102602	1929
43644	1931	69120	»	80576	»	102618	»
43704	1933	69121	»	80577	»	102619	»
43705	»	69122	»	80600	»	102622	»
43743	»	69123	»	80646	1916	102630	»
43748	»	69124	»	81001	1932	102631	»
44301	»	69200	»	81047	»	102632	»
44302	»	71819	1933	82509	1933	102635	»
44303	»	71821	»	82511	»	102636	»
44304	»	71824	»	82512	»	102690	»
44305	»	71827	»	82513	»	102691	»
44307	»	71837	»	82514	»	103406	1932
44308	»	71847	»	82515	»	103407	»
44309	»	71865	»	82530	»	103444	»

Numero	Anno
103447	1932
103539	»
103541	»
107586	1927
108753	»
109105	1930
109106	»
109121	»
109134	»
110630	1908
112966	1913
113807	1932
114219	1930
114220	»
114244	»
114811	1933
114813	»
114829	»
114852	»
114858	»
114859	»
114860	»
114861	»
114862	»
114863	»
114884	»
114891	»
114892	»
114893	»
114895	»
115439	1928
115440	»
117906	1931
117972	»
117973	»
117987	»
117988	»
118584	1910
121083	1926
122262	1928
122294	»
122295	»
122296	»
122297	»
122298	»
122299	»
122300	»
123526	1933
123527	»
123536	»
123543	»
123587	»
123588	»
123589	»
123590	»
123591	»
123592	»
125257	1931
125258	»
125269	»
125292	»
125293	»
125932	1932
125945	»
125948	»
125988	»
126342	1924
126343	»
126344	»
127959	1932
127974	»
127986	»
128303	1931
128337	»
128338	»
128343	»
128396	»
128902	1909
130617	1922
130618	»
130619	»
130620	1922
131505	1931
131593	»
131596	»
132401	»
132421	»
132498	»
132499	»
132878	»
132879	»
133731	1927
133800	»
135139	1929
135158	»
135211	1933
135213	»
135236	»
136330	1932
136331	»
136332	»
136369	»
136381	»
136391	»
136397	»
136531	1931
136552	»
137214	1932
137231	»
137244	»
137247	»
137248	»
137249	»
137250	»
137251	»
137375	1924
137376	»
137377	»
137378	»
137379	»
137380	»
137381	»
137382	»
137383	»
137384	»
141079	1932
141080	»
141880	1931
141898	»
143510	1927
146087	1929
146111	»
146198	»
146199	»
146200	»
146201	1931
146202	»
146298	»
146299	»
146339	»
146341	»
146355	»
146358	»
146359	»
147514	1930
147551	»
147552	»
152575	1928
152598	»
152599	»
154630	1927
155572	1923
158104	1933
158109	»
158121	»
158137	»
158168	»
158175	»
158176	»
158194	»
158196	»
158197	»
158199	1933
158200	»
159130	1930
163715	1929
163716	»
163730	»
163784	»
163786	»
163787	»
163788	»
163789	»
166996	1926
167337	1895
168000	1933
171401	1908
172449	1926
172450	»
172451	»
172452	»
173764	1928
173776	»
174501	1932
174502	»
174524	»
174541	»
174556	»
174557	»
174558	»
174559	»
174564	»
174565	»
174595	»
174596	»
174826	1926
175031	1925
175032	»
176011	1922
176138	1929
176146	»
176147	»
176336	1927
176366	»
176367	»
176368	»
176923	1931
176970	»
176989	»
177387	1919
178510	1929
178527	»
178561	»
179502	1931
179504	»
179506	»
179520	»
179546	»
179548	»
180251	1921
180745	1906
180746	»
181173	1926
181174	»
181175	»
181176	»
181177	»
181178	»
181183	»
181184	»
181185	»
181186	»
182923	1930
182931	»
182932	»
182933	»
182934	»
182935	»
182936	»
182971	1930
182972	»
183582	1927
184170	1932
184171	1932
184411	1927
185215	1931
185281	»
185296	»
185297	»
186408	1928
186438	»
188208	1929
188209	»
188210	»
188211	»
188212	»
188227	»
188744	1926
188757	»
189097	1927
190406	1923
192006	1933
192021	»
192022	»
192034	»
192037	»
192038	»
192040	»
192042	»
192052	»
192079	»
192082	»
192083	»
192084	»
192085	»
192086	»
192087	»
192096	»
192828	1927
192835	»
194733	»
194734	»
195003	1933
195006	»
195007	»
195010	»
195015	»
195016	»
195017	»
195018	»
195019	»
195020	»
195021	»
195022	»
195023	»
195024	»
195025	»
195026	»
195027	»
195028	»
195029	»
195030	»
195031	»
195039	»
195989	1918
195990	»
196118	1930
196365	1909
201706	1933
201740	»
201767	»
201773	»
201786	»
202511	1917
202513	»
203221	1928
203231	»
203232	»
203245	»
203266	1928
203291	»
203292	»
203293	»
203429	1932

Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno
203467	1932	217736	1930	231746	1930	267202	1933
203485	»	217768	»	231747	»	267206	»
203486	»	217769	»	255772	»	267207	»
203487	»	218722	1929	255776	»	267209	»
203488	»	218796	»	256803	1933	267211	»
203489	»	218797	»	256809	»	267215	»
203490	»	218798	»	256820	»	267236	»
203491	»	218799	»	256826	»	267254	»
203492	»	218800	»	256830	»	267255	»
205078	1929	219707	1932	256834	»	267262	»
205079	»	219708	»	256835	»	267263	»
205081	»	219709	»	256836	»	267271	»
205088	»	219715	»	256837	»	267276	»
206718	1925	219729	»	256838	»	267277	»
206740	»	219730	»	256840	»	267281	»
208244	1931	219755	»	256846	»	267316	1899
208274	»	219756	»	256847	»	267321	»
208275	»	219768	»	256848	»	267322	»
208276	»	219769	»	256864	»	267917	1933
209011	1930	219801	»	256865	»	267919	»
209201	1933	219871	»	256866	»	267920	»
209207	»	219898	»	256879	»	267939	»
209208	»	221888	1923	256880	»	267940	»
209213	»	222711	1926	256888	»	267950	»
209214	»	222714	»	256889	»	267974	»
209215	»	225366	1918	256890	»	267975	»
209220	»	225367	»	256891	»	267980	»
209225	»	225368	»	256900	»	267982	»
209230	»	226515	1929	259719	1926	267984	»
209300	»	226549	»	259740	»	267986	»
209331	1932	226550	»	259741	»	268000	»
209701	1928	226566	»	260293	1932	269294	1913
209702	»	226567	»	260295	»	269295	»
209703	»	227002	1933	260720	1928	269306	1928
209704	»	227008	»	260730	»	271449	1929
209723	»	227019	»	260777	»	271454	»
209724	»	227023	»	261887	1925	271459	»
209725	»	227049	»	261888	»	271460	»
209824	1930	227050	»	262486	1928	271461	»
209856	»	227055	»	263347	1931	271462	»
209885	»	227058	»	265004	1929	271463	»
209886	»	227059	»	265033	»	271465	»
211048	1920	227078	»	265067	»	271466	»
212807	1930	227098	»	265072	»	271536	1930
212808	»	227099	»	265097	»	271539	»
212809	»	227100	»	265098	»	271545	»
212810	»	228204	1932	265205	1933	271595	»
212868	»	228211	»	265222	»	272693	1919
212869	»	228240	»	265228	»	273019	1923
212969	1932	228241	»	265229	»	274203	1933
214289	1930	228255	»	265230	»	274204	»
214631	1931	228270	»	265231	»	274208	»
214649	»	228271	»	265259	»	274216	«
214650	»	228272	»	265262	»	274225	»
214651	»	229429	1933	265268	»	274226	»
215501	1933	229771	1929	265273	»	274227	»
215523	»	231004	1933	265274	»	274228	»
215531	»	231006	»	265277	»	274229	»
215545	»	231008	»	265285	»	274230	»
215555	»	231018	»	265287	»	274231	»
215576	»	231019	»	265288	»	274232	»
215584	»	231020	»	265289	»	274233	»
215586	»	231021	»	265290	»	274234	»
215587	»	231033	»	265503	1930	274235	»
215589	»	231054	»	265517	»	274236	»
215871	»	231055	»	265531	»	274237	»
216235	1930	231056	»	266003	1933	274238	»
216271	»	231057	»	266004	»	274254	»
216272	»	231058	»	266022	»	274268	»
216403	1932	231059	»	266049	»	274273	»
216404	»	231060	»	266060	»	274274	»
216405	»	231061	»	266061	»	274276	»
216406	»	231066	»	266070	»	274277	»
216407	»	231067	»	266071	»	274278	»
216408	»	231068	»	266072	»	274279	»
216409	»	231069	»	266074	»	274280	»
216410	»	231070	»	266083	»	274298	»
216411	»	231071	»	266085	»	274915	1932
216412	»	231072	»	266087	»	274922	»
216442	»	231073	»	266090	»	274984	»
217732	1930	231729	1930	266109	1929	277431	1931

Numero	Anno
277448	1931
277449	»
277465	»
277469	»
277470	»
279540	1932
279541	»
279542	»
279543	»
279561	»
279576	»
279585	»
279586	»
279587	»
279597	»
282348	1931
282352	»
282357	»
282358	»
283113	1928
283114	»
283115	»
283195	»
284749	1929
284750	»
284790	»
285403	1926
287265	1931
287266	»
287267	»
287279	»
288413	1933
288414	»
288418	»
288423	»
288430	»
288452	»
288453	»
288454	»
288457	»
288470	»
288487	»
288488	»
288489	»
288490	»
288492	»
288493	»
289920	1925
289921	»
289922	»
289923	»
289924	»
289925	»
289926	»
289927	»
290162	1922
291145	1931
291146	»
291147	»
291148	»
291171	»
291180	»
291247	1929
291248	»
291249	»
291836	1918
296910	1928
298542	1930
299027	1932
299044	»
299045	»
299046	»
299050	»
299069	»
299073	»
299079	»
299080	»
299081	»
301003	1933
301004	»
301005	»
301021	1933
301022	»
301023	»
301024	»
301062	»
301063	»
301068	»
301071	»
301082	»
301086	»
301087	»
301088	»
301089	»
301090	»
301091	»
301092	»
301093	»
301094	»
304031	»
304032	»
304033	»
304034	»
304035	»
304740	1909
304749	»
305505	1930
306302	»
306315	»
306318	»
306342	»
306343	»
306388	»
311084	1925
311085	»
311086	»
311699	1909
311972	1922
312647	1928
312657	»
313353	1925
313712	1930
313732	»
313796	»
314415	1931
314453	»
314454	»
314474	»
314476	»
314477	»
314485	»
315487	1932
315638	1924
315833	1927
316177	1902
316509	1921
316510	»
318352	1928
319719	1933
319731	»
319792	»
323502	1931
323503	»
323518	»
323574	»
323576	»
323577	»
323661	1929
323679	»
326738	1920
328483	1928
329558	1910
329907	1931
329908	»
329927	»
330000	»
330073	1923
330074	»
332484	1933
332494	»
334813	1932
334821	»
334822	1932
334826	»
334827	»
334828	»
334829	»
334830	»
334831	»
334832	»
334833	»
334834	»
334872	»
336101	1933
336104	»
336105	»
336123	»
336176	»
336177	»
336178	»
336180	»
336181	»
336183	»
336184	»
336185	»
336193	»
336199	»
336200	»
336213	1929
336257	»
336258	»
336259	»
336260	»
336568	1931
336575	»
337820	1909
337892	»
345117	»
347004	1933
347034	»
347035	»
347044	»
347087	»
347092	»
347093	»
347094	»
348742	1926
349909	1930
354301	1931
354302	»
354303	»
354304	»
354305	»
354306	»
354307	»
354308	»
354309	»
354310	»
354311	»
354312	»
354360	»
354361	»
354364	»
354400	«
355809	1926
355810	»
355811	»
355812	»
355813	»
355814	»
355815	»
358459	1911
358460	»
359816	1933
362284	»
364065	1929
364066	»
364067	»
364068	»
364069	»
364468	1930
364469	»
369176	1932
369177	1932
369179	»
369774	1929
369791	»
370400	»
370806	1933
370808	»
370814	»
370815	»
370816	»
370828	»
370842	»
370867	»
370871	»
370874	»
370880	»
370883	»
370889	»
373442	1930
373443	»
373444	»
373446	»
373447	»
373772	1929
376196	1928
377256	1930
377753	1928
378104	1931
378115	»
378123	»
378135	»
378160	»
378164	»
378165	»
378475	1919
378476	»
379822	1931
379823	»
379824	»
379827	»
379837	»
379838	»
379852	»
379854	»
379855	»
384109	1932
384118	»
384172	»
384173	»
384174	»
384175	»
384184	»
384185	»
384194	»
384195	»
384196	»
384197	»
384198	»
384425	1927
386532	1929
386533	»
386534	»
386535	»
386536	»
386537	»
386573	»
389562	1928
390105	1933
390106	»
390121	»
390122	»
390135	»
390136	»
390141	»
390147	»
390179	»
390180	»
390187	»
390188	»
390198	»
391906	»

Numero	Anno	Numero	Anno
392411	1929	408001	1930
392484	»	408015	»
392485	»	408046	»
392486	»	408047	»
392524	1932	408479	1915
392525	»	408483	»
392528	»	408484	»
392532	»	408485	»
392533	»	408486	»
392534	»	408487	»
392535	»	408488	»
393404	1930	408497	»
393410	»	408498	»
393411	»	408499	»
393412	»	408500	»
393413	»	412452	1930
393420	»	412453	»
393462	»	412473	»
393463	»	412729	1919
393464	»	412730	»
393465	»	412731	»
393466	»	413257	1932
393467	»	413258	»
393468	»	413259	»
393469	»	413260	»
393470	»	413261	»
393471	»	413262	»
393495	1930	413265	»
393990	1932	413278	»
398533	1931	413280	»
398544	»	413296	»
398579	»	413903	»
399970	1933	413934	»
399971	»	413935	»
399972	»	413967	»
399991	»	413972	»
399992	»	413977	»
400393	1920	413998	»
402058	1911	413999	»
402059	»	415707	1933
402060	»	415728	»
402061	»	415766	»
402062	»	415776	»
402063	»	415777	»
402414	1930	415784	»
402415	»	416909	1932
402416	»	416930	»
402427	»	416931	»
402429	»	416932	»
402472	»	416933	»
403606	1933	416934	»
403610	»	416935	»
403616	»	417281	1929
403617	»	417805	1930
403618	»	417815	»
403619	»	417891	»
404045	1930	417892	»
404179	1932	417893	»
404807	1930	417894	»
404857	»	417895	»
404858	»	420900	1911
404859	»	425962	1930
404860	»	425963	»
405265	1931	425964	»
405267	»	426033	1929
406529	1933	427785	1932
406537	»	427786	»
406557	»	427787	»
406558	»	428136	1930
406562	»	428154	»
406567	»	429123	1929
406569	»	429136	»
406574	»	429148	»
406575	»	429177	»
406578	»	429178	»
406579	»	430793	1927
406580	»	430801	1933
406593	»	430804	»
406594	»	430809	»
406596	»	430811	»
406599	»	430812	»

Numero	Anno	Numero	Anno
430817	1933	444614	1909
430819	»	445904	1933
430822	»	445905	»
430835	»	445909	»
430846	»	445974	»
430849	»	446000	»
430855	»	447027	»
430859	»	447098	»
430860	»	447099	»
430866	»	447100	»
430867	»	447192	1928
430882	»	447850	1933
430885	»	447869	»
430886	»	447870	»
431254	1909	448664	1926
432005	1929	450826	1932
435862	1933	450838	»
435863	»	450842	»
435864	»	450846	»
435865	»	450867	»
435875	»	450872	»
435879	»	450900	»
435880	»	452435	1931
435883	»	452444	»
435887	»	453192	1923
435888	»	454613	1908
435889	»	455255	1927
435890	»	456433	1931
435891	»	456445	»
435892	»	456461	»
435893	»	456462	»
435894	»	457207	1924
435895	»	458852	1930
435896	»	458866	»
435897	»	461341	»
435898	»	461348	»
435899	»	461353	»
435900	»	461354	»
435901	1929	461355	»
435953	»	461356	»
435987	»	462540	1932
436577	1926	462571	»
436578	»	462743	1931
436579	»	462744	»
436804	1932	462759	»
436838	»	462760	»
436839	»	462777	»
436840	»	462794	»
436841	»	462857	1929
436861	»	467801	1933
436862	»	467802	»
436863	»	467803	»
436887	»	467805	»
436888	1932	467806	»
436894	»	467807	»
439616	1930	467809	»
439617	»	467811	»
439674	»	467813	»
439756	»	467833	»
439757	»	467834	»
439758	»	467884	»
439759	»	467885	»
439760	»	467886	»
439761	»	467893	»
439762	»	469136	1930
439763	»	469139	»
439764	»	470536	1924
439765	»	470537	»
439766	»	470538	»
439767	»	470544	»
440302	1928	470545	»
440344	»	472804	1909
441231	1927	472892	»
441232	»	473968	1932
441233	»	473969	»
441362	1925	473970	»
441403	1932	473971	»
441404	»	473982	»
441473	»	473983	»
441488	»	473984	»
441542	1928	473985	»

Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno	Numero	Anno
473986	1932	475659	1931	477616	1930	479364	1932
474580	»	476536	1921	477688	»	480511	1930
474693	1928	476537	»	477689	»	480570	»
475609	1931	476538	»	477690	»	480572	»
475610	»	476539	»	477691	»	480602	1921
475611	»	476540	»	477692	»	481123	1931
475612	»	476541	»	478439	1931	481132	»
475613	»	476542	»	479329	1932	481966	»
475647	»						

Distinta delle Cedole, non più pagabili in conto interessi,

che devono stare unite alle Obbligazioni di estrazioni anteriori alla 67ª (1934).

Numero ordinale dell'estrazione	ANNO	NUMERO E SCADENZA DELLE CEDOLE							
		dal				al			
28ª	1895	N.	65	1º aprile	1896	N.	66	1º ottobre	1896
32ª	1899	»	73	id.	1900	»	87	1º aprile	1907
35ª	1902	»	79	id.	1903			id.	
39ª	1906	»	87	id.	1907			—	
41ª	1908	»	91	id.	1909	N.	108	1º ottobre	1917
42ª	1909	»	93	id.	1910			id.	
43ª	1910	»	95	id.	1911			id.	
44ª	1911	»	97	id.	1912			id.	
45ª	1912	»	99	id.	1913			id.	
46ª	1913	»	101	id.	1914			id.	
47ª	1914	»	103	id.	1915			id.	
48ª	1915	»	105	id.	1916			id.	
49ª	1916	»	107	id.	1917			id.	
50ª	1917	»	—	Prive di cedole	—			—	
51ª	1918	»	111	1º aprile	1919	N.	129	1º aprile	1928
52ª	1919	»	113	id.	1920			id.	
53ª	1920	»	115		1921			id.	
54ª	1921	»	117	id.	1922			id.	
55ª	1922	»	119	id.	1923			id.	
56ª	1923	»	121	id.	1924			id.	
57ª	1924	»	123	id.	1925			id.	
58ª	1925	»	125	id.	1926			id.	
59ª	1926	»	127	id.	1927			id.	
60ª	1927	»	129	id.	1928			id.	
61ª	1928	»	131	id.	1929	N.	150	ottobre	1938
62ª	1929	»	133	id.	1930			id.	
63ª	1930	»	135	id.	1931			id.	
64ª	1931	»	137	id.	1932			id.	
65ª	1932	»	139	id.	1933			id.	
66ª	1933	»	141	id.	1934			id.	

(9344)

(7101506) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale " n. 204 del 31 agosto 1934-XII

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. **1379.**

Riordinamento ed approvazione di un nuovo statuto della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ed approvazione di alcune modifiche agli statuti delle Associazioni aderenti.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. **1380.**

Riordinamento ed approvazione di nuovi statuti della Confederazione fascista degli agricoltori e delle Associazioni ad essa aderenti.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. **1381.**

Riordinamento ed approvazione di nuovi statuti della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e delle Associazioni ad essa aderenti.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. **1382.**

Riordinamento ed approvazione di nuovi statuti della Confederazione fascista degli industriali e delle Associazioni ad essa aderenti.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. **1383.**

Riordinamento ed approvazione di nuovi statuti della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e delle Associazioni ad essa aderenti.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. **1384.**

Riordinamento ed approvazione di nuovi statuti della Confederazione fascista dei commercianti e delle Associazioni ad essa aderenti.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. **1385.**

Riordinamento ed approvazione di nuovi statuti della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio e delle Associazioni ad essa aderenti.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. **1386.**

Riordinamento ed approvazione di nuovi statuti della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle Associazioni ad essa aderenti.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. **1387.**

Riordinamento ed approvazione di nuovi statuti della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione e delle Associazioni ad essa aderenti.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. 1379.

Riordinamento ed approvazione di un nuovo statuto della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ed approvazione di alcune modifiche agli statuti delle Associazioni aderenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti e fu approvato il relativo statuto, ed i successivi Nostri decreti con i quali furono approvate modifiche allo statuto stesso e fu concesso il riconoscimento giuridico alle Associazioni nazionali e periferiche ad essa aderenti, approvandosene i rispettivi statuti;

Vista la domanda in data 25 giugno 1934-XII, con la quale la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ha chiesto che venga approvato un nuovo statuto per la Confederazione stessa e che siano approvate alcune modifiche agli statuti dei Sindacati nazionali e periferici ad essa aderenti, particolarmente in relazione alla costituzione ed al funzionamento delle Corporazioni; e che venga inoltre concesso il riconoscimento giuridico di alcuni nuovi Sindacati periferici aderenti alla Confederazione medesima, approvandosene i relativi statuti,

Visti: la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130; la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato lo statuto della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, e modificato con i Nostri decreti 17 gennaio 1929, n. 32, e 21 novembre 1929, n. 2179.

La denominazione di « Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti » è sostituita alla denominazione di cui al succitato Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721.

Devono intendersi sostituite, in conformità del comma precedente, le denominazioni attualmente usate negli statuti delle Associazioni nazionali e periferiche di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Sono approvate le modifiche agli statuti delle Associazioni nazionali e periferiche aderenti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, di cui ai Nostri decreti 24 luglio 1930, n. 1313, 17 luglio 1931, n. 1122, 29 luglio 1933, n. 1703, e 8 febbraio 1934, n. 523, in conformità degli allegati al presente decreto firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

E' concesso il riconoscimento, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, ai seguenti Sindacati di primo grado aderenti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti:

a) Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori, costituiti con competenza territoriale e con sedi conformi a quelle dei Tribunali di Alba, Ariano Irpino, Camerino, Fermo, Imperia, Isernia, Montepulciano, Monza, S. Angelo dei Lombardi, Urbino e Vigevano;

b) Sindacati distrettuali fascisti dei notai, costituiti con competenza territoriale e con sedi conformi a quelle delle Corti d'appello di Lecce e Caltanissetta;

c) Sindacati distrettuali fascisti dei patrocinatori legali, costituiti con competenza territoriale e con sedi conformi a quelle delle Corti d'appello di Lecce e Caltanissetta.

Sono approvati gli statuti dei Sindacati di cui al precedente comma, secondo i rispettivi testi che, per i Sindacati di primo grado degli avvocati e procuratori, dei notai e dei patrocinatori legali, sono stati approvati con il Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313, e secondo le successive modifiche approvate col Nostro decreto 29 gennaio 1934, n. 309, e col precedente articolo 2.

Art. 4.

Sono delegate alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, nei confronti dei Sindacati ad essa aderenti, a norma di legge e di statuto, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29, 1° comma, e le funzioni di tutela per gli atti indicati nell'art. 30, 1° comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, rimanendo attribuita ai competenti organi statali l'approvazione degli atti indicati nello stesso art. 30, lettera *f*). Le sono altresì delegate le funzioni di vigilanza e di tutela di cui alla legge 18 gennaio 1934, n. 293, ad eccezione di quelle richiamate nell'art. 52 della legge stessa.

Restano direttamente riservati al Ministro per le corporazioni, in rapporto ai Sindacati aderenti alla Confederazione, il potere di annullare le deliberazioni dei Sindacati stessi nei casi di cui all'art. 29, 2° comma, del suindicato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, qualora non vi abbia provveduto la Confederazione nonchè il potere stabilito dall'art. 30, 2° comma, del detto regolamento, e la facoltà di richiedere atti ed informazioni e di fare eseguire indagini ed ispezioni anche a mezzo degli organi dipendenti.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 1934 - Anno XII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 150. — MANCINI.

Statuto della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

La Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, costituita ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta gli interessi generali dell'attività professionale ed artistica nazionale e ne promuove lo sviluppo secondo i dettami della Carta del Lavoro.

Ad essa aderiscono, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, tutte le Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute dei professionisti e degli artisti.

Aderiscono, inoltre, alla Confederazione gli enti e gli istituti assitenziali costituiti, per gli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, dalle Associazioni aderenti. Fanno parte della Confederazione gli enti ed istituti assistenziali da essa costituiti per gli stessi scopi.

La Confederazione ha sede in Roma, e per le sue finalità statutarie estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

La Confederazione cura il coordinamento dell'attività delle Associazioni aderenti, al fine di realizzare la massima unità di indirizzo nell'esame e nella definizione dei problemi e delle questioni di carattere generale che interessino le Associazioni stesse, e mantiene la disciplina delle medesime per il migliore conseguimento degli scopi ad esse assegnati dalle leggi, dalla dichiarazione terza della Carta del Lavoro e dai rispettivi statuti.

Sovraintende alla gestione economico-finanziaria delle Associazioni e provvede alla costituzione ed al funzionamento dei servizi d'interesse comune.

Spetta, altresì, alla Confederazione:

a) di disciplinare l'inquadramento sindacale delle categorie dei professionisti e degli artisti, secondo le direttive dei competenti organi dello Stato;

b) di adoperarsi per la definizione delle questioni e vertenze che sorgano tra le Associazioni aderenti o tra queste ed altre organizzazioni sindacali e di svolgere opera per conciliare gli interessi di categorie inquadrate in Associazioni diverse;

c) di promuovere la costituzione di istituti di assistenza economica, di istruzione professionale e di educazione morale e nazionale per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563, a comune vantaggio delle categorie rappresentate dalle Associazioni aderenti;

d) di designare o nominare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi o commissioni in cui essa rappresentanza sia prevista od ammessa, nonchè i rappresentanti delle associazioni aderenti quando la designazione o la nomina di essi non spetti direttamente alle associazioni stesse;

e) di provvedere allo studio ed al coordinamento delle questioni che le Associazioni aderenti intendano sottoporre, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alle competenti Corporazioni quando le questioni stesse interessino varie categorie;

f) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento di rapporti economici collettivi che implichino interessi di carattere generale per le categorie inquadrate nelle Associazioni aderenti.

La Confederazione adempie, infine, a tutti gli altri compiti e funzioni che siano ad essa affidati da leggi, regolamenti o disposizioni delle competenti autorità.

Art. 3.

I Sindacati nazionali o gli Istituti assistenziali — costituiti a norma degli statuti dei Sindacati stessi — non ancora riconosciuti, i quali intendano aderire alla Confederazione, debbono presentare ad essa regolare domanda accompagnata da copia dello statuto e da una relazione intorno alle origini ed all'attività spiegata dalla fondazione in poi, nonchè lo elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

La domanda è sottoposta alla deliberazione della Giunta esecutiva; se essa è accettata, il presidente della Confederazione richiederà al Ministero delle corporazioni il riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale o dell'Istituto assistenziale.

Per i Sindacati di primo grado, la Confederazione provvede, in conformità dei precedenti comma, su richiesta dei Sindacati nazionali competenti.

Se la domanda non è accolta o se entro un mese dalla data della sua presentazione la Confederazione non abbia fatto conoscere le proprie decisioni, l'Associazione interessata ha facoltà di ricorrere, a norma di legge, al Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni ed agli Istituti assistenziali regolarmente iscritti e giuridicamente riconosciuti.

Art. 5.

L'adesione alla Confederazione impegna l'Associazione o l'Istituto assistenziale senza limite di tempo. Essa importa altresì, di diritto, l'obbligo per l'Associazione o l'Istituto di sottostare alle disposizioni ed istruzioni che la Confederazione riterrà di impartire nell'ambito della sua competenza, nonchè quello di fornire alla Confederazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'adempimento dei suoi compiti statutari.

L'Associazione o l'Istituto, il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio della Confederazione.

TITOLO II.

Organi sociali.

Art. 6.

Sono organi della Confederazione:

a) il Consiglio;
b) la Giunta esecutiva;
c) il presidente;
d) i presidenti ed i comitati delle Unioni provinciali.

Consiglio.

Art. 7.

Il Consiglio, oltre che dal presidente della Confederazione, è composto dai segretari delle Associazioni nazionali aderenti, nonchè dai dirigenti degli Istituti assistenziali riconosciuti a norma di legge.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto. I membri della Giunta esecutiva non hanno diritto a voto nelle deli-

berazioni concernenti i resoconti morali e finanziari della loro gestione.

Partecipano al Consiglio, senza voto deliberativo, i sindaci.

Su invito del presidente della Confederazione, i direttori dei servizi confederali, i presidenti delle Unioni provinciali, nonchè altri rappresentanti delle organizzazioni locali di categoria possono intervenire alle riunioni del Consiglio, quando ciò sia ritenuto opportuno per l'esame di questioni e problemi di carattere generale o interessanti determinati gruppi o particolari zone di attività. I detti rappresentanti non hanno diritto di voto.

Il Consiglio si riunisce una volta l'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando lo ritenga necessario la giunta esecutiva o il presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta dal presidente, mediante avvisi scritti, diramati, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare alla riunione stessa. Gli avvisi debbono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il suddetto termine può essere ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà di coloro che debbano parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, la riunione sarà valida in seconda convocazione purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio.

Il presidente della Confederazione è di diritto presidente del consiglio. Nelle discussioni relative ai resoconti morali e finanziari dovrà essere in ogni caso osservata la norma di cui all'art. 33 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni votazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 8.

Il Consiglio ha il compito:

a) di deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Confederazione e sulle direttive di ordine generale per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2 del presente statuto;

b) di designare il presidente della Confederazione;

c) di eleggere i componenti della Giunta esecutiva;

d) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

e) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Confederazione;

f) di deliberare sulle modifiche allo statuto confederale;

g) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva o dal presidente;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 9.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Confederazione che la presiede e di otto membri nominati dal Consiglio nel suo seno, oltre che da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra designato dalla Associazione stessa tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nella Confederazione.

I componenti della Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni bimestre ed, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso o lo richieda un terzo dei componenti la Giunta medesima.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Alla riunione possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

Per la validità delle adunanze della giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Art. 10.

La Giunta esecutiva ha il còmpito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Confederazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Confederazione. In tale sede la Giunta può delegare al Presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dal Ministero delle Corporazioni;

c) di deliberare sull'ammissione alla Confederazione di Associazioni sindacali e di Istituti assistenziali costituiti a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

d) di deliberare i regolamenti e gli organici del personale della Confederazione, salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

e) di deliberare i provvedimenti per il servizio di cassa della Confederazione di cui all'art. 17 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

f) di deliberare, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 28 della legge stessa, sui contratti di locazioni, alienazioni, acquisti ed appalti di cose o di opere;

g) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbano essere stipulati dalla Confederazione;

h) di deliberare sulle proposte per il riparto dei contributi obbligatori tra le Confederazioni e le Associazioni aderenti;

i) di provvedere alle designazioni o nomine di cui all'articolo 2, lettera *d*), del presente statuto;

l) di deliberare — nel caso di cui all'art. 8, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563 — sugli atti delle Asso-

ciazioni aderenti di cui al 1° comma dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e alla legge 18 gennaio 1934, n. 293, salvo il disposto dell'art. 52 della legge stessa;

m) di deliberare sugli atti della Confederazione di cui alle lettere *b)*, *c)*, *e)*, *f)* dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

n) di dar parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;

o) di esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio: le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio stesso nella sua prima riunione;

p) di adempiere, in genere, a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità, nonchè dalle deliberazioni del Consiglio.

Presidente.

Art. 11.

Il presidente, nominato dal Governo su designazione del Consiglio, dirige e rappresenta la Confederazione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito da un membro della Giunta esecutiva da lui designato.

E' di diritto presidente del Consiglio e della Giunta esecutiva.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina delle Associazioni aderenti, cura il coordinamento della loro attività ed adempie in genere a tutte le funzioni contemplate dal presente statuto — quando non siano dichiarate di spettanza del Consiglio o della Giunta esecutiva — dalle leggi e dai regolamenti, nonchè dalle disposizioni delle competenti autorità.

Spetta in particolare al presidente:

a) di mantenere i rapporti con gli organi dello Stato e del P. N. F.;

b) di curare che siano predisposti lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Confederazione;

c) di convocare il Consiglio e la Giunta esecutiva, formulando l'ordine del giorno,

d) di provvedere alle pubblicazioni di cui agli articoli 2 e 35 della legge 18 gennaio 1934, n. 293,

e) di provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale ed alle misure disciplinari a suo carico;

f) di decidere, sentito il parere della Giunta esecutiva sui ricorsi contro il rifiuto di ammissione nelle Associazioni aderenti, nonchè contro l'esclusione dalle medesime, salvo agli interessati il ricorso, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni;

g) di sottoporre al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti di cui all'art 7 della legge 3 aprile 1926 numero 563 i verbali di nomina dei dirigenti delle Associazioni aderenti, con le eventuali osservazioni;

h) di nominare i presidenti delle Unioni provinciali salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

i) di stipulare i contratti collettivi e gli accordi economici nel caso previsto dall'art. 2, lettera *f)*, del presente statuto;

l) di comunicare al Ministero delle corporazioni, con le proprie eventuali osservazioni, i contratti collettivi che siano stati stipulati dalle associazioni aderenti e che da queste debbono essere depositati per il tramite della Confederazione presso il Ministero stesso per la pubblicazione a norma di legge;

m) di rappresentare la Confederazione in qualunque sede giudiziaria o amministrativa;

n) di esercitare la vigilanza sull'andamento delle Associazioni aderenti chiedendo documenti e notizie, ordinando ispezioni ed indagini ed adottando o promuovendo ogni altro provvedimento o sanzione prevista da disposizioni di legge, di regolamenti o di statuti;

o) di deliberare sui ricorsi avanzati dai componenti gli organi sociali delle Associazioni aderenti che siano stati dichiarati decaduti dalla carica;

p) di disporre l'ordinamento dei servizi della Confederazione nominandone, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni, i direttori, fissandone le attribuzioni e delegando loro le relative facoltà secondo le disposizioni del Ministero stesso;

q) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri della giunta esecutiva; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dalla Giunta nella sua prima riunione.

Unioni provinciali.

Art. 12.

Le unioni provinciali sono uffici periferici della Confederazione aventi sede in ogni capoluogo di Provincia.

Esse provvedono nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, all'attuazione dei compiti previsti dall'art. 2 del presente statuto, attuando il coordinamento — anche in riguardo ai rapporti con le autorità politiche ed amministrative locali — delle attività dei Sindacati di categoria.

In particolare costituiscono e curano il funzionamento dei servizi comuni per i sindacati collegati, allo scopo di assicurare unità di indirizzo ed economia di spese.

A ciascuna unione è preposto un presidente coadiuvato da un Comitato costituito dai segretari dei Sindacati aventi la propria sede nella provincia, nonchè, per i Sindacati interprovinciali aventi sede in altre provincie, dal locale fiduciario provinciale dei Sindacati stessi.

Del Comitato fa, altresì, parte un membro designato dalla locale sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nei predetti Sindacati.

Nell'adempimento dei propri compiti, l'Unione dovrà attenersi alle direttive ed istruzioni emanate dal presidente della Confederazione.

Art. 13.

Il presidente dell'Unione è nominato dal presidente della Confederazione, tra i segretari dei Sindacati collegati.

La nomina deve essere approvata dal Ministero delle corporazioni.

In caso di assenza o impedimento il presidente dell'Unione è sostituito nell'esercizio delle sue attribuzioni da uno dei componenti del comitato, nominato dal presidente della Confederazione, su designazione dello stesso presidente dell'Unione.

Spetta in particolare al presidente:

a) di rappresentare, nei confronti delle autorità politiche ed amministrative locali, le categorie inquadrate nei sindacati, in rapporto ai loro interessi unitari;

b) di coordinare l'attività dei Sindacati;

c) di tutelare gli interessi comuni a tutte le categorie;

d) di designare, sentito il Comitato, i rappresentanti dei Sindacati collegati nell'Unione, nei casi di cui all'articolo 2, lettera *d)*, del presente statuto;

e) di comunicare, con le sue eventuali osservazioni, al prefetto della Provincia, i contratti collettivi che siano stati stipulati dai Sindacati stessi, e che debbono essere depositati per il tramite dell'Unione presso la Prefettura e pubblicati a norma di legge;

f) di esercitare le attribuzioni che nel campo amministrativo-contabile gli siano deferite dal presidente della Confederazione;

g) di esercitare, infine, tutte le attribuzioni che gli siano eventualmente demandate dai Sindacati e in genere dagli organismi superiori.

Art. 14.

Il Comitato coadiuva il presidente nell'esplicazione dei compiti di cui ai precedenti articoli, specialmente per assicurare il coordinamento dell'attività dei singoli Sindacati di categoria.

Il Comitato si riunisce dietro convocazione del presidente dell'Unione almeno una volta al mese, in via ordinaria, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti oltre il presidente.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale, nelle votazioni palesi, il voto del presidente.

Art. 15.

Il presidente dell'Unione potrà deliberare — sentito il parere del Comitato — la costituzione di uffici o delegazioni comunali quando ciò sia ritenuto necessario per le esigenze dell'organizzazione, stabilendone i compiti e le norme per il funzionamento.

Le relative deliberazioni dovranno essere approvate dal presidente della Confederazione.

Art. 16.

La direzione dell'ufficio dell'Unione può essere affidata ad un direttore nominato dal presidente della Confederazione.

Spetta al direttore di dare esecuzione, sotto l'alta vigilanza ed in conformità delle direttive del presidente della Unione, a tutte le deliberazioni del comitato e di assistere i Sindacati nell'esplicazione delle loro funzioni anche in rappresentanza del presidente dell'Unione.

TITOLO III.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 17.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti lasciti o donazioni o comunque vengano in possesso della Confederazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato alla giunta esecutiva, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 18.

Le entrate della Confederazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci delle Associazioni aderenti, sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte del provento dei contributi spettanti alla Confederazione deve essere annualmente prelevato e devoluto — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) del precedente articolo.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 19.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte e tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci delle associazioni aderenti;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere in nessun caso il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Confederazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate dalle associazioni aderenti.

Art. 20.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti o documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

TITOLO IV.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 21.

Le Associazioni aderenti, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi o per la composizione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione dei contratti e accordi sud-

detti debbono informarne la Confederazione per la sua azione di indirizzo generale, di coordinamento e di assistenza.

I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni aderenti, quando debbano essere depositati presso il Ministero delle corporazioni, sono trasmessi, dalle persone che hanno provveduto alla loro stipulazione quali rappresentanti delle associazioni stesse, al presidente della Confederazione il quale provvede, nei termini di legge, al deposito presso il Ministero formulando le proprie eventuali osservazioni.

Quando, invece, i contratti in parola devono essere depositati presso una Prefettura, le persone che hanno provveduto alla loro stipulazione, in rappresentanza delle dette Associazioni, li trasmettono al presidente dell'Unione provinciale competente che provvede, nei termini di legge, al deposito stesso formulando le proprie eventuali osservazioni.

Qualora nei casi di cui ai due comma precedenti, il Presidente della Confederazione, o il presidente dell'Unione provinciale, nel procedere — secondo la rispettiva competenza — al deposito del contratto, formuli delle osservazioni, è tenuto nel tempo stesso a comunicare tali osservazioni alle associazioni stipulanti e all'altra Confederazione interessata. Tale comunicazione è fatta con raccomandata con ricevuta di ritorno, e la ricevuta è esibita all'Autorità presso cui è stato depositato il contratto.

Le associazioni stipulanti e l'altra Confederazione interessata possono presentare le loro deduzioni all'Autorità, presso cui è stato fatto il deposito del contratto, entro il termine che l'Autorità stessa riterrà di stabilire.

Art. 22.

Le Associazioni aderenti informeranno la Confederazione delle azioni che intendono esperire innanzi alla Magistratura del Lavoro; qualora esse siano convenute in giudizio debbono, entro tre giorni, dalla notifica del ricorso, darne avviso alla Confederazione fornendo tutti gli elementi necessari per un'esatta conoscenza della controversia.

Le stesse norme valgono per l'intervento in causa.

La Confederazione può intervenire nei giudizi concernenti rapporto di lavoro in quanto sia consentito dalle disposizioni vigenti.

TITOLO V.

Disposizioni disciplinari.

Art. 23.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti delle associazioni aderenti i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che dal presidente sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 24.

Il presidente delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti delle Associazioni aderenti, nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanza che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale; o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

TITOLO VI.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 25.

Il presidente della Confederazione delibera, ai sensi dell'art. 11 del presente statuto, sui ricorsi presentati contro il rifiuto di ammissione nelle Associazioni aderenti e contro la espulsione dalle medesime sulla base delle informazioni e degli elementi di fatto forniti dalle associazioni stesse e sulle difese ed osservazioni che gli interessati avranno avuto cura di comunicare ad esse.

La decisione sul ricorso deve essere notificata con lettera raccomandata all'interessato, nonchè alle Associazioni aderenti. L'interessato ha diritto di ottenerne copia integrale.

In ogni caso l'interessato ha diritto di ricorrere, ai sensi dell'art. 9, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

Qualora gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni aderenti non siano in grado od omettano, per qualsiasi motivo, di fare ciò cui sarebbero tenuti per legge, regolamento o statuto, o per il conseguimento dei fini essenziali dell'ente, il presidente della Confederazione è tenuto a farne denuncia al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

La giunta esecutiva è tenuta a deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni degli organi direttivi delle associazioni aderenti, ove ravvisi che possa ricorrere, da parte del Ministero stesso, l'applicazione del provvedimento di cui all'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, od anche eventualmente quello di cui al successivo art. 9 della legge stessa.

Art. 27.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio; in quest'ultimo caso debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente della Confederazione.

Sulle proposte di modifica dovrà deliberare il Consiglio e le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno la metà dei componenti il Consiglio aventi diritto al voto.

È salva, in ogni caso, l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 28.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni po-

trà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 29.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Modifiche agli statuti dei Sindacati nazionali aderenti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

A) *Modifiche agli statuti approvati con R. decreto 24 luglio* 1930, *n.* 1313.

Il primo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Il Sindacato nazionale ha la propria sede in Roma ed estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno: esso aderisce, in armonia col disposto dell'art 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ».

All'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

« Il Sindacato sottopone inoltre alla competente Corporazione, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 163, le questioni ed i problemi sui quali debba pronunciarsi la Corporazione stessa, ai fini della esplicazione dell'attività normativa ad essa spettante, nonchè gli accordi da esso conclusi per il regolamento dei rapporti economici collettivi, sui quali la Corporazione debba esprimere il parere a norma della citata legge ».

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale, i Sindacati di primo grado e gli Istituti di cui all'art. 1, comma 2, del presente statuto non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

« Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale.

« Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

« La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza in ordine al riconoscimento giuridico del Sindacato o all'attribuzione della personalità giuridica all'istituto assistenziale.

« Se il Direttorio non intende accogliere la domanda deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

« È fatto salvo, in ogni caso, il ricorso al Ministero delle corporazioni, ai sensi dell'art. 33 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130 ».

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Il segretario del Sindacato nazionale è eletto dal Consiglio tra gli iscritti ai dipendenti Sindacati di primo grado; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

« La sua elezione deve essere comunicata al presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge ».

Il comma 7° dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione, nonchè, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni ».

L'art 12 è sostituito dal seguente:

« Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulle convocazioni del Consiglio;

d) decide sull'ammissione dei singoli soci nei Sindacati di primo grado, in caso di mancata accettazione della domanda da parte dei Sindacati stessi;

e) delibera, a norma del precedente art. 4, sull'ammissione al Sindacato nazionale di Associazioni e di Istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera, su proposta del segretario sulle questioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 3 del presente statuto;

i) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

l) esercita, in caso d'urgenza, i poteri del Consiglio; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal consiglio stesso nella sua prima riunione;

m) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dalle deliberazioni ed istruzioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza ».

Per i Sindacati nazionali degli ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, chimici, dottori in economia e commercio, ragionieri, giornalisti ed insegnanti privati rimangono immutate le disposizioni di cui alla lettera *h*) dell'art. 12 dei rispettivi statuti approvati col predetto R. decreto 24 luglio 1930, n. 1313.

Rimangono inoltre immutate, per il Sindacato nazionale giornalisti, le disposizioni di cui alle lettere *i*) ed *l*) dell'articolo 12 dello statuto approvato con il medesimo Regio decreto.

L'art. 19 è abrogato.

Gli articoli 20, 21 e 22 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

Art. 20. — « L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre ».

Art. 21. — « Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato nazionale entro il mese di settembre di ciascun anno, e sottoposto al Consiglio a norma del precedente art. 14 Dopo la deliberazione del Consiglio dovrà essere comunicato alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

« Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci, di cui all'articolo seguente ».

Art. 22. — « Il Consiglio del Sindacato nazionale nomina per ogni esercizio finanziario tre sindaci i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso e possono intervenire a quelle del Direttorio.

« Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione, che sarà sottoposta al Consiglio e comunicata alla Confederazione ».

Gli articoli 23, 24 e 25 degli statuti dei Sindacati nazionali dei medici, farmacisti, veterinari, levatrici, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, periti commerciali, chimici, avvocati e procuratori, notai, patrocinatori legali, dottori in economia e commercio e ragionieri sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

Art. 23. — « Il segretario del Sindacato nazionale provvede, su proposta dei Sindacati di primo grado aderenti, sulla espulsione dei soci dai Sindacati stessi, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, salvo per gli interessati il ricorso al presidente della Confederazione, nonchè, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni ».

Art. 24. — « Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre alla Confederazione, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati dipendenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dai rispettivi statuti, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle deliberazioni e istruzioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza ».

Art. 25. — « Il segretario del Sindacato è obbligato a riferire alla Confederazione nei casi in cui debba essere proposta dalla Confederazione stessa al Ministero delle corporazioni la revoca dalla carica o dalle funzioni dei dirigenti delle Associazioni aderenti, oppure lo scioglimento dei rispettivi Consigli direttivi o di quello del Sindacato stesso, o la revoca del riconoscimento giuridico, a norma, rispettivamente, dell'art. 8, comma 3° e dell'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563 ».

Sono inoltre sostituiti, in conformità degli articoli precedenti, gli articoli 30, 31 e 32 degli statuti dei Sindacati nazionali dei giornalisti e degli insegnanti privati.

Il Titolo V (contratti collettivi di lavoro) degli statuti dei Sindacati nazionali dei giornalisti e degli insegnanti privati è sostituito come segue:

Art. 23. — « I contratti collettivi a carattere nazionale e quelli aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione di due o più Sindacati interprovinciali sono di competenza del Sindacato nazionale ».

Art. 24. — « I Sindacati interprovinciali, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modificazione di un contratto esistente, debbono darne preventiva notizia al Sindacato nazionale.

Il Sindacato nazionale può impartire le direttive che ritenga del caso, intervenire con un proprio delegato ad assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto, e può altresì avocare a sè la trattazione di questioni e vertenze o la stipulazione di contratti, quando, a suo giudizio, essi rivestano carattere generale od abbiano particolare importanza per la categoria o quando le Associazioni dipendenti non riescano a concludere gli accordi ».

Art. 25. — « Il Sindacato nazionale deve informare la Confederazione di tutte le trattative che siano per iniziarsi per la stipulazione di contratti collettivi o per la modificazione di contratti esistenti, di competenza del Sindacato nazionale medesimo o dei Sindacati di primo grado ».

Art. 26. — « I contratti collettivi stipulati dal Sindacato nazionale sono firmati dal segretario quale legale rappresentante del Sindacato stesso, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il direttorio avrà approvato gli accordi intervenuti con le corrispondenti associazioni dei datori di lavoro.

Il segretario può ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

Dopo essere stati firmati, i contratti sono trasmessi, dalle persone che hanno provveduto alla loro stipulazione, al presidente della Confederazione il quale provvede, a norma dello statuto della Confederazione stessa, al deposito presso il Ministero delle corporazioni ».

Art. 27. — (È abrogato).

Art. 28 — « Il Sindacato nazionale deve informare la Confederazione delle azioni che esso intenda proporre dinanzi alla Magistratura del lavoro.

Qualora il Sindacato nazionale sia convenuto in giudizio, dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta al Sindacato nazionale la rappresentanza innanzi alla Magistratura del lavoro della categoria inquadrata.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Confederazione di intervenire, in quanto sia consentito dalle disposizioni vigenti, nei giudizi in cui il Sindacato nazionale sia attore o convenuto ».

Art. 29. — « Il Sindacato nazionale ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgano tra i Sindacati dipendenti e le altre Associazioni sindacali e di fornire alla Confederazione tutte le notizie ed i dati necessari per l'espletamento delle ulteriori pratiche conciliative.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di intervenire, in quanto sia consentito dalle disposizioni vigenti, nei giudizi intentati innanzi alla Magistratura del lavoro e nei quali qualcuno dei Sindacati dipendenti sia attore o convenuto ».

Nel testo dei predetti statuti, approvati con R. decreto 24 luglio 1930, n. 1313, alle parole « revisori dei conti » deve intendersi sostituita quella di « sindaci », in conformità della legge 18 gennaio 1934, n 293.

B) *Modifiche allo statuto del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli, approvato con R. decreto 17 luglio* 1931, *n.* 1122.

Il 2° comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Esso aderisce, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti. In quanto giuridicamente

riconosciuto come associazione di grado superiore ha, nei limiti disposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutti i Sindacati di primo grado che lo compongono ».

All'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

« Il Sindacato sottopone inoltre alla competente Corporazione, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 163, le questioni ed i problemi sui quali debba pronunciarsi la Corporazione stessa, ai fini dell'esplicazione dell'attività normativa ad essa spettante, nonchè gli accordi da esso conclusi per il regolamento dei rapporti economici collettivi sui quali la Corporazione debba esprimere il parere a norma della citata legge ».

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale, i sindacati di primo grado e gli istituti di cui all'art. 1, 2° comma, del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda accompagnata da copia del relativo statuto, e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza in ordine al riconoscimento giuridico del Sindacato o all'attribuzione della personalità giuridica all'istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

È fatto salvo, in ogni caso, il ricorso al Ministero delle corporazioni, ai sensi dell'art. 33 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130 ».

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Il segretario del Sindacato nazionale è eletto dal Consiglio tra gli iscritti ai dipendenti Sindacati di primo grado; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere comunicata al presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge ».

Il comma 10° dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione, nonchè, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni ».

L'art. 12 è sostituito dal seguente:

« Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulle convocazioni del Consiglio;

d) decide sull'ammissione dei singoli soci nei Sindacati di primo grado, in caso di mancata accettazione della domanda da parte dei Sindacati stessi;

e) delibera, a norma del precedente art. 4, sull'ammissione al Sindacato nazionale di Associazioni e di Istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera, su proposta del segretario, sulle questioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 3 del presente statuto;

i) delibera sui ricorsi da proporre innanzi alla Commissione centrale contro le decisioni dei Comitati per la tenuta degli albi dei dottori agronomi e dei periti agrari, sia in materia di disciplinare che in materia di iscrizione e di cancellazione dagli albi stessi. Il Direttorio potrà delegare uno dei suoi membri appartenente alla categoria a cui il ricorso si riferisce, per presentare e sostenere il ricorso medesimo. Saranno in ogni caso osservate le norme relative alle professioni di dottore agronomo e di perito agrario;

l) approva gli accordi intervenuti con le corrispondenti associazioni sindacali per la stipulazione dei contratti collettivi;

m) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

n) nomina, ove occorrano, ispettori nazionali o regionali e ne determina le attribuzioni;

o) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio stesso nella sua prima riunione;

p) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dalle deliberazioni ed istruzioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

Relativamente alle attribuzioni di cui alle lettere *d*), *g*), *i*), *l*), quando gli oggetti sui quali occorra deliberare riguardino esclusivamente i dottori in scienze agrarie e i periti agrari, o i diplomati e patentati, le deliberazioni relative saranno prese dalle rispettive Sezioni del direttorio, salva la facoltà del segretario del Sindacato di sottoporre le questioni in adunanza plenaria e salva, altresì, la facoltà del direttorio stesso di avocare a sè, in qualsiasi momento, la trattazione ».

Gli articoli 19, 20 e 21 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

Art. 19. — « L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre ».

Art. 20. — « Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal direttorio del Sindacato nazionale entro il mese di settembre di ciascun anno, e sottoposto al Consiglio a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione del Consiglio dovrà essere comunicato alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ».

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci, di cui all'articolo seguente ».

Art. 21. — « Il Consiglio del Sindacato nazionale nomina per ogni esercizio finanziario tre sindaci i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso e possono intervenire a quelle del Direttorio.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione, che sarà sottoposta al Consiglio e comunicata alla Confederazione ».

Il titolo V (contratti collettivi di lavoro) è sostituito come segue:

Art. 22. — « I contratti collettivi a carattere nazionale e quelli aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione di due o più Sindacati di primo grado sono di competenza del Sindacato nazionale ».

Art. 23. — « I Sindacati provinciali, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modificazione di un contratto esistente, debbono darne preventiva notizia al Sindacato nazionale.

Il Sindacato nazionale può impartire le direttive che ritenga del caso, intervenire con un proprio delegato ad assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto, e può altresì avocare a sè la trattazione di questioni e vertenze o la stipulazione di contratti, quando, a suo giudizio, essi rivestano carattere generale od abbiano particolare importanza per la categoria o quando le Associazioni dipendenti non riescano a concludere gli accordi ».

Art. 24. — « Il Sindacato nazionale deve informare la Confederazione di tutte le trattative che siano per iniziarsi per la stipulazione di contratti collettivi o per la modificazione di contratti esistenti, di competenza del Sindacato nazionale medesimo o dei Sindacati di primo grado ».

Art. 25. — « I contratti collettivi stipulati dal Sindacato nazionale sono firmati dal segretario quale legale rappresentante del Sindacato stesso, agli effetti del 1° comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Direttorio avrà approvato gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali.

« Il segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

« Dopo essere stati firmati, i contratti sono trasmessi, dalle persone che hanno provveduto alla loro stipulazione, al presidente della Confederazione il quale provvede, a norma dello statuto della Confederazione stessa, al deposito presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 26. — (E' abrogato).

Art. 27. — « Il Sindacato nazionale deve informare la Confederazione delle azioni che esso intenda proporre dinanzi alla Magistratura del lavoro.

« Qualora il Sindacato nazionale sia convenuto in giudizio, dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

« Spetta al Sindacato nazionale la rappresentanza innanzi alla Magistratura del lavoro della categoria inquadrata.

« E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Confederazione di intervenire nei giudizi in cui il Sindacato nazionale sia attore o convenuto, in quanto sia consentito dalle disposizioni vigenti ».

Art. 28. — « Il Sindacato nazionale ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgano tra i Sindacati dipendenti e le altre Associazioni sindacali, e di fornire alla Confederazione tutte le notizie ed i dati necessari per l'espletamento delle ulteriori pratiche conciliative.

« Il Sindacato nazionale ha facoltà di intervenire, in quanto sia consentito dalle disposizioni vigenti, nei giudizi intentati innanzi alla Magistratura del lavoro e nei quali qualcuno dei Sindacati dipendenti sia attore o convenuto ».

Gli articoli 29, 30 e 31 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

Art. 29. — « Il segretario del Sindacato nazionale provvede, su proposta dei Sindacati di primo grado aderenti, sulla espulsione dei soci dai Sindacati stessi, per i motivi e nelle forme previsti dai relativi statuti, salvo per gli interessati il ricorso al presidente della Confederazione, nonchè, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni ».

Art. 30. — « Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre alla Confederazione, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati dipendenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dai rispettivi statuti, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle deliberazioni e istruzioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza ».

Art. 31. — « Il segretario del Sindacato è obbligato a riferire alla Confederazione nei casi in cui debba essere proposta dalla Confederazione stessa al Ministero delle corporazioni la revoca dalla carica o dalle funzioni dei dirigenti delle Associazioni aderenti, oppure lo scioglimento dei rispettivi Consigli direttivi o di quello del Sindacato stesso, o la revoca del riconoscimento giuridico, a norma, rispettivamente, dell'art. 8, comma 3°, e dell'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563 ».

Nel testo del predetto statuto approvato con R. decreto 17 luglio 1931, n. 1122, alle parole « revisori dei conti » deve intendersi sostituita quella di « sindaci », in conformità della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

C) *Modifiche allo statuto del Sindacato nazionale fascista delle infermiere diplomate, approvato col R. decreto 29 luglio* 1933, *n.* 1703.

Il 2° e 3° comma dell'art. 1 sono sostituiti dal seguente:

« Il Sindacato nazionale estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno; esso aderisce, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti. In quanto giuridicamente riconosciuto come Associazione di grado superiore ha, nei limiti disposti dalla legge e dal presente Statuto, la rappresentanza nazionale delle Associazioni di primo grado che lo compongono ».

All'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

« Il Sindacato sottopone inoltre alla competente Corporazione, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 163, le questioni ed i problemi sui quali debba pronunciarsi la Corporazione stessa, ai fini della esplicazione dell'attività normativa ad esso spettante, nonchè gli accordi da esso conclusi per il regolamento dei rapporti economici collettivi, sui quali la Corporazione debba esprimere il parere a norma della citata legge ».

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale, i Sindacati di primo grado e gli Istituti di cui all'art. 2, lettera *b*), del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè lo

elenco delle socie e delle persone investite delle cariche sociali.

« Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale.

« Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

« La domanda è sottoposta alle deliberazioni del direttorio; se essa è accettata, la segretaria del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza in ordine al riconoscimento giuridico del Sindacato o all'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

« Se il Direttorio non intende accogliere la domanda, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito.

« E' fatto salvo, in ogni caso, il ricorso al Ministero delle Corporazioni, ai sensi dell'art. 33 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130 ».

La lettera *c*) dell'art. 10 è sostituita dalla seguente:

« elezione, per ogni esercizio finanziario, di tre sindaci, da scegliere tra le iscritte ai Sindacati di primo grado »;

Il comma 9° dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione, nonchè, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni ».

L'art. 12 è sostituito dal seguente:

« Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulle convocazioni del Consiglio;

d) decide sull'ammissione delle singole socie nei Sindacati di primo grado, in caso di mancata accettazione della domanda da parte dei Sindacati stessi;

e) delibera, a norma del precedente art. 4, sull'ammissione al Sindacato nazionale di Associazioni e di Istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) designa le rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera, su proposta della segretaria, sulle questioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 3 del presente statuto;

i) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

l) esercita, in caso d'urgenza, i poteri del Consiglio; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio stesso nella sua prima riunione;

m) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dalle deliberazioni ed istruzioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza ».

L'art. 13 è sostituito dal seguente:

« La segretaria del Sindacato nazionale è eletta dal Consiglio tra le iscritte ai Sindacati di primo grado; dura in carica quattro anni e può essere rieletta.

« La sua elezione deve essere comunicata al presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge ».

L'art. 21 è sostituito dal seguente:

« Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di settembre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio ed approvato dal Consiglio. Dopo l'approvazione del consiglio dovrà essere comunicato alla Confederazione.

« Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, e sottoposto all'esame dei sindaci ».

Il 1° comma dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio del Sindacato nazionale nomina per ogni esercizio finanziario tre sindaci i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso e possono intervenire a quelle del Direttorio ».

Gli articoli 23, 24 e 25 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

Art. 23. — « La segretaria del Sindacato nazionale provvede, su proposta dei Sindacati di primo grado aderenti, sulla espulsione delle socie dai Sindacati stessi, per i motivi e nelle forme previsti dai relativi statuti, salvo per le interessate il ricorso al presidente della Confederazione, nonchè, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni ».

Art. 24. — « La segretaria del Sindacato ha facoltà di proporre alla Confederazione, per le deliberazioni di sua competenza, la censura o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, delle dirigenti dei Sindacati dipendenti, le quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dai rispettivi statuti, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle deliberazioni e istruzioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza ».

Art. 25. — « La segretaria del Sindacato è obbligata a riferire alla Confederazione nei casi in cui debba essere proposta dalla Confederazione stessa al Ministero delle corporazioni la revoca dalla carica o dalle funzioni delle dirigenti delle Associazioni aderenti oppure lo scioglimento dei rispettivi Consigli direttivi o di quello del Sindacato stesso, o la revoca del riconoscimento giuridico a norma, rispettivamente, dell'art. 8 comma 3° e dell'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563 ».

Nel testo del predetto statuto approvato con R. decreto 29 luglio 1933, n. 1703, alle parole « revisori dei conti » deve intendersi sostituita quella di « sindaci » in conformità della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

D) *Modifiche agli statuti dei Sindacati nazionali fascisti degli autori e scrittori, belle arti e musicisti, approvati col R. decreto* 3 *febbraio* 1934, *n.* 523.

Il 2° e 3° comma dell'art. 1 sono sostituiti dai seguenti:

« Il Sindacato estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno; esso aderisce, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

« In quanto giuridicamente riconosciuto come Associazione di grado superiore ha, nei limiti disposti dalla legge

e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale delle Associazioni di primo grado che lo compongono ».

All'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

« Il Sindacato sottopone inoltre alla competente Corporazione, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 163, le questioni ed i problemi sui quali debba pronunciarsi la Corporazione stessa, ai fini della esplicazione dell'attività normativa ad essa spettante, nonchè gli accordi da esso conclusi per il regolamento dei rapporti economici collettivi, sui quali la Corporazione debba esprimere il parere a norma della citata legge ».

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale, i Sindacati di primo grado e gli Istituti di cui all'art. 2, lettera *b*), del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare regolare domanda accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

« Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale.

« Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

« La domanda è sottoposta alle deliberazioni del direttorio; se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza in ordine al riconoscimento giuridico del Sindacato o all'attribuzione della personalità giuridica dell'istituto assistenziale.

« Se il Direttorio non intende accogliere la domanda, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito.

« E' fatto salvo, in ogni caso, il ricorso al Ministero delle corporazioni ai sensi dell'art. 33 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130 ».

Il comma 7° dell'art. 13 è sostituito dal seguente:

« Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Presidente della Confederazione, nonchè, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni ».

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

« Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulla convocazione del Consiglio;

d) decide sull'ammissione dei singoli soci nei Sindacati di primo grado, in caso di mancata accettazione della domanda da parte dei Sindacati stessi;

e) delibera, a norma del precedente art. 4, sull'ammissione al Sindacato nazionale di Associazioni e di Istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) delibera, su proposta del segretario, sulle questioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 3 del presente statuto;

i) elegge nel suo seno il segretario del Sindacato nazionale;

l) formula voti, da comunicare alle autorità competenti, su questioni di interesse nazionale che riguardino gli artisti rappresentati;

m) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione o del Ministero delle corporazioni a norma di legge;

n) esercita, in caso d'urgenza, i poteri del Consiglio; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio stesso nella sua prima riunione;

o) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dalle deliberazioni ed istruzioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza ».

Rimane immutata, per il Direttorio del Sindacato nazionale belle arti, l'attribuzione prevista alla lettera *l*) del relativo statuto approvato col predetto R. decreto 8 febbraio 1934, n. 523.

L'art. 15 è sostituito dal seguente:

« Il segretario del Sindacato nazionale è eletto dal Direttorio nel suo seno; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

« La sua elezione deve essere comunicata al presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge ».

Gli articoli 25, 26 e 27 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Art. 25. — Il segretario del Sindacato nazionale provvede, su proposta dei Sindacati di primo grado aderenti, sulla espulsione dei soci dai Sindacati stessi, per i motivi e nelle forme previsti dai relativi statuti, salvo per gli interessati il ricorso al presidente della Confederazione, nonchè, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni ».

Art. 26. — « Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre alla Confederazione, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati dipendenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dai rispettivi statuti, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle deliberazioni e istruzioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza ».

Art. 27. — « Il segretario del Sindacato è obbligato a riferire alla Confederazione nei casi in cui debba essere proposta dalla Confederazione stessa al Ministero delle corporazioni la revoca dalla carica o dalle funzioni dei dirigenti delle Associazioni aderenti, oppure lo scioglimento dei rispettivi Consigli direttivi o di quello del Sindacato stesso, o la revoca del riconoscimento giuridico, a norma, rispettivamente dell'art. 8 comma terzo, e dell'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563 ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Modifiche agli statuti dei Sindacati periferici aderenti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

A) Modifiche agli statuti approvati col R. decreto 24 *luglio* 1930, *n.* 1313:

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale fascista ... (1) ne accetta i principî, e si sottopone allo statuto ed a tutte le deliberazioni che esso riterrà di impartire nell'ambito della sua competenza.

« Aderisce altresì, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

« In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, tutti coloro che appartengono alla categoria ».

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sindacali a norma delle disposizioni di legge e di statuto; e di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

« Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato. Qualora esso non ritenga di accoglierla è tenuto a riferirne, entro un mese dalla data di presentazione, al Sindacato nazionale, salvo per l'interessato, in caso di negata ammissione da parte del Sindacato nazionale stesso, il ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

« Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per l'anno solare in cui l'iscrizione è avvenuta, e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il socio non presenta le dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno ».

I primi quattro comma dell'art. 10 sono sostituiti dai seguenti:

« Il segretario del Sindacato è eletto dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

« La sua elezione deve essere comunicata, per il tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

« Il segretario ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche ed amministrative locali, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione ».

Il comma 9° dell'art. 11 dello statuto dei Sindacati periferici dei medici, notai e patrocinatori legali; il comma 8° dell'art. 11 dello statuto dei Sindacati periferici dei farmacisti, veterinari, levatrici, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, periti commerciali, chimici, dottori in economia e commercio, ragionieri, giornalisti ed insegnanti privati; nonchè il comma 10° dell'art. 11 dello statuto dei Sindacati degli avvocati e procuratori, modificato ai sensi del R. decreto 29 gennaio 1934, n. 309, e del presente decreto, sono rispettivamente sostituiti dal seguente:

« Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso, per il tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione nonchè, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni ».

All'art. 12 è aggiunto il seguente comma:

« Esercita altresì, in caso d'urgenza, i poteri del Consiglio; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio stesso nella sua prima riunione ».

La lettera *d*) dell'art. 14 è sostituita dalla seguente:

« *d*) nomina, per ogni esercizio finanziario, di tre sindaci da scegliersi fra i soci del Sindacato; ».

L'art. 19 è abrogato.

Gli articoli 20 e 21 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

Art. 20. — « L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre ».

Art. 21. — « Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato stesso entro il mese di settembre di ciascun anno, e sottoposto all'assemblea dei soci a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

« Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, e sottoposto all'esame dei sindaci di cui all'articolo seguente ».

Il penultimo comma dell'art. 24 degli statuti dei Sindacati provinciali dei medici, farmacisti, veterinari, levatrici, ed avvocati e procuratori; l'ultimo comma dell'art. 24 degli statuti dei Sindacati periferici degli ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, periti commerciali, chimici, notai, patrocinatori legali, dottori in economia e commercio e ragionieri; nonchè l'ultimo comma dell'art. 30 degli statuti dei Sindacati interprovinciali dei giornalisti e degli insegnanti privati, sono rispettivamente sostituiti dal seguente:

« Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al Sindacato nazionale ».

L'art. 25 degli statuti dei Sindacati periferici dei medici, farmacisti, veterinari, levatrici, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, periti commerciali, chimici, avvocati e procuratori, notai, patrocinatori legali, dottori in economia e commercio e ragionieri; nonchè l'art. 31 degli statuti dei Sindacati interprovinciali dei giornalisti e degli insegnanti privati sono rispettivamente sostituiti dal seguente:

(1) Aggiungere, a seconda dei casi:
« dei medici »;
« dei farmacisti »;
« dei veterinari »;
« delle levatrici »;
« degli ingegneri »;
« degli architetti »;
« dei geometri »;
« dei periti industriali »;
« dei periti commerciali »;
« dei chimici »;
« degli avvocati e procuratori »;
« dei notai »;
« dei patrocinatori legali »;
« dei dottori in economia e commercio »;
« dei ragionieri »;
« dei giornalisti »;
« degli insegnanti privati ».

« Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre al Sindacato nazionale la espulsione del socio, quando questi abbia commesso azioni che siano contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, e in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

« Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

« Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al presidente della Confederazione nonchè, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

« L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

« Al socio iscritto al P.N.F. saranno applicate — anche in deroga alle disposizioni del presente titolo — le medesime sanzioni eventualmente deliberate a suo carico dal Partito ».

All'art. 1 dello statuto dei Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori per circoscrizione di Tribunale, approvato col R. decreto 24 luglio 1930, n. 1313, è aggiunto il seguente comma:

« Nel Sindacato è istituita la Sezione praticanti procuratori abilitati al patrocinio dinanzi alle Preture, nella quale potranno essere iscritti i praticanti procuratori abilitati al patrocinio dinanzi alle Preture, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed iscritti, a norma dell'articolo medesimo, nel registro speciale tenuto dal Direttorio del Sindacato ».

I primi tre comma dell'art. 11 del predetto statuto, modificato ai sensi del R. decreto 29 gennaio 1934, n. 309, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Direttorio del Sindacato si compone, oltre che del segretario che lo presiede, dei seguenti altri membri:

a) n. 6 membri per i Sindacati aventi fino a 100 iscritti;

b) n. 8 membri per i Sindacati aventi da 101 a 200 iscritti;

c) n. 10 membri per i Sindacati aventi da 201 a 500 iscritti;

d) n. 14 membri per i Sindacati aventi un numero di iscritti superiore a 500 oppure, qualunque sia il numero degli iscritti, siano costituiti nelle città sedi di Corte d'Appello.

I predetti membri del Direttorio sono eletti dalla assemblea dei soci, ad eccezione di uno che sarà nominato fra gli appartenenti alla categoria dalla sezione della Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, esistente nella sede del Sindacato: qualora peraltro la sezione della Associazione mutilati ed invalidi di guerra non abbia possibilità di provvedere alla nomina di sua competenza, tutti i membri del Direttorio saranno eletti dall'assemblea dei soci.

Uno dei membri da eleggere dalla assemblea sarà scelto fra i praticanti procuratori abilitati al patrocinio dinanzi alle Preture ed iscritti alla sezione di cui all'art. 1, quando questa comprenda un numero di iscritti non inferiore a cinquanta ».

Il Titolo V (contratti collettivi) degli statuti dei Sindacati interprovinciali dei giornalisti e degli insegnanti privati è sostituito come segue:

Art. 23. — « Il Sindacato stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo il caso in cui il Sindacato nazionale eserciti la facoltà di sostituzione, a norma del rispettivo statuto ».

Art. 24. — « Il Sindacato, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia al Sindacato nazionale.

« Il Sindacato nazionale, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato ad assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso ».

Art. 25. — « I contratti collettivi stipulati dal Sindacato sono firmati dal segretario, quale legale rappresentante del Sindacato stesso, agli effetti del 1° comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1927, n. 1130, dopo che il Direttorio avrà approvato gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali.

« Il segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

« Dopo essere stati firmati, i contratti aventi efficacia nell'ambito di una provincia, sono trasmessi, dalle persone che hanno provveduto alla loro stipulazione, al presidente della competente Unione provinciale dei professionisti e degli artisti il quale provvede, a norma dello statuto della Confederazione Fascista dei professionisti e degli artisti, al deposito presso la Prefettura. Qualora invece i contratti abbiano efficacia interprovinciale, essi sono trasmessi, dalle persone che hanno provveduto alla loro stipulazione, al presidente della Confederazione il quale provvede, a norma dello statuto della Confederazione stessa, al deposito presso il Ministero delle corporazioni ».

Art. 26. — (È abrogato).

Art. 27. — « Il Sindacato non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto la autorizzazione del Sindacato nazionale.

« Qualora il Sindacato sia convenuto in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso al Sindacato nazionale entro tre giorni dalla notifica del ricorso, perchè, ove lo creda, possa intervenire nel giudizio.

Art. 28. — (È abrogato).

Nel testo dei predetti statuti, approvati con R. decreto 24 luglio 1930, n. 1313, alle parole « revisori dei conti » deve intendersi sostituita quella di « sindaci » in conformità della legge 18 gennaio 1934, n 293.

B) *Modifiche allo statuto dei Sindacati provinciali fascisti dei tecnici agricoli, approvato con R. decreto 17 luglio 1931, n. 1122.*

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli, ne accetta i principî, e si sottopone allo statuto ed a tutte le deliberazioni ed istruzioni che esso riterrà di impartire nell'ambito della sua competenza.

« Aderisce altresì, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

« In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, tutti coloro che appartengono alla categoria ».

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sindacali a norma delle disposizioni di legge e di statuto; e di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

« Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato. Qualora esso non ritenga di accoglierla è tenuto a riferirne, entro un mese dalla data di presentazione, al Sindacato nazionale, salvo per l'interessato, in caso di negata ammissione da parte del Sindacato nazionale stesso, il ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

« Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per l'anno solare in cui l'iscrizione è avvenuta, e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se il socio non presenta le dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno ».

I primi cinque comma dell'art. 10 sono sostituiti dai seguenti:

« Il segretario del Sindacato è eletto dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

« La sua elezione deve essere comunicata, per il tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

« Il segretario ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche ed amministrative locali, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione. È di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio ».

L'ultimo periodo del comma 7° dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso, per il tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione nonchè, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni ».

La lettera *d*) dell'art. 14 è sostituita dalla seguente.

« *d*) nomina, per ogni esercizio finanziario di sindaci, da scegliere tra i soci del Sindacato; ».

Gli articoli 20 e 21 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

Art. 20. — « L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre ».

Art. 21. — « Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato stesso entro il mese di settembre di ciascun anno, e sottoposto all'assemblea dei soci a norma del precedente art. 14. Dopo la deliberazone dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

« Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, e sottoposto all'esame dei sindaci di cui all'articolo seguente ».

Il Titolo V (Contratti collettivi) è sostituito come segue:

Art. 23. — « Il Sindacato stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo il caso in cui il Sindacato nazionale eserciti la facoltà di sostituzione, a norma del rispettivo statuto ».

Art. 24. — « Il Sindacato, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, deve darne preventiva notizia al Sindacato nazionale.

« Il Sindacato nazionale, oltre alla facoltà prevista dallo articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato ad assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso ».

Art. 25. — « I contratti collettivi stipulati dal Sindacato sono firmati dal segretario, quale legale rappresentante del Sindacato stesso, agli effetti del 1° somma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1927, n. 1130, dopo che il Direttorio avrà approvato gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali.

« Il segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

« Dopo essere stati firmati, i contratti sono trasmessi, dalle persone che hanno provveduto alla loro stipulazione, al presidente della competente Unione provinciale dei professionisti e degli artisti il quale provvede, a norma dello Statuto della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, al deposito presso la Prefettura ».

Art. 26. — (È abrogato).

Art. 27. — « Il Sindacato non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto la autorizzazione del Sindacato nazionale.

« Qualora il Sindacato sia convenuto in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso al Sindacato nazionale entro tre giorni dalla notifica del ricorso, perchè, ove lo creda, possa intervenire nel giudizio ».

Art. 28. — (È abrogato).

L'ultimo comma dell'art. 30 è sostituito dal seguente:

« Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al Sindacato nazionale ».

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

« Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre al Sindacato Nazionale la espulsione del socio, quando questi abbia commesso azioni che siano contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, e in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

« Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

« Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al presidente della Confederazione nonchè, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

« L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

« Al socio iscritto al P.N.F. saranno applicate — anche in deroga alle disposizioni del presente titolo — le medesime sanzioni eventualmente deliberate a suo carico dal Partito ».

Nel testo del predetto statuto approvato con R. decreto 17 luglio 1931, n. 1122, alle parole « revisori dei conti » deve intendersi sostituita quella di « sindaci », in conformità della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

C) *Modifiche allo statuto dei Sindacati inteprovinciali fascisti delle infermiere diplomate, approvato col R. decreto* 29 *luglio* 1933, *n.* 1703.

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale fascista delle infermiere diplomate, ne accetta i principi e si sottopone allo statuto ed a tutte le deliberazioni ed istruzioni che esso riterrà di impartire nell'ambito della sua competenza.

« Aderisce altresì, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

« In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, coloro che esercitano la professione di infermiera diplomata, nonchè le appartenenti alle altre categorie che per determinazione del Ministero delle corporazioni siano inquadrabili nel Sindacato ».

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« La domanda di ammissione a socia deve essere presentata alla segretaria del Sindacato, e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati, nei modi prescritti, dagli organi sociali e di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

« Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato. Qualora esso non ritenga di accoglierla, è tenuto a riferirne, entro un mese dalla data di presentazione, al Sindacato nazionale, salvo per l'interessata, in caso di negata ammissione da parte del Sindacato nazionale stesso, il ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

« Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna la socia per l'anno solare in cui l'iscrizione è avvenuta, e l'impegno si intende tacitamente rinnovato per ugual tempo, per periodi successivi, se la socia non presenti le dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno ».

La lettera *d*) dell'art. 13 è sostituita dalla seguente:

« *d*) elezione, per ogni esercizio finanziario, di tre sindaci da scegliere tra le socie del Sindacato »;

Il comma 7° dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

« Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso, per il tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione nonchè, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni ».

L'art. 17 è sostituito dal seguente:

« La segretaria del Sindacato è eletta dall'assemblea delle socie tra le sue componenti; dura in carica quattro anni e può essere rieletta.

« La sua elezione deve essere comunicata, per il tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione, ed approvata a norma di legge ».

Il 1° comma dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

« La segretaria ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche e amministrative locali, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione ».

L'art. 25 è sostituito dal seguente:

« Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà, non oltre il mese di settembre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio ed approvato dall'assemblea delle socie. Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione.

« Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, e sottoposto all'esame dei sindaci ».

L'ultimo comma dell'art. 28 è sostituito dal seguente:

« Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessata ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al Sindacato nazionale ».

L'art. 29 è sostituito dal seguente:

« Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre al Sindacato nazionale la espulsione della socia, quando questa abbia violato il disposto dell'art. 6 del presente Statuto ed abbia commesso azioni che siano contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, e in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza della socia nel Sindacato. Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare alla socia gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

« Contro il provvedimento di espulsione l'interessata ha diritto di ricorrere al presidente della Confederazione nonchè, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

« L'espulsione non libera la socia dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

« Alla socia iscritta al P.N.F. saranno applicate — anche in deroga alle disposizioni del presente titolo — le medesime sanzioni eventualmente deliberate a suo carico dal Partito ».

Nel testo del predetto statuto approvato con R. decreto 29 luglio 1933, n. 1703, alle parole « revisori dei conti » deve intendersi sostituita quella di « sindaci » in conformità della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

D) *Modifiche agli statuti dei Sindacati interprovinciali fascisti degli autori e scrittori, delle belle arti e dei musicisti, approvati con R. decreto* 8 *febbraio* 1934, *n.* 523:

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale fascista . . . . (1), ne accetta i principî e si sottopone allo statuto ed a tutte le deliberazioni ed istruzioni che esso riterrà di impartire nell'ambito della sua competenza.

« Aderisce altresì, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

« In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, coloro che esercitano . . . . (2), nonchè coloro che esercitano altre attività affini, inquadrabili nel Sindacato per determinazione del Ministero delle corporazioni ».

Il primo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

« La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbli-

(1) Aggiungere, a seconda dei casi: « degli autori e scrittori », « delle belle arti », « dei musicisti ».

(2) Rispettivamente per i tre Sindacati: « l'arte dello scrivere », « l'arte della pittura, della scultura e della incisione », « l'arte della musica ».

gatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati, nei modi prescritti, dagli organi sociali e di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale ».

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato. Qualora esso non ritenga di accoglierla, è tenuto a riferirne, entro un mese dalla data di presentazione, al Sindacato nazionale, salvo per l'interessato, in caso di negata ammissione da parte del Sindacato nazionale stesso, il ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130 ».

Il comma 7° dell'art. 17 dello statuto dei Sindacati interprovinciali degli autori e scrittori e dei musicisti, nonchè il comma 8° dell'art. 17 di quello dei Sindacati interprovinciali belle arti, sono rispettivamente sostituiti dal seguente:

« Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso, per il tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione nonchè, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni ».

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

« Il segretario del Sindacato è eletto dal Direttorio nel suo seno; dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

« La sua elezione deve essere comunicata, per il tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione, ed approvata a norma di legge ».

Il 1° comma dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

« Il segretario ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche e amministrative locali, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione ».

L'ultimo comma dell'art. 30 è sostituito dal seguente:

« Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al Sindacato nazionale ».

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

« Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre al Sindacato nazionale l'espulsione del socio, quando questi abbia violato il disposto dell'art. 8 del presente statuto od abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni che siano contrarie agli interessi materiali e morali dell'Associazione o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

« Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

« Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al presidente della Confederazione, nonchè in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

« L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

« Al socio iscritto al P.N.F. saranno applicate — anche in deroga alle disposizioni del presente titolo — le medesime sanzioni eventualmente deliberate a suo carico dal Partito ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. 1380.

Riordinamento ed approvazione di nuovi statuti della Confederazione fascista degli agricoltori e delle Associazioni ad essa aderenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 ottobre 1926, n. 1804, col quale fu concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, ed i successivi Nostri decreti con i quali fu approvato lo statuto della Confederazione stessa e fu concesso il riconoscimento giuridico alle Federazioni provinciali ad essa aderenti, approvandosene i rispettivi statuti;

Viste le determinazioni d'inquadramento di cui al decreto Ministeriale 20 giugno 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1934;

Vista la domanda in data 25 giugno 1934-XII con la quale la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori ha chiesto l'approvazione di un nuovo assetto dell'organizzazione centrale e periferica e l'approvazione di nuovi statuti per la Confederazione e per le Associazioni aderenti in relazione alla costituzione ed al funzionamento delle Corporazioni;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130; la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato lo statuto della Confederazione fascista degli agricoltori, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con Nostro decreto 5 settembre 1929, n. 1667, e modificato con Nostro decreto 18 giugno 1931, n. 977.

La denominazione di « Confederazione fascista degli agricoltori » è sostituita alla denominazione di cui al succitato Nostro decreto 5 settembre 1929, n. 1667.

Art. 2.

È revocato il riconoscimento giuridico concesso con i Nostri decreti 7 ottobre 1926, n. 1804, 29 luglio 1927, n. 1641, 31 maggio 1928, n. 1432, 18 giugno 1931, n. 977, alle Federazioni provinciali fasciste degli agricoltori aderenti alla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

Art. 3.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alle seguenti Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione fascista degli agricoltori:

1. Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori.

2. Federazione nazionale fascista dei proprietari con beni affittati;

3. Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende agricole.

Art. 4.

In conseguenza dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto ed all'art. 1 del decreto Ministeriale 20 giugno 1934, le Associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli agricoltori restano stabilite secondo l'elenco annesso al presente Decreto e firmato, d'ordine nostro, dal Ministro proponente e le denominazioni delle Associazioni stesse restano stabilite in conformità di quelle indicate nell'elenco medesimo.

Art. 5.

Sono approvati gli statuti delle Associazioni di cui al suddetto elenco secondo i rispettivi testi conformi ai modelli annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 6.

Sono delegate alla Confederazione fascista degli agricoltori nei confronti delle Associazioni nazionali ad essa aderenti, a norma di legge e di statuto, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29, 1° comma, e le funzioni di tutela per gli atti indicati nell'art. 30, 1° comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, rimanendo attribuita ai competenti organi statali l'approvazione degli atti indicati nello stesso art. 30 lettera *f*). Le sono altresì delegate le funzioni di vigilanza e di tutela di cui alla legge 18 gennaio 1934, n. 293, ad eccezione di quelle richiamate nell'art. 52 della legge stessa.

Restano direttamente riservati al Ministro per le corporazioni, in rapporto alle associazioni aderenti alla Confederazione, il potere di annullare le deliberazioni delle Associazioni stesse nei casi di cui all'art. 29, 2° comma, del suindicato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, qualora non vi abbia provveduto la Confederazione, nonchè il potere stabilito dall'art. 30, 2° comma, del detto regolamento, e la facoltà di richiedere atti ed informazioni e di fare eseguire indagini ed ispezioni anche a mezzo degli organi dipendenti.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 1934-XII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 14. — MANCINI.

Elenco delle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli agricoltori.

1. Federazione nazionale fascista dei proprietari ed affittuari conduttori.

2. Federazione nazionale fascista dei proprietari con beni affittati.

3. Federazione nazionale fascista dei proprietari e affittuari coltivatori diretti.

4. Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende agricole.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto della Confederazione fascista degli agricoltori.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

La Confederazione fascista degli agricoltori costituita ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta gli interessi generali dell'agricoltura nazionale e ne promuove lo sviluppo secondo i dettami della Carta del Lavoro.

Ad essa aderiscono, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, e degli articoli 5, 6 e 34 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, tutte le Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute che riuniscono coloro che esercitano un'attività agricola.

Aderiscono inoltre alla Confederazione gli enti e gli istituti assistenziali costituiti, per gli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, dalle Associazioni aderenti. Fanno parte della Confederazione gli Enti ed Istituti assistenziali da essa costituiti per gli stessi scopi.

La Confederazione ha sede in Roma, e per le sue finalità statutarie estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

La Confederazione cura il coordinamento delle attività delle Associazioni aderenti, al fine di realizzare la massima unità di indirizzo nell'esame e nella definizione dei problemi e delle questioni di carattere generale che interessino le Associazioni stesse e mantiene la disciplina delle medesime per il migliore conseguimento degli scopi ad esse assegnati dalle leggi, dalla dichiarazione terza della Carta del Lavoro e dai rispettivi statuti.

Sovraintende alla gestione economico-finanziaria delle Associazioni e provvede alla costituzione ed al funzionamento dei servizi d'interesse comune.

Spetta, altresì, alla Confederazione:

a) di disciplinare l'inquadramento sindacale secondo le direttive dei competenti organi dello Stato;

b) di adoperarsi per la definizione delle questioni e vertenze che sorgano tra le Associazioni aderenti o tra queste ed altre organizzazioni sindacali e di svolgere opera per conciliare gli interessi di categorie inquadrate in Associazioni diverse;

c) di promuovere la costituzione di Istituti di assistenza economica, di istruzione professionale e di educazione morale e nazionale per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563, a comune vantaggio delle categorie rappresentate dalle Associazioni aderenti;

d) di designare o nominare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi o commissioni, in cui una sua rappresentanza sia prevista od ammessa, nonchè i rappresentanti delle Associazioni aderenti quando la rappresentanza o la designazione di essi non spetti direttamente alle Associazioni stesse;

e) di provvedere allo studio ed al coordinamento delle questioni che le Associazioni aderenti intendano sottoporre, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alle competenti Corporazioni quando le questioni stesse interessino varie categorie;

f) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento di rapporti economici collettivi che implichino interessi di carattere generale per le categorie inquadrate nelle Associazioni aderenti;

g) di collaborare, a norma di legge e nei limiti della propria competenza, allo studio ed alla attuazione dei provvedimenti che interessino il miglioramento e lo sviluppo della produzione agricola.

La Confederazione adempie, infine, a tutti gli altri compiti e funzioni che siano ad essa affidati da leggi, regolamenti o disposizioni delle competenti autorità.

Art. 3.

Le Associazioni o gli Istituti assistenziali, non ancora riconosciuti, che intendano aderire alla Confederazione, debbono presentare ad essa regolare domanda accompagnata da copia dello statuto e da una relazione intorno alle origini ed all'attività spiegata dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

La domanda è sottoposta alla deliberazione della Giunta esecutiva; se essa è accettata, il presidente della Confederazione richiederà al Ministero delle corporazioni il riconoscimento giuridico dell'Associazione sindacale o dell'Istituto assistenziale.

Se la domanda non è accolta o se entro un mese dalla data della sua presentazione la Confederazione non abbia fatto conoscere le proprie decisioni, l'Associazione interessata ha facoltà di ricorrere, a norma di legge, al Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni ed agli Istituti assistenziali regolarmente iscritti e giuridicamente riconosciuti.

Art. 5.

L'adesione alla Confederazione impegna l'Associazione o l'Istituto assistenziale senza limite di tempo. Essa importa altresì, di diritto, l'obbligo per l'Associazione o l'Istituto di sottostare alle disposizioni ed istruzioni che la Confederazione riterrà di impartire nell'ambito della sua competenza, nonchè quello di fornire alla Confederazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'adempimento dei suoi compiti statutari.

L'Associazione o l'Istituto, il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio della Confederazione.

TITOLO II.

Organi sociali.

Art. 6.

Sono organi della Confederazione:

a) il Consiglio;
b) la Giunta esecutiva;
c) il presidente;
d) i presidenti ed i Comitati delle Unioni provinciali.

Consiglio.

Art. 7.

Il Consiglio, oltre che dal presidente della Confederazione, è composto dai presidenti e membri delle Giunte esecutive delle Federazioni nazionali, dai presidenti e membri dei Direttori dei Sindacati nazionali, dai dirigenti degli Istituti assistenziali riconosciuti a norma di legge e delle Federazioni di cooperative aderenti alla Confederazione.

Del Consiglio fa altresì parte, di diritto, a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997, un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto. I membri della Giunta esecutiva non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti i resoconti morali e finanziari della loro gestione.

Partecipano al Consiglio, senza voto deliberativo, i sindaci.

Su invito del presidente della Confederazione, i direttori dei servizi confederali, i presidenti delle Unioni provinciali nonchè altri rappresentanti delle organizzazioni locali di categoria possono intervenire alle riunioni del Consiglio, quando ciò sia ritenuto opportuno per l'esame di questioni e problemi di carattere generale o interessanti determinati gruppi o particolari zone di attività. I detti rappresentanti non hanno diritto di voto.

Il Consiglio si riunisce una volta l'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando lo ritenga necessario la Giunta esecutiva o il presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta dal presidente, mediante avvisi scritti, diramati, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, a tutti coloro che hanno diritto di parteciparе alla riunione stessa. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il suddetto termine può essere ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che debbano parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso la riunione sarà valida, in seconda convocazione, purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio.

Il presidente della Confederazione è di diritto presidente del Consiglio. Nelle discussioni relative ai resoconti morali e finanziari dovrà essere in ogni caso osservata la norma di cui all'art. 33 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni votazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 8.

Il Consiglio ha il compito:

a) di deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Confederazione e sulle direttive di ordine generale per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2 del presente statuto;

b) di designare il presidente della Confederazione;

c) di eleggere i componenti della Giunta esecutiva;

d) di nominare per ciascun esercizio finanziario un Collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

e) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Confederazione;

f) di deliberare sulle modifiche allo statuto confederale;

g) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva o dal presidente;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 9.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Confederazione che la presiede e da otto membri nominati dal Consiglio nel suo seno.

I componenti della Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni due mesi ed, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso o lo richieda un terzo dei componenti la Giunta esecutiva medesima.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima da quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Alla riunione possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Art. 10.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Confederazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Confederazione. In tale sede la Giunta può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dal Ministero delle corporazioni;

c) di deliberare sull'ammissione alla Confederazione di Associazioni sindacali e di Istituti assistenziali costituiti a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

d) di deliberare i regolamenti e gli organici del personale della Confederazione, salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

e) di deliberare i provvedimenti per il servizio di cassa della Confederazione di cui all'art. 17 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

f) di deliberare, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 28 della legge stessa sui contratti di locazioni, alienazioni, acquisti ed appalti di cose o di opere;

g) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbano essere stipulati dalla Confederazione;

h) di deliberare sulle proposte per il riparto dei contributi obbligatori tra la Confederazione e le Associazioni aderenti;

i) di provvedere alle designazioni o nomine di cui all'art. 2, lettera *d*), del presente statuto;

l) di deliberare — nel caso di cui all'art. 8, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563 — sugli atti delle Associazioni aderenti di cui al 1° comma dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e alla legge 18 gennaio 1934, n. 293, salvo il disposto dell'art. 52 della legge stessa;

m) di deliberare sugli atti della Confederazione di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

n) di dar parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;

o) di esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio: le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio stesso nella sua prima riunione;

p) di adempiere, in genere, a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità, nonchè dalle deliberazioni del Consiglio.

Presidente.

Art. 11.

Il presidente, nominato dal Governo su designazione del Consiglio, dirige e rappresenta la Confederazione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito da un membro della Giunta esecutiva, da lui designato.

È di diritto presidente del Consiglio e della Giunta esecutiva.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina delle Associazioni aderenti, cura il coordinamento della loro attività ed adempie in genere a tutte le funzioni contemplate dal pre-

sente statuto — quando non siano dichiarate di spettanza del Consiglio o della Giunta esecutiva — dalle leggi e dai regolamenti, nonchè dalle disposizioni delle competenti autorità.

Spetta in particolare al presidente:

a) di mantenere i rapporti con gli organi dello Stato e del P.N.F.

b) di curare che siano predisposti lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Confederazione;

c) di convocare il Consiglio e la Giunta esecutiva, formulando l'ordine del giorno;

d) di provvedere alle pubblicazioni di cui agli articoli 2 e 35 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

e) di provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale ed alle misure disciplinari a suo carico;

f) di decidere, sentito il parere della Giunta esecutiva, sui ricorsi contro il rifiuto di ammissione nelle Associazioni aderenti, nonchè contro l'esclusione dalle medesime, salvo agli interessati il ricorso, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni;

g) di sottoporre al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563, i verbali di nomina dei dirigenti delle Associazioni aderenti, con le eventuali osservazioni;

h) di nominare i presidenti delle Unioni provinciali salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

i) di stipulare i contratti collettivi e gli accordi economici nel caso previsto dall'art. 2, lettera *f*), del presente statuto;

l) di comunicare al Ministero delle corporazioni, con le proprie eventuali osservazioni, i contratti collettivi che siano stati stipulati dalle Associazioni aderenti e che da queste debbano essere depositati per il tramite della Confederazione presso il Ministero stesso per la pubblicazione a norma di legge;

m) di rappresentare la Confederazione in qualunque sede giudiziaria o amministrativa;

n) di esercitare la vigilanza sull'andamento delle Associazioni aderenti chiedendo documenti e notizie, ordinando ispezioni ed indagini ed adottando o promuovendo ogni altro provvedimento o sanzione prevista da disposizioni di legge, di regolamenti o di statuti;

o) di deliberare sui ricorsi avanzati dai componenti le Giunte esecutive delle Associazioni aderenti che siano stati dichiarati decaduti dalla carica;

p) di disporre l'ordinamento dei servizi della Confederazione nominandone, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni, i direttori, fissandone le attribuzioni e delegando loro le relative facoltà secondo le disposizioni del Ministero stesso;

q) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri della Giunta esecutiva; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dalla Giunta nella sua prima riunione.

Unioni provinciali.

Art. 12.

Le Unioni provinciali sono uffici periferici della Confederazione aventi sede in ogni capoluogo di Provincia.

Esse provvedono, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, all'attuazione dei compiti previsti dall'art. 2 del presente statuto, attuando il coordinamento — anche in riguardo ai rapporti con le autorità politiche ed amministrative locali — delle attività dei Sindacati di categoria.

In particolare costituiscono e curano il funzionamento dei servizi comuni per i Sindacati collegati, allo scopo di assicurare unità di indirizzo ed economia di spese.

Il Consiglio della Confederazione, sentita la Federazione interessata e con deliberazione approvata dal Ministero delle corporazioni, stabilirà le particolari norme occorrenti per disciplinare i rapporti tra le Unioni provinciali ed i Sindacati costituiti per quelle categorie che richiedano un particolare ordinamento perchè debbono mantenere una distinta individualità ai sensi degli articoli 5, 6 e 34 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, o perchè hanno unità tecnica eccedente la Provincia.

A ciascuna Unione è preposto un presidente coadiuvato da un Comitato costituito dai presidenti dei Sindacati provinciali di categoria.

Nell'adempimento dei propri compiti, l'Unione dovrà attenersi alle direttive ed istruzioni emanate dal presidente della Confederazione.

Art. 13.

Il presidente dell'Unione è nominato dal presidente della Confederazione.

La nomina deve essere approvata dal Ministero delle corporazioni.

In caso di assenza o impedimento il presidente dell'Unione è sostituito, nell'esercizio delle sue attribuzioni, da uno dei componenti del Comitato, nominato dal presidente della Confederazione, su designazione dello stesso presidente dell'Unione.

Spetta in particolare al presidente:

a) di rappresentare, nei confronti delle autorità politiche ed amministrative locali, le categorie inquadrate nei Sindacati, in rapporto ai loro interessi unitari;

b) di coordinare l'attività dei Sindacati;

c) di tutelare gli interessi comuni a tutte le categorie;

d) di designare, sentito il Comitato, i rappresentanti dei Sindacati collegati nell'Unione, nei casi di cui all'art. 2, lettera *d*), del presente statuto;

e) di comunicare, con le sue osservazioni, al prefetto della Provincia, i contratti collettivi che siano stati stipulati dai Sindacati stessi, e che debbono essere depositati per il tramite dell'Unione presso la Prefettura e pubblicati a norma di legge;

f) di esercitare le attribuzioni che nel campo amministrativo-contabile gli siano deferite dal presidente della Confederazione;

g) di esercitare, infine, tutte le attribuzioni che gli siano eventualmente demandate dai Sindacati e in genere dagli organismi superiori.

Art. 14.

Il Comitato coadiuva il presidente nell'esplicazione dei compiti di cui ai precedenti articoli, specialmente per assicurare il coordinamento dell'attività dei singoli Sindacati di categoria.

Il Comitato si riunisce dietro convocazione del presidente dell'Unione almeno una volta al mese, in via ordinaria, ed

in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti oltre il presidente.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Art. 15.

Il presidente dell'Unione potrà deliberare — sentito il parere del Comitato — la costituzione di uffici o delegazioni comunali quando ciò sia ritenuto necessario per le esigenze dell'organizzazione, stabilendone i compiti e le norme per il funzionamento.

Le relative deliberazioni dovranno essere approvate dal presidente della Confederazione.

Art. 16.

La direzione dell'ufficio dell'Unione è affidata ad un direttore nominato dal presidente della Confederazione.

Spetta al direttore di dare esecuzione, sotto l'alta vigilanza ed in conformità delle direttive del presidente dell'Unione, a tutte le deliberazioni del Comitato e di assistere i Sindacati nell'esplicazione delle loro funzioni anche in rappresentanza del presidente dell'Unione.

TITOLO III.

Sezioni tecnico-economiche.

Art. 17.

Per il più efficace svolgimento della sua attività tecnico-economica, la Confederazione costituisce nel suo seno altrettante Sezioni quante sono le Corporazioni a ciclo produttivo agricolo ed eventualmente in relazione ad altre attività rurali particolarmente interessanti i datori di lavoro agricolo.

Le Sezioni funzionano come organi interni della Confederazione e si occupano dei problemi organizzativi, tecnici ed economici, riguardanti i vari rami di produzione per cui le Sezioni sono costituite. In particolar modo, ciascuna Sezione, per il ramo di produzione ad essa affidato, ha il compito di studiare e proporre l'adozione dei provvedimenti che ravvisi più idonei per il raggiungimento dei fini di natura tecnico-economica previsti dal presente statuto.

Art. 18.

A ciascuna Sezione è preposto un Comitato composto dei rappresentanti delle Associazioni aderenti, designati dai Consigli delle Associazioni stesse, nel numero e nei modi stabiliti dai rispettivi statuti, tenendo conto delle zone economico-agricole aventi particolari caratteristiche ed esigenze in rapporto al ramo di produzione per cui la Sezione è costituita.

Il presidente della Confederazione è presidente di diritto di tali Comitati e designerà, tra i membri di ciascun Comitato, il vice presidente di esso. Egli ha inoltre facoltà di chiamare a far parte dei predetti Comitati, con voto consultivo, non più di tre esperti nei problemi portati all'esame dei Comitati medesimi.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 19.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Confederazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato alla Giunta esecutiva, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 20.

Le entrate della Confederazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci delle Associazioni aderenti, sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte del provento dei contributi spettanti alla Confederazione deve essere annualmente prelevato e devoluto — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) del precedente articolo.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 21.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte e tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci delle Associazioni aderenti;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere in nessun caso il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Confederazione.

Dette spese facoltative devono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate dalle Associazioni aderenti.

Art. 22.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del

conto consuntivo e degli altri atti o documenti di cui all'articolo 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

TITOLO V.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 23.

Le Associazioni aderenti prima di iniziare le trattative per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi o per la composizione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione dei contratti e accordi suddetti debbono informarne la Confederazione per la sua azione di indirizzo generale, di coordinamento e di assistenza.

I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Associazioni aderenti, quando debbano essere depositati presso il Ministero delle corporazioni, sono trasmessi, dalle persone che hanno provveduto alla loro stipulazione quali rappresentanti delle Associazioni stesse, al presidente della Confederazione il quale provvede, nei termini di legge, al deposito presso il Ministero formulando le proprie eventuali osservazioni.

Quando, invece, i contratti in parola devono essere depositati presso una Prefettura, le persone che hanno provveduto alla loro stipulazione, in rappresentanza delle dette Associazioni, li trasmettono al presidente dell'Unione provinciale competente che provvede, nei termini di legge, al deposito stesso formulando le proprie eventuali osservazioni.

Qualora nei casi di cui ai due comma precedenti, il presidente della Confederazione, o il presidente dell'Unione provinciale, nel procedere — secondo la rispettiva competenza — al deposito del contratto, formuli delle osservazioni, è tenuto nel tempo stesso a comunicare tali osservazioni alle Associazioni stipulanti e all'altra Confederazione interessata. Tale comunicazione è fatta con raccomandata con ricevuta di ritorno, e la ricevuta è esibita all'autorità presso cui è stato depositato il contratto.

Le Associazioni stipulanti e l'altra Confederazione interessata possono presentare le loro deduzioni all'autorità, presso cui è stato fatto il deposito del contratto, entro il termine che l'autorità stessa riterrà di stabilire.

Il presidente della Confederazione vigila affinchè quando un contratto collettivo da stipulare debba avere applicazione nei confronti di categorie inquadrate in Associazioni sindacali di cooperative, l'organo stipulante dia preventiva notizia delle proposte e trattative all'organizzazione che rappresenta le dette categorie, la quale potrà chiedere che siano inserite norme particolari per le categorie da essa rappresentate.

Art. 24.

Le Associazioni aderenti informeranno la Confederazione delle azioni che intendono esperire innanzi alla Magistratura del Lavoro; qualora esse siano convenute in giudizio debbono, entro tre giorni, dalla notifica del ricorso, darne avviso alla Confederazione fornendo tutti gli elementi necessari per un'esatta conoscenza della controversia.

Le stesse norme valgono per l'intervento in causa.

La Confederazione può intervenire nei giudizi concernenti rapporti di lavoro in quanto sia consentito dalle disposizioni vigenti.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 25.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti delle Associazioni aderenti i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che dal presidente sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 26.

Il presidente delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti delle Associazioni aderenti, nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali della organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di sentimento nazionale o di senso morale; o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

TITOLO VII.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 27.

Il presidente della Confederazione delibera, ai sensi dell'art. 11 del presente statuto, sui ricorsi presentati contro il rifiuto di ammissione nelle Associazioni aderenti e contro l'espulsione dalle medesime sulla base delle informazioni e degli elementi di fatto forniti dalle Associazioni stesse e sulle difese ed osservazioni che gli interessati avranno avuto cura di comunicare ad esso.

La decisione sul ricorso deve essere notificata con lettera raccomandata all'interessato, nonchè alle Associazioni aderenti. L'interessato ha diritto di ottenerne copia integrale.

In ogni caso l'interessato ha diritto di ricorrere, ai sensi dell'art. 9, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Art. 28.

Qualora gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni aderenti non siano in grado od omettano, per qualsiasi

motivo, di fare ciò cui sarebbero tenuti per legge, regolamento o statuto, o per il conseguimento dei fini essenziali dell'ente, il presidente della Confederazione è tenuto a farne denuncia al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

La Giunta esecutiva è tenuta a deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni degli organi direttivi delle Associazioni aderenti, ove ravvisi che possa ricorrere, da parte del Ministero stesso, l'applicazione del provvedimento di cui all'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, od anche eventualmente quello di cui al successivo art. 9 della legge stessa.

Art. 29.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio; in quest'ultimo caso debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente della Confederazione.

Sulle proposte di modifica dovrà deliberare il Consiglio e le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno la metà dei componenti il Consiglio aventi diritto a voto.

E' salva, in ogni caso, l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

Nella prima applicazione del presente statuto o nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista . . . . . . (1).

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative è costituita con sede in Roma la Federazione nazionale fascista . . (1).

(1) Aggiungere, a seconda dei casi:
a) « dei proprietari ed affittuari conduttori »;
b) « dei proprietari con beni affittati ».

Essa ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, ... (1).

La Federazione aderisce, in armonia col disposto dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista degli agricoltori.

Fanno parte della Federazione gli enti ed istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza si propone:

a) di curare la tutela generale delle categorie per cui è costituita, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alle categorie stesse;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino le categorie rappresentate;

d) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e dei loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti le categorie in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

f) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività delle categorie inquadrate;

g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione raggruppa i propri soci in uno o più sindacati costituiti nell'ambito di ciascuna provincia. La Federazione potrà raggruppare i propri soci anche in Sindacati nazionali.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 3.

Per far parte della Federazione in qualità di soci occorre:

a) aver compiuto gli anni diciotto;
b) essere cittadini italiani;
c) appartenere alle categorie rappresentate;
d) essere di buona condotta morale e politica;

(1) Aggiungere:
a) per la Federazione proprietari ed affittuari conduttori: « di coloro che in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti o utilisti conducono un'azienda agricola servendosi del lavoro di coloni od operai comunque retribuiti »;
b) per la Federazione proprietari con beni affittati: « di coloro che hanno diritti di proprietà, usufrutto su terreni comunque produttivi classificati o classificabili in catasto e che siano stati ad altri concessi in affitto, in enfiteusi o in dominio utile »;

e) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

Gli stranieri che posseggono i requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono esservi ammessi come soci, ma non possono essere nominati ad alcuna carica o funzione direttiva.

Le società o ditte che posseggano terreni o aziende agricole indivise, possono essere ammesse in qualità di soci della Federazione a mezzo di un rappresentante validamente delegato ed avente i requisiti richiesti per i soci.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Sindacato provinciale e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Art. 5.

Dell'ammissione dei soci decide il presidente del Sindacato provinciale.

Qualora questi non ritenga di accogliere la domanda, è tenuto a riferirne entro un mese dalla data di presentazione al presidente della Federazione che decide sentita la Giunta esecutiva.

Contro la negata ammissione l'interessato ha il diritto di ricorrere alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 7.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 6;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 9.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato provinciale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principii dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi della Federazione: ad osservare, altresì, scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dalla Federazione o dai suoi Sindacati e dalla Confederazione, debbono informare il Sindacato provinciale di tutte le controversie che sorgono tra essi . . . . . (1) . . . . , sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti nell'interesse dei soci con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione sono mantenuti, esclusivamente, per il tramite del Sindacato provinciale.

TITOLO III.

SINDACATI PERIFERICI.

Art. 10.

I soci della Federazione sono riuniti in Sindacati provinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

I Sindacati provinciali quali organi locali della Federazione, assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai detti Sindacati:

a) di provvedere all'ammissione dei soci;

b) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi;

c) di adottare deliberazioni su tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad essi affidata o delegata dalla Federazione;

d) di provvedere alla nomina di rappresentanti locali presso enti, organi o commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per le categorie inquadrate;

e) di adottare le misure disciplinari di cui al titolo VIII del presente statuto;

f) di provvedere all'assistenza e all'istruzione professionale dei soci.

Nello svolgimento dei propri compiti i Sindacati si avvalgono dei servizi e dell'assistenza dell'Unione provinciale.

---

(1) Aggiungere:

a) per la Federazione proprietari e affittuari conduttori: « e i loro dipendenti, impiegati, lavoratori e coloni »;

b) per la Federazione proprietari con beni affittati: « e i loro dipendenti o conduttori con beni affittati »;

Art. 11.

In corrispondenza dei Sindacati provinciali potrà essere costituito in ogni Comune della Provincia un Sindacato comunale formato dai soci della Federazione che risiedono in ciascun Comune.

Per la costituzione di ciascun Sindacato comunale, oltre all'assenso preventivo della Federazione, sarà necessario che gli iscritti residenti nel Comune raggiungano almeno il numero di dieci.

Il Direttorio del Sindacato provinciale determinerà le norme che devono regolare il funzionamento interno dei singoli Sindacati comunali: tali norme andranno in vigore dopo che siano state approvate dalla Federazione.

Art. 12.

I soci appartenenti a ciascun Sindacato comunale saranno riuniti in assemblea, convocata e presieduta dal presidente del Sindacato provinciale per la elezione del fiduciario del Sindacato comunale e per l'esame dei problemi di carattere locale interessanti la categoria.

Il fiduciario del Sindacato comunale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente del Sindacato provinciale.

Art. 13.

Sono organi del Sindacato provinciale:

a) l'assemblea;

b) il Direttorio;

c) il presidente del Sindacato.

Art. 14.

L'assemblea del Sindacato provinciale è costituita da tutti i soci del Sindacato stesso o dai fiduciari dei Sindacati comunali ove questi esistano.

L'assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal presidente del Sindacato che la presiede, dietro autorizzazione del presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto tranne i fiduciari dei Sindacati comunali i quali hanno diritto a tanti voti quanti sono gli iscritti al rispettivo Sindacato.

L'assemblea:

a) approva l'attività svolta dal Sindacato;

b) delibera su quanto riguarda gli interessi locali della categoria;

c) elegge il presidente ed il Direttorio del Sindacato.

Art. 15.

Il Direttorio del Sindacato provinciale è composto da . . . . (1) e dura in carica tre anni.

Spetta al Direttorio:

a) di coadiuvare il presidente del Sindacato nello svolgimento della attività sindacale;

b) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea del Sindacato;

c) di deliberare sulle ammissioni dei soci e sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza, a norma del titolo VIII del presente statuto;

d) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa;

e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente statuto, dalle istruzioni e deliberazioni superiori.

Art. 16.

Per le modalità di riunione dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato provinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite, rispettivamente, per il Consiglio e la Giunta esecutiva della Federazione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni o deliberazioni saranno stabilite dalla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 17.

Il presidente del Sindacato provinciale, eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

Il presidente del Sindacato presiede l'assemblea ed il Direttorio del Sindacato stesso ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni della Federazione.

Art. 18.

Il Sindacato provinciale è tenuto a fornire agli organismi superiori tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni.

Il Sindacato è tenuto, altresì, ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della propria competenza, dagli organismi predetti.

TITOLO IV.

SINDACATI NAZIONALI.

Art. 19.

La Giunta esecutiva della Federazione potrà deliberare che siano costituiti Sindacati nazionali in corrispondenza delle categorie rappresentate dalla Federazione.

I Sindacati nazionali raggruppano i soci in relazione all'appartenenza alla categoria per la quale il Sindacato è costituito.

Le deliberazioni relative alla costituzione di Sindacati nazionali sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

Ciascun Sindacato nazionale è retto da un presidente coadiuvato da un Direttorio composto di quattro membri. Il presidente ed i membri del Direttorio sono eletti dall'assemblea della Federazione ogni tre anni. Possono essere confermati.

---

(1) Aggiungere:

a) per la Federazione proprietari e affittuari conduttori: « otto membri di cui quattro proprietari e quattro affittuari »;

b) per la Federazione proprietari con beni affittati « quattro membri ».

La elezione del presidente deve essere ratificata dal Ministero delle corporazioni. La ratifica è chiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 20.

Il Sindacato nazionale ha il compito di esaminare i problemi particolari relativi alla categoria per la quale è costituito, di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Il Direttorio del Sindacato nazionale, potrà inoltre prendere deliberazioni su questioni che gli siano sottoposte dalla Giunta esecutiva o dal presidente della Federazione.

Il presidente del Sindacato nazionale, oltre a provvedere a quanto di sua competenza in relazione ai precedenti comma del presente articolo, eserciterà i poteri e le funzioni che gli siano attribuite o delegate dal presidente della Federazione.

TITOLO V.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE.

Art. 21.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea;
b) il Consiglio;
c) la Giunta esecutiva;
d) il presidente.

Assemblea.

Art. 22.

L'assemblea è formata dai presidenti dei Sindacati provinciali, dai presidenti e membri dei Direttori dei Sindacati nazionali eventualmente costituiti e dai dirigenti degli Istituti assistenziali riconosciuti a norma di legge.

Fanno altresì parte dell'assemblea i componenti il Consiglio della Federazione.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea senza voto deliberativo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente della Federazione ogni tre anni mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritengano necessario il Consiglio o la Giunta esecutiva della Federazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. È ammessa la convocazione, nei casi di urgenza, con preavviso di giorni cinque.

Le adunanze di assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. Trascorsa un'ora da questa fissata nell'avviso, l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. E' ammessa la facoltà di delegare il voto, ma ogni partecipante non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente dell'assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

Art. 23.

L'assemblea:

a) esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e gli interessi delle categorie da essa rappresentate;

b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione;

c) elegge il presidente della Federazione, i membri del Consiglio, i presidenti e i membri dei Direttori dei Sindacati nazionali;

d) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio.

Art. 24.

Il Consiglio è composto del presidente e di ... (1) eletti ogni tre anni dall'assemblea in modo che rappresentino le varie zone territoriali.

I sindaci partecipano alla riunione senza voto deliberativo.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, straordinariamente quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei membri. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 25.

Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

a) di eleggere nel suo seno i componenti della Giunta esecutiva;

b) di eleggere — anche al di fuori dei propri componenti — ...(2) in seno a ciascuna Sezione tecnico-economica della Confederazione;

---

(1) Aggiungere:
a) per la Federazione proprietari e affittuari conduttori: « trenta membri di cui quindici in rappresentanza dei proprietari e quindici in rappresentanza degli affittuari »;
b) per la Federazione proprietari con beni affittati: « venti membri ».

(2) Aggiungere:
a) per la Federazione proprietari e affittuari conduttori: « quattro rappresentanti di categoria »;
b) per la Federazione proprietari con beni affittati: « un rappresentante di categoria ».

c) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

d) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Federazione;

e) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

f) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 26.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Federazione che la presiede e di ... (1) nominati dal Consiglio nel suo seno.

I componenti la Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni quattro mesi ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri della Giunta esecutiva che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta esecutiva decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede la Giunta può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare eventualmente l'applicazione dei contributi suppletivi nei limiti e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

d) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbano essere stipulati dalla Federazione;

e) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'art. 2, lett. e) del presente statuto;

f) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di provvedere in materia disciplinare a norma del titolo VIII del presente statuto nei confronti dei dirigenti dei Sindacati;

h) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal presidente.

Le deliberazioni di cui alla lettera c) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di urgenza, la Giunta esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

Presidente.

Art. 28.

Il presidente è eletto dall'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

E' di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

La nomina del presidente diventa definitiva dopo l'approvazione a termine di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 29.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengano a categorie rappresentate dalla Federazione o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

---

(1) Aggiungere:

a) per la Federazione proprietari e affittuari conduttori: « dieci membri di cui cinque proprietari e cinque affittuari »;

b) per la Federazione proprietari con beni affittati: « sei membri ».

TITOLO VI.

PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI.

Art. 30.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 31.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo, (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, numero 479.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 32.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere in nessun caso il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 33.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 34.

La Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui la Federazione è costituita.

TITOLO VII.

REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO E DEI RAPPORTI ECONOMICI COLLETTIVI.

Art. 35.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia nel territorio di due o più provincie, sono firmati dal presidente della Federazione quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale. Quelli aventi efficacia nell'ambito di una sola Provincia, sono firmati dai presidenti dei competenti Sindacati o da altra persona indicata nella delega di cui al comma seguente.

In questa seconda ipotesi, però, i contratti debbono essere previamente autorizzati dal presidente della Federazione restando poscia la definitiva stipulazione di essi condizionata alla delega del presidente (1).

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 36.

Il presidente del Sindacato provinciale ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro, o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio del Sindacato provinciale.

---

(1) Aggiungere, per la Federazione proprietari e affittuari conduttori:

« Quando la stipulazione di un contratto collettivo debba avere applicazione nei confronti di categorie inquadrate in associazioni sindacali di cooperative, l'organo stipulante dovrà dare preventiva notizia delle proposte e delle trattative all'organizzazione che rappresenta le dette categorie, la quale potrà esprimere pareri, formulare istanze e partecipare alla trattazione dei contratti medesimi ».

« Qualora speciali esigenze delle categorie interessate lo richiedano potranno essere inserite nei detti contratti norme particolari da valere per le categorie stesse, come pure potranno essere stipulati speciali patti aziendali ».

Art. 37.

Il Direttorio del Sindacato provinciale ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori, oppure dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio del Sindacato provinciale provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal presidente del Sindacato provinciale se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato stesso applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Federazione, il quale deciderà sentita la Giunta esecutiva.

Art. 38.

Il presidente della Federazione, su proposta del Direttorio del Sindacato provinciale, ha facoltà di deliberare, sentita la Giunta esecutiva, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna passata in giudicato riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383. con le esclusioni previste dall'articolo stesso e, in genere, per qualsiasi condanna passata in giudicato che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di sentimento nazionale o di senso morale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al Presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 39.

La Giunta esecutiva della Federazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti dei Sindacati nazionali e provinciali i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Federazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 40.

La Giunta esecutiva delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti dei Sindacati nazionali nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di sentimento nazionale o di senso morale; o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Quando tali mancanze siano commesse dai dirigenti dei Sindacati provinciali la revoca dalla carica e dalle funzioni è disposta dalla Giunta esecutiva. Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

TITOLO IX.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 41.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio. In quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 42.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 43.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione, le deliberazioni di questa, e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dei proprietari e affittuari coltivatori diretti.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative è costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista dei proprietari e affittuari coltivatori diretti.

Essa ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, di coloro che in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti o utilisti coltivano i loro terreni personalmente o col solo aiuto di famigliari (anche se eccezionalmente facciano ricorso a mano d'opera estranea). La Federazione ha anche la rappresentanza dei proprietari di bestiame che lo conducono personalmente o col solo aiuto di famigliari (anche se eccezionalmente facciano ricorso a mano d'opera estranea).

La Federazione aderisce, in armonia col disposto dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163 e degli articoli 5 e 34 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione fascista degli agricoltori.

Fanno parte della Federazione gli enti ed istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale delle categorie per cui è costituita, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alle categorie stesse;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino le categorie rappresentate;

d) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti le categorie in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

f) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività delle categorie inquadrate;

g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione raggruppa i propri soci in uno o più sindacati costituiti nell'ambito di ciascuna provincia. La Federazione potrà raggruppare i propri soci anche in Sindacati nazionali.

Art. 3.

Per lo svolgimento dei propri compiti — sia di carattere sindacale che amministrativo — la Federazione può costituire, sia al centro che alla periferia, servizi ed uffici propri. Qualora non intenda costituire tali uffici e servizi si avvarrà dei servizi e della assistenza della Confederazione e delle corrispondenti Unioni provinciali.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 4.

Per far parte della Federazione in qualità di soci occorre:

a) aver compiuto gli anni diciotto;

b) essere cittadini italiani;

c) appartenere alle categorie rappresentate;

d) essere di buona condotta morale e politica;

e) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

Gli stranieri che posseggono i requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono esservi ammessi come soci, ma non possono essere nominati ad alcuna carica o funzione direttiva.

Le società o ditte che posseggano terreni o aziende agricole indivise, possono essere ammesse in qualità di soci della Federazione a mezzo di un rappresentante validamente delegato ed avente i requisiti richiesti per i soci.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Sindacato provinciale e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Art. 6.

Dell'ammissione dei soci decide il presidente del Sindacato provinciale.

Qualora questi non ritenga di accogliere la domanda, è tenuto a riferirne, entro un mese dalla data di presentazione, al presidente della Federazione, che decide sentita la Giunta esecutiva.

Contro la negata ammissione l'interessato ha il diritto di ricorrere alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 7.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 8.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 9.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 7;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 10.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato provinciale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principî dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi della Federazione; ad osservare, altresì, scrupolosamente e lealmente, gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dalla Federazione o dai suoi Sindacati e dalla Confederazione, debbono informare il Sindacato provinciale di tutte le controversie che sorgono tra essi e i locatori di beni ed eventualmente i lavoratori agricoli, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti nell'interesse dei soci con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione sono mantenuti, esclusivamente, per il tramite del Sindacato provinciale.

TITOLO III.

SINDACATI PERIFERICI.

Art. 11.

I soci della Federazione sono riuniti in Sindacati provinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

I Sindacati provinciali, quali organi locali della Federazione, assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai detti Sindacati:

a) di provvedere all'ammissione dei soci;

b) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi;

c) di adottare deliberazioni su tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad essi affidata o delegata dalla Federazione;

d) di provvedere alla nomina di rappresentanti locali presso enti, organi o commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per le categorie inquadrate;

e) di adottare le misure disciplinari di cui al titolo VIII del presente statuto;

f) di provvedere all'assistenza e all'istruzione professionale dei soci.

Art. 12.

In corrispondenza dei Sindacati provinciali potrà essere costituito in ogni Comune della Provincia un Sindacato comunale formato dai soci della Federazione che risiedono in ciascun Comune.

Per la costituzione di ciascun Sindacato comunale, oltre all'assenso preventivo della Federazione, sarà necessario che gli iscritti residenti nel Comune raggiungano almeno il numero di dieci.

Il Direttorio del Sindacato provinciale determinerà le norme che devono regolare il funzionamento interno dei singoli Sindacati comunali: tali norme andranno in vigore dopo che siano state approvate dalla Federazione.

Art. 13.

I soci appartenenti a ciascun Sindacato comunale saranno riuniti in assemblea, convocata e presieduta dal presidente del Sindacato provinciale per la elezione del fiduciario del Sindacato comunale e per l'esame dei problemi di carattere locale interessanti la categoria.

Il fiduciario del Sindacato comunale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente del Sindacato provinciale.

Art. 14.

Sono organi del Sindacato provinciale:

a) l'assemblea;

b) il Direttorio;

c) il presidente del Sindacato.

Art. 15.

L'assemblea del Sindacato provinciale è costituita da tutti i soci del Sindacato stesso o dai fiduciari dei Sindacati comunali ove questi esistano.

L'assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal presidente del Sindacato che la presiede, dietro autorizzazione del presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto tranne i fiduciari dei sindacati comunali i quali hanno diritto a tanti voti quanti sono gli iscritti al rispettivo sindacato.

L'assemblea:

a) approva l'attività svolta dal Sindacato;

b) delibera su quanto riguarda gli interessi locali della categoria;

c) elegge il presidente ed il Direttorio del Sindacato.

Art. 16.

Il Direttorio del Sindacato provinciale è composto da nove membri di cui tre proprietari, tre affittuari e tre proprietari di bestiame, e dura in carica tre anni.

Spetta al Direttorio:

a) di coadiuvare il presidente del Sindacato nello svolgimento della attività sindacale;

b) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea del Sindacato;

c) di deliberare sulle ammissioni dei soci e sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza, a norma del titolo VIII del presente statuto;

d) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa;

e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente statuto, dalle istruzioni e deliberazioni superiori.

Art. 17.

Per le modalità di riunione dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato provinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite, rispettivamente, per il Consiglio e la Giunta esecutiva della Federazione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni o deliberazioni saranno stabilite dalla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 18.

Il presidente del Sindacato provinciale, eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

Il presidente del Sindacato presiede l'assemblea ed il Direttorio del Sindacato stesso ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni della Federazione.

Art. 19.

Il Sindacato provinciale è tenuto a fornire agli organismi superiori tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni.

Il Sindacato è tenuto, altresì, ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della propria competenza, dagli organismi predetti.

TITOLO IV.

SINDACATI NAZIONALI.

Art. 20.

La Giunta esecutiva della Federazione potrà deliberare che siano costituiti Sindacati nazionali in corrispondenza delle categorie rappresentate dalla Federazione.

I Sindacati nazionali raggruppano i soci in relazione all'appartenenza alla categoria per la quale il Sindacato è costituito.

Le deliberazioni relative alla costituzione di Sindacati nazionali sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

Ciascun Sindacato nazionale è retto da un presidente coadiuvato da un Direttorio composto di quattro membri. Il presidente ed i membri del Direttorio sono eletti dall'assemblea della Federazione ogni tre anni. Possono essere confermati.

La elezione del presidente deve essere ratificata dal Ministero delle corporazioni. La ratifica è chiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 21.

Il Sindacato nazionale ha il compito di esaminare i problemi particolari relativi alla categoria per la quale è costituito, di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Il Direttorio del Sindacato nazionale, potrà inoltre prendere deliberazioni su questioni che gli siano sottoposte dalla Giunta esecutiva o dal presidente della Federazione.

Il presidente del Sindacato nazionale, oltre a provvedere a quanto di sua competenza in relazione ai precedenti comma del presente articolo, eserciterà i poteri e le funzioni che gli siano attribuite o delegate dal presidente della Federazione.

TITOLO V.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE.

Art. 22.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea;
b) il Consiglio;
c) la Giunta esecutiva;
d) il presidente.

Assemblea.

Art. 23.

L'assemblea è formata dai presidenti dei Sindacati provinciali, dai presidenti e membri dei Direttori dei Sindacati nazionali eventualmente costituiti e dai dirigenti degli Istituti assistenziali riconosciuti a norma di legge.

Fanno altresì parte dell'assemblea i componenti il Consiglio della Federazione.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea senza voto deliberativo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente della Federazione ogni tre anni mediante avviso spedito almeno quindi giorni prima della riunione, ed in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio o la Giunta esecutiva della Federazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. E' ammessa la convocazione, nei casi di urgenza, con preavviso di giorni cinque.

Le adunanze di assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. È ammessa la facoltà di delegare il voto, ma ogni partecipante non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente dell'assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

Art. 24.

L'assemblea:

a) esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e gli interessi delle categorie da essa rappresentate;

b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione;

c) elegge il presidente della Federazione, i membri del Consiglio, i presidenti e i membri dei Direttori dei Sindacati nazionali;

d) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio.

Art. 25.

Il Consiglio è composto del presidente e di trenta membri di cui dieci in rappresentanza dei proprietari, dieci in rappresentanza degli affittuari e dieci in rappresentanza dei proprietari di bestiame, eletti ogni tre anni dall'assemblea in modo che rappresentino le varie zone territoriali.

I sindaci partecipano alla riunione senza voto deliberativo.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, straordinariamente quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei membri. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 26.

Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

a) di eleggere nel suo seno i componenti della Giunta esecutiva;

b) di eleggere — anche al di fuori dei propri componenti — quattro rappresentanti di categoria in seno a ciascuna Sezione tecnico-economica della Confederazione;

c) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

d) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Federazione;

e) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

f) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 27.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Federazione che la presiede e da dodici membri, di cui quattro proprietari, quattro affittuari e quattro proprietari di bestiame, nominati dal Consiglio nel suo seno.

I componenti la Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni quattro mesi ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri della Giunta esecutiva che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta esecutiva decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 28.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede la Giunta può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare eventualmente l'applicazione dei contributi suppletivi nei limiti e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

d) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbano essere stipulati dalla Federazione;

e) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'art. 2, lett. *e*) del presente statuto;

f) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di provvedere in materia disciplinare a norma del titolo VIII del presente statuto nei confronti dei dirigenti dei Sindacati;

h) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal presidente.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di urgenza, la Giunta esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

Presidente.

Art. 29.

Il presidente è eletto dall'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

È di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

La nomina del presidente diventa definitiva dopo l'approvazione a termine di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 30.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengano a categorie rappresentate dalla Federazione o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, asservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO VI.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 31.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 32.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo, (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, numero 479.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 33.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere in nessun caso il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 34.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 35.

La Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui la Federazione è costituita.

TITOLO VII.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 36.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia nel territorio di due o più provincie, sono firmati dal presidente della

Federazione quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale. Quelli aventi efficacia nell'ambito di una sola provincia, sono firmati dai presidenti dei competenti Sindacati o da altra persona indicata nella delega di cui al comma seguente.

In questa seconda ipotesi, però, i contratti debbono essere previamente autorizzati dal presidente della Federazione restando poscia la definitiva stipulazione di essi condizionata alla delega del presidente.

Quando la stipulazione di un contratto collettivo debba avere applicazione nei confronti di categorie inquadrate in Associazioni sindacali di cooperative, l'organo stipulante dovrà dare preventiva notizia delle proposte e delle trattative all'organizzazione che rappresenta le dette categorie, la quale potrà esprimere pareri, formulare istanze e partecipare alla trattazione dei contratti medesimi.

Qualora speciali esigenze delle categorie interessate lo richiedano potranno essere inserite nei detti contratti norme particolari da valere per le categorie stesse, come pure potranno essere stipulati speciali patti aziendali.

TITOLO VIII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 37.

Il presidente del Sindacato provinciale ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro, o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio del Sindacato provinciale.

Art. 38.

Il Direttorio del Sindacato provinciale ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori, oppure dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio del Sindacato provinciale provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal presidente del Sindacato provinciale se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del direttorio del Sindacato stesso applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Federazione, il quale deciderà sentita la Giunta esecutiva.

Art. 39.

Il presidente della Federazione, su proposta del Direttorio del Sindacato provinciale, ha facoltà di deliberare, sentita la Giunta esecutiva, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna passata in giudicato riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste dall'articolo stesso e, in genere, per qualsiasi condanna passata in giudicato che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di sentimento nazionale o di senso morale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P. N. F., saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 40.

La Giunta esecutiva della Federazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti dei Sindacati nazionali e provinciali i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Federazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni per il tramite della Confederazione.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 41.

La Giunta esecutiva delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti dei Sindacati nazionali nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di sentimen-

to nazionale o di senso morale o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Quando tali mancanze siano commesse dai dirigenti dei Sindacati provinciali la revoca dalla carica e dalle funzioni è disposta dalla Giunta esecutiva. Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

TITOLO IX.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 42.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente, della Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio. In quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al Presidente.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 43.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 44.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge e dello statuto della Confederazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende agricole.

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative è costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende agricole.

Essa ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, e nei limiti delle determinazioni del Ministero delle corporazioni, di coloro che dirigono un'azienda agricola assumendo la rappresentanza del proprietario conduttore ed agendo con poteri discrezionali.

La Federazione aderisce, in armonia col disposto dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, e degli articoli 6 e 34 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione fascista degli agricoltori.

Fanno parte della Federazione gli enti ed istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale delle categorie per cui è costituita, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alle categorie stesse;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino le categorie rappresentate;

d) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti le categorie in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

f) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività delle categorie inquadrate;

g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione raggruppa i propri soci in uno o più sindacati costituiti nell'ambito di ciascuna provincia. La Federazione potrà raggruppare i propri soci anche in Sindacati nazionali.

Art. 3.

Per lo svolgimento dei propri compiti — sia di carattere sindacale che amministrativo — la Federazione può costituire, sia al centro che alla periferia, servizi ed uffici propri. Qualora non intenda costituire tali uffici e servizi, si avvarrà dei servizi e della assistenza della Confederazione e delle corrispondenti Unioni provinciali.

TITOLO II.

Soci.

Art. 4.

Per far parte della Federazione in qualità di soci occorre:

a) aver compiuto gli anni diciotto;

b) essere cittadini italiani;

c) appartenere alle categorie rappresentate;

d) essere di buona condotta morale e politica;

e) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

Gli stranieri che posseggono i requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono esservi ammessi come soci, ma non possono essere nominati ad alcuna carica o funzione direttiva.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Sindacato provinciale e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Art. 6.

Dell'ammissione dei soci decide il presidente del Sindacato provinciale.

Qualora questi non ritenga di accogliere la domanda, è tenuto a riferirne, entro un mese dalla data di presentazione, al presidente della Federazione che decide sentita la Giunta esecutiva.

Contro la negata ammissione l'interessato ha il diritto di ricorrere alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 7.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 8.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 9.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 7;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 10.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato provinciale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principî dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi della Federazione; ad osservare, altresì, scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dalla Federazione o dai suoi Sindacati e dalla Confederazione, debbono informare il Sindacato provinciale di tutte le controversie che sorgono tra essi e le aziende agricole da cui dipendono sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti nell'interesse dei soci con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione sono mantenuti, esclusivamente, per il tramite del Sindacato provinciale.

TITOLO III.

SINDACATI PERIFERICI.

Art. 11.

I soci della Federazione sono riuniti in Sindacati provinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

Nelle Provincie in cui i soci della Federazione non raggiungano il numero di dieci, non si farà luogo alla costituzione del Sindacato.

Il presidente della Federazione adotterà in tal caso le opportune determinazioni per assicurare localmente la rappresentanza della categoria.

I Sindacati provinciali quali organi locali della Federazione, assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai detti Sindacati:

a) di provvedere all'ammissione dei soci;

b) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi;

c) di adottare deliberazioni su tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad essi affidata o delegata dalla Federazione;

d) di provvedere alla nomina di rappresentanti locali presso enti, organi o commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per le categorie inquadrate;

e) di adottare le misure disciplinari di cui al titolo VIII del presente statuto;

f) di provvedere all'assistenza e all'istruzione professionale dei soci.

Art. 12.

In corrispondenza dei Sindacati provinciali potrà essere costituito in ogni Comune della Provincia un Sindacato comunale formato dai soci della Federazione che risiedono in ciascun Comune.

Per la costituzione di ciascun Sindacato comunale, oltre all'assenso preventivo della Federazione, sarà necessario che gli iscritti residenti nel Comune raggiungano almeno il numero di dieci.

Il Direttorio del Sindacato provinciale determinerà le norme che devono regolare il funzionamento interno dei singoli Sindacati comunali: tali norme andranno in vigore dopo che siano state approvate dalla Federazione.

Art. 13.

I soci appartenenti a ciascun Sindacato comunale saranno riuniti in assemblea, convocata e presieduta dal presidente del Sindacato provinciale per la elezione del fiduciario del Sindacato comunale e per l'esame dei problemi di carattere locale interessanti la categoria.

Il fiduciario del Sindacato comunale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente del Sindacato provinciale.

Art. 14.

Sono organi del Sindacato provinciale:

a) l'assemblea,

b) il Direttorio;

c) il presidente del Sindacato.

Art. 15.

L'assemblea del Sindacato provinciale è costituita da tutti i soci del Sindacato stesso.

L'assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal presidente del Sindacato che la presiede, dietro autorizzazione del presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto.

L'assemblea:

a) approva l'attività svolta dal Sindacato;

b) delibera su quanto riguarda gli interessi locali della categoria;

c) elegge il presidente ed il Direttorio del Sindacato.

Art. 16.

Il Direttorio del Sindacato provinciale è composto da quattro membri, e dura in carica tre anni.

Spetta al Direttorio:

a) di coadiuvare il presidente del Sindacato nello svolgimento della attività sindacale;

b) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea del Sindacato;

c) di deliberare sulle ammissioni dei soci e sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza, a norma del titolo VIII del presente statuto;

d) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa;

e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente statuto, dalle istruzioni e deliberazioni superiori.

Art. 17.

Per le modalità di riunione dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato provinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite, rispettivamente, per il Consiglio e la Giunta esecutiva della Federazione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni o deliberazioni saranno stabilite dalla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 18.

Il presidente del Sindacato provinciale, eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

Il presidente del Sindacato presiede l'assemblea ed il Direttorio del Sindacato stesso ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni della Federazione.

Art. 19.

Il Sindacato provinciale è tenuto a fornire agli organismi superiori tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni.

Il Sindacato è tenuto, altresì, ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della propria competenza, dagli organismi predetti.

TITOLO IV.

SINDACATI NAZIONALI.

Art. 20.

La Giunta esecutiva della Federazione potrà deliberare che siano costituiti Sindacati nazionali in corrispondenza delle categorie rappresentate dalla Federazione.

I Sindacati nazionali raggruppano i soci in relazione all'appartenenza alla categoria per la quale il Sindacato è costituito.

Le deliberazioni relative alla costituzione di Sindacati nazionali sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

Ciascun Sindacato nazionale è retto da un presidente coadiuvato da un Direttorio composto di quattro membri. Il presidente ed i membri del Direttorio sono eletti dall'assemblea della Federazione ogni tre anni. Possono essere confermati.

La elezione del presidente deve essere ratificata dal Ministero delle corporazioni. La ratifica è chiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 21.

Il Sindacato nazionale ha il compito di esaminare i problemi particolari relativi alla categoria per la quale è costituito, di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Il Direttorio del Sindacato nazionale, potrà inoltre prendere deliberazioni su questioni che gli siano sottoposte dalla Giunta esecutiva o dal presidente della Federazione.

Il presidente del Sindacato nazionale, oltre a provvedere a quanto di sua competenza in relazione ai precedenti comma del presente articolo, eserciterà i poteri e le funzioni che gli siano attribuite o delegate dal presidente della Federazione.

TITOLO V.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE.

Art. 22.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea;

b) il Consiglio;

c) la Giunta esecutiva;

d) il presidente.

Assemblea.

Art. 23.

L'assemblea è formata dai presidenti dei Sindacati provinciali, dai presidenti e membri dei Direttori dei Sindacati nazionali eventualmente costituiti e dai dirigenti degli Istituti assistenziali riconosciuti a norma di legge.

Fanno altresì parte dell'assemblea i componenti il Consiglio della Federazione.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea senza voto deliberativo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente della Federazione ogni tre anni mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritengano necessario il Consiglio o la Giunta esecutiva della Federazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. È ammessa la convocazione, nei casi di urgenza, con preavviso di giorni cinque.

Le adunanze di assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. È ammessa la facoltà di delegare il voto, ma ogni partecipante non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente dell'assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

Art. 24.

L'assemblea:

a) esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e gli interessi delle categorie da essa rappresentate;

b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione;

c) elegge il presidente della Federazione, i membri del Consiglio, i presidenti e i membri dei Direttori dei Sindacati nazionali;

d) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio.

Art. 25.

Il Consiglio è composto del presidente e di quattordici membri, eletti ogni tre anni dall'assemblea in modo che rappresentino le varie zone territoriali.

I sindaci partecipano alla riunione senza voto deliberativo.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, straordinariamente quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei membri. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 26.

Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

a) di eleggere nel suo seno i componenti della Giunta esecutiva;

b) di eleggere — anche al di fuori dei propri componenti — un rappresentante di categoria in seno a ciascuna Sezione tecnico-economica della Confederazione;

c) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

d) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Federazione;

e) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

f) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 27.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Federazione che la presiede e di quattro membri nominati dal Consiglio nel suo seno.

I componenti la Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni quattro mesi ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri della Giunta esecutiva che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta esecutiva decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 28.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede la Giunta può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare eventualmente l'applicazione dei contributi suppletivi nei limiti e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

d) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbono essere stipulati dalla Federazione;

e) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'art. 2, lett. *e*) del presente statuto;

f) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di provvedere in materia disciplinare a norma del titolo VIII del presente statuto nei confronti dei dirigenti dei Sindacati;

h) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal presidente.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di urgenza, la Giunta esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

Presidente.

Art. 29.

Il presidente è eletto dall'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

È di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

La nomina del presidente diventa definitiva dopo l'approvazione a termine di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 30.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengano a categorie rappresentate dalla Federazione o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO VI.

PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI.

Art. 31.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 32.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo, (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, numero 479.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 33.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere in nessun caso il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 34.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 35.

La Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui la Federazione è costituita.

TITOLO VII.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 36.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia nel territorio di due o più provincie, sono firmati dal presidente della Federazione quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale. Quelli aventi efficacia nell'ambito di una sola provincia, sono firmati dai presidenti dei competenti Sindacati o da altra persona indicata nella delega di cui al comma seguente.

In questa seconda ipotesi, però, i contratti debbono essere previamente autorizzati dal presidente della Federazione restando poscia la definitiva stipulazione di essi condizionata alla delega del presidente.

TITOLO VIII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 37.

Il presidente del Sindacato provinciale ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengono meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro, o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio del Sindacato provinciale.

Art. 38.

Il Direttorio del Sindacato provinciale ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori, oppure dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio del Sindacato provinciale provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal presidente del Sindacato provinciale se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del direttorio del Sindacato stesso applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Federazione, il quale deciderà sentita la Giunta esecutiva.

Art. 39.

Il Presidente della Federazione, su proposta del Direttorio del Sindacato provinciale, ha facoltà di deliberare, sentita la Giunta esecutiva, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna passata in giudicato riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste dall'articolo stesso; e, in genere, per qualsiasi condanna passata in giudicato che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di sentimento nazionale o di senso morale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P. N. F., saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 40.

La Giunta esecutiva della Federazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti dei Sindacati nazionali e provinciali i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Federazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 41.

La Giunta esecutiva delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti dei Sindacati nazionali nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di sentimento nazionale o di senso morale o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Quando tali mancanze siano commesse dai dirigenti dei Sindacati provinciali la revoca dalla carica e dalle funzioni è disposta dalla Giunta esecutiva. Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.

Art. 42.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio. In quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art 43.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 44.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge e dello statuto della Confederazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. 1381.

Riordinamento ed approvazione di nuovi statuti della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e delle Associazioni ad essa aderenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2724, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;

Visto il Nostro decreto 15 dicembre 1932, n. 1880, con il quale fu riordinata l'organizzazione centrale e periferica della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura e furono approvati gli statuti della Confederazione medesima e delle Associazioni ad essa aderenti;

Viste le determinazioni d'inquadramento di cui al decreto Ministeriale 20 giugno 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1934;

Vista la domanda in data 25 giugno 1934-XII, con la quale la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura ha chiesto l'approvazione di un nuovo assetto dell'organizzazione centrale e periferica e l'approvazione di nuovi statuti per la Confederazione e per le Associazioni aderenti, in relazione alla costituzione ed al funzionamento delle Corporazioni;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130; la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato lo statuto della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, secondo il testo annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con Nostro decreto 15 dicembre 1932, n. 1880.

La denominazione di « Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura » è sostituita alla denominazione di cui al succitato Nostro decreto.

Art. 2.

È revocato il riconoscimento giuridico concesso col Nostro decreto 15 dicembre 1932, n. 1880, alle seguenti organizzazioni aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura:

a) Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei pastori;

b) Federazione nazionale dei Sindacati fascisti delle maestranze agricole specializzate;

c) Unioni provinciali dei Sindacati fascisti dell'agricoltura.

Art. 3.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Federazione nazionale fascista delle maestranze specializzate agricole, zootecniche e forestali, aderente alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Art. 4.

In conseguenza dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto ed all'art. 1 del decreto Ministeriale 20 giugno 1934, le Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura restano stabilite secondo l'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, e le denominazioni delle Associazioni stesse restano stabilite in conformità di quelle indicate nell'elenco medesimo.

Art. 5.

Sono approvati gli statuti delle Associazioni di cui al suddetto elenco secondo i rispettivi testi conformi al modello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 6.

Sono delegate alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, nei confronti delle Associazioni nazionali ad essa aderenti, a norma di legge e di statuto, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29, 1° comma, e le funzioni di tutela per gli atti indicati nell'art. 30, 1° comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, rimanendo attribuita ai competenti organi statali l'approvazione degli atti indicati nello stesso art. 30, lettera *f*). Le sono altresì delegate le funzioni di vigilanza e di tutela di cui alla legge 18 gennaio 1934, n. 293, ad eccezione di quelle richiamate nell'art. 52 della legge stessa.

Restano direttamente riservati al Ministro per le corporazioni, in rapporto alle Associazioni aderenti alla Confederazione, il potere di annullare le deliberazioni delle Associazioni stesse nei casi di cui all'art. 29, 2° comma, del suindicato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, qualora non vi abbia provveduto la Confederazione, nonchè il potere stabilito dall'art. 30, 2° comma, del detto regolamento, e la facoltà di richiedere atti ed informazioni e di fare eseguire indagini ed ispezioni anche a mezzo degli organi dipendenti.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 1934-XII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di ossservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 149. — MANCINI.

Elenco delle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

1. Federazione nazionale fascista degli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali.
2. Federazione nazionale fascista dei coloni e mezzadri.
3. Federazione nazionale fascista dei salariati e braccianti.
4. Federazione nazionale fascista delle maestranze specializzate agricole, zootecniche e forestali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, costituita ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta gli interessi generali dei lavoratori dell'agricoltura e cura la tutela, l'assistenza e l'elevazione dei lavoratori stessi secondo i dettami della Carta del Lavoro.

Ad essa aderiscono, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163 tutte le Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute dei lavoratori della agricoltura.

Aderiscono inoltre alla Confederazione gli enti e gli istituti assistenziali costituiti, per gli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, dalle Associazioni aderenti. Fanno parte della Confederazione gli enti ed istituti assistenziali da essa costituiti per gli stessi scopi.

La Confederazione ha sede in Roma, e per le sue finalità statutarie estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

La Confederazione cura il coordinamento dell'attività delle Associazioni aderenti, al fine di realizzare la massima unità di indirizzo nell'esame e nella definizione dei problemi e delle questioni di carattere generale che interessino le Associazioni stesse e mantiene la disciplina delle medesime per il migliore conseguimento degli scopi ad esse assegnati dalle leggi, dalla dichiarazione terza della Carta del Lavoro e dai rispettivi statuti.

Sovraintende alla gestione economico-finanziaria delle Associazioni e provvede alla costituzione ed al funzionamento dei servizi d'interesse comune.

Spetta, altresì, alla Confederazione:

a) di studiare le questioni economiche, tecniche e giuridiche nonchè previdenziali ed assistenziali che siano di interesse generale per i lavoratori dell'agricoltura; di curare che si affermi sempre più la consapevolezza dei loro doveri verso la Nazione e la cognizione dell'importanza economica e sociale dell'agricoltura; di collaborare, a norma di legge e nei limiti della propria competenza, allo studio ed all'attuazione dei provvedimenti che interessino il miglioramento e lo sviluppo della produzione agricola;

b) di svolgere opportuna azione intesa alla migliore utilizzazione della capacità professionale dei lavoratori dell'agricoltura ed alla graduale elevazione sociale di essi;

c) di disciplinare l'inquadramento sindacale secondo le direttive dei competenti organi dello Stato;

d) di adoperarsi per la definizione delle questioni e vertenze che sorgano tra le Associazioni aderenti o tra queste ed altre organizzazioni sindacali e di svolgere opera per conciliare gli interessi di categorie inquadrate in Associazioni diverse;

e) di promuovere la costituzione di Istituti di assistenza economica, di istruzione professionale e di educazione morale e nazionale per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563, a comune vantaggio delle categorie rappresentate dalle Associazioni aderenti;

f) di designare o nominare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi o commissioni in cui una sua rappresentanza sia prevista od ammessa, nonchè i rappresentanti delle Associazioni aderenti quando la nomina o la designazione di essi non spetti direttamente alle Associazioni stesse;

g) di provvedere allo studio ed al coordinamento delle questioni che le Associazioni aderenti intendano sottoporre, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alle competenti Corporazioni quando le questioni stesse interessino varie categorie;

h) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento di rapporti economici collettivi che implichino interessi di carattere generale per le categorie inquadrate nelle Associazioni aderenti.

La Confederazione adempie, infine, a tutti gli altri compiti e funzioni che siano ad essa affidati da leggi, regolamenti o disposizioni delle competenti autorità.

Art. 3.

Le Associazioni o gli Istituti assistenziali, non ancora riconosciuti, che intendano aderire alla Confederazione, debbono presentare ad essa regolare domanda accompagnata da copia dello statuto e da una relazione intorno alle origini ed all'attività spiegata dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

La domanda è sottoposta alla deliberazione della Giunta esecutiva; se essa è accettata, il presidente della Confederazione richiederà al Ministero delle corporazioni il riconoscimento giuridico dell'Associazione sindacale o dell'Istituto assistenziale.

Se la domanda non è accolta o se entro un mese dalla data della sua presentazione la Confederazione non abbia fatto conoscere le proprie decisioni, l'Associazione interessata ha facoltà di ricorrere, a norma di legge, al Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni ed agli Istituti assistenziali regolarmente iscritti e giuridicamente riconosciuti.

Art. 5.

L'adesione alla Confederazione impegna l'Associazione o l'Istituto assistenziale senza limite di tempo. Essa importa altresì, di diritto, l'obbligo per l'Associazione o l'Istituto di sottostare alle disposizioni ed istruzioni che la Confederazione riterrà di impartire nell'ambito della sua competenza, nonchè quello di fornire alla Confederazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'adempimento dei suoi compiti statutari.

L'Associazione o l'Istituto, il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio della Confederazione.

TITOLO II.

Organi sociali.

Art. 6.

Sono organi della Confederazione:

a) il Consiglio;
b) la Giunta esecutiva;
c) il presidente;
d) i segretari ed i comitati delle Unioni provinciali.

Consiglio.

Art. 7.

Il Consiglio, oltre che dal presidente della Confederazione, è composto dai segretari delle Federazioni nazionali e dai componenti i Consigli delle Federazioni stesse, nonchè dai dirigenti gli Istituti assistenziali riconosciuti a norma di legge.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto. I membri della Giunta esecutiva non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti i resoconti morali e finanziari della loro gestione.

Partecipano al Consiglio, senza voto deliberativo, i sindaci.

Su invito del presidente della Confederazione, i direttori dei servizi confederali, i segretari delle Unioni provinciali nonchè altri rappresentanti delle organizzazioni locali di categoria possono intervenire alle riunioni del Consiglio, quando ciò sia ritenuto opportuno per l'esame di questioni e problemi di carattere generale o interessanti determinati gruppi o particolari zone di attività. I detti rappresentanti non hanno diritto di voto.

Il Consiglio si riunisce una volta l'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando lo ritenga necessario la Giunta esecutiva o il presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta dal presidente, mediante avvisi scritti, diramati, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare alla riunione stessa. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il suddetto termine può essere ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che debbano parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso la riunione sarà valida, in seconda convocazione, purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio.

Il presidente della Confederazione è di diritto presidente del Consiglio. Nelle discussioni relative ai resoconti morali e finanziari dovrà essere in ogni caso osservata la norma di cui all'art. 33 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni votazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 8.

Il Consiglio ha il compito:

a) di deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Confederazione e sulle direttive di ordine generale per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2 del presente statuto;

b) di designare il presidente della Confederazione;

c) di eleggere tre membri della Giunta esecutiva;

d) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un Collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

e) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Confederazione;

f) di deliberare sulle modifiche allo statuto confederale;

g) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva o dal presidente;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 9.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Confederazione che la presiede, dai segretari delle Federazioni nazionali e da tre membri nominati dal Consiglio nel suo seno, oltre che da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra designato dalla Associazione stessa tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nella Confederazione.

I componenti della Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni due mesi ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso o lo richieda un terzo dei componenti la Giunta medesima.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Alla riunione possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Art. 10.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Confederazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Confederazione. In tale sede la Giunta può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dal Ministero delle corporazioni;

c) di deliberare sull'ammissione alla Confederazione di Associazioni sindacali e di Istituti assistenziali costituiti a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, numero 563;

d) di deliberare i regolamenti e gli organici del personale della Confederazione, salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

e) di deliberare i provvedimenti per il servizio di cassa della Confederazione di cui all'art. 17 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

f) di deliberare, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 28 della legge stessa, sui contratti di locazioni, alienazioni, acquisti ed appalti di cose o di opere;

g) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbano essere stipulati dalla Confederazione;

h) di deliberare sulle proposte per il riparto dei contributi obbligatori tra la Confederazione e le Associazioni aderenti;

i) di provvedere alle designazioni o nomine di cui all'art. 2, lett. *f*) del presente statuto;

l) di deliberare — nel caso di cui all'art. 8, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563 — sugli atti delle Associazioni aderenti di cui al primo comma dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e alla legge 18 gennaio 1934, n. 293, salvo il disposto dell'art. 52 della legge stessa;

m) di deliberare sugli atti della Confederazione di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

n) di dar parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;

o) di esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio stesso nella sua prima riunione;

p) di adempiere, in genere a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità nonchè dalle deliberazioni del Consiglio.

Presidente.

Art. 11.

Il presidente, nominato dal Governo su designazione del Consiglio, dirige e rappresenta la Confederazione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito da un membro della Giunta esecutiva da lui designato.

È di diritto presidente del Consiglio e della Giunta esecutiva.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina delle Associazioni aderenti, cura il coordinamento della loro attività ed adempie in genere a tutte le funzioni contemplate dal presente statuto — quando non siano dichiarate di spettanza del Consiglio o della Giunta esecutiva — dalle leggi e dai regolamenti, nonchè dalle disposizioni delle competenti autorità dello Stato.

Spetta in particolare al presidente;

a) di mantenere i rapporti con gli organi dello Stato e del P.N.F.;

b) di curare che siano predisposti lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Confederazione;

c) di convocare il Consiglio e la Giunta esecutiva, formulando l'ordine del giorno;

d) di provvedere alle pubblicazioni di cui agli articoli 2 e 35 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

e) di provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale ed alle misure disciplinari a suo carico;

f) di decidere, sentito il parere della Giunta esecutiva, sui ricorsi contro il rifiuto di ammissione nelle Associazioni aderenti, nonchè contro l'esclusione dalle medesime, salvo agli interessati il ricorso, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni;

g) di sottoporre al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563, i verbali di nomina dei dirigenti delle Associazioni aderenti, con le eventuali osservazioni;

h) di nominare i segretari delle Unioni provinciali salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

i) di stipulare i contratti collettivi e gli accordi economici nel caso previsto dall'art. 2, lettera *h)*, del presente statuto;

l) di comunicare al Ministero delle corporazioni, con le proprie eventuali osservazioni, i contratti collettivi che siano stati stipulati dalle Associazioni aderenti e che da queste debbano essere depositati, per il tramite della Confederazione, presso il Ministero stesso per la pubblicazione a norma di legge;

m) di rappresentare la Confederazione in qualunque sede giudiziaria o amministrativa;

n) di esercitare la vigilanza sull'andamento delle Associazioni aderenti chiedendo documenti e notizie, ordinando ispezioni ed indagini ed adottando o promuovendo ogni altro provvedimento o sanzione prevista da disposizioni di legge, di regolamenti o di statuti;

o) di deliberare sui ricorsi avanzati dai componenti le Giunte esecutive delle associazioni aderenti che siano stati dichiarati decaduti dalla carica;

p) di disporre l'ordinamento dei servizi della Confederazione nominandone, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni, i direttori, fissandone le attribuzioni e delegando loro le relative facoltà secondo le disposizioni del Ministero stesso;

q) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri della Giunta esecutiva; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dalla Giunta nella sua prima riunione.

Unioni provinciali.

Art. 12.

Le Unioni provinciali sono uffici periferici della Confederazione aventi sede in ogni capoluogo di Provincia.

Esse provvedono, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, all'attuazione dei compiti previsti dall'art. 2 del presente statuto, attuando il coordinamento — anche in riguardo ai rapporti con le autorità politiche ed amministrative locali — delle attività dei Sindacati di categoria.

In particolare costituiscono e curano il funzionamento dei servizi comuni per i Sindacati collegati, allo scopo di assicurare unità di indirizzo ed economia di spese.

Il Consiglio della Confederazione, sentita la Federazione interessata e con deliberazione approvata dal Ministero delle corporazioni, stabilirà, le particolari norme eventualmente occorrenti per disciplinare i rapporti fra le Unioni provinciali e i Sindacati costituiti per quelle categorie che, per disposizione di legge o per necessità di organizzazione, abbiano specifiche esigenze.

A ciascuna Unione è preposto un segretario coadiuvato da un Comitato costituito dai segretari dei Sindacati provinciali di categoria e da un altro membro designato dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nei Sindacati stessi.

Nell'adempimento dei propri compiti l'Unione dovrà attenersi alle direttive ed istruzioni emanate dal presidente della Confederazione.

Art. 13.

Il segretario dell'Unione è nominato dal presidente della Confederazione.

La nomina deve essere approvata dal Ministero delle corporazioni.

In caso di assenza o impedimento, il segretario dell'Unione è sostituito, nell'esercizio delle sue attribuzioni, da uno dei componenti del Comitato, nominato dal presidente della Confederazione, su designazione dello stesso segretario dell'Unione.

Spetta in particolare al segretario:

a) di rappresentare, nei confronti delle autorità politiche ed amministrative locali, le categorie inquadrate nei Sindacati, in rapporto ai loro interessi unitari;

b) di coordinare l'attività dei Sindacati;

c) di tutelare gli interessi comuni a tutte le categorie;

d) di designare, sentito il Comitato, i rappresentanti dei Sindacati collegati nell'Unione, nei casi di cui all'art. 2, lett. *f)* del presente statuto;

e) di comunicare, con le sue osservazioni, al prefetto della Provincia, i contratti collettivi che siano stati stipulati dai Sindacati stessi, e che debbono essere depositati per il tramite dell'Unione presso la Prefettura e pubblicati a norma di legge;

f) di esercitare le attribuzioni che nel campo amministrativo-contabile gli siano deferite dal presidente della Confederazione;

g) di esercitare, infine, tutte le attribuzioni che gli siano eventualmente demandate dai Sindacati e in genere dagli organismi superiori.

Art. 14.

Il Comitato coadiuva il segretario nell'esplicazione dei compiti di cui ai precedenti articoli, specialmente per assicurare il coordinamento dell'attività dei singoli Sindacati di categoria.

Il Comitato si riunisce dietro convocazione del segretario dell'Unione almeno una volta al mese, in via ordinaria, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il segretario stesso.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti oltre il segretario.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del segretario.

Art. 15.

Il segretario dell'Unione potrà deliberare — sentito il parere del Comitato — la costituzione di uffici o delegazioni comunali quando ciò sia ritenuto necessario per le esigenze

dell'organizzazione, stabilendone i compiti e le norme per il funzionamento.

Le relative deliberazioni dovranno essere approvate dal presidente della Confederazione.

Art. 16.

Il presidente della Confederazione può nominare, per ciascuna Unione, un funzionario tecnico che, sotto la vigilanza ed alla dipendenza del segretario, dirigerà l'ufficio e, secondo le direttive del segretario stesso, darà esecuzione a tutte le deliberazioni del Comitato ed assisterà i Sindacati nell'esplicazione delle loro funzioni.

Il detto funzionario potrà essere particolarmente incaricato di curare la raccolta di dati e notizie relative all'occupazione della mano d'opera agricola, di esaminare i problemi tecnici in rapporto alla utilizzazione dei lavoratori dell'agricoltura e di raccogliere tutti gli altri elementi utili allo studio dei problemi tecnici agricoli.

TITOLO III.

SEZIONI TECNICO-ECONOMICHE.

Art. 17.

Per il più efficace svolgimento della sua attività tecnico-economica, la Confederazione costituisce nel suo seno altrettante Sezioni quante sono le Corporazioni a ciclo produttivo agricolo ed eventualmente in relazione ad altre attività rurali particolarmente interessanti i lavoratori agricoli.

Le Sezioni funzionano come organi interni della Confederazione e si occupano dei problemi organizzativi, tecnici ed economici, riguardanti i vari rami di produzione per cui le Sezioni sono costituite. In particolar modo, ciascuna Sezione, per il ramo di produzione ad essa affidata, ha il compito di studiare e proporre l'adozione dei provvedimenti che ravvisi più idonei per il raggiungimento dei fini di natura tecnico-economica previsti dal presente statuto.

Art. 18.

A ciascuna Sezione è preposto un Comitato composto da due a quattro rappresentanti per ciascuna delle Associazioni aderenti eventualmente interessate, designati dalle Giunte esecutive delle Associazioni stesse, tenendo conto delle zone economico-agricole aventi particolari caratteristiche ed esigenze in rapporto al ramo di produzione per cui la sezione è costituita.

Il presidente della Confederazione è presidente di diritto di tali Comitati e designerà tra i membri di ciascun Comitato il vice presidente di esso.

Egli ha, inoltre, facoltà di chiamare a far parte dei predetti Comitati, con voto consultivo, non più di tre esperti nei problemi portati all'esame dei Comitati medesimi.

TITOLO IV.

PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI.

Art. 19.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Confederazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato alla Giunta esecutiva, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 20.

Le entrate della Confederazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci delle Associazioni aderenti, sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte del provento dei contributi spettanti alla Confederazione deve essere annualmente prelevato e devoluto — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c)* del precedente articolo.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 21.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte e tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci delle Associazioni aderenti;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Confederazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate dalle Associazioni aderenti.

Art. 22.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti o documenti di cui all'articolo 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

TITOLO V.

REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO
E DEI RAPPORTI ECONOMICI COLLETTIVI.

Art. 23.

Le Associazioni aderenti prima di iniziare le trattative per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi

o per la composizione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione dei contratti e accordi suddetti debbono informarne la Confederazione per la sua azione di indirizzo generale, di coordinamento e di assistenza.

I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Associazioni aderenti, quando debbano essere depositati presso il Ministero delle corporazioni, sono trasmessi, dalle persone che hanno provveduto alla loro stipulazione quali rappresentanti delle Associazioni stesse, al presidente della Confederazione il quale provvede, nei termini di legge, al deposito presso il Ministero, formulando le proprie eventuali osservazioni.

Quando, invece, i contratti in parola devono essere depositati presso una Prefettura, le persone che hanno provveduto alla loro stipulazione, in rappresentanza delle dette Associazioni, li trasmettono al segretario dell'Unione provinciale competente che provvede, nei termini di legge, al deposito stesso formulando le proprie eventuali osservazioni.

Qualora nei casi di cui ai due comma precedenti, il presidente della Confederazione, o il segretario dell'Unione provinciale, nel procedere — secondo la rispettiva competenza — al deposito del contratto, formuli delle osservazioni, è tenuto nel tempo stesso a comunicare tali osservazioni alle Associazioni stipulanti e all'altra Confederazione interessata. Tale comunicazione è fatta con raccomandata con ricevuta di ritorno, e la ricevuta è esibita all'autorità presso cui è stato depositato il contratto.

Le Associazioni stipulanti e l'altra Confederazione interessata possono presentare le loro deduzioni all'autorità, presso cui è stato fatto il deposito del contratto, entro il termine che l'autorità stessa riterrà di stabilire.

Art. 24.

Le Associazioni aderenti informeranno la Confederazione delle azioni che intendono esperire innanzi alla Magistratura del lavoro; qualora esse siano convenute in giudizio debbono, entro tre giorni, dalla notifica del ricorso, darne avviso alla Confederazione fornendo tutti gli elementi necessari per un'esatta conoscenza della controversia.

Le stesse norme valgono per l'intervento in causa.

La Confederazione può intervenire nei giudizi concernenti rapporti di lavoro in quanto sia consentito dalle disposizioni vigenti.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 25.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti delle Associazioni aderenti i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che dal presidente sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 26.

Il presidente delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti delle Associazioni aderenti, nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali della organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di sentimento nazionale o di senso morale; o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

TITOLO VII.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 27.

Il presidente della Confederazione delibera, ai sensi dell'art. 11 del presente statuto, sui ricorsi presentati contro il rifiuto di ammissione nelle Associazioni aderenti e contro l'espulsione dalle medesime sulla base delle informazioni e degli elementi di fatto forniti dalle Associazioni stesse e sulle difese ed osservazioni che gli interessati avranno avuto cura di comunicare ad esse.

La decisione sul ricorso deve essere notificata con lettera raccomandata all'interessato, nonchè alle Associazioni aderenti. L'interessato ha diritto di ottenerne copia integrale.

In ogni caso l'interessato ha diritto di ricorrere, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Art. 28.

Qualora gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni aderenti non siano in grado od omettano, per qualsiasi motivo, di fare ciò cui sarebbero tenuti per legge, regolamento o statuto, o per il conseguimento dei fini essenziali dell'ente, il presidente della Confederazione è tenuto a farne denuncia al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

La Giunta esecutiva è tenuta a deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni degli organi direttivi delle Associazioni aderenti, ove ravvisi che possa ricorrere, da parte del Ministero stesso, l'applicazione del provvedimento di cui all'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, od anche, eventualmente, quello di cui al successivo art. 9 della legge stessa.

Art. 29.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio; in quest'ultimo caso debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente della Confederazione.

Sulle proposte di modifica dovrà deliberare il Consiglio e le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno la metà dei componenti il Consiglio aventi diritto a voto.

È salva, in ogni caso, l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà con-

sentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista .... (1).

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative è costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista . . . . . (1).

Essa ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, degli appartenenti alle categorie per le quali è costituita.

La Federazione aderisce, in armonia col disposto dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Fanno parte della Federazione gli enti ed istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza si propone:

a) di curare la tutela generale delle categorie per cui è costituita, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alle categorie stesse;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino le categorie rappresentate;

d) di promuovere, attuare e concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti le categorie inquadrate in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

f) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività delle categorie inquadrate;

g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione raggruppa i propri soci in uno o più Sindacati costituiti in ciascuna Provincia. La Federazione potrà raggruppare i propri soci anche in Sindacati nazionali.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 3.

Per far parte della Federazione in qualità di soci occorre:

a) aver compiuto gli anni diciotto;

b) essere cittadini italiani;

c) appartenere alle categorie rappresentate;

d) essere di buona condotta morale e politica;

e) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

Gli stranieri che posseggano i requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono esservi ammessi come soci, ma non possono essere nominati ad alcuna carica o funzione direttiva.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Sindacato provinciale e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Art. 5.

Dell'ammissione dei soci decide il segretario del Sindacato provinciale.

Qualora questi non ritenga di accogliere la domanda, è tenuto a riferirne entro un mese dalla data di presentazione al segretario della Federazione che decide sentita la Giunta esecutiva.

Contro la negata ammissione l'interessato ha il diritto di ricorrere alla Confederazione ed, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per quattro anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio in corso, computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 7.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

---

(1) Aggiungere, a seconda dei casi:

a) « degli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali »;

b) « dei coloni e mezzadri »;

c) « dei salariati e braccianti »;

d) « delle maestranze specializzate agricole, zootecniche e forestali ».

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 6;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 9.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato provinciale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principî dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi della Federazione; ad osservare, altresì, scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dalla Federazione o dai suoi Sindacati e dalla Confederazione, debbono informare il Sindacato provinciale di tutte le controversie che sorgono tra essi e i loro datori di lavoro sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti nell'interesse dei soci con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione sono mantenuti, esclusivamente, per il tramite del Sindacato provinciale.

TITOLO III.

Sindacati periferici.

Art. 10.

I soci della Federazione sono riuniti in Sindacati provinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

I Sindacati provinciali, quali organi locali della Federazione, assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai detti Sindacati:

a) di provvedere all'ammissione dei soci;

b) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi;

c) di adottare deliberazioni su tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad essi affidata o delegata dalla Federazione;

d) di provvedere alla nomina di rappresentanti locali presso enti, organi o commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per le categorie inquadrate;

e) di adottare le misure disciplinari di cui al titolo VIII del presente statuto;

f) di provvedere all'assistenza ed all'istruzione professionale dei soci.

Nello svolgimento dei propri compiti i Sindacati si avvalgono dei servizi e dell'assistenza della Unione provinciale.

Art. 11.

In corrispondenza dei Sindacati provinciali potranno essere costituiti uno o più Sindacati comunali formati dai lavoratori che risiedono in ciascun Comune.

Per la costituzione di ciascun Sindacato comunale, oltre all'assenso preventivo della Federazione, sarà necessario che gli iscritti residenti nel Comune raggiungano almeno il numero di trenta.

Il Direttorio del Sindacato provinciale determinerà le norme che devono regolare il funzionamento interno dei singoli Sindacati comunali: tali norme andranno in vigore dopo che siano state approvate dalla Federazione.

Art. 12.

I soci appartenenti a ciascun Sindacato comunale saranno riuniti in assemblea, convocata e presieduta dal segretario del Sindacato provinciale, per la elezione del fiduciario del Sindacato comunale e per l'esame dei problemi di carattere locale interessanti la categoria.

Il fiduciario del Sindacato comunale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La sua elezione deve essere ratificata dal segretario del Sindacato provinciale.

Art. 13.

Sono organi del Sindacato provinciale:

a) l'assemblea;

b) il Direttorio;

c) il segretario del Sindacato.

Art. 14.

L'assemblea del Sindacato provinciale è costituita da tutti i soci del Sindacato stesso.

L'assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal segretario del Sindacato che la presiede, dietro autorizzazione del segretario della Federazione, sentito il parere del segretario dell'Unione.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto.

L'assemblea:

a) approva l'attività svolta dal Sindacato;

b) delibera su quanto riguarda gli interessi locali della categoria;

c) elegge il segretario ed il Direttorio del Sindacato.

Art. 15.

Il Direttorio del Sindacato provinciale è composto di un numero di membri variabile da 4 a 8 e dura in carica tre anni.

La determinazione dei membri suddetti sarà fatta dall'assemblea in base alle particolari esigenze organizzative del Sindacato stesso. Uno dei predetti membri dovrà essere designato dalla locale Sezione dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nel Sindacato.

Spetta al Direttorio:

a) di coadiuvare il segretario del Sindacato nello svolgimento della attività sindacale;

b) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea del Sindacato;

c) di deliberare sulle ammissioni dei soci e sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza, a norma del titolo VIII del presente statuto;

d) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa;

e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni, che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente statuto, dalle istruzioni e deliberazioni superiori.

Art. 16.

Per le modalità di riunione dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato provinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite, rispettivamente, per il Consiglio e la Giunta esecutiva della Federazione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni o deliberazioni saranno stabilite dalla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 17.

Il segretario del Sindacato provinciale, eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni.

La sua elezione deve essere ratificata dal segretario della Federazione, sentito il parere del segretario dell'Unione.

Il segretario del Sindacato presiede l'assemblea ed il Direttorio del Sindacato stesso ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni della Federazione.

Art. 18.

Il Sindacato provinciale è tenuto a fornire agli organismi superiori tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni.

Il Sindacato è tenuto, altresì, ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della propria competenza, dagli organismi predetti.

TITOLO IV.

SINDACATI NAZIONALI.

Art. 19.

La Giunta esecutiva della Federazione potrà deliberare che siano costituiti Sindacati nazionali in corrispondenza delle categorie rappresentate dalla Federazione.

I Sindacati nazionali raggruppano i soci in relazione all'appartenenza alla categoria per la quale il Sindacato è costituito.

Le deliberazioni relative alla costituzione di Sindacati nazionali sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

Ciascun Sindacato nazionale è retto da un segretario coadiuvato da un Direttorio composto da 4 a 8 membri, compreso tra essi un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, designato dall'Associazione stessa tra gli appartenenti alla categoria. Il segretario ed i membri elettivi del Direttorio sono eletti dall'assemblea della Federazione ogni tre anni. Possono essere confermati.

La elezione del segretario deve esser ratificata dal Ministero delle corporazioni. La ratifica è chiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 20.

Il Sindacato nazionale ha il compito di esaminare i problemi particolari tecnici ed economici relativi alla categoria per la quale è costituito, di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Il Direttorio del Sindacato nazionale, potrà inoltre prendere deliberazioni su questioni che gli siano sottoposte dalla Giunta esecutiva o dal segretario della Federazione.

Il segretario del Sindacato nazionale, oltre a provvedere a quanto di sua competenza in relazione ai precedenti comma del presente articolo, eserciterà i poteri e le funzioni che gli siano attribuite o delegate dal segretario della Federazione.

TITOLO V.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE.

Art. 21.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea;

b) il Consiglio;

c) la Giunta esecutiva;

d) il segretario.

Assemblea.

Art. 22.

L'assemblea è formata dai segretari dei Sindacati provinciali, dai segretari e dai componenti dei Direttorii dei Sindacati nazionali e dai dirigenti degli istituti assistenziali eventualmente costituiti dalla Federazione e riconosciuti a norma di legge.

Fanno altresì parte dell'assemblea i componenti il Consiglio della Federazione.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea senza voto deliberativo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal segretario della Federazione ogni tre anni mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio o la Giunta esecutiva della Federazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. E' ammessa la convocazione nei casi di urgenza, con preavviso di giorni cinque.

Le adunanze di assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. E' ammessa la facoltà di delegare il voto, ma ogni partecipante non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente dell'assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

Art. 23.

L'assemblea:

a) esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e gli interessi delle categorie da essa rappresentate;

b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione;

c) elegge il segretario della Federazione, i membri del Consiglio e i segretari dei Sindacati nazionali;

d) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio.

Art. 24.

Il Consiglio è composto del segretario della Federazione e di un numero di membri non inferiore a venti e non superiore a quaranta, eletti ogni tre anni dall'assemblea.

Il numero dei membri elettivi del Consiglio sarà determinato dall'assemblea la quale, quando nel seno della Federazione siano stati costituiti a norma dell'art. 19 dei Sindacati nazionali, determinerà, altresì, in quale proporzione i membri stessi debbano appartenere a ciascun Sindacato nazionale.

I sindaci partecipano alla riunione senza voto deliberativo.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, straordinariamente quando il segretario lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei membri. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 25.

Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

a) di eleggere nel suo seno i componenti della Giunta esecutiva;

b) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un Collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

c) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del segretario e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Federazione;

d) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

e) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;

f) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art 26.

La Giunta esecutiva è composta dal segretario della Federazione che la presiede e da 5 a 10 membri nominati dal Consiglio nel suo seno, oltre che da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra designato dall'Associazione stessa tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nella Federazione.

I componenti la Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del segretario, almeno una volta ogni tre mesi ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il segretario stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il segretario.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

I membri della Giunta esecutiva che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta esecutiva decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede la Giunta può delegare al segretario i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare eventualmente l'applicazione dei contributi suppletivi nei limiti e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

d) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbono essere stipulati dalla Federazione;

e) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'articolo 2 lettera *e*) del presente statuto;

f) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del Regio decreto 1° luglio 1926, numero 1130;

g) di provvedere in materia disciplinare a norma del titolo VIII del presente statuto nei confronti dei dirigenti dei Sindacati;

h) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal segretario.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di urgenza, la Giunta esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

La Giunta esecutiva ha facoltà di costituire per alcune specialità dei singoli rami di produzione organi tecnico-economici a carattere interno, aventi il compito di esaminare i problemi particolari all'attività per cui sono costituiti e di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Le deliberazioni relative alla costituzione dei detti organi sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

In ogni caso la rappresentanza legale spetta nei rapporti esterni esclusivamente agli organi direttivi della Federazione.

Segretario.

Art. 28.

Il segretario è eletto dall'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il segretario dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

È di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

La nomina del segretario diventa definitiva dopo l'approvazione a termine di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 29.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengono a categorie rappresentate dalla Federazione o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO VI.

PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI.

Art. 30.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio a cura del segretario, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 31.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo, (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 32.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 33.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui allo art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del segretario e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 34.

La Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui la Federazione è costituita.

TITOLO VII.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 35.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia nel territorio di due o più provincie, sono firmati dal segretario della Federazione quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale. Quelli aventi efficacia nell'ambito di una sola Provincia, sono firmati dai segretari dei competenti Sindacati o da altra persona indicata nella delega di cui al comma seguente.

In questa seconda ipotesi, però, i contratti debbono essere previamente autorizzati dal segretario della Federazione restando poscia la definitiva stipulazione di essi condizionata alla delega del segretario stesso.

TITOLO VIII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 36.

Il segretario del Sindacato provinciale ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio del Sindacato provinciale.

Art. 37.

Il Direttorio del Sindacato provinciale ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori, oppure dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio del Sindacato provinciale provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal segretario del Sindacato provinciale se sia stato emesso mandato di cattura: negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato stesso applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al segretario della Federazione, il quale deciderà sentita la Giunta esecutiva.

Art. 38.

Il segretario della Federazione, su proposta del Direttorio del Sindacato provinciale, ha facoltà di deliberare, sentita la Giunta esecutiva, l'espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna, passata in giudicato, riportata per i delitti di cui all'art. 8 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste nell'articolo stesso; e, in genere, per qualsiasi condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di sentimento nazionale o di senso morale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P.N.F., saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione ed, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 39.

La Giunta esecutiva della Federazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni, per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti dei Sindacati nazionali e provinciali i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Federazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 40.

La Giunta esecutiva delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti dei Sindacati nazionali nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di sentimento nazionale o di senso morale; o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Quando tali mancanze siano commesse dai dirigenti dei Sindacati provinciali la revoca dalla carica e dalle funzioni è disposta dalla Giunta esecutiva. Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

TITOLO IX.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 41.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal segretario, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio. In quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al segretario.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 42.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 43.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione, le deliberazioni di questa, e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

Mussolini.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. 1382.

Riordinamento ed approvazione di nuovi statuti della Confederazione fascista degli industriali e delle Associazioni ad essa aderenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, col quale fu concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, ed i successivi Nostri decreti con i quali fu approvato lo statuto della Confederazione stessa e fu concesso il riconoscimento giuridico alle Associazioni nazionali, interprovinciali e provinciali ad essa aderenti, approvandosene i rispettivi statuti;

Visti i Nostri decreti 17 maggio 1934, n. 893, e 17 maggio 1934, n. 892, con i quali fu revocato il riconoscimento giuridico rispettivamente della Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne e della Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea, e le determinazioni di inquadramento di cui ai decreti Ministeriali del 20 e 25 giugno 1934, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale,* rispettivamente n. 159 del 9 luglio 1934 e n. 153 del 2 luglio 1934;

Vista la domanda in data 25 giugno 1934-XII con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana ha chiesto l'approvazione di un nuovo assetto dell'organizzazione centrale e periferica e l'approvazione di nuovi statuti per la Confederazione e per le Associazioni aderenti in relazione alla costituzione ed al funzionamento delle Corporazioni;

Visti: la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130; la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato lo statuto della Confederazione fascista degli industriali, secondo il testo annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con Nostro decreto 4 maggio 1928, n. 1049, e modificato con Nostro decreto 1° novembre 1928, n. 2483.

La denominazione di « Confederazione fascista degli industriali » è sostituita alla denominazione di cui al succitato Nostro decreto 4 maggio 1928, n. 1049.

Art. 2.

E' revocato il riconoscimento giuridico delle Associazioni sindacali e degli Istituti assistenziali di cui all'elenco *A* annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563 e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè della legge 5 feb-

braio 1934, n. 163, alle seguenti Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione fascista degli industriali:

1. Federazione nazionale fascista degli industriali della seta;
2. Federazione nazionale fascista degli industriali della ceramica e dei laterizi;
3. Federazione nazionale fascista degli industriali dei prodotti chimici;
4. Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie alimentari ed agricole varie;
5. Federazione nazionale fascista degli industriali dello zucchero dei dolci, degli affini e derivati;
6. Federazione nazionale fascista degli industriali della gomma, dei conduttori elettrici, delle materie plastiche ed affini;
7. Federazione nazionale fascista dei produttori di oggetti artistici e di accessori dell'abbigliamento e dell'arredamento;
8. Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie estrattive;
9. Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliarie;
10. Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna;
11. Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti automobilistici;
12. Federazione nazionale fascista delle aziende municipalizzate di trasporto;
13. Federazione nazionale fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari.

Art. 4.

In conseguenza della revoca del riconoscimento giuridico delle Associazioni sindacali di cui al precedente art. 2 e dei provvedimenti di cui all'art. 3 del presente decreto ed all'art. 5 del D. M. 20 giugno 1934, le Associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli industriali restano stabilite secondo l'elenco *B*, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, e le denominazioni delle Associazioni stesse restano stabilite in conformità di quelle indicate nell'elenco medesimo.

Art. 5.

Sono approvati gli statuti delle Associazioni di cui al citato elenco *B* secondo i rispettivi testi conformi ai modelli annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 6.

Sono delegate alla Confederazione fascista degli industriali, nei confronti delle Associazioni nazionali ad essa aderenti, a norma di legge e di statuto, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29, primo comma, e le funzioni di tutela per gli atti indicati nell'art. 30, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, rimanendo attribuita ai competenti organi statali l'approvazione degli atti indicati nello stesso art. 30, lettera *f*). Le sono altresì delegate le funzioni di vigilanza e di tutela di cui alla legge 18 gennaio 1934, n. 293, ad eccezione di quelle richiamate nell'art. 52 della legge stessa.

Restano direttamente riservati al Ministro per le corporazioni, in rapporto alle Associazioni aderenti alla Confederazione, il potere di annullare le deliberazioni delle Associazioni stesse nei casi di cui all'art. 29, secondo comma, del suindicato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, qualora non vi abbia provveduto la Confederazione, nonchè il potere stabilito dall'art. 30, secondo comma, del detto regolamento, e la facoltà di richiedere atti ed informazioni e di fare eseguire indagini ed ispezioni, anche a mezzo degli organi dipendenti.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 1934-XII.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1934-XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 151. — MANCINI.

ALLEGATO *A*.

Elenco delle Associazioni sindacali e degli Istituti assistenziali cui viene revocato il riconoscimento giuridico già concesso con i sottoindicati decreti Reali.

A) *Associazioni sindacali ed Istituti assistenziali aderenti alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana*:

Federazione nazionale fascista dell'industria delle conserve alimentari (R. decreto 8 maggio 1927, n. 845);

Federazione nazionale fascista dell'industria dolciaria (R. decreto 8 maggio 1927, n. 845);

Federazione nazionale fascista dell'industria dello zucchero (R. decreto 8 maggio 1927, n. 845).

Federazione nazionale fascista dell'industria del latte e derivati (R. decreto 8 maggio 1927, n. 845);

Federazione nazionale fascista dell'industria mineraria (R. decreto 8 maggio 1927, n. 845);

Federazione nazionale fascista dell'industria del marmo, granito e pietra (R. decreto 8 maggio 1927, n. 845);

Federazione nazionale fascista industriali in laterizi (R. decreto 8 maggio 1927, n. 845);

Federazione nazionale fascista produttori seme bachi (R. decreto 8 maggio 1927, n. 845);

Federazione nazionale fascista dell'industrie chimiche ed affini (R. decreto 8 maggio 1927, n. 845);

Federazione nazionale fascista della trattura e della torcitura della seta (R. decreto 12 maggio 1927, n. 927);

Federazione nazionale fascista della tessitura serica (R. decreto 12 maggio 1927, n. 927);

Federazione nazionale fascista dell'industria della ceramica ed affini (R. decreto 19 maggio 1927, n. 1244);

Federazione nazionale fascista dell'industria dei prodotti chimici per l'agricoltura (R. decreto 19 maggio 1927, n. 1244);

Federazione nazionale fascista delle industrie varie (R. decreto 13 maggio 1928, n. 1168);

Associazione fra industriali meccanici e metallurgici del Piemonte (R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720);

Consorzio lombardo fra industriali meccanici, metallurgici ed affini (R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720);

Consorzio ligure fra industriali meccanici, metallurgici e navali (R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720);

Associazioni fasciste fra proprietari di fabbricati: del Piemonte; della Liguria; di Bergamo, Como, Milano, Pavia, Sondrio, Varese; di Brescia, Cremona Mantova; di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia; di Bolzano, Verona, Vicenza e Trento; della Venezia Giulia; di Parma, Piacenza, Reggio Emilia; di Bologna, Modena; della Romagna; di Arezzo, Firenze, Pistoia, Siena; di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa; delle Marche; dell'Umbria; del Lazio e della Sabina; degli Abruzzi e Molise; di Avellino, Benevento, Napoli; di Matera, Potenza, Salerno; delle Puglie; di Catanzaro, Cosenza; della Sicilia occidentale; di Catania, Enna, Ragusa, Siracusa; della Sardegna (R. decreto 17 gennaio 1929, n. 102); di Messina, Reggio Calabria (R. decreto 13 marzo 1930, n. 345); di Ferrara (R. decreto 18 maggio 1931, n. 783).

Gruppi regionali imprese elettriche: Piemontesi, Lombarde, Veneto-Adriatiche, Liguri, Toscane, delle Marche, dell'Italia centrale, Meridionali-Tirrene, delle Puglie, Calabresi, della Sicilia (R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720; della Sardegna (R. decreto 29 luglio 1927, n. 1806);

Unioni industriali fasciste: della Venezia Giulia, della Liguria, della Sicilia occidentale, della Sicilia orientale (R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720); del Lazio, dell'Umbria (R. decreto 24 aprile 1927, n. 652); della Basilicata, di Cagliari-Nuoro (R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2485).

Unioni industriali fasciste delle provincie di: Alessandria, Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Brescia, Campobasso, Catanzaro, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Ferrara, Fiume, Foggia, Forlì, Grosseto, Imperia, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Messina, Modena, Napoli, Padova, Parma, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pisa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rovigo, Salerno, Sassari, Siena, Sondrio, La Spezia, Taranto, Teramo, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza (R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720); Gorizia (R. decreto 7 aprile 1927, n. 540); Torino (R. decreto 24 aprile 1927, n. 652); Mantova (R. decreto 14 luglio 1927, n. 1373); Bolzano, Massa Carrara, Savona, Zara (R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2483); Pistoia (R. decreto 21 giugno 1928, n. 1612); Milano, Varese (R. decreto 29 novembre 1928, n. 2895); Aosta (R. decreto 22 febbraio 1930, n. 344); Chieti, Pescara (R. decreto 24 maggio 1932, n. 1084); Vercelli (R. decreto 15 dicembre 1932, n. 1945); Firenze (R. decreto 29 giugno 1933, n. 1054); Novara (R. decreto 29 giugno 1933, n. 1058).

Associazione italiana fascista degli industriali cotonieri (R. decreto 3 aprile 1927, n. 539);

Associazione fascista dell'industria laniera italiana (R. decreto 14 luglio 1927, n. 1376);

Unione nazionale fascista industriale elettriche (R. decreto 29 luglio 1927, n. 1805);

Associazione nazionale fascista fra gli industriali meccanici ed affini (R. decreto 16 giugno 1927, n. 1248);

Associazione nazionale fascista fra gli industriali metallurgici italiani (R. decreto 16 giugno 1927, n. 1248);

Associazione nazionale fascista fra gli industriali dell'automobile (R. decreto 20 marzo 1930, n. 398).

B) *Associazioni sindacali già aderenti alla Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne*:

Federazione nazionale fascista della navigazione lacuale e fluviale (R. decreto 24 maggio 1932, n. 1117);

Federazione nazionale fascista delle imprese ausiliarie delle comunicazioni interne (R. decreto 24 maggio 1932, numero 1117);

Federazione nazionale fascista dei trasporti vari (R. decreto 24 maggio 1932, n. 1117);

Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende di comunicazioni interne e delle attività ausiliarie (R. decreto 24 marzo 1930, n. 399);

Unioni fasciste delle imprese di comunicazioni interne: Piemontese, Lombarda, Ligure, della Venezia Tridentina, Veneta, della Venezia Giulia, Emiliana, Toscana, Marchigiana-Abruzzese, Umbro-Laziale, Campana, Pugliese, Calabrese, Sicula, Sarda (R. decreto 24 maggio 1932, n. 1117);

C) *Associazioni sindacali già aderenti alla Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea*:

Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende di navigazione marittima ed aerea (R. decreto 12 settembre 1929, n. 1941);

Associazione nazionale fascista delle attività sussidiarie della marina mercantile e della navigazione aerea (R. decreto 10 dicembre 1931, n. 1661);

Federazione fascista degli armatori di linee del Tirreno, Associazione fascista tirrena degli armatori di grandi linee, Associazione fascista tirrena degli armatori di linee sovvenzionate indispensabili (R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1901);

Federazione fascista degli armatori di navi da carico del Tirreno, Associazione fascista degli armatori di navi da carico di Genova (R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1901); Associazione fascista degli armatori di navi da carico di Massa-Carrara, Associazione fascista degli armatori di navi da carico di Viareggio (R. decreto 22 dicembre 1932, n. 2081);

Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico orientale, Associazione fascista degli armatori di navi da carico dell'Adriatico orientale, Associazione fascista degli armatori di linea dell'Adriatico orientale (R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1901);

Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico occidentale (R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1901);

Federazione fascista degli armatori della Sicilia (R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1901);

Federazione fascista degli armatori dell'Italia meridionale continentale (R. decreto 18 luglio 1930, n. 1108).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

ALLEGATO *B*.

Elenco delle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista degli industriali.

1. Federazione nazionale fascista degli industriali dell'abbigliamento.
2. Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria delle calzature e lavorazioni affini del cuoio.
3. Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria del cappello.
4. Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria.
5. Federazione nazionale fascista degli industriali cotonieri.
6. Federazione nazionale fascista degli industriali lanieri.
7. Federazione nazionale fascista degli industriali della seta.

8. Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria delle fibre tessili artificiali.
9. Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie tessili varie.
10. Federazione nazionale fascista dei costruttori edili, imprenditori di opere ed industriali affini.
11. Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati.
12. Federazione nazionale fascista degli industriali del cemento, calce, gesso e manufatti in cemento.
13. Federazione nazionale fascista degli industriali della ceramica e dei laterizi.
14. Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro.
15. Federazione nazionale fascista degli industriali dei prodotti chimici.
16. Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie alimentari ed agricole varie.
17. Federazione nazionale fascista degli industriali delle acque gassate, birra, freddo e malto.
18. Federazione nazionale fascista degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori.
19. Federazione nazionale fascista degli industriali della pesca.
20. Federazione nazionale fascista degli industriali dei vini, liquori ed affini.
21. Federazione nazionale fascista degli industriali dello zucchero, dei dolci, degli affini e derivati.
22. Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici e metallurgici.
23. Federazione nazionale fascista degli industriali del legno.
24. Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese elettriche.
25. Federazione nazionale fascista degli industriali del gas e degli acquedotti.
26. Federazione nazionale fascista degli industriali della carta.
27. Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria grafica ed affini.
28. Federazione nazionale fascista degli industriali editori.
29. Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria idrotermale.
30. Federazione nazionale fascista degli industriali della gomma, dei conduttori elettrici, delle materie plastiche ed affini.
31. Federazione nazionale fascista dei produttori di oggetti artistici e di accessori dell'abbigliamento e dell'arredamento.
32. Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie estrattive.
33. Federazione nazionale fascista degli editori di giornali.
34. Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo.
35. Federazione nazionale fascista delle aziende industriali municipalizzate.
36. Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliarie.
37. Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti aerei.
38. Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna.
39. Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti automobilistici.
40. Federazione nazionale fascista delle aziende municipalizzate di trasporto.
41. Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche.
42. Federazione nazionale fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari.
43. Federazione nazionale fascista degli esercenti istituti privati di istruzione e di educazione.
44. Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende industriali.
45. Federazione nazionale fascista degli artigiani.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto della Confederazione fascista degli industriali.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

La Confederazione fascista degli industriali, costituita ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta gli interessi generali dell'industria nazionale e ne promuove lo sviluppo secondo i dettami della Carta del Lavoro.

Ad essa aderiscono, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, e degli articoli 5, 6 e 34 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, tutte le Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute degli esercenti imprese industriali ed aziende artigiane, dei proprietari di fabbricati e degli esercenti imprese affini od ausiliare delle suddette che per disposizioni del Ministero delle corporazioni, siano attribuite alla sua competenza, nonchè le Associazioni sindacali legalmente riconosciute dei dirigenti le imprese inquadrate.

Aderiscono inoltre alla Confederazione gli enti e gli istituti assistenziali costituiti, per gli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, dalle Associazioni aderenti. Fanno parte della Confederazione gli Enti ed Istituti assistenziali da essa costituiti per gli stessi scopi.

La Confederazione ha sede in Roma e, per le sue finalità statutarie, estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

La Confederazione cura il coordinamento della attività delle Associazioni aderenti, al fine di realizzare la massima unità di indirizzo nell'esame e nella definizione dei problemi e delle questioni di carattere generale che interessino le Associazioni stesse, e mantiene la disciplina delle medesime per il migliore conseguimento degli scopi ad esse assegnati dalle leggi, dalla dichiarazione terza della Carta del Lavoro e dai rispettivi statuti.

Sovraintende alla gestione economico-finaziaria delle Associazioni e provvede alla costituzione ed al funzionamento dei servizi d'interesse comune.

Spetta, altresì, alla Confederazione:

a) di disciplinare l'inquadramento sindacale secondo le direttive dei competenti organi dello Stato;

b) di adoperarsi per la definizione delle questioni e vertenze che sorgano tra le Associazioni aderenti o tra queste ed altre organizzazioni sindacali e di svolgere opera per conciliare gli interessi di categorie inquadrate in Associazioni diverse;

c) di promuovere la costituzione di istituti di assistenza economica, di istruzione professionale e di educazione mo-

rale e nazionale per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563, a comune vantaggio delle categorie rappresentate dalle Associazioni aderenti;

d) di designare o nominare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi o commissioni in cui una sua rappresentanza sia prevista od ammessa, nonchè i rappresentanti delle Associazioni aderenti quando la nomina o la designazione di essi non spetti direttamente alle Associazioni stesse;

e) di provvedere allo studio ed al coordinamento delle questioni che le Associazioni aderenti intendano sottoporre, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alle competenti Corporazioni quando le questioni stesse interessino varie categorie;

f) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento di rapporti economici collettivi che implichino interessi di carattere generale per le categorie inquadrate nelle Associazioni aderenti.

La Confederazione adempie, infine, a tutti gli altri compiti e funzioni che siano ad essa affidati da leggi, regolamenti o disposizioni delle competenti autorità.

Art. 3.

Le Associazioni o gli Istituti assistenziali, non ancora riconosciuti, che intendano aderire alla Confederazione debbono presentare ad essa regolare domanda accompagnata da copia dello statuto e da una relazione intorno alle origini ed all'attività spiegata dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

La domanda è sottoposta alla deliberazione della Giunta esecutiva; se essa è accettata, il presidente della Confederazione richiederà al Ministero delle corporazioni il riconoscimento giuridico dell'Associazione sindacale e dell'Istituto assistenziale.

Se la domanda non è accolta o se entro un mese dalla data della sua presentazione la Confederazione non abbia fatto conoscere le proprie decisioni, l'Associazione interessata ha facoltà di ricorrere, a norma di legge, al Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni ed agli Istituti assistenziali regolarmente iscritti e giuridicamente riconosciuti.

Art. 5.

L'adesione alla Confederazione impegna l'Associazione o l'Istituto assistenziale senza limite di tempo. Essa importa altresì, di diritto, l'obbligo per l'Associazione o l'Istituto di sottostare alle disposizioni ed istruzioni che la Confederazione riterrà di impartire nell'ambito della sua competenza, nonchè quello di fornire alla Confederazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'adempimento dei suoi compiti statutari.

L'Associazione o l'Istituto, il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio della Confederazione.

TITOLO II.

Organi sociali.

Art. 6.

Sono organi della Confederazione:

a) il Consiglio;
b) la Giunta esecutiva;
c) il presidente;
d) i presidenti ed i Comitati delle Unioni provinciali.

Consiglio.

Art. 7.

Il Consiglio, oltre che dal presidente della Confederazione, è composto:

a) dai presidenti delle Federazioni nazionali aderenti;

b) dai delegati delle Federazioni nazionali nominati in numero di uno ogni 30.000 (o frazione non superiore ai 15.000) dipendenti dalle ditte associate, oltre i primi 30.000.

Per le seguenti Federazioni la nomina dei delegati sarà invece effettuata in base ai criteri di cui appresso:

1°) Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche: un delegato ogni 150.000 abbonati;

2°) Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese elettriche: un delegato per ogni 2 miliardi di Kwh, venduti;

3°) Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna: un delegato per ogni 4000 km. di linee esercitate;

4°) Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti automobilistici: un delegato per ogni 20.000 km. di linee esercitate;

5°) Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliarie: un delegato per ogni mezzo milione di tonnellate di stazza netta;

6°) Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti aerei: un delegato per ogni 20.000 km di linee esercitate.

Comunque ogni Federazione non può nominare più di otto delegati.

Le Federazioni rappresentanti i proprietari di fabbricati, gli artigiani ed i dirigenti di aziende industriali partecipano di diritto al Consiglio con otto delegati per ciascuna di esse.

Del Consiglio, oltre ai dirigenti degli Istituti assistenziali riconosciuti a norma di legge, fa altresì parte, di diritto, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997, un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Partecipano al Consiglio, senza voto deliberativo, i sindaci.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto. I membri della Giunta esecutiva non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti i resoconti morali e finanziari della loro gestione.

Su invito del presidente della Confederazione, i direttori dei servizi confederali, i presidenti delle Unioni provinciali nonchè altri rappresentanti delle organizzazioni locali di categoria possono intervenire alle riunioni del Consiglio, quando ciò sia ritenuto opportuno per l'esame di questioni e problemi di carattere generale o interessanti determinati gruppi o particolari zone di attività. I detti rappresentanti non hanno diritto di voto.

Il Consiglio si riunisce una volta l'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando lo ritenga necessario la Giunta esecutiva o il presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta dal presidente, mediante avvisi scritti, diramati, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare alla riunione stessa. Gli avvisi debbono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il suddetto termine può essere ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono

parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso la riunione sarà valida, in seconda convocazione, purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio.

Il presidente della Confederazione è di diritto presidente del Consiglio. Nelle discussioni relative ai resoconti morali e finanziari dovrà essere in ogni caso osservata la norma di cui all'art. 33 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni votazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 8.

Il Consiglio ha il compito:

a) di deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Confederazione e sulle direttive di ordine generale per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2 del presente statuto;

b) di designare il presidente della Confederazione;

c) di eleggere i componenti della Giunta esecutiva;

d) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un Collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

e) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Confederazione;

f) di deliberare sulle modifiche allo statuto confederale;

g) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva o dal presidente;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni delle competenti autorità dello Stato.

Giunta esecutiva.

Art. 9.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Confederazione che la presiede e di quattordici membri nominati dal Consiglio nel suo seno.

I componenti della Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni tre mesi ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso o lo richieda un terzo dei componenti la Giunta medesima.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Alla riunione possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Art. 10.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Confederazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Confederazione. In tale sede la Giunta può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dal Ministero delle corporazioni;

c) di deliberare sull'ammissione alla Confederazione di Associazioni sindacali e di Istituti assistenziali costituiti a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

d) di deliberare i regolamenti e gli organici del personale della Confederazione, salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

e) di deliberare i provvedimenti per il servizio di cassa della Confederazione di cui all'art. 17 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

f) di deliberare, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 28 della legge stessa, sui contratti di locazioni, alienazioni, acquisti ed appalti di cose o di opere;

g) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbano essere stipulati dalla Confederazione;

h) di deliberare sulle proposte per il riparto dei contributi obbligatori tra la Confederazione e le Associazioni aderenti;

i) di provvedere alle designazioni o nomine di cui allo art. 2, lett. *d*), del presente statuto;

l) di deliberare — nel caso di cui all'art. 8, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563 — sugli atti delle Associazioni aderenti di cui al 1° comma dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e alla legge 18 gennaio 1934, n. 293, salvo il disposto dell'art. 52 della legge stessa;

m) di deliberare sugli atti della Confederazione di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

n) di dar parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;

o) di esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio: le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio stesso nella sua prima riunione;

p) di adempiere, in genere, a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità, nonchè dalle deliberazioni del Consiglio.

A tutti gli atti della gestione economico-finanziaria sovraintende, sotto l'alta vigilanza ed in conformità alle direttive del presidente, un consigliere amministratore scelto, annualmente, nel suo seno, dalla Giunta esecutiva.

Presidente.

Art. 11.

Il presidente, nominato dal Governo su designazione del Consiglio, dirige e rappresenta la Confederazione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito da un membro della Giunta esecutiva, da lui designato.

E' di diritto presidente del Consiglio e della Giunta esecutiva.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina delle Associazioni aderenti, cura il coordinamento della loro attività ed adempie in genere a tutte le funzioni contemplate dal presente statuto — quando non siano dichiarate di spettanza del Consiglio o della Giunta esecutiva — dalle leggi e dai regolamenti, nonchè dalle disposizioni delle competenti autorità.

Spetta in particolare al presidente:

a) di mantenere i rapporti con gli organi dello Stato e del P.N.F.;

b) di curare che siano predisposti lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Confederazione;

c) di convocare il Consiglio e la Giunta esecutiva, formulando l'ordine del giorno;

d) di provvedere alle pubblicazioni di cui agli articoli 2 e 35 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

e) di provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale ed alle misure disciplinari a suo carico;

f) di decidere, sentito il parere della Giunta esecutiva, sui ricorsi contro il rifiuto di ammissione nelle Associazioni aderenti, nonchè contro l'esclusione dalle medesime, salvo agli interessati il ricorso, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni;

g) di sottoporre al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563, i verbali di nomina dei dirigenti delle Associazioni aderenti, con le eventuali osservazioni;

h) di nominare i presidenti delle Unioni provinciali salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

i) di stipulare i contratti collettivi e gli accordi economici nel caso previsto dall'art. 2, lettera *f*), del presente statuto;

l) di comunicare al Ministero delle corporazioni, con le proprie eventuali osservazioni, i contratti collettivi che siano stati stipulati dalle Associazioni aderenti e che da queste debbono essere depositati, per il tramite della Confederazione, presso il Ministero stesso per la pubblicazione a norma di legge;

m) di rappresentare la Confederazione in qualunque sede giudiziaria o amministrativa;

n) di esercitare la vigilanza sull'andamento delle Associazioni aderenti chiedendo documenti e notizie, ordinando ispezioni ed indagini ed adottando o promuovendo ogni altro provvedimento o sanzione prevista da disposizioni di legge, di regolamenti o di statuti;

o) di deliberare sui ricorsi avanzati dai componenti le Giunte esecutive delle Associazioni aderenti che siano stati dichiarati decaduti dalla carica;

p) di disporre l'ordinamento dei servizi della Confederazione nominandone, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni, i direttori, fissandone le attribuzioni e delegando loro le relative facoltà secondo le disposizioni del Ministero stesso;

q) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri della Giunta esecutiva; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dalla Giunta nella sua prima riunione.

Art. 12.

Le cariche elettive della Confederazione sono gratuite e debbono essere ricoperte da persone che siano titolari, gerenti, membri dei Consigli di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali od institori di aziende aderenti ad Associazioni sindacali confederate, e che posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Unioni provinciali.

Art. 13.

Le Unioni provinciali sono uffici periferici della Confederazione aventi sede in ogni capoluogo di Provincia.

Esse provvedono, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, all'attuazione dei compiti previsti dall'art. 2 del presente statuto, attuando il coordinamento, anche in riguardo ai rapporti con le autorità politiche ed amministrative locali, delle attività dei Sindacati di categoria.

In particolare costituiscono e curano il funzionamento dei servizi comuni per i Sindacati collegati, allo scopo di assicurare unità di indirizzo ed economia di spese.

Il Consiglio della Confederazione, sentita la Federazione interessata e con deliberazione approvata dal Ministero delle corporazioni, stabilirà le particolari norme occorrenti per disciplinare i rapporti fra le Unioni provinciali e le Federazioni od i Sindacati costituiti per quelle categorie che richiedono un particolare ordinamento o perchè debbono mantenere una distinta individualità ai sensi degli articoli 5, 6 e 34 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, o perchè hanno unità tecnica aziendale eccedente la Provincia.

A ciascuna Unione è preposto un presidente coadiuvato da un Comitato costituito dai presidenti dei Sindacati aventi sede nel capoluogo della Provincia e dai capi dei gruppi interni eventualmente costituiti in seno ai Sindacati stessi.

Nell'adempimento dei propri compiti, l'Unione dovrà attenersi alle direttive ed istruzioni emanate dal presidente della Confederazione.

Art. 14.

Il presidente dell'Unione è nominato dal presidente della Confederazione.

La nomina deve essere approvata dal Ministero delle corporazioni.

In caso di assenza o impedimento, il presidente della Unione è sostituito nell'esercizio delle sue attribuzioni da uno dei componenti del Comitato, nominato dal presidente della Confederazione, su designazione dello stesso presidente dell'Unione.

Spetta in particolare al presidente:

a) di rappresentare, nei confronti delle autorità politiche ed amministrative locali le categorie inquadrate nei Sindacati, in rapporto ai loro interessi unitari;

b) di coordinare l'attività dei Sindacati;

c) di tutelare gli interessi comuni a tutte le categorie;

d) di designare, sentito il Comitato, i rappresentanti dei Sindacati collegati nell'Unione, nei casi di cui all'articolo 2 lett. *d*) del presente statuto;

e) di comunicare, con le sue osservazioni, al prefetto della Provincia, o al comandante del Compartimento marittimo, i contratti collettivi che siano stati stipulati dai Sindacati stessi, e che debbono essere depositati per il tramite dell'Unione presso le cennate autorità e pubblicati a norma di legge;

f) di esercitare le attribuzioni che nel campo amministrativo-contabile gli siano deferite dal presidente della Confederazione;

g) di esercitare, infine, tutte le attribuzioni che gli siano eventualmente demandate dai Sindacati e in genere dagli organismi superiori.

Art. 15.

Il Comitato coadiuva il presidente nell'esplicazione dei compiti di cui ai precedenti articoli, specialmente per assicurare il coordinamento dell'attività dei singoli Sindacati di categoria.

Il Comitato si riunisce dietro convocazione del presidente dell'Unione almeno una volta al mese, in via ordinaria, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti oltre il presidente.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Art. 16.

Il presidente dell'Unione potrà deliberare, sentito il parere del Comitato, la costituzione di uffici o delegazioni comunali quando ciò sia ritenuto necessario per le esigenze dell'organizzazione, stabilendone i compiti e le norme per il funzionamento.

Le relative deliberazioni dovranno essere approvate dal presidente della Confederazione.

Art. 17.

La direzione dell'ufficio dell'Unione è affidata ad un direttore nominato dal presidente della Confederazione.

Spetta al direttore di dare esecuzione, sotto l'alta vigilanza ed in conformità delle direttive del presidente della Unione, a tutte le deliberazioni del Comitato e di assistere i Sindacati nell'esplicazione delle loro funzioni anche in rappresentanza del presidente dell'Unione.

TITOLO III.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 18.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Confederazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato alla Giunta esecutiva, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 19.

Le entrate della Confederazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci delle associazioni aderenti, sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte del provento dei contributi spettanti alla Confederazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c)* del precedente articolo.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 20.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte e tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci delle Associazioni aderenti;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Confederazione.

Dette spese facoltative devono aver per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate dalle associazioni aderenti.

Art. 21.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti o documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

TITOLO IV.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 22.

Le Associazioni aderenti prima di iniziare le trattative per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi o per la composizione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione dei contratti e accordi suddetti debbono informarne la Confederazione per la sua azione di indirizzo generale, di coordinamento e di assistenza.

I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Associazioni aderenti, quando debbano essere depositati presso il Ministero delle corporazioni, sono trasmessi, dalle persone che hanno provveduto alla loro stipulazione quali rappresentanti delle Associazioni stesse, al presidente della Confederazione il quale provvede, nei termini di legge, al deposito presso il Ministero formulando le proprie eventuali osservazioni.

Quando, invece, i contratti in parola devono essere depositati presso una Prefettura o un Comando di Compartimento marittimo, le persone che hanno provveduto alla loro sti-

pulazione, in rappresentanza delle dette associazioni, li trasmettono al presidente dell'Unione provinciale competente che provvede, nei termini di legge, al deposito stesso formulando le proprie eventuali osservazioni.

Qualora nei casi di cui ai due comma precedenti, il presidente della Confederazione, o il presidente dell'Unione provinciale, nel procedere — secondo la rispettiva competenza — al deposito del contratto formuli delle osservazioni, è tenuto nel tempo stesso a comunicare tali osservazioni alle Associazioni stipulanti e all'altra Confederazione interessata. Tale comunicazione è fatta con raccomandata con ricevuta di ritorno, e la ricevuta è esibita all'Autorità presso cui è stato depositato il contratto.

Le Associazioni stipulanti e l'altra Confederazione interessata possono presentare le loro deduzioni all'Autorità, presso cui è stato fatto il deposito del contratto, entro il termine che l'Autorità stessa riterrà di stabilire.

Il presidente della Confederazione vigila affinchè quando un contratto collettivo da stipulare debba avere applicazione nei confronti di categorie inquadrate in altre organizzazioni (cooperative) o regolate da norme speciali d'inquadramento (artigianato) l'organo stipulante dia preventiva notizia delle proposte e trattative all'organizzazione che rappresenta le dette categorie, la quale potrà chiedere che siano inserite norme particolari per le categorie da essa rappresentate.

Art. 23.

Le Associazioni aderenti informeranno la Confederazione delle azioni che intendono esperire innanzi alla Magistratura del Lavoro; qualora esse siano convenute in giudizio debbono, entro tre giorni, dalla notifica del ricorso, darne avviso alla Confederazione fornendo tutti gli elementi necessari per un'esatta conoscenza della controversia.

Le stesse norme valgono per l'intervento in causa.

La Confederazione può intervenire nei giudizi concernenti rapporti di lavoro in quanto sia consentito dalle disposizioni vigenti.

TITOLO V.

Disposizioni disciplinari.

Art. 24.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti delle Associazioni aderenti i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che dal presidente sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 25.

La Giunta esecutiva delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti delle Associazioni aderenti, nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali della organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di sentimento nazionale o di senso morale; o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Prima di prendere la deliberazione di cui al comma precedente debbono contestarsi all'interessato, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di quindici giorni per presentare le giustificazioni.

TITOLO VI.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 26.

Il presidente della Confederazione delibera, ai sensi dell'art. 11 del presente statuto, sui ricorsi presentati contro il rifiuto di ammissione nelle Associazioni aderenti e contro l'espulsione dalle medesime sulla base delle informazioni e degli elementi di fatto forniti dalle Associazioni stesse e sulle difese ed osservazioni che gli interessati avranno avuto cura di comunicare ad esse.

La decisione sul ricorso deve essere notificata con lettera raccomandata all'interessato, nonchè alle Associazioni aderenti. L'interessato ha diritto di ottenerne copia integrale.

In ogni caso l'interessato ha diritto di ricorrere, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Art. 27.

Qualora gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni aderenti non siano in grado od omettano, per qualsiasi motivo, di fare ciò cui sarebbero tenuti per legge, regolamento o statuto, o per il conseguimento dei fini essenziali dell'ente, il presidente della Confederazione è tenuto a farne denuncia al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

La Giunta esecutiva è tenuta a deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni degli organi direttivi delle Associazioni aderenti, ove ravvisi che possa occorrere, da parte del Ministero stesso, l'applicazione del provvedimento di cui all'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, od anche eventualmente quello di cui al successivo art. 9 della legge stessa.

Art. 28.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio; in quest'ultimo caso devono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente della Confederazione.

Sulle proposte di modifica dovrà deliberare il Consiglio e le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con la maggioranza di almeno le metà dei componenti il Consiglio aventi diritto al voto.

È salva, in ogni caso, l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 29.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 30.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista . . . . . (1).

TITOLO I.

COSTITUZIONE — SCOPI — COMPETENZA.

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative è costituita, con sede in Roma (2), la Federazione nazionale fascista . . . . (1)

Essa ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale degli appartenenti alle categorie per le quali è costituita (1).

La Federazione aderisce, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista degli industriali.

Fanno parte della Federazione gli enti ed istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale delle categorie per cui è costituita, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alle categorie stesse;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino le categorie rappresentate;

d) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di favorire la collaborazione degli esercenti le attività rappresentate;

f) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti le categorie inquadrate, nelle Corporazioni e in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

g) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività delle categorie inquadrate;

h) di esercitare tutte quelle altre funzioni che le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione raggruppa i propri soci in sindacati costituiti in ciascuna provincia (2).

La Federazione potrà raggruppare i propri soci anche in Sindacati nazionali.

---

(1) Aggiungere, a seconda dei casi:
1. « degli industriali dell'abbigliamento »;
2. « degli esercenti l'industria delle calzature e lavorazioni affini del cuoio »;
3. « degli esercenti l'industria del cappello »;
4. « degli esercenti l'industria conciaria »;
5. « degli industriali cotonieri »;
6. « degli industriali lanieri »;
7. « degli industriali della seta »;
8. « degli esercenti l'industria delle fibre tessili artificiali »;
9. « degli esercenti industrie tessili varie »;
10. « dei costruttori edili, imprenditori di opere ed industriali affini »;
11. « dei proprietari di fabbricati »;
12. « degli industriali del cemento, calce e gesso e manufatti in cemento »;
13. « degli industriali della ceramica e dei laterizi »;
14. « degli industriali del vetro »;
15. « degli industriali dei prodotti chimici »;
16. « degli esercenti industrie alimentari ed agricole varie »:
17. « degli industriali delle acque gassate, birra, freddo e malto »;
18. « degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori »;
19. « degli industriali della pesca »;
20. « degli industriali dei vini, liquori ed affini »;
21. « degli industriali dello zucchero, dei dolci, degli affini e derivati:
22. « degli industriali meccanici e metallurgici »;
23. « degli industriali del legno »;
24. « degli esercenti imprese elettriche »;
25. « degli industriali del gas e degli acquedotti »;
26. « degli industriali della carta »;
27. « degli esercenti l'industria grafica ed affini »;
28. « degli industriali editori »;
29. « degli esercenti l'industria idrotermale »;
30. « degli industriali della gomma, dei conduttori elettrici, delle materie plastiche ed affini »;
31. « dei produttori di oggetti artistici e di accessori dell'abbigliamento e dell'arredamento;
32. « degli esercenti le industrie estrattive »;
33. « degli editori di giornali »;
34. « degli industriali dello spettacolo »;
35. « delle aziende industriali municipalizzate »;
36. « degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliarie;
37. « degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna »;
38. « degli esercenti imprese di trasporti automobilistici »;
39. « delle aziende municipalizzate di trasporto »;
40. « degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari ».
41. « degli esercenti istituti privati di istruzione e di educazione ».

(2) Per le Federazioni di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 7, 9 e 22 della precedente nota (1) le parole « sede in Roma » sono sostituite con quelle di « sede in Milano » e per la Federazione degli industriali dello zucchero, dei dolci, degli affini e derivati le parole stesse sono sostituite con quelle di « sede in Genova ».

(1) *a)* Per la Federazione dei proprietari di fabbricati, tale comma è sostituito dal seguente:

« Essa ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, di tutti i proprietari di stabili anche in condominio ».

b) Per la Federazione delle aziende industriali municipalizzate, tale comma è sostituito dal seguente:

« Essa ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, delle aziende municipalizzate ai sensi del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e degli enti similari. S'intendono per enti similari quelli che gestiscono pubblici servizi di carattere industriale purchè costituiti in gestione speciale distinta da quella ordinaria del Comune, con bilanci e conti separati ».

c) Per la Federazione delle aziende municipalizzate di trasporto, tale comma è sostituito dal seguente:

« Essa ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, delle aziende municipalizzate di trasporto ai sensi del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e degli enti similari. S'intendono per enti similari quelli che gestiscono pubblici servizi di trasporto purchè costituiti in gestione speciale distinta da quella ordinaria del Comune, con bilanci e conti separati ».

(2) Per le Federazioni: *a)* degli esercenti imprese elettriche; *b)* degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliarie; *c)* degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna;

TITOLO II.

SOCI.

Art. 3. (1).

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, le imprese:

a) che svolgono attività rientranti nella competenza della Federazione;

b) che accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che in base allo statuto siano anche in avvenire emanate;

c) i cui rappresentanti siano di buona condotta morale e politica e posseggano gli altri requisiti di legge.

Le imprese straniere, che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo e che abbiano sede in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Sindacato provinciale e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizione di legge e degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Nella domanda di ammissione, il richiedente deve, inoltre, indicare le persone dei suoi legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti (2).

Art. 5.

Dell'ammissione dei soci decide il presidente del Sindacato provinciale.

Qualora questi non ritenga di accogliere la domanda, è tenuto a riferirne, entro un mese dalla data di presentazione, al presidente della Federazione che decide sentita la Giunta esecutiva.

Contro la negata ammissione l'interessato ha il diritto di ricorrere alla Confederazione ed, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo per periodi successivi se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 7.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 6;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 9.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato provinciale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principî dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi della Federazione; ad osservare, altresì, scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dalla Federazione o dai suoi Sindacati e dalla Confederazione, debbono informare il Sindacato provinciale di tutte le controversie che sorgono tra essi e i loro dipendenti, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti nell'interesse dei soci con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione sono mantenuti, esclusivamente, per il tramite del Sindacato provinciale.

---

d) delle aziende municipalizzate di trasporto, tale comma è sostituito dal seguente:

« Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione raggruppa i propri soci in Sindacati interprovinciali ».

Correlativamente, per le cennate quattro Federazioni, agli articoli 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 22, 36, 37, 38, 39, 40, le parole « Sindacato provinciale » o « Sindacati provinciali » vanno sostituite con quelle di « Sindacato interprovinciale » o « Sindacati interprovinciali ».

(1) Per la Federazione dei proprietari di fabbricati, l'articolo è sostituito dal seguente:

« Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, le persone od enti:

a) che svolgono attività rientranti nella competenza della Federazione;

b) che accettino di rispettare il presente statuto, nonche i regolamenti e le altre norme che in base allo statuto siano anche in avvenire emanate;

c) che siano — o, nel caso di enti, i cui rappresentanti siano — di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale, e posseggano gli altri requisiti di legge.

« Le persone e gli enti stranieri, che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo e che abbiano sede in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammessi come soci. I rappresentanti degli enti suddetti o i singoli proprietari non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive ».

(2) Per la Federazione dei proprietari di fabbricati, tale comma è sostituito dal seguente:

« Nella domanda di ammissione le persone e gli enti debbono precisare la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione degli stabili e il numero dei dipendenti. Gli enti, inoltre, debbono indicare le persone dei loro legali rappresentanti ».

TITOLO III.

SINDACATI PERIFERICI.

Art. 10.

I soci della Federazione sono riuniti in Sindacati provinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

Nelle Provincie (1) in cui le ditte associate non raggiungano il numero di tre, non si farà luogo alla costituzione del Sindacato.

Il presidente della Federazione adotterà in tal caso le opportune determinazioni per assicurare localmente la rappresentanza della categoria.

Art. 11.

I Sindacati provinciali, quali organi locali della Federazione, assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai detti Sindacati:

a) di provvedere all'ammissione dei soci;

b) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi;

c) di adottare deliberazioni su tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad essi affidata o delegata dalla Federazione;

d) di provvedere alla nomina di rappresentanti locali presso Enti, organi o commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per le categorie inquadrate;

e) di adottare le misure disciplinari di cui al titolo VIII del presente statuto;

f) di provvedere all'assistenza e all'istruzione professionale dei soci.

Nello svolgimento dei propri compiti i Sindacati si avvalgono dei servizi e della assistenza della Unione provinciale.

Art. 12.

Il Sindacato provinciale può, ove occorra, raggruppare i propri soci in gruppi interni per specialità di produzione.

La costituzione di tali gruppi e le norme per il loro funzionamento sono, di volta in volta, deliberate dalla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 13.

Sono organi del Sindacato provinciale:

a) l'assemblea;

b) il Direttorio;

c) il presidente del Sindacato.

Art. 14.

L'assemblea del Sindacato provinciale è costituita da tutti i soci del Sindacato stesso.

L'assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal presidente del Sindacato che la presiede, dietro autorizzazione del presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto per ogni 50 dipendenti, o frazione non inferiore a 25, con un minimo di un voto, ovvero per ogni 500 lire di contributo (o frazione non inferiore a 250 lire) con un minimo di un voto (1).

L'assemblea:

a) approva l'attività svolta dal Sindacato;

b) delibera su quanto riguarda gli interessi locali della categoria;

c) elegge il presidente ed il Direttorio del Sindacato.

Art. 15.

Il Direttorio del Sindacato provinciale è composto di un numero di membri variabile da 2 a 12 e dura in carica tre anni.

La determinazione dei membri suddetti sarà fatta dalla assemblea in base al numero degli iscritti e ad eventuali particolari esigenze organizzative del Sindacato stesso.

Spetta al Direttorio:

a) di coadiuvare il presidente del Sindacato nello svolgimento della attività sindacale;

b) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea del Sindacato;

c) di deliberare sulle ammissioni dei soci e sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza, a norma del titolo VIII del presente statuto;

d) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa;

e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente statuto, dalle istruzioni e deliberazioni superiori.

Art. 16.

Per le modalità di riunione dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato provinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite, rispettivamente, per il Consiglio e la Giunta esecutiva della Federazione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni o deliberazioni e per la determinazione del numero dei voti spettanti a ciascun partecipante all'assemblea in base ai criteri di cui al terzo comma del precedente art. 14, saranno stabilite dalla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 17.

Il presidente del Sindacato provinciale, eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

---

(1) Per le Federazioni di cui alla nota (1) del precedente art. 2 alla parola « provincie » va sostituita quella di « circoscrizioni ».

(1) *a*) Per le Federazioni: *a*) degli esercenti imprese di trasporti automobilistici; *b*) degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari, il comma è sostituito dal seguente:

« Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto per ogni 50 dipendenti (o frazione non inferiore a 25) ovvero per ogni 100 lire (o frazione non inferiore a 50) di contributi legali versati con un minimo di un voto ».

b) Per la Federazione delle aziende municipalizzate di trasporto, il comma è sostituito dal seguente:

« Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto per ogni 100 dipendenti (o frazione non inferiore a 50) ovvero per ogni 1000 lire (o frazione non inferiore a 500) di contributi legali versati con un minimo di un voto ».

c) Per la Federazione degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed ausiliarie, il comma è sostituito dai seguenti:

« Ogni partecipante all'assembea ha diritto ad un voto per ogni 500 lire (o frazione non inferiore a 250) di contributi legali versati con un minimo di un voto.

« È ammessa la facoltà di delega, ma ciascun partecipante non può avere più di due deleghe ».

Il presidente del Sindacato presiede l'assemblea ed il Direttorio del Sindacato stesso ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni della Federazione.

Art. 18.

Il Sindacato provinciale è tenuto a fornire tempestivamente, agli organismi di grado superiore, tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni.

Il Sindacato è tenuto, altresì, ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della propria competenza, dagli organismi predetti.

TITOLO IV.

SINDACATI NAZIONALI.

Art. 19.

La Giunta esecutiva della Federazione potrà deliberare che siano costituiti Sindacati nazionali corrispondenti alle specialità dei singoli rami di produzione.

I Sindacati nazionali raggruppano i soci in relazione alla appartenenza alla categoria per la quale il Sindacato è costituito.

Le deliberazioni relative alla costituzione di Sindacati nazionali sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

Ciascun Sindacato nazionale è retto da un presidente coadiuvato da un Direttorio composto da 3 a 12 membri secondo le determinazioni della Giunta esecutiva della Federazione. Il presidente ed i membri del Direttorio sono eletti dall'assemblea della Federazione ogni tre anni. Possono essere confermati.

La elezione del presidente deve essere ratificata dal Ministero delle corporazioni. La ratifica è chiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 20.

Il Sindacato nazionale ha il compito di esaminare i problemi particolari tecnici ed economici relativi alla categoria per la quale è costituito, di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Il Direttorio del Sindacato nazionale, potrà inoltre prendere deliberazioni su questioni che gli siano sottoposte dalla Giunta esecutiva o dal presidente della Federazione.

Il presidente del Sindacato nazionale, oltre a provvedere a quanto di sua competenza in relazione ai precedenti comma del presente articolo, eserciterà i poteri e le funzioni che gli siano attribuite o delegate dal presidente della Federazione.

TITOLO V.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE.

Art. 21.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea;

b) il Consiglio;

c) la Giunta esecutiva;

d) il presidente.

Assemblea.

Art. 22.

L'assemblea è formata dai presidenti dei Sindacati provinciali, da delegati di ciascuno dei Sindacati stessi designati ogni tre anni in base a norme da emanarsi dal Ministero delle corporazioni, nonchè dai dirigenti degli Istituti assistenziali eventualmente costituiti dalla Federazione e riconosciuti a norma di legge.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea senza voto deliberativo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente della Federazione ogni tre anni mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio o la Giunta esecutiva della Federazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. È ammessa la convocazione nei casi di urgenza, con preavviso di giorni cinque.

Le adunanze di assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. È ammessa la facoltà di delegare il voto, ma ogni partecipante non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il presidente stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

Art. 23.

L'assemblea:

a) esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e gli interessi delle categorie da essa rappresentate;

b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione;

c) elegge il presidente e . . . . (1) . . . . della Federazione e i membri del Consiglio;

d) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

---

(1) *a*) « un vice presidente » per le Federazioni di cui ai nn. 1, 4, 8, 14, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 34, 35, 41 della nota (1) del precedente art. 1.

b) « due vice presidenti » per le Federazioni di cui ai nn. 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, della nota (1) del precedente art. 1.

c) « tre vice presidenti » per le Federazioni di cui ai nn. 5, 7, 15, 16, 17, 18, 22 della nota (1) del precedente art. 1.

d) « quattro vice presidenti » per la Federazione degli esercenti industrie tessili varie.

Consiglio.

Art. 24.

Il Consiglio è composto del presidente, del vice presidente (1) e di un numero di membri da 8 a 40, eletti ogni tre anni dall'assemblea.

Il numero dei membri elettivi del Consiglio sarà determinato dall'assemblea la quale, quando nel seno della Federazione siano stati costituiti a norma dell'art. 19 Sindacati nazionali, determinerà, altresì, in quale proporzione i membri stessi debbano appartenere a ciascun Sindacato nazionale.

I sindaci partecipano alla riunione senza voto deliberativo.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, straordinariamente quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei membri. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quarto dei componenti il Consiglio.

Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 25.

Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

a) di eleggere nel suo seno i componenti della Giunta esecutiva;

b) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un Collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

c) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Federazione;

d) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

e) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;

f) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

A tutti gli atti della gestione economico-finanziaria sovraintende, sotto l'alta vigilanza ed in conformità alle direttive del presidente, un consigliere amministratore, scelto, annualmente, nel suo seno dal Consiglio.

Il consigliere amministratore fa parte, di diritto, della Giunta esecutiva.

Giunta esecutiva.

Art. 26.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Federazione che la presiede e di tanti membri nominati dal Consiglio, nel suo seno, quanti ne stabilità l'assemblea. In ogni caso il numero dei componenti la Giunta non potrà essere superiore ad un terzo dei membri elettivi del Consiglio.

I componenti la Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni trimestre ed, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri della Giunta esecutiva che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta esecutiva decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede la Giunta può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare, eventualmente, l'applicazione dei contributi suppletivi nei limiti e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

d) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbono essere stipulati dalla Federazione;

e) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'articolo 2 lettera *f)* del presente statuto;

f) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, numero 1130;

g) di provvedere in materia disciplinare a norma del titolo VIII del presente statuto nei confronti dei dirigenti dei Sindacati;

h) di disporre l'ordinamento dei servizi della Federazione nominandone il direttore;

i) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza degli altri organi e che sia ad essa sottoposto dal presidente.

Le deliberazioni di cui alla lettera *e)* debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di urgenza, la Giunta esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

(1) Per le Federazioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, della nota (1) del precedente art. 23, le parole « del vice-presidente » sono sostituite con quelle « dei vice-presidenti ».

La Giunta esecutiva ha facoltà di costituire per alcune specialità dei singoli rami di produzione organi tecnico-economici, aventi il compito di esaminare i problemi particolari all'attività per cui sono costituiti e di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Le deliberazioni relative alla costituzione dei detti organi sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

In ogni caso la rappresentanza legale spetta nei rapporti esterni esclusivamente agli organi direttivi della Federazione.

Presidente.

Art. 28.

Il presidente è eletto dall'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

E' di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

La nomina del presidente diventa definitiva dopo l'approvazione a termine di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 29.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nelle assemblee della Confederazione e della Federazione che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali, o institori di ditte aderenti i quali posseggono i requisiti stabiliti dalla legge.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai due precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO VI.

PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI.

Art. 30.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 31.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi o dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c)* dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 32.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere in nessun caso il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 33.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 34.

La Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui la Federazione è costituita.

TITOLO VII.

REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO E DEI RAPPORTI ECONOMICI COLLETTIVI.

Art. 35.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia nella circoscrizione di due o più sindacati periferici, sono firmati dal presidente della Federazione quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale. Quelli aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione di un solo sindacato, sono firmati dal presidente del Sindacato stesso o da altra persona indicata nella delega di cui al comma seguente.

In questa seconda ipotesi, però, i contratti debbono essere previamente autorizzati dal presidente della Federazione restando poscia la definitiva stipulazione di essi condizionata alla delega del presidente stesso.

Quando la stipulazione di un contratto collettivo debba avere applicazione nei confronti di categorie inquadrate in altre organizzazioni (cooperative), o regolate da norme speciali d'inquadramento (artigianato), l'organo stipulante dovrà dare preventiva notizia delle proposte e delle trattative all'organizzazione che rappresenta le dette categorie, la quale potrà esprimere pareri, formulare istanze e partecipare alla trattazione dei contratti medesimi.

Qualora speciali esigenze delle categorie interessate lo richiedano potranno essere inserite nei detti contratti norme particolari da valere per le categorie stesse, come pure potranno essere stipulati speciali patti aziendali.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 36.

Il presidente del Sindacato provinciale ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio del Sindacato provinciale.

Art. 37.

Il Direttorio del Sindacato provinciale ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a tre mesi, al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori, oppure, dopo l'applicazione della censura, non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio del Sindacato provinciale provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal presidente del Sindacato provinciale se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato stesso applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Federazione, il quale deciderà sentita la Giunta esecutiva.

Art. 38.

Il presidente della Federazione, su proposta del Direttorio del Sindacato provinciale, ha facoltà di deliberare, sentita la Giunta esecutiva, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna passata in giudicato riportata per i delitti di cui all'art. 8 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste dall'articolo stesso; e, in genere, per qualsiasi condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di senso morale o di sentimento nazionale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P. N. F., saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 39.

La Giunta esecutiva della Federazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti dei Sindacati nazionali e provinciali i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Federazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 40.

La Giunta esecutiva delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti dei Sindacati nazionali nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione od azioni contro l'onore e che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Quando tali mancanze siano commesse dai dirigenti dei Sindacati provinciali la revoca dalla carica e dalle funzioni è disposta dalla Giunta esecutiva. Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.

Art. 41.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio. In quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente della Federazione.

Sulle proposte di modifica dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 42.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 43.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto della Cenfederazione, le deliberazioni di questa e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista .... (1).

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative, è costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista ..... (1).

Essa ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, degli appartenenti alle categorie per le quali è costituita.

La Federazione aderisce, in armonia col disposto dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista degli industriali.

Fanno parte della Federazione gli enti ed istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale delle categorie per cui è costituita, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alle categorie stesse;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino le categorie rappresentate;

d) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci, e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di favorire la collaborazione fra gli esercenti le attività rappresentate;

f) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti le categorie inquadrate nelle Corporazioni e in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

g) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività delle categorie inquadrate;

h) di esercitare tutte quelle altre funzioni che le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 3.

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, le imprese:

a) che svolgono attività rientranti nella competenza della Federazione;

---

(1) Aggiungere, a seconda dei casi:
a) « degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche »;
b) « degli esercenti imprese di trasporti aerei ».

b) che accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che in base allo statuto siano anche in avvenire emanate;

c) i cui rappresentanti siano di buona condotta morale e politica, e posseggano gli altri requisiti di legge.

Le imprese straniere, che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo e che abbiano sede in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente della Federazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Nella domanda di ammissione, le imprese debbono, inoltre indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, la entità degli impianti, il numero dei loro dipendenti.

Art. 5.

Dell'ammissione dei soci decide il presidente della Federazione, sentito il Consiglio della Federazione stessa.

Contro la negata ammissione l'impresa ha il diritto di ricorrere alla Confederazione ed, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo per periodi successivi se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 7.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 6;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 9.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizioni di organismi superori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principî dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi della Federazione; ad osservare, altresì, scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dalla Federazione e dalla Confederazione, debbono informare la Federazione di tutte le controversie che sorgono tra essi e i loro dipendenti, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti nell'interesse dei soci con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione sono mantenuti, esclusivamente, per il tramite della Federazione.

TITOLO III.

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA.

Art. 10.

La Federazione istituirà, per assicurare la rappresentanza periferica delle categorie inquadrate, apposite Delegazioni che avranno le proprie sedi in corrispondenza delle sedi legali delle imprese rappresentate.

Ogni delegazione sarà retta da un delegato nominato, ogni tre anni, dal presidente della Federazione che provvederà altresì a conferire al delegato stesso i poteri necessari per assicurare la tutela degli interessi locali di categoria.

TITOLO IV.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE.

Art. 11.

Sono organi della Federazione:

a) il Consiglio;
b) il presidente.

Consiglio.

Art. 12.

Il Consiglio è composto di membri nominati in ragione di due per ogni impresa associata.

Per la validità delle sedute è necessario sia presente almeno un rappresentante per ogni impresa associata (1).

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

È ammessa la facoltà di delega, ma ogni partecipante non potrà avere più di una delega.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni due mesi ed inoltre ogni qualvolta lo ri-

(1) Per la Federazione degli esercenti imprese di comunicazioni elettriche, aggiungere:

« Il Consiglio è costituito da due sezioni: una per le aziende esercenti il servizio telefonico, l'altra per le aziende esercenti il servizio di comunicazioni per cavi o per radio.

« Ciascuna sezione può essere riunita separatamente quando vi siano da trattare argomenti specificamente interessanti una delle due categorie predette ».

tenga necessario il presidente stesso o ne sia fatta richiesta da un terzo dei componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima da quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Ciascun membro ha diritto ad un voto (1).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Art. 13.

Il Consiglio ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede il Consiglio può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e sul conto consuntivo della Federazione;

d) di eleggere, ogni tre anni, nel suo seno, il presidente e i due vice presidenti della Federazione;

e) di nominare, per ogni esercizio finanziario, un Collegio di tre sindaci i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

f) di deliberare eventualmente l'applicazione dei contributi suppletivi nei limiti e con le modalità stabilite dal Regio decreto 4 aprile 1929, n. 749;

g) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbono essere stipulati dalla Federazione;

h) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'articolo 2, lettera *f*) del presente statuto;

i) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

l) di deliberare sull'ammissione dei soci e sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza a norma del titolo VII del presente statuto;

m) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

n) di disporre l'ordinamento dei servizi della Federazione nominandone il direttore;

o) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso deferite dal presente statuto, dagli organismi superiori e dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Le deliberazioni di cui alla lettera *f*) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

A tutti gli atti della gestione economico-finanziaria sovraintende, sotto l'alta vigilanza ed in conformità alle direttive del presidente, un consigliere amministratore, scelto annualmente, nel suo seno dal Consiglio.

Il Consiglio ha facoltà di costituire per alcune specialità dei singoli rami di produzione organi tecnico-economici aventi il compito di esaminare i problemi particolari all'attività per cui sono costituiti e di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

(1) Per la Federazione degli esercenti imprese di trasporti aerei, il comma è sostituito dal seguente:
« Ciascun membro ha diritto ad un voto per ogni 500 lire di contributi legali versati nell'esercizio precedente ».

Le deliberazioni relative alla costituzione dei detti organi sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

In ogni caso la rappresentanza legale spetta nei rapporti esterni esclusivamente agli organi direttivi della Federazione.

Presidente.

Art. 14.

Il presidente è eletto dal Consiglio.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dal Consiglio e dalla Confederazione.

È di diritto presidente del Consiglio.

La nomina del presidente diventa definitiva dopo l'approvazione a termine di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 15.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nelle assemblee della Confederazione e della Federazione che i titolari gerenti, membri del Consiglio di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai due precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO V.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 17.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo, (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera c) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20% delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 19.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 20.

La Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui è costituita la Federazione.

TITOLO VI.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 21.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro, sono firmati dal presidente della Federazione quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale.

La Confederazione, ove lo ritenga opportuno, può intervenire per assistere alla discussione e conclusione dei contratti di cui ai comma precedenti.

TITOLO VII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 22.

Il presidente della Federazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione stessa e degli organismi superiori. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Consiglio della Federazione.

Art. 23.

Il Consiglio della Federazione ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni della Federazione e degli organismi superiori, oppure, dopo la applicazione della censura, non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Consiglio della Federazione provvederà con deliberazione motivata, da comunicare allo interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione (fino alla pubblicazione della sentenza definitiva) deve essere applicata d'ufficio dal presidente della Federazione se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Consiglio della Federazione stessa applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione.

Art. 24.

Il presidente della Federazione ha facoltà di deliberare, sentito il Consiglio, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna, passata in giudicato, riportata per i delitti di cui all'art. 8 del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste dall'articolo stesso; e, in genere, per qualsiasi condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di senso morale o di sentimento nazionale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio inscritto al P. N. F., saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione ed, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.

Art. 25.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente o da un terzo dei componenti il Consiglio.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 26.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 27.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione, le deliberazioni di questa e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende industriali.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative è costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende industriali.

Essa ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, dei dirigenti di aziende industriali di cui all'art. 6 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

La Federazione aderisce, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163 e degli articoli 6 e 34 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione fascista degli industriali.

Fanno parte della Federazione gli enti ed istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale della categoria per cui è costituita, e di favorirne la migliore utilizzazione nell'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di collaborare allo studio ed alla risoluzione dei problemi economici e sociali relativi alle categorie industriali rappresentate dalle Federazioni aderenti alla Confederazione;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino la categoria rappresentata;

d) di promuovere, attuare e concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di favorire la collaborazione fra i soci;

f) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti la categoria inquadrata nelle Corporazioni e in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

g) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie, e dati relativi a questioni interessanti l'attività della categoria inquadrata;

h) di esercitare tutte quelle altre funzioni che le siano demandate in virtù di legge, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione raggruppa i propri soci in Sindacati costituiti in ciascuna Provincia. La Federazione potrà raggruppare i propri soci anche in Sindacati nazionali.

Art. 3.

Per lo svolgimento dei propri compiti — sia di carattere sindacale che amministrativo — la Federazione può costituire, sia al centro che alla periferia, servizi ed uffici propri. Qualora non intenda costituire tali uffici e servizi, si avvarrà dei servizi e dell'assistenza della Confederazione e delle corrispondenti Unioni provinciali.

TITOLO II.

Soci.

Art. 4.

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, coloro:

a) che siano: 1° direttori tecnici; 2° direttori amministrativi; 3° capi di servizio e di uffici, con funzioni analoghe; 4° istitori; 5° impiegati muniti di procura, in quanto la procura non limiti le attribuzioni alla semplice esecuzione di operazioni per conto dell'azienda, ma conferisca una continua rappresentanza di tutta o parte notevole dell'azienda;

b) che accettino di rispettare il presente statuto nonchè i regolamenti e le altre norme che in base allo statuto siano anche in avvenire emanate;

c) che siano di buona condotta morale e politica e posseggano gli altri requisiti di legge.

Gli stranieri che si trovano nelle condizioni previste dal presente articolo e che abbiano residenza in Italia da almeno 10 anni, possono essere ammessi come soci, ma non possono essere nominati od eletti a cariche o funzioni direttive.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Sindacato provinciale e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizione di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Art. 6.

Dell'ammissione dei soci decide il presidente del Sindacato provinciale.

Qualora questi non ritenga di accogliere la domanda, è tenuto a riferirne entro un mese dalla data di presentazione al presidente della Federazione che decide sentita la Giunta esecutiva.

Contro la negata ammissione l'interessato ha il diritto di ricorrere alla Confederazione ed, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

Art. 7.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo per periodi successivi se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 8.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 9.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 7;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 10.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato provinciale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principi dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi della Federazione; ad osservare, altresì scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dalla Federazione o dai suoi Sindacati e dalla Confederazione, debbono informare il Sindacato provinciale di tutte le controversie che sorgono tra essi ed i loro datori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti, nell'interesse dei soci, con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione sono mantenuti, esclusivamente per il tramite del Sindacato provinciale.

TITOLO III.

Sindacati periferici.

Art. 11.

I soci della Federazione sono riuniti in Sindacati provinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

Nelle Provincie in cui gli iscritti non raggiungano il numero di tre, non si farà luogo alla costituzione del Sindacato.

Il presidente della Federazione adotterà in tal caso le opportune determinazioni per assicurare localmente la rappresentanza della categoria.

Art. 12.

I Sindacati provinciali quali organi locali della Federazione, assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai detti sindacati:

a) di provvedere all'ammissione dei soci;

b) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi;

c) di adottare deliberazioni su tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad essi affidata o delegata dalla Federazione;

d) di provvedere alla nomina di rappresentanti locali presso Enti, organi o commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per la categoria inquadrata;

e) di adottare le misure disciplinari di cui al titolo VIII del presente statuto;

f) di provvedere all'assistenza e all'istruzione professionale dei soci.

Art. 13.

Sono organi del Sindacato provinciale:

a) l'assemblea;
b) il Direttorio;
c) il presidente del Sindacato.

Art. 14.

L'assemblea del Sindacato provinciale è costituita da tutti i soci del Sindacato stesso.

L'assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal presidente del Sindacato che la presiede, dietro autorizzazione del presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto.

L'assemblea:

a) approva l'attività svolta dal Sindacato;

b) delibera su quanto riguarda gli interessi locali della categoria;

c) elegge il presidente ed il Direttorio del Sindacato.

Art. 15.

Il Direttorio del Sindacato provinciale è composto di un numero di membri variabile da 2 a 12 e dura in carica tre anni.

La determinazione dei membri suddetti sarà fatta dalla assemblea in base al numero degli iscritti e ad eventuali particolari esigenze organizzative del Sindacato stesso.

Spetta al Direttorio:

a) di coadiuvare il presidente del Sindacato nello svolgimento dell'attività sindacale;

b) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea del Sindacato;

c) di deliberare sulle ammissioni dei soci e sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza; a norma del titolo VIII del presente statuto;

d) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa;

e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente statuto, dalle istruzioni e deliberazioni superiori.

Art. 16.

Per le modalità di riunione dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato provinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite, rispettivamente, per il Consiglio e la Giunta esecutiva della Federazione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni o deliberazioni saranno stabilite dalla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 17.

Il presidente del Sindacato provinciale, eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

Il presidente del Sindacato, presiede l'assemblea ed il Direttorio del Sindacato stesso ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni della Federazione e dell'Unione.

Art. 18.

Il Sindacato provinciale è tenuto a fornire tempestivamente agli organismi di grado superiore tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni.

Il Sindacato è tenuto, altresì, ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite nei limiti della propria competenza, dagli organismi predetti.

TITOLO IV.

Sindacati nazionali.

Art. 19.

La Giunta esecutiva della Federazione potrà deliberare che siano costituiti sindacati nazionali corrispondenti alle specialità dei singoli rami di produzione.

I Sindacati nazionali raggruppano i soci in relazione all'appartenenza alla categoria per la quale il Sindacato è costituito.

Le deliberazioni relative alla costituzione di Sindacati nazionali sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

Ciascun Sindacato nazionale è retto da un presidente coadiuvato da un Direttorio composto da 3 a 12 membri secondo le determinazioni della Giunta esecutiva della Federazione. Il presidente ed i membri del Direttorio sono eletti dall'assemblea della Federazione ogni tre anni. Possono essere confermati.

La elezione del presidente deve essere ratificata dal Ministero delle corporazioni. La ratifica è chiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 20.

Il Sindacato nazionale ha il compito di esaminare i problemi particolari tecnici ed economici relativi alla categoria per la quale è costituito, di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Il Direttorio del Sindacato nazionale, potrà inoltre prendere deliberazioni su questioni che gli siano sottoposte dalla Giunta esecutiva o dal presidente della Federazione.

Il presidente del Sindacato nazionale, oltre a provvedere a quanto di sua competenza in relazione ai precedenti comma del presente articolo, eserciterà i poteri e le funzioni che gli siano attribuite o delegate dal presidente della Federazione.

TITOLO V.

Organi della Federazione.

Art. 21.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea;
b) il Consiglio;
c) la Giunta esecutiva;
d) il presidente.

Assemblea.

Art. 22.

L'assemblea è formata dai presidenti dei Sindacati provinciali, da delegati di ciascuno dei Sindacati stessi designati ogni tre anni in ragione di uno per ogni 50 soci, con un

massimo di otto, nonchè dai dirigenti degli istituti assistenziali eventualmente costituiti dalla Federazione e riconosciuti a norma di legge.

Fanno altresì parte dell'assemblea i componenti il Consiglio della Federazione.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea senza voto deliberativo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente della Federazione ogni tre anni mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio o la Giunta esecutiva della Federazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. È ammessa la convocazione, nei casi di urgenza, con preavviso di cinque giorni.

Le adunanze di assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. È ammessa la facoltà di delegare il voto, ma ogni partecipante non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il presidente stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno, salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

Art. 23.

L'assemblea:

a) esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e gli interessi delle categorie da essa rappresentate;

b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione;

c) elegge il presidente e tre vice presidenti della Federazione e i membri del Consiglio;

d) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio.

Art. 24.

Il Consiglio è composto del presidente, dei tre vice presidenti e di un numero di membri da 8 a 40, eletti ogni tre anni dall'assemblea.

Il numero dei membri elettivi del Consiglio sarà determinato dall'assemblea la quale, quando nel seno della Federazione siano stati costituiti, a norma dell'art. 19, Sindacati nazionali, determinerà, altresì, in quale proporzione i membri stessi debbano appartenere a ciascun Sindacato nazionale.

I sindaci partecipano alla riunione senza voto deliberativo.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, straordinariamente quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei membri. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quarto dei componenti il Consiglio.

Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 25.

Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

a) di eleggere nel suo seno i componenti della Giunta esecutiva;

b) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un Collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

c) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Federazione;

d) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

e) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;

f) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi e dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

A tutti gli atti della gestione economico-finanziaria sovraintende sotto l'alta vigilanza ed in conformità alle direttive del presidente, un consigliere amministratore, scelto, annualmente, nel suo seno dal Consiglio.

Il consigliere amministratore fa parte, di diritto, della Giunta esecutiva.

Giunta esecutiva.

Art. 26.

La Giunta esecutiva è composta del presidente della Federazione che la presiede e di tanti membri nominati dal Consiglio nel suo seno, quanti ne stabilirà l'assemblea. In ogni caso il numero dei componenti la Giunta non potrà essere superiore ad un terzo dei membri elettivi del Consiglio.

I componenti la Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni trimestre ed, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri della Giunta esecutiva che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dalla Giunta esecutiva decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede la Giunta può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare eventualmente l'applicazione dei contributi suppletivi nei limiti e con le modalità stabilite dal Regio decreto 4 aprile 1929, n. 749;

d) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbono essere stipulati dalla Federazione;

e) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'art. 2, lett. *f*) del presente statuto;

f) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, numero 1130;

g) di provvedere in materia disciplinare a norma del titolo VIII del presente statuto nei confronti dei dirigenti dei Sindacati;

h) di disporre l'ordinamento dei servizi della Federazione nominandone il direttore;

i) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza degli altri organi e che sia ad essa sottoposto dal presidente.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di urgenza, la Giunta esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

La Giunta esecutiva ha facoltà di costituire per alcune specialità dei singoli rami di produzione organi tecnico-economici, aventi il compito di esaminare i problemi particolari all'attività per cui sono costituiti e di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Le deliberazioni relative alla costituzione dei detti organi sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

In ogni caso la rappresentanza legale spetta nei rapporti esterni esclusivamente agli organi direttivi della Federazione.

Presidente.

Art. 28.

Il presidente è eletto dall'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni; dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva; vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

È di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

La nomina del presidente diventa definitiva dopo l'approvazione a termine di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 29.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengono a categorie rappresentate dalla Federazione o che, comunque, ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai due precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO VI.

PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI.

Art. 30.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 31.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo, (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 32.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personali, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà, in nessun caso, eccedere il 20% delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 33.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 34.

Le Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui la Federazione è costituita.

TITOLO VII.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 35.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia nel territorio di due o più Provincie, sono firmati dal presidente della Federazione quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale. Quelli aventi efficacia nell'ambito di una sola Provincia, sono firmati dai presidenti dei competenti Sindacati o da altra persona indicata nella delega di cui al comma seguente.

In questa seconda ipotesi, però, i contratti debbono essere previamente autorizzati dal presidente della Federazione restando poscia la definitiva stipulazione di essi condizionata alla delega del presidente stesso.

TITOLO VIII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 36.

Il presidente del Sindacato provinciale ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ho diritto di ricorrere al Direttorio del Sindacato provinciale.

Art. 37.

Il Direttorio del Sindacato provinciale ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori, oppure, dopo l'applicazione della censura, non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio del Sindacato provinciale provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione, fino alla pubblicazione della sentenza definitiva, deve essere applicata d'ufficio dal presidente del Sindacato provinciale se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato stesso applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Federazione, il quale deciderà sentita la Giunta esecutiva.

Art. 38.

Il presidente della Federazione, su proposta del Direttorio del Sindacato provinciale, ha facoltà di deliberare, sentita la Giunta esecutiva, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna, passata in giudicato, riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste dall'articolo stesso; ed, in genere, per qualsiasi condanna, passata in giudicato, che importi

la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di senso morale o di sentimento nazionale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P. N. F., saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 39.

La Giunta esecutiva della Federazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti dei Sindacati nazionali e provinciali i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Federazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni per il tramite della Confederazione.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 40.

La Giunta esecutiva delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti dei Sindacati nazionali nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Quando tali mancanze siano commesse dai dirigenti dei Sindacati provinciali la revoca dalla carica e dalle funzioni è disposta dalla Giunta esecutiva. Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

TITOLO IX.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 41.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio. In quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente.

Sulle proposte di modifica dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 42.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 43.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge e dello statuto della Confederazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

Mussolini.

Statuto della Federazione nazionale fascista degli artigiani.

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative è costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista degli artigiani.

Essa aderisce, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, e degli articoli 5 e 34 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130 alla Confederazione fascista degli industriali.

La Federazione ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, degli esercenti per proprio conto una piccola industria della quale accentrano tutte le funzioni inerenti alla gestione ed in cui essi medesimi lavorano, con o senza l'aiuto di famigliari o di dipendenti, sia che il lavoro venga eseguito in una bottega, sia a domicilio, sia nel luogo designato dal committente. Sono inoltre rappresentate dalla Federazione le altre categorie che, per determinazione del Ministero delle corporazioni, siano attribuite alla sua competenza organizzativa. I criteri che distinguono, agli effetti dell'inquadramento, le aziende artigiane dalle aziende industriali sono determinati con deliberazione della Confederazione — sentite le Federazioni interessate — da approvarsi dal Ministero delle corporazioni.

Fanno parte della Federazione gli enti ed istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale delle categorie per cui è costituita, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alle categorie stesse;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino le categorie rappresentate;

d) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e dei loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di favorire la collaborazione fra gli esercenti le attività rappresentate;

f) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti le categorie inquadrate, nelle Corporazioni e in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

g) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività delle categorie inquadrate;

h) di esercitare tutte quelle altre funzioni che le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione raggruppa i propri soci in più Sindacati costituiti in ciascuna Provincia, denominati « Comunità provinciali ». La Federazione potrà raggruppare i propri soci anche in Sindacati nazionali, denominati « Arti nazionali ».

TITOLO II.

SOCI.

Art. 3.

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, coloro:

a) che svolgono attività rientranti nella competenza della Federazione;

b) che accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che in base allo statuto siano anche in avvenire emanate;

c) che siano di buona condotta morale e politica e posseggano gli altri requisiti di legge.

Gli stranieri, che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammessi come soci, ma non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Comunità provinciale e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Nella domanda di ammissione, il richiedente deve, inoltre, indicare la natura del mestiere esercitato, l'ubicazione dell'azienda e il numero dei dipendenti.

Art. 5.

Dell'ammissione dei soci decide il capo della Comunità provinciale.

Qualora questi non ritenga di accogliere la domanda, è tenuto a riferirne entro un mese dalla data di presentazione, al presidente della Federazione, che decide sentita la Giunta esecutiva.

Contro la negata ammissione l'interessato ha il diritto di ricorrere alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo per periodi successivi se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso, computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 7.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 6;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 9.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire alla Comunità provinciale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principi dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi della Federazione; ad osservare, altresì, scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici comunque applicabili nei loro confronti, debbono informare la Comunità provinciale di tutte le controversie che sorgono tra essi ed i loro dipendenti, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e

dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti nell'interesse dei soci con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione sono mantenuti, esclusivamente, per il tramite della Comunità provinciale.

TITOLO III.

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA.

Art. 10.

I soci della Federazione sono riuniti in Comunità provinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

Le Comunità provinciali, quali organi locali della Federazione, assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta alle Comunità predette:

a) di provvedere all'ammissione dei soci;

b) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi;

c) di adottare deliberazioni su tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad esse affidata o delegata dalla Federazione;

d) di provvedere alla nomina di rappresentanti locali presso Enti, organi o commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per le categorie inquadrate;

e) di adottare le misure disciplinari di cui al titolo IX del presente statuto;

f) di provvedere all'assistenza e all'istruzione professionale dei soci.

Nello svolgimento dei propri compiti le Comunità si avvalgono dei servizi e della assistenza della Segreteria provinciale dell'Artigianato.

Art. 11.

Le Comunità possono essere suddivise in gruppi interni, denominati « Mestieri ».

I soci appartenenti a ciascun mestiere saranno riuniti in assemblea convocata e presieduta dal capo Comunità per la elezione del capo mestiere e della Consulta di mestiere, e per l'esame dei problemi di carattere locale interessanti la categoria.

La determinazione dei membri della Consulta sarà fatta dall'assemblea in base al numero degli iscritti e ad altre eventuali particolari esigenze organizzative.

Il capo mestiere e la Consulta di mestiere durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Le altre norme eventualmente occorrenti per la costituzione dei mestieri e per il loro funzionamento sono deliberate dal Direttorio della Comunità ed approvate dalla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 12.

Sono organi della Comunità provinciale:

a) l'assemblea;

b) il Direttorio;

c) il capo della Comunità.

Art. 13.

L'assemblea della Comunità provinciale è costituita o da tutti i soci della Comunità stessa o dai capi dei Mestieri e dai membri delle Consulte, laddove i Mestieri stessi siano stati costituiti.

L'assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal capo della Comunità che la presiede, dietro autorizzazione del presidente della Federazione, sentito il parere del segretario provinciale dell'Artigianato.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto.

L'assemblea:

a) approva l'attività svolta dalla Comunità;

b) delibera su quanto riguarda gli interessi locali della categoria;

c) elegge il capo della Comunità.

Art. 14.

Il Direttorio della Comunità provinciale è composto dai capi dei Mestieri laddove questi siano stati costituiti, oppure da membri eletti dall'assemblea della Comunità nel numero che stabilirà l'assemblea stessa.

Spetta al Direttorio:

a) di coadiuvare il capo della Comunità nello svolgimento della attività sindacale;

b) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea della Comunità;

c) di deliberare sulle ammissioni dei soci e sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza, a norma del titolo IX del presente statuto;

d) di esaminare i problemi di carattere locale, interessanti l'attività artigiana per cui la Comunità è costituita, formulando proposte ed esprimendo voti alla Federazione sui problemi stessi, sotto l'aspetto sia tecnico ed artistico che economico e morale;

e) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa;

f) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente statuto, dalle istruzioni e deliberazioni superiori.

Art. 15.

Per le modalità di riunione dell'assemblea e del Direttorio della Comunità provinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite, rispettivamente, per il Consiglio e la Giunta esecutiva della Federazione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni o deliberazioni saranno stabilite dalla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 16.

Il capo della Comunità provinciale, eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Federazione, sentito il parere del segretario provinciale dell'Artigianato.

Il capo della Comunità presiede l'assemblea ed il Direttorio della Comunità stessa, ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni della Federazione.

Art. 17.

La Comunità provinciale è tenuta a fornire agli organismi superiori tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni.

La Comunità è tenuta, altresì, ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della propria competenza, dagli organismi predetti.

Art. 18.

In ogni capoluogo di Provincia è costituito un ufficio della Federazione, denominato « Segreteria provinciale dell'Artigianato ».

La Segreteria, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, provvede:

a) a curare il funzionamento dei servizi a vantaggio delle locali Comunità;

b) a mantenere i rapporti con le autorità politiche ed amministrative locali per quanto concerne le varie attività artigiane della Provincia;

c) a coordinare l'attività delle singole Comunità per la migliore tutela degli interessi delle categorie da esse rappresentate;

d) ad assistere le Comunità nelle trattative e nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro o degli accordi economici;

e) ad esercitare tutte le attribuzioni che siano ad essa demandate dalle Comunità o dal presidente della Federazione.

Art. 19.

A ciascuna Segreteria provinciale dell'Artigianato è preposto un segretario nominato dal presidente della Federazione.

Al segretario spetta provvedere all'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo.

Il segretario è coadiuvato da un Comitato, composto dai capi delle Comunità provinciali, che si riunisce, dietro convocazione del segretario stesso, almeno una volta ogni due mesi.

Art. 20.

Il segretario provinciale dell'Artigianato potrà deliberare, sentito il parere del Comitato, la istituzione di uffici o delegazioni comunali, quando ciò sia ritenuto necessario per le esigenze dell'organizzazione, stabilendone i compiti e le norme per il funzionamento.

Le relative deliberazioni dovranno essere approvate dal presidente della Federazione.

TITOLO IV.

ARTI NAZIONALI.

Art. 21.

La Giunta esecutiva della Federazione potrà deliberare che, in corrispondenza delle Comunità provinciali, siano costituiti Sindacati nazionali, denominati « Arti nazionali ».

Le deliberazioni relative alla costituzione delle Arti nazionali sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

Ciascuna Arte nazionale è retta da un capo Arte coadiuvato da un Direttorio composto di due delegati.

Il capo Arte ed i due delegati sono eletti, ogni tre anni, dai capi delle Comunità provinciali della stessa Arte, riuniti in assemblea, e possono essere confermati.

La elezione del capo Arte deve essere ratificata dal Ministero delle corporazioni. La ratifica è chiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 22.

L'Arte nazionale ha il compito di esaminare i problemi particolari tecnici ed economici relativi alla categoria per la quale è costituita, di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Il Direttorio dell'Arte nazionale, potrà inoltre prendere deliberazioni su questioni che gli siano sottoposte dalla giunta esecutiva o dal presidente della Federazione.

Il capo dell'Arte nazionale, oltre a provvedere a quanto di sua competenza in relazione ai precedenti comma del presente articolo, eserciterà i poteri e le funzioni che gli siano attribuite o delegate dal presidente della Federazione.

TITOLO V.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE.

Art. 23.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea;

b) il Consiglio;

c) la Giunta esecutiva;

d) il presidente.

Assemblea.

Art. 24.

L'assemblea è formata dai capi delle Comunità provinciali, dai capi e dai membri dei Direttori delle Arti nazionali e dai dirigenti degli istituti assistenziali eventualmente costituiti dalla Federazione e riconosciuti a norma di legge.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea senza voto deliberativo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente della Federazione ogni tre anni, mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio o la Giunta esecutiva della Federazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. È ammessa la convocazione, nei casi di urgenza, con preavviso di giorni cinque.

Le adunanze di assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli aventi diritto a parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Ogni partecipante ha diritto ad un voto. È ammessa la facoltà di delegare il voto ad altro partecipante, ma questi non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente dell'assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno, salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

Art. 25.

L'assemblea:

a) esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardante l'attività della Federazione e gli interessi delle categorie da essa rappresentate;

b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione;

c) elegge il presidente della Federazione;

d) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio.

Art. 26.

Il Consiglio è composto del presidente e dei capi delle Arti nazionali.

I sindaci partecipano alla riunione senza voto deliberativo.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, straordinariamente quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei membri. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio.

Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 27.

Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

a) di eleggere nel suo seno i componenti della Giunta esecutiva;

b) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

c) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Federazione;

d) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

e) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;

f) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 28.

La Giunta esecutiva è composta del presidente della Federazione che la presiede e di 4 membri nominati dal Consiglio nel suo seno.

I componenti la Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente, almeno un volta ogni trimestre, ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri della Giunta esecutiva che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta esecutiva decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 29.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre in ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede la Giunta può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare eventualmente l'applicazione dei contributi suppletivi nei limiti e con le modalità stabilite dal Regio decreto 4 aprile 1929, n. 749;

d) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbano essere stipulati dalla Federazione;

e) di provvedere alle nomine e designazioni di cui allo art. 2 lettera *f*) del presente statuto;

f) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di provvedere in materia disciplinare a norma del titolo IX del presente statuto nei confronti dei dirigenti delle Arti nazionali e delle Comunità provinciali;

h) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal presidente.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di urgenza, la Giunta esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla rattifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

La Giunta esecutiva ha facoltà di costituire per alcune specialità dei singoli rami di produzione organi tecnico-economici aventi il compito di esaminare i problemi particolari all'attività per cui sono costituiti e di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Le deliberazioni relative alla costituzione dei detti organi sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

In ogni caso la rappresentanza legale spetta nei rapporti esterni esclusivamente agli organi direttivi della Federazione.

Presidente.

Art. 30.

Il presidente è eletto dall'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle

deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

Nomina il direttore della Federazione.

È di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

La nomina del presidente diventa definitiva dopo l'approvazione a termine di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 31.

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengano a categorie rappresentate dalla Federazione o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai due precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO VI.

Direttore.

Art. 32.

Al funzionamento degli uffici e servizi della Federazione è preposto il direttore, dal quale dipende disciplinarmente il personale della Federazione.

Il direttore deve possedere i requisiti di legge.

Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi, od assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione.

Spetta al direttore, in base alle disposizioni ed istruzioni del presidente, di provvedere alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Federazione, ed a quanto altro è necessario per il buon funzionamento dei servizi ed uffici della Federazione, sia centrali che periferici.

Esercita le funzioni di segretario del Consiglio e della Giunta esecutiva.

TITOLO VII.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 33.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 34.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo, (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 35.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessuno caso, il 20% delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 36.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 37.

La Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui la Federazione è costituita.

TITOLO VIII.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 38.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro aventi efficacia per le categorie da essa rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia nel territorio di due o più Provincie, sono firmati dal presidente della Federazione quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale. Quelli aventi efficacia nell'ambito di una sola Provincia, sono firmati dai capi delle competenti Comunità o da altra persona indicata nella delega di cui al comma seguente.

In questa seconda ipotesi, però, i contratti debbono essere previamente autorizzati dal presidente della Federazione restando poscia la definitiva stipulazione di essi condizionata alla delega del presidente stesso.

L'efficacia dei contratti collettivi stipulati dalla Confederazione e dalle Associazioni ad essa aderenti, si estende alle aziende artigiane della stessa categoria rappresentate dalla Federazione.

La Confederazione e le Associazioni ad essa aderenti, nel procedere alla stipulazione dei contratti collettivi che interessino anche le aziende rappresentate dalla Federazione, ne informeranno preventivamente la Federazione stessa, la quale esprimerà pareri, richiederà la inserzione di tutte quelle eventuali clausole anche derogative necessarie per tener conto delle speciali esigenze delle aziende artigiane, parteciperà alle trattative ed alla stipulazione.

Qualora nella stipulazione del contratto unico non si raggiunga l'accordo su qualche clausola, si applicheranno, intanto, le clausole sulle quali non esiste contestazione e si farà in seguito luogo ad una stipulazione aggiuntiva per quelle contestate.

La Federazione stipula, inoltre, gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie da essa rappresentate.

TITOLO IX.

Disposizioni disciplinari.

Art. 39.

Il capo della Comunità provinciale ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Comunità stessa e degli organismi superiori. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio della Comunità provinciale.

Art. 40.

Il Direttorio della Comunità provinciale ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni della Comunità stessa e degli organismi superiori, oppure dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio della Comunità provinciale provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal capo della Comunità provinciale se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio della Comunità stessa applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Federazione, il quale deciderà sentita la Giunta esecutiva.

Art. 41.

Il presidente della Federazione, su proposta del Direttorio della Comunità provinciale, ha facoltà di deliberare, sentita la Giunta esecutiva, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna, passata in giudicato, riportata per i delitti di cui all'art. 8 del Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste dall'articolo stesso; ed, in genere, per qualsiasi condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di senso morale o di sentimento nazionale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P.N.F., saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 42.

La Giunta esecutiva della Federazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni, per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti delle Arti nazionali e delle Comunità provinciali i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e

deliberazioni impartite dalla Federazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato, ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 43.

La Giunta esecutiva delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti delle Arti nazionali nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale, o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Quando tali mancanze siano commesse dai dirigenti delle Comunità provinciali la revoca dalla carica e dalle funzioni è disposta dalla Giunta esecutiva. Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

TITOLO X.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 44.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio. In quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 45.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 46.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge e dello statuto della Confederazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

Mussolini.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. **1383.**

Riordinamento ed approvazione di nuovi statuti della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e delle Associazioni ad essa aderenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2726, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria;

Visto il Nostro decreto 15 dicembre 1932, n. 1879, con il quale fu riordinata l'organizzazione centrale e periferica della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria e furono approvati lo statuto della Confederazione medesima e delle Associazioni ad essa aderenti;

Visti i nostri decreti 17 maggio 1934, n. 891, e 17 maggio 1934, n. 894, con i quali fu revocato il riconoscimento giuridico rispettivamente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne e della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria, nonchè le determinazioni d'inquadramento di cui ai decreti Ministeriali del 20 e 25 giugno 1934, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale,* rispettivamente n. 159 del 9 luglio 1934 e n. 153 del 2 luglio 1934;

Vista la domanda in data 25 giugno 1934, con la quale la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria ha chiesto l'approvazione di un nuovo assetto dell'organizzazione centrale e periferica e l'approvazione di nuovi statuti per la Confederazione e per le Associazioni aderenti in relazione alla costituzione ed al funzionamento delle Corporazioni;

Visti: la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130; la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato lo statuto della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria secondo il testo annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con Nostro decreto 15 dicembre 1932, n. 1879.

La denominazione di « Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria » è sostituita alla denominazione di cui al succitato Nostro decreto.

Art. 2.

È revocato il riconoscimento giuridico alle seguenti organizzazioni:

A) aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, a norma del Nostro decreto 15 dicembre 1932, n. 1879:

a) Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti dalle industrie della chimica e del vetro;

b) Unioni provinciali dei Sindacati fascisti dell'industria;

B) già aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne, a norma del Nostro decreto 15 dicembre 1932, n. 1883:

a) Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli impiegati di aziende di trasporto e di comunicazione;

b) Unioni interprovinciali dei Sindacati fascisti delle comunicazioni interne;

C) già aderenti alla Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria, a norma dei Nostri decreti 9 luglio 1931, n. 1121, e 28 dicembre 1933, n. 2119:

a) Associazione nazionale fascista degli ufficiali della marina mercantile;

b) Associazione nazionale fascista dei sottufficiali e comuni della marina mercantile;

c) Associazione nazionale fascista degli impiegati delle comunicazioni marittime;

d) Associazione nazionale fascista degli equipaggi della marina velica.

Art. 3.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alle seguenti Associazioni nazionali, aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria:

a) Federazione nazionale fascista dei lavoratori della industria chimica;

b) Federazione nazionale fascista dei lavoratori del vetro e della ceramica;

c) Federazione nazionale fascista della gente del mare;

d) Sindacato nazionale fascista degli scenotecnici;

e) Sindacato nazionale fascista degli orchestrali e bandisti;

f) Sindacato nazionale fascista degli impiegati e dei tecnici dello spettacolo;

g) Sindacato nazionale fascista degli operai dello spettacolo.

Art. 4.

In conseguenza dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, le Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria restano stabilite secondo l'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, e le denominazioni delle Associazioni stesse restano stabilite in conformità di quelle indicate nell'elenco medesimo.

Art. 5.

Sono approvati gli statuti delle Associazioni di cui al suddetto elenco secondo i rispettivi testi conformi ai modelli annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 6.

Sono delegate alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, nei confronti delle Associazioni nazionali ad essa aderenti, a norma di legge e di statuto, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29, 1° comma, e le funzioni di tutela per gli atti indicati nell'art. 30, 1° comma, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, rimanendo attribuita ai competenti organi statali l'approvazione degli atti indicati nello stesso articolo 30, lettera *f)*.

Le sono altresì delegate le funzioni di vigilanza e di tutela di cui alla legge 18 gennaio 1934, n. 293, ad eccezione di quelle richiamate nell'art. 52 della legge stessa.

Restano direttamente riservati al Ministro per le corporazioni, in rapporto alle associazioni aderenti alla Confederazione, il potere di annullare le deliberazioni delle Associazioni stesse nei casi di cui all'art. 29, secondo comma, del suindicato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, qualora non vi abbia provveduto la Confederazione, nonchè il potere stabilito dall'art. 30, secondo comma, del detto regolamento, e la facoltà di richiedere atti ed informazioni e di fare eseguire indagini ed ispezioni, anche a mezzo degli organi dipendenti.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 1934-XII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1934-XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *agosto* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 350, *foglio* 146. — MANCINI.

Elenco delle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

1. Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'abbigliamento.
2. Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria dell'acqua, gas, elettricità.
3. Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'alimentazione.
4. Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'arredamento.
5. Federazione nazionale fascista dei lavoratori della carta e della stampa.
6. Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria chimica.
7. Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'edilizia.
8. Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle industrie estrattive.
9. Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche.
10. Federazione nazionale fascista dei lavoratori della pesca.
11. Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria tessile.
12. Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo.
13. Federazione nazionale fascista dei lavoratori del vetro e della ceramica.
14. Federazione nazionale fascista degli addetti alle comunicazioni elettriche.
15. Federazione nazionale fascista degli autoferrotramvieri ed autointernavigatori.
16. Federazione nazionale fascista degli autisti.
17. Federazione nazionale fascista dei lavoratori dei porti.

18. Federazione nazionale fascista degli addetti ai servizi ausiliari del traffico e trasporti vari.
19. Federazione nazionale fascista della gente del mare.
20. Federazione nazionale fascista della gente dell'aria.
21. Sindacato nazionale fascista del teatro lirico.
22. Sindacato nazionale fascista del teatro drammatico.
23. Sindacato nazionale fascista degli artisti di operette, riviste e varietà.
24. Sindacato nazionale fascista degli sportivi professionisti.
25. Sindacato nazionale fascista degli attori e tecnici cinematografici.
26. Sindacato nazionale fascista degli scenotecnici.
27. Sindacato nazionale fascista degli orchestrali e bandisti.
28. Sindacato nazionale fascista degli impiegati e dei tecnici dello spettacolo.
29. Sindacato nazionale fascista degli operai dello spettacolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, costituita ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta gli interessi generali dei lavoratori dell'industria e cura la tutela, l'assistenza e l'elevazione dei lavoratori stessi secondo i dettami della Carta del Lavoro.

Ad essa aderiscono, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, tutte le Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute dei lavoratori dell'industria.

Aderiscono inoltre alla Confederazione gli enti e gli istituti assistenziali costituiti, per gli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, dalle Associazioni aderenti. Fanno parte della Confederazione gli enti ed istituti assistenziali da essa costituiti per gli stessi scopi.

La Confederazione ha sede in Roma, e per le sue finalità statutarie estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

La Confederazione cura il coordinamento della attività delle Associazioni aderenti, al fine di realizzare la massima unità di indirizzo nell'esame e nella definizione dei problemi e delle questioni di carattere generale che interessino le Associazioni stesse e mantiene la disciplina delle medesime per il migliore conseguimento degli scopi ad esse assegnati dalle leggi, dalla dichiarazione terza della Carta del Lavoro e dai rispettivi statuti.

Sovraintende alla gestione economico-finanziaria delle Associazioni e provvede alla costituzione ed al funzionamento dei servizi d'interesse comune.

Spetta, altresì, alla Confederazione:

a) di disciplinare l'inquadramento sindacale secondo le direttive dei competenti organi dello Stato;

b) di adoperarsi per la definizione delle questioni e vertenze che sorgano tra le Associazioni aderenti o tra queste ed altre organizzazioni sindacali e di svolgere opera per conciliare gli interessi di categorie inquadrate in Associazioni diverse;

c) di promuovere la costituzione di istituti di assistenza economica, di istruzione professionale e di educazione morale e nazionale per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563, a comune vantaggio delle categorie rappresentate dalle Associazioni aderenti;

d) di designare o nominare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi o commissioni in cui una sua rappresentanza sia prevista od ammessa, nonchè i rappresentanti delle Associazioni aderenti quando la nomina o la designazione di essi non spetti direttamente alle Associazioni stesse;

e) di provvedere allo studio ed al coordinamento delle questioni che le Associazioni aderenti intendano sottoporre, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alle competenti Corporazioni quando le questioni stesse interessino varie categorie;

f) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento di rapporti economici collettivi che implichino interessi di carattere generale per le categorie inquadrate nelle Associazioni aderenti.

La Confederazione adempie, infine, a tutti gli altri compiti e funzioni che siano ad essa affidati da leggi, regolamenti o disposizioni delle competenti Autorità.

Art. 3.

Le Associazioni o gli Istituti assistenziali, non ancora riconosciuti, che intendano aderire alla Confederazione, debbono presentare ad essa regolare domanda accompagnata da copia dello statuto e da una relazione intorno alle origini ed all'attività spiegata dalla fondazione in poi, nonchè lo elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

La domanda è sottoposta alla deliberazione della Giunta esecutiva; se essa è accettata, il presidente della Confederazione richiederà al Ministero delle corporazioni il riconoscimento giuridico dell'Associazione sindacale o dell'Istituto assistenziale.

Se la domanda non è accolta o se entro un mese dalla data della sua presentazione la Confederazione non abbia fatto conoscere le proprie decisioni, l'Associazione interessata ha facoltà di ricorrere, a norma di legge, al Ministero delle corporazioni.

Art 4.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni ed agli Istituti assistenziali regolarmente iscritti e giuridicamente riconosciuti.

Art. 5.

L'adesione alla Confederazione impegna l'Associazione o l'Istituto assistenziale senza limite di tempo. Essa importa altresì, di diritto, l'obbligo per l'Associazione o l'Istituto di sottostare alle disposizioni ed istruzioni che la Confederazione riterrà di impartire nell'ambito della sua competenza, nonchè quello di fornire alla Confederazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'adempimento dei suoi compiti statutari.

L'Associazione o l'Istituto, il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio della Confederazione.

TITOLO IV.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE.

Art. 12.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea;

b) il Consiglio;

c) la Giunta esecutiva;

d) il segretario.

Assemblea.

Art. 13.

L'assemblea è formata dai delegati eletti nelle assemblee locali e dai rappresentanti degli Istituti assistenziali eventualmente costituiti dalla Federazione e riconosciuti a norma di legge.

Fanno, altresì, parte dell'assemblea, i componenti il Consiglio della Federazione.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea, senza voto deliberativo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal segretario della Federazione ogni tre anni mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio o la Giunta esecutiva della Federazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. È ammessa la convocazione nei casi di urgenza, con preavviso di giorni cinque.

Le adunanze di assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea stessa.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. È ammessa la facoltà di delegare il voto, ma ogni partecipante non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente dell'assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno, salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

Art. 14.

L'assemblea:

a) esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e gli interessi delle categorie da essa rappresentate;

b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione;

c) elegge il segretario della Federazione, e i membri del Consiglio;

d) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio.

Art. 15.

Il Consiglio è composto del segretario e di un numero di membri variabile da otto a dodici, eletti ogni tre anni dall'assemblea.

Il numero dei membri del Consiglio sarà determinato dall'assemblea.

I sindaci partecipano alla riunione senza voto deliberativo.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, straordinariamente quando il segretario lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei membri. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quarto dei componenti il Consiglio.

Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 16.

Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per la applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

a) di eleggere nel suo seno i componenti della Giunta esecutiva;

b) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

c) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del segretario e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Federazione;

d) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

e) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;

f) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 17.

La Giunta esecutiva è composta dal segretario della Federazione che la presiede e di cinque membri nominati dal Consiglio nel suo seno, oltre un rappresentante dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra designato dall'Associazione stessa tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nella Federazione.

I suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del segretario, almeno una volta ogni tre mesi ed, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il segretario stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione

a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il segretario.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

I membri della Giunta esecutiva che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta esecutiva decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 18.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede la Giunta può delegare al segretario i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare eventualmente l'applicazione dei contributi suppletivi nei limiti e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

d) di deliberare sui criteri informatori dei contratti di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbono essere stipulati dalla Federazione;

e) di provvedere alle nomine e designazioni di cui allo art. 2 lettera *e*), del presente statuto;

f) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di provvedere in materia disciplinare, a norma del titolo VII del presente statuto, nei confronti dei soci;

h) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal segretario.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*), debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di urgenza, la Giunta esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio. In tale caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

Segretario.

Art. 19.

Il segretario è eletto dall'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il segretario dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

E' di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

La nomina del segretario diventa definitiva dopo l'approvazione a termine di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 20.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengano a categorie rappresentate dalla Federazione o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando ci sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO V.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 21.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al consiglio, a cura del segretario, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 22.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo, (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 23.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte,

tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà, in nessun caso, eccedere il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 24.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del segretario e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 25.

Le Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui è costituita la Federazione.

TITOLO VI.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 26.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro sono firmati dal segretario della Federazione quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale.

TITOLO VII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 27.

Il segretario della Federazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere alla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 28.

La Giunta esecutiva della Federazione ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni della Federazione stessa e degli organismi superiori, oppure, dopo l'applicazione della censura, non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, la Giunta esecutiva della Federazione provvederà, con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal segretario della Federazione se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà della Giunta esecutiva della Federazione stessa applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione.

Art. 29.

Il segretario della Federazione ha facoltà di deliberare, sentita la Giunta esecutiva, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fati indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna, passata in giudicato, riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste dall'articolo stesso; e, in genere, per qualsiasi condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di senso morale o di sentimento nazionale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P. N. F. saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.

Art. 30.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal segretario, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio. In quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al segretario.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 31.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 32.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge e dello statuto della Confederazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo.

TITOLO I.

COSTITUZIONE — SCOPI — COMPETENZA.

Art. 1.

La Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo, costituita ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta gli interessi dei lavoratori dello spettacolo e ne promuove lo sviluppo secondo i dettami della Carta del Lavoro.

La Federazione aderisce, in armonia col disposto dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Ad essa aderiscono, i Sindacati nazionali costituiti e giuridicamente riconosciuti per le categorie dei lavoratori dello spettacolo.

Aderiscono inoltre alla Federazione gli enti e gli istituti assistenziali costituiti, per gli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, dai Sindacati nazionali aderenti. Fanno parte della Federazione gli enti ed istituti assistenziali da essa costituiti per gli stessi scopi.

La Federazione ha sede in Roma, e per le sue finalità statuarie estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale delle categorie rappresentate dai Sindacati nazionali aderenti, favorendone lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alle categorie stesse;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino due o più categorie rappresentate dai Sindacati nazionali aderenti e di coordinare l'attività dei Sindacati stessi nell'esercizio dell'azione di loro competenza;

d) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale delle categorie rappresentate dai Sindacati nazionali aderenti e promuovere altresì l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di propri rappresentanti in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

f) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni generali interessanti l'attività delle categorie rappresentate dai Sindacati nazionali aderenti;

g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

Art. 3.

Le Associazioni o gli Istituti assistenziali, non ancora riconosciuti, che intendano aderire alla Federazione debbono presentare ad essa regolare domanda accompagnata da copia dello statuto e da una relazione intorno alle origini ed all'attività spiegata dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

La domanda è sottoposta alla deliberazione della Giunta esecutiva; se essa è accettata, viene trasmessa al presidente della Confederazione che richiederà al Ministero delle corporazioni il riconoscimento giuridico dell'Associazione sindacale o dell'Istituto assistenziale.

Se la domanda non è accolta o se entro un mese dalla data della sua presentazione la Federazione non abbia fatto conoscere le proprie decisioni, l'Associazione interessata ha facoltà di ricorrere, a norma di legge, al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

Art. 4.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni ed agli Istituti assistenziali regolarmente iscritti e giuridicamente riconosciuti.

Art. 5.

L'adesione alla Federazione impegna l'Associazione o l'Istituto assistenziale senza limite di tempo. Essa importa altresì, di diritto, l'obbligo per l'associazione o l'istituto di sottostare alle disposizioni ed istruzioni che la Federazione riterrà di impartire nell'ambito della sua competenza, nonchè quello di fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'adempimento dei suoi compiti statutari.

L'Associazione o l'Istituto, il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio della Federazione.

formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente della Confederazione.

Sulle proposte di modifica dovrà deliberare il Consiglio e le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno la metà dei componenti il Consiglio aventi diritto al voto.

È salva, in ogni caso, l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 27.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 28.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista . . . . (1).

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative è costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista . . . (1).

Essa ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, degli appartenenti alle categorie per le quali è costituita.

La Federazione aderisce, in armonia col disposto dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Fanno parte della Federazione gli enti ed istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale delle categorie per cui è costituita, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alle categorie stesse;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino le categorie rappresentate;

d) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti le categorie inquadrate, nelle Corporazioni e in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

f) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività delle categorie inquadrate;

g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione raggruppa i propri soci in uno o più sindacati costituiti in ciascuna Provincia (1). La Federazione potrà raggruppare i propri soci anche in Sindacati nazionali.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 3.

Per far parte della Federazione in qualità di soci occorre:

a) aver compiuto gli anni diciotto;

b) essere cittadini italiani;

c) appartenere alle categorie rappresentate;

d) essere di buona condotta morale e politica;

e) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

Gli stranieri che posseggano i requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono esservi ammessi come soci, ma non possono essere nominati ad alcuna carica o funzione direttiva.

---

(1) Aggiungere, a seconda dei casi:
a) « dei lavoratori dell'abbigliamento »;
b) « dei lavoratori dell'industria dell'acqua, gas, elettricità »;
c) « dei lavoratori dell'alimentazione »;
d) « dei lavoratori dell'arredamento »;
e) « dei lavoratori della carta e della stampa »;
f) « dei lavoratori dell'industria chimica »;
g) « dei lavoratori dell'edilizia »;
h) « dei lavoratori delle industrie estrattive »;
i) « dei lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche »;
l) « dei lavoratori della pesca »;
m) « dei lavoratori dell'industria tessile »;
n) « dei lavoratori del vetro e della ceramica »;
o) « degli addetti alle comunicazioni elettriche »;
p) « degli autoferrotramvieri ed autointernavigatori »;
q) « degli autisti »;
r) « dei lavoratori dei porti »;
s) « degli addetti ai servizi ausiliari del traffico e trasporti vari ».

(1) Per le Federazioni: *a*) degli autoferrotramvieri ed internavigatori; *b*) degli addetti alle comunicazioni elettriche, tale comma è sostituito dal seguente:

« Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione raggruppa i propri soci in Sindacati interprovinciali ».

Correlativamente, per le Federazioni stesse, agli articoli 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 le parole « Sindacato provinciale » o « Sindacati provinciali » vanno sostituite con quelle di « Sindacato interprovinciale » o « Sindacati interprovinciali », ed agli articoli 11, 12 e 14 le parole « Sindacati comunali », « Sindacato comunale » e « comune » vanno sostituite con quelle di « Sindacati provinciali », « Sindacato provinciale » e « provincia ».

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Sindacato provinciale e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Art. 5.

Dell'ammissione dei soci decide il segretario del Sindacato provinciale.

Qualora questi non ritenga di accogliere la domanda, è tenuto a riferirne entro un mese dalla data di presentazione, al segretario delle Federazione che decide, sentita la Giunta esecutiva.

Contro la negata ammissione l'interessato ha il diritto di ricorrere alla Confederazione ed, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 7.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite, per gli stessi scopi sindacali.

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 6;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 9.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato provinciale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principî dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi della Federazione; ad osservare, altresì, scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dalla Federazione o dai suoi Sindacati e dalla Confederazione, debbono informare il Sindacato provinciale di tutte le controversie che sorgono tra essi e i loro datori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti, nell'interesse dei soci, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione sono mantenuti, esclusivamente, per il tramite del Sindacato provinciale.

TITOLO III.

SINDACATI PERIFERICI.

Art. 10.

I soci della Federazione sono riuniti in Sindacati provinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2.

I Sindacati provinciali, quali organi locali della Federazione, assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai detti Sindacati:

a) di provvedere all'ammissione dei soci;

b) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi;

c) di adottare deliberazioni su tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad essi affidata o delegata dalla Federazione;

d) di provvedere alla nomina di rappresentanti locali presso Enti, organi o commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per le categorie inquadrate;

e) di adottare le misure disciplinari di cui al titolo VIII del presente statuto;

f) di provvedere all'assistenza e all'istruzione professionale dei soci.

Nello svolgimento dei propri compiti i Sindacati si avvalgono dei servizi e dell'assistenza dell'Unione provinciale.

Art. 11.

In corrispondenza dei Sindacati provinciali potranno essere costituiti uno o più Sindacati comunali formati dai lavoratori che risiedono in ciascun Comune.

Per la costituzione di ciascun Sindacato comunale, oltre all'assenso preventivo della Federazione, sarà necessario che gli iscritti residenti nel Comune raggiungano almeno il numero di trenta.

Il Direttorio del Sindacato provinciale determinerà le norme che devono regolare il funzionamento interno dei singoli Sindacati comunali; tali norme andranno in vigore dopo che siano state approvate dalla Federazione.

Art. 12.

I soci appartenenti a ciascun Sindacato comunale saranno riuniti in assemblea, convocata e presieduta dal segretario del Sindacato provinciale, per la elezione del fiduciario del Sindacato comunale e per l'esame dei problemi di carattere locale interessanti la categoria.

Il fiduciario del Sindacato comunale dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Esso rappresenta i lavoratori del Sindacato stesso in seno all'assemblea del Sindacato provinciale.

La sua elezione deve essere ratificata dal segretario del Sindacato provinciale.

Art. 13.

Sono organi del Sindacato provinciale:
a) l'assemblea;
b) il Direttorio;
c) il segretario del Sindacato.

Art. 14.

L'assemblea del Sindacato provinciale è costituita da tutti i soci residenti nel capoluogo di provincia, nonchè dai fiduciari dei Sindacati comunali che siano costituiti fuori del capoluogo stesso.

L'assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal segretario del Sindacato che la presiede, dietro autorizzazione del segretario della Federazione, sentito il parere del segretario dell'Unione.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto tranne i fiduciari dei Sindacati comunali che hanno diritto a tanti voti quanti sono gli iscritti al rispettivo Sindacato.

L'assemblea:

a) approva l'attività svolta dal Sindacato;

b) delibera su quanto riguarda gli interessi locali della categoria;

c) elegge il segretario ed il Direttorio del Sindacato.

Art. 15.

Il Direttorio del Sindacato provinciale è composto di un numero di membri variabile da tre a sette e dura in carica tre anni.

Fa, altresì, parte del Direttorio un membro designato dalla locale sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nel Sindacato.

La determinazione dei membri suddetti sarà fatta dall'assemblea in base al numero degli iscritti e ad eventuali particolari esigenze organizzative del Sindacato stesso.

Spetta al Direttorio:

a) di coadiuvare il segretario del Sindacato nello svolgimento della attività sindacale;

b) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea del Sindacato;

c) di deliberare sulle ammissioni dei soci e sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza, a norma del titolo VIII del presente statuto;

d) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa;

e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente statuto, dalle istruzioni e deliberazioni superiori.

Art. 16.

Per le modalità di riunione dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato provinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite, rispettivamente, per il Consiglio e la Giunta esecutiva della Federazione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni o deliberazioni saranno stabilite dalla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 17.

Il segretario del Sindacato provinciale, eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni.

La sua elezione deve essere ratificata dal segretario della Federazione, sentito il parere del segretario dell'Unione.

Il segretario del Sindacato, presiede l'assemblea ed il Direttorio del Sindacato stesso ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni della Federazione.

Art. 18.

Il Sindacato provinciale è tenuto a fornire agli organismi superiori tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni.

Il Sindacato è tenuto, altresì, ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limti della propria competenza, dagli organismi predetti.

TITOLO IV.

Sindacati nazionali.

Art. 19.

La giunta esecutiva della Federazione potrà deliberare che siano costituiti Sindacati nazionali corrispondenti alle specialità dei singoli rami di produzione.

I Sindacati nazionali raggruppano i soci in relazione alla appartenenza alla categoria per la quale il Sindacato è costituito.

Le deliberazioni relative alla costituzione di Sindacati nazionali sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

Ciascun Sindacato nazionale è retto da un segretario coadiuvato da un Direttorio composto di nove membri. Il segretario ed i membri del Direttorio sono eletti dall'assemblea della Federazione ogni tre anni e possono essere confermati.

Del Direttorio fa, altresì, parte un rappresentante della Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, designato dall'Associazione fra gli appartenenti alla categoria inquadrata nel Sindacato.

La elezione del segretario deve essere ratificata dal Ministero delle corporazioni. La ratifica è chiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 20.

Il Sindacato nazionale ha il compito di esaminare i problemi particolari tecnici ed economici relativi alla categoria per la quale è costituito, di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Il Direttorio del Sindacato nazionale, potrà inoltre prendere deliberazioni su questioni che gli siano sottoposte dalla Giunta esecutiva o dal segretario della Federazione.

Il segretario del Sindacato nazionale, oltre a provvedere a quanto di sua competenza in relazione ai precedenti comma del presente articolo, eserciterà i poteri e le funzioni che gli siano attribuite o delegate dal segretario della Federazione.

TITOLO V.

Organi della Federazione.

Art. 21.

Sono organi della Federazione:
a) l'assemblea;
b) il Consiglio;
c) la Giunta esecutiva;
d) il segretario.

Assemblea.

Art. 22.

L'assemblea è formata dai segretari dei Sindacati provinciali e dei Sindacati nazionali nonchè dai dirigenti degli istituti assistenziali eventualmente costituiti dalla Federazione e riconosciuti a norma di legge.

Fanno, altresì, parte dell'assemblea, i componenti il Consiglio della Federazione.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea, senza voto deliberativo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal segretario della Federazione ogni tre anni mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio o la Giunta esecutiva della Federazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. È ammessa la convocazione nei casi di urgenza, con preavviso di giorni cinque.

Le adunanze di assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. E' ammessa la facoltà di delegare il voto, ma ogni partecipante non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente dell'assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno, salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

Art. 23.

L'assemblea:

a) esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e gli interessi delle categorie da essa rappresentate;

b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione;

c) elegge il segretario della Federazione e i membri del Consiglio;

d) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio.

Art. 24.

Il Consiglio è composto del segretario e di un numero di membri non inferiore a 12 e non superiore a 20, eletti ogni tre anni dall'assemblea.

Il numero dei membri del Consiglio sarà determinato dall'assemblea la quale, quando nel seno della Federazione siano stati costituiti a norma dell'art. 19 Sindacati nazionali, determinerà, altresì, in quale proporzione i membri stessi debbano appartenere a ciascun Sindacato nazionale.

I sindaci partecipano alla riunione senza voto deliberativo.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, straordinariamente quando il segretario lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei membri. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quarto dei componenti il Consiglio.

Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 25.

Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per la applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

a) di eleggere nel suo seno i componenti della Giunta esecutiva;

b) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un Collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

c) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del segretario e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Federazione;

d) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

e) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;

f) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 26.

La Giunta esecutiva è composta dal segretario della Federazione che la presiede e da 5 membri nominati dal Consiglio nel suo seno, oltre che da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra designato dalla Associazione stessa tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nella Federazione.

I componenti la Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del segretario, almeno una volta ogni tre mesi ed, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il segretario stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il segretario.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

I membri della Giunta esecutiva che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta esecutiva decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Contro la dichiarazione di decadenza, è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede la Giunta può delegare al segretario i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare eventualmente l'applicazione dei contributi suppletivi nei limiti e con le modalità stabilite dal Regio decreto 4 aprile 1929, n. 749;

d) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbono essere stipulati dalla Federazione;

e) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'art. 2, lettera *e*), del presente statuto;

f) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di provvedere in materia disciplinare a norma del titolo VIII del presente statuto nei confronti dei dirigenti dei Sindacati;

h) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal segretario.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di urgenza, la Giunta esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

La Giunta esecutiva ha facoltà di costituire, per alcune specialità dei singoli rami di produzione, organi tecnico-economici a carattere interno, aventi il compito di esaminare i problemi particolari all'attività per cui sono costituiti e di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Le deliberazioni relative alla costituzione dei detti organi sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

In ogni caso la rappresentanza legale spetta nei rapporti esterni esclusivamente agli organi direttivi della Federazione.

Segretario.

Art. 28.

Il segretario è eletto dall'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il segretario dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva, vigilia e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

E' di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

La nomina del segretario diventa definitiva dopo l'approvazione a termine di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 29.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengano a categorie rappresentate dalla Federazione o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO VI.

PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI.

Art. 30.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al consiglio, a cura del segretario, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 31.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo, (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 32.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 33.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del segretario e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 34.

La Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui la Federazione è costituita.

TITOLO VII.

REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO E DEI RAPPORTI ECONOMICI COLLETTIVI.

Art. 35.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia nella circoscrizione di due o più Sindacati provinciali sono firmati dal segretario della Federazione, quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale. Quelli aventi efficacia nell'ambito di un solo Sindacato provinciale sono firmati dal segretario del Sindacato stesso o da altra persona indicata nella delega di cui al comma seguente.

In questa seconda ipotesi, però, i contratti debbono essere previamente autorizzati dal segretario della Federazione, restando poscia la definitiva stipulazione di essi condizionata alla delega del segretario stesso.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 36.

Il segretario del Sindacato provinciale ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio del Sindacato provinciale.

Art. 37.

Il Direttorio del Sindacato provinciale ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori oppure dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio del Sindacato provinciale provvederà, con deliberazione motivata da comunicare all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal segretario del Sindacato provinciale se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato stesso applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Federazione, il quale deciderà, sentita la Giunta esecutiva.

Art. 38.

Il segretario della Federazione, su proposta del Direttorio del Sindacato provinciale, ha facoltà di deliberare, sentita la Giunta esecutiva, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione, ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna, passata in giudicato, riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste nell'articolo stesso; e, in genere, per qualsiasi condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di senso morale o di sentimento nazionale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P. N. F., saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 39.

La Giunta esecutiva della Federazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura, ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti dei Sindacati nazionali e provinciali i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Federazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione, l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 40.

La Giunta esecutiva delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti dei Sindacati nazionali nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale, o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Quando tali mancanze siano commesse dai dirigenti dei Sindacati provinciali la revoca dalla carica e dalle funzioni è disposta dalla Giunta esecutiva. Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.

Art. 41.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal segretario, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio. In quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al segretario.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 42.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 43.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizione dello statuto della Confederazione, le deliberazioni di questa, e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista . . . . . . (1).

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563. e successive norme integrative e modificative, è costituita con sede in Roma la Federazione nazionale fascista . . . (1).

Essa ha la rappresentanza, nell'àmbito della sua competenza, dei lavoratori addetti... (2).

La Federazione aderisce, in armonia col disposto dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Fanno parte della Federazione gli enti ed istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'àmbito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale delle categorie per cui è costituita, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alle categorie stesse;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino le categorie rappresentate;

d) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti le categorie inquadrate, nelle Corporazioni e in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

---

(1) Aggiungere, a seconda dei casi:
a) « della gente del mare »;
b) « della gente dell'aria ».

(2) Aggiungere, per la Federazione della gente del mare, « alle comunicazioni marittime » e, per la Federazione della gente dell'aria, « alle imprese aeronautiche ».

f) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività delle categorie inquadrate;

g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

TITOLO II.

Soci.

Art. 3.

Per far parte della Federazione in qualità di soci occorre:

a) aver compiuto gli anni diciotto;

b) essere cittadini italiani;

c) appartenere alle categorie rappresentate;

d) essere di buona condotta morale e politica;

e) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

Gli stranieri che posseggano i requisiti di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono esservi ammessi come soci, ma non possono essere nominati ad alcuna carica o funzione direttiva.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Federazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Art. 5.

Dell'ammissione dei soci decide il segretario della Federazione.

Qualora questi non ritenga di accogliere la domanda, è tenuto a riferirne entro un mese dalla data di presentazione alla Giunta esecutiva della Federazione.

Contro la negata ammissione l'interessato ha il diritto di ricorrere alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 7.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 6;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 9.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principi dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi della Federazione; ad osservare, altresì, scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dalla Federazione e dalla Confederazione, debbono informare la Federazione stessa di tutte le controversie che sorgono tra essi e i loro datori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti, nell'interesse dei soci, con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione sono mantenuti, esclusivamente, per il tramite della Federazione stessa.

TITOLO III.

Organizzazione interna.

Art. 10.

Per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 2 la Federazione costituirà uffici centrali e periferici il cui numero e le cui attribuzioni saranno determinati dal segretario, previo parere della Giunta esecutiva.

Art. 11.

Per la trattazione di questioni di ordine generale o interessanti determinati gruppi di aderenti, il segretario potrà convocare i soci in assemblee locali. Tali convocazioni sono obbligatorie per eleggere ogni triennio i rappresentanti di categoria nell'assemblea della Federazione.

Il numero di tali rappresentanti sarà determinato dalla assemblea stessa; per la prima attuazione dello statuto provvederà il Consiglio della Federazione con i poteri dell'assemblea.

Per la convocazione delle assemblee locali e per le relative deliberazioni saranno osservate le norme stabilite per l'assemblea della Federazione e quelle altre che, ove occorra, saranno determinate dalla Giunta esecutiva della Federazione stessa.

TITOLO IV.

Organi della Federazione.

Art. 12.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea;

b) il Consiglio;

c) la Giunta esecutiva;

d) il segretario.

Assemblea.

Art. 13.

L'assemblea è formata dai delegati eletti nelle assemblee locali e dai rappresentanti degli Istituti assistenziali eventualmente costituiti dalla Federazione e riconosciuti a norma di legge.

Fanno, altresì, parte dell'assemblea, i componenti il Consiglio della Federazione.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea, senza voto deliberativo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal segretario della Federazione ogni tre anni mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio o la Giunta esecutiva della Federazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. È ammessa la convocazione nei casi di urgenza, con preavviso di giorni cinque.

Le adunanze di assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea stessa.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. È ammessa la facoltà di delegare il voto, ma ogni partecipante non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente dell'assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno, salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

Art. 14.

L'assemblea:

a) esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e gli interessi delle categorie da essa rappresentate;

b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione;

c) elegge il segretario della Federazione, e i membri del Consiglio;

d) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio.

Art. 15.

Il Consiglio è composto del segretario e di un numero di membri variabile da otto a dodici, eletti ogni tre anni dall'assemblea.

Il numero dei membri del Consiglio sarà determinato dall'assemblea.

I sindaci partecipano alla riunione senza voto deliberativo.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, straordinariamente quando il segretario lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei membri. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quarto dei componenti il Consiglio.

Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 16.

Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per la applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

a) di eleggere nel suo seno i componenti della Giunta esecutiva;

b) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

c) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del segretario e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Federazione;

d) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

e) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;

f) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 17.

La Giunta esecutiva è composta dal segretario della Federazione che la presiede e di cinque membri nominati dal Consiglio nel suo seno, oltre un rappresentante dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra designato dall'Associazione stessa tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nella Federazione.

I suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del segretario, almeno una volta ogni tre mesi ed, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il segretario stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione

a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il segretario.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

I membri della Giunta esecutiva che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta esecutiva decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 18.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede la Giunta può delegare al segretario i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare eventualmente l'applicazione dei contributi suppletivi nei limiti e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

d) di deliberare sui criteri informatori dei contratti di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbono essere stipulati dalla Federazione;

e) di provvedere alle nomine e designazioni di cui allo art. 2 lettera *e*), del presente statuto;

f) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di provvedere in materia disciplinare, a norma del titolo VII del presente statuto, nei confronti dei soci;

h) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal segretario.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*), debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di urgenza, la Giunta esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio. In tale caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

Segretario.

Art. 19.

Il segretario è eletto dall'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il segretario dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

E' di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

La nomina del segretario diventa definitiva dopo l'approvazione a termine di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 20.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengano a categorie rappresentate dalla Federazione o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando ci sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO V.

PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI.

Art. 21.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al consiglio, a cura del segretario, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 22.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo, (donazioni, diritti, ritenute vendite di pubblicazioni ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929 n. 749.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 23.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte

tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà, in nessun caso, eccedere il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 24.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del segretario e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 25.

Le Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui è costituita la Federazione.

TITOLO VI.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 26.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro sono firmati dal segretario della Federazione quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale.

TITOLO VII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 27.

Il segretario della Federazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere alla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 28.

La Giunta esecutiva della Federazione ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni della Federazione stessa e degli organismi superiori, oppure, dopo l'applicazione della censura, non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, la Giunta esecutiva della Federazione provvederà, con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal segretario della Federazione se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà della Giunta esecutiva della Federazione stessa applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione.

Art. 29.

Il segretario della Federazione ha facoltà di deliberare, sentita la Giunta esecutiva, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna, passata in giudicato, riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste dall'articolo stesso; e, in genere, per qualsiasi condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di senso morale o di sentimento nazionale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P. N. F. saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.

Art. 30.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal segretario, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio. In quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al segretario.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 31.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 32.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge e dello statuto della Confederazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo.

TITOLO I.

COSTITUZIONE — SCOPI — COMPETENZA.

Art. 1.

La Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo, costituita ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta gli interessi dei lavoratori dello spettacolo e ne promuove lo sviluppo secondo i dettami della Carta del Lavoro.

La Federazione aderisce, in armonia col disposto dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Ad essa aderiscono, i Sindacati nazionali costituiti e giuridicamente riconosciuti per le categorie dei lavoratori dello spettacolo.

Aderiscono inoltre alla Federazione gli enti e gli istituti assistenziali costituiti, per gli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, dai Sindacati nazionali aderenti. Fanno parte della Federazione gli enti ed istituti assistenziali da essa costituiti per gli stessi scopi.

La Federazione ha sede in Roma, e per le sue finalità statuarie estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale delle categorie rappresentate dai Sindacati nazionali aderenti, favorendone lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alle categorie stesse;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino due o più categorie rappresentate dai Sindacati nazionali aderenti e di coordinare l'attività dei Sindacati stessi nell'esercizio dell'azione di loro competenza;

d) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale delle categorie rappresentate dai Sindacati nazionali aderenti e promuovere altresì l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di propri rappresentanti in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

f) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni generali interessanti l'attività delle categorie rappresentate dai Sindacati nazionali aderenti;

g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

Art. 3.

Le Associazioni o gli Istituti assistenziali, non ancora riconosciuti, che intendano aderire alla Federazione debbono presentare ad essa regolare domanda accompagnata da copia dello statuto e da una relazione intorno alle origini ed all'attività spiegata dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

La domanda è sottoposta alla deliberazione della Giunta esecutiva; se essa è accettata, viene trasmessa al presidente della Confederazione che richiederà al Ministero delle corporazioni il riconoscimento giuridico dell'Associazione sindacale o dell'Istituto assistenziale.

Se la domanda non è accolta o se entro un mese dalla data della sua presentazione la Federazione non abbia fatto conoscere le proprie decisioni, l'Associazione interessata ha facoltà di ricorrere, a norma di legge, al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

Art. 4.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni ed agli Istituti assistenziali regolarmente iscritti e giuridicamente riconosciuti.

Art. 5.

L'adesione alla Federazione impegna l'Associazione o l'Istituto assistenziale senza limite di tempo. Essa importa altresì, di diritto, l'obbligo per l'associazione o l'istituto di sottostare alle disposizioni ed istruzioni che la Federazione riterrà di impartire nell'ambito della sua competenza, nonchè quello di fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'adempimento de suoi compiti statutari.

L'Associazione o l'Istituto, il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio della Federazione

TITOLO II.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE.

Art. 6.

Sono organi della Federazione:

a) il Consiglio;
b) la Giunta esecutiva;
c) il segretario.

Consiglio.

Art. 7.

Il Consiglio, oltre che dal segretario della Federazione, è composto dai segretari dei Sindacati nazionali e da delegati di ciascuno dei Sindacati stessi designati, ogni tre anni, dai rispettivi Direttori, in ragione di uno per ogni 1000 soci, nonchè dai dirigenti degli Istituti assistenziali riconosciuti a norma di legge.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Partecipano al Consiglio, senza voto deliberativo, i sindaci.

Il Consiglio si riunisce una volta l'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando lo ritenga necessario la Giunta esecutiva o il segretario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta dal segretario, mediante avvisi scritti, diramati, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, a tutti coloro che hanno diritto di parteciparе alla riunione stessa. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il suddetto termine può essere ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che debbano parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso la riunione sarà valida, in seconda convocazione, purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio.

Il segretario della Federazione è di diritto presidente del Consiglio. Nelle discussioni relative ai resoconti morali e finanziari dovrà essere in ogni caso osservata la norma di cui all'art. 33 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni votazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente del Consiglio, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 8.

Il Consiglio ha il compito:

a) di deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e gli interessi generali delle categorie rappresentate dai Sindacati nazionali aderenti, nonchè di svolgere ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari;

b) di eleggere nel suo seno il segretario della Federazione ed i componenti della Giunta esecutiva;

c) di nominare per ciascun esercizio finanziario un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

d) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del segretario e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Federazione;

e) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

f) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 9.

La Giunta esecutiva è composta dal segretario della Federazione che la presiede e di cinque membri nominati dal Consiglio nel suo seno, oltre che da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra designato dall'Associazione stessa tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nella Federazione.

I componenti la Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del segretario, almeno una volta ogni tre mesi ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il segretario stesso o lo richieda un terzo dei componenti la Giunta medesima.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il segretario.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale, nelle votazioni palesi, il voto del segretario.

I membri della Giunta esecutiva che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta esecutiva decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 10.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede la Giunta può delegare al segretario i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbano essere stipulati dalla Federazione;

a) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'art. 2 lettera *e*), del presente statuto;

e) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

f) di deliberare sull'ammissione alla Federazione di Associazioni sindacali e di Istituti assistenziali costituiti a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

g) di dar parere al segretario sui ricorsi contro provvedimenti di sospensione dei soci, deliberati dai Sindacati aderenti;

h) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal segretario.

In caso di urgenza, la Giunta esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

Segretario.

Art. 11.

Il segretario è eletto dall'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il segretario dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta esecutiva, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

E' di diritto presidente del Consiglio e della Giunta esecutiva.

La nomina del segretario diventa definitiva dopo l'approvazione a termine di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 12.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengano a categorie rappresentate dalla Federazione o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO III.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 13.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dei beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del segretario, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 14.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo, (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci delle Associazioni aderenti sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 15.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci delle Associazioni aderenti;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate dalle Associazioni aderenti.

Art. 16.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del segretario e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 17.

La Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui la Federazione è costituita.

TITOLO IV.

REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO E DEI RAPPORTI ECONOMICI COLLETTIVI.

Art. 18.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per categorie rappresentate da due o più Sindacati nazionali.

I Sindacati nazionali, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi o per la composizione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione dei contratti e accordi suddetti, debbono informarne la Federazione ed attendere regolare autorizzazione a trattare.

La Federazione può fare intervenire un suo delegato per assistere alle trattative suddette.

I contratti collettivi di lavoro stipulati dai Sindacati nazionali, non sono validi se non abbiano riportato la ratifica della Federazione.

Art. 19.

Spetta alla Federazione di concedere ai Sindacati nazionali aderenti, la preventiva autorizzazione per proporre azioni innanzi alla Magistratura del Lavoro.

I Sindacati nazionali aderenti che siano convenuti in giudizio debbono, entro tre giorni dalla notifica del ricorso, darne avviso alla Federazione fornendo tutti gli elementi necessari per un'esatta conoscenza della controversia.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 20.

Il segretario della Federazione ha facoltà di proporre al presidente della Confederazione l'applicazione della censura ovvero della sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti dei Sindacati nazionali i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Federazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 21.

Il segretario della Federazione propone al presidente della Confederazione la denuncia, al Ministero delle corporazioni, dei dirigenti dei Sindacati nazionali nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione, od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di sentimento nazionale o di senso morale; o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.

Art. 22.

Il segretario della Federazione comunica al presidente della Confederazione i ricorsi presentati contro il rifiuto di ammissione nei Sindacati nazionali aderenti o contro l'espulsione dai Sindacati medesimi, formulando le proprie eventuali osservazioni sulla base delle informazioni e degli elementi di fatto forniti dai Sindacati stessi e sulle difese ed osservazioni che gli interessati avranno avuto cura di comunicare.

Art. 23.

Qualora gli organi deliberativi ed esecutivi dei Sindacati nazionali aderenti non siano in grado od omettano, per qualsiasi motivo, di fare ciò cui sarebbero tenuti per legge, regolamento o statuto, o per il conseguimento dei fini essenziali dell'ente, il segretario della Federazione è tenuto a riferirne al presidente della Confederazione per la conseguente denuncia al Ministero delle corporazioni, ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

La Giunta esecutiva è tenuta a riferire alla Confederazione per la conseguente denuncia, al Ministero delle corporazioni, degli organi direttivi dei Sindacati nazionali aderenti, ove ravvisi che possa ricorrere, da parte del Ministero stesso, l'applicazione del provvedimento di cui all'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed anche eventualmente quello di cui al successivo art. 9 della legge stessa.

Art. 24.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal segretario, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio. In quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al segretario.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti del Consiglio.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 25.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 26.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione, le deliberazioni di questa, e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto del Sindacato nazionale fascista . . . . (1)

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative è costituito con sede in Roma il Sindacato nazionale fascista .... (1).

Esso ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, degli appartenenti alla categoria per la quale è costituito.

Il Sindacato nazionale aderisce alla Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo ed alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Fanno parte del Sindacato nazionale gli Enti ed Istituti assistenziali da esso eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

Il Sindacato, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela della categoria per cui è costituito, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alla categoria stessa;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino la categoria rappresentata;

d) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti la categoria inquadrata, in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

f) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività della categoria inquadrata;

g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad esso demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità, della Federazione e della Confederazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi il Sindacato può raggruppare i propri soci in uno o più Sindacati costituiti in ciascuna Provincia.

---

(1) Aggiungere a seconda dei casi:

a) « del teatro lirico »;
b) « del teatro drammatico »;
c) « degli artisti di operette, riviste e varietà »;
d) « degli sportivi professionisti »;
e) « degli attori e tecnici cinematografici »;
f) « degli scenotecnici »;
g) « degli orchestrali e bandisti ».
h) « degli impiegati e dei tecnici dello spettacolo »;
i) « degli operai dello spettacolo ».

TITOLO II.

SOCI.

Art. 3.

Per far parte del Sindacato in qualità di soci occorre:

a) aver compiuto gli anni diciotto;

b) essere cittadini italiani;

c) appartenere alla categoria rappresentata;

d) essere di buona condotta morale e politica;

e) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

Gli stranieri che posseggano i requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammessi come soci, ma non possono essere nominati ad alcuna carica o funzione direttiva.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Sindacato provinciale o, in mancanza di questo, al Sindacato nazionale e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma della disposizione di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Art. 5.

Dell'ammissione dei soci decide il segretario del Sindacato provinciale, o, in mancanza di questo, il segretario del Sindacato nazionale.

Qualora questi non ritenga di accogliere la domanda, è tenuto a riferirne entro un mese dalla data di presentazione, al segretario della Federazione che decide sentita la Giunta esecutiva.

Contro la negata ammissione l'interessato ha il diritto di ricorrere alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 7.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 6;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 9.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato nazionale o, in mancanza di questo, al Sindacato provinciale, tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni, o per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principi dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi del Sindacato, ad osservare, altresì, scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dal Sindacato nazionale, dalla Federazione e dalla Confederazione, debbono informare il Sindacato provinciale o, in mancanza di questo, il Sindacato nazionale di tutte le controversie che sorgono tra essi e i loro datori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti, nell'interesse dei soci, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai còmpiti del Sindacato sono mantenuti, esclusivamente, per il tramite del Sindacato provinciale o, in mancanza di questo, dal Sindacato nazionale.

TITOLO III.

SINDACATI PERIFERICI.

Art. 10.

I soci del Sindacato nazionale possono essere riuniti in Sindacati provinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

I Sindacati provinciali, quali organi locali del Sindacato nazionale, assolvono a tutti i còmpiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'àmbito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai detti Sindacati:

a) di provvedere all'ammissione dei soci;

b) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi;

c) di adottare deliberazioni su tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad essi affidata o delegata dal Sindacato nazionale o dalla Federazione;

d) di provvedere alla nomina di rappresentanti locali presso enti, organi o commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per la categoria inquadrata;

e) di adottare le misure disciplinari di cui al titolo VII del presente statuto;

f) di provvedere all'assistenza e all'istruzione professionale dei soci.

Nello svolgimento dei propri còmpiti i Sindacati si avvalgono dei servizi e della assistenza della Unione provinciale.

Art. 11.

In corrispondenza dei Sindacati provinciali potranno essere costituiti uno o più Sindacati comunali formati dai lavoratori che risiedono in ciascun Comune.

Per la costituzione di ciascun Sindacato comunale, oltre all'assenso preventivo del Sindacato nazionale, sarà necessario che gli iscritti residenti nel Comune raggiungano almeno il numero di venti.

Il Direttorio del Sindacato provinciale determinerà le norme che devono regolare il funzionamento interno dei singoli Sindacati comunali: tali norme andranno in vigore dopo che siano state approvate dal Sindacato nazionale.

Art. 12.

I soci appartenenti a ciascun Sindacato comunale saranno riuniti in assemblea, convocata e presieduta dal segretario del Sindacato provinciale, per la elezione del fiduciario del Sindacato comunale e per l'esame dei problemi di carattere locale interessanti la categoria.

Il fiduciario del Sindacato comunale dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli rappresenta i lavoratori del Sindacato stesso in seno all'assemblea del Sindacato provinciale.

La sua elezione deve essere ratificata dal segretario del Sindacato provinciale.

Art. 13.

Sono organi del Sindacato provinciale:

a) l'assemblea;

b) il Direttorio;

c) il segretario del Sindacato.

Art. 14.

L'assemblea del Sindacato provinciale è costituita da tutti i soci del Sindacato stesso e dai fiduciari dei Sindacati comunali che siano costituiti fuori del capoluogo di provincia.

L'assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal segretario del Sindacato che la presiede, dietro autorizzazione del segretario del Sindacato nazionale, sentito il parere del segretario dell'Unione.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto, tranne i fiduciari dei Sindacati comunali che hanno diritto a tanti voti quanti sono gli iscritti al rispettivo Sindacato.

L'assemblea:

a) approva l'attività svolta dal Sindacato;

b) delibera su quanto riguarda gli interessi locali della categoria;

c) elegge il segretario ed il Direttorio del Sindacato.

Art. 15.

Il Direttorio del Sindacato provinciale è composto di un numero di membri variabile da 5 a 9 e dura in carica tre anni.

La determinazione dei membri suddetti sarà fatta dalla assemblea in base al numero degli iscritti e ad eventuali particolari esigenze organizzative del Sindacato stesso.

Fa altresì parte del Direttorio un membro designato, dalla locale Sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, tra gli appartenenti alla categoria inquadrata nel Sindacato.

Spetta al Direttorio:

a) di coadiuvare il segretario del Sindacato nello svolgimento della attività sindacale;

b) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea del Sindacato;

c) di deliberare sulle ammissioni dei soci e sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza, a norma del titolo VII del presente statuto;

d) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa;

e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente statuto, dalle istruzioni e deliberazioni superiori.

Art. 16.

Per le modalità di riunione dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato provinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite, rispettivamente, per il Consiglio e il Direttorio del Sindacato nazionale.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni o deliberazioni saranno stabilite dal Direttorio del Sindacato nazionale.

Art. 17.

Il segretario del Sindacato provinciale, eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni.

La sua elezione deve essere ratificata dal segretario della Federazione, sentito il parere del segretario dell'Unione e del segretario del Sindacato nazionale.

Il segretario del Sindacato presiede l'assemblea ed il Direttorio del Sindacato stesso ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni della Federazione e del Sindacato nazionale.

Art. 18.

Il Sindacato provinciale è tenuto a fornire agli organismi superiori tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti dall'àmbito delle loro attribuzioni.

Il Sindacato è tenuto, altresì, ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della propria competenza, dagli organismi predetti.

TITOLO IV.

Organi del Sindacato nazionale.

Art. 19.

Sono organi del Sindacato nazionale:

a) l'assemblea;
b) il Consiglio;
c) il Direttorio;
d) il segretario.

Assemblea.

Art. 20.

L'assemblea è formata dai soci del Sindacato nazionale, ovvero dai segretari dei Sindacati provinciali eventualmente costituiti, nonchè dai dirigenti degli Istituti assistenziali costituiti dal Sindacato nazionale e riconosciuti a norma di legge.

Fanno, altresì, parte dell'assemblea i componenti il Consiglio del Sindacato nazionale.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea senza voto deliberativo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal segretario del Sindacato ogni tre anni, mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio o il Direttorio del Sindacato stesso.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. È ammessa la convocazione, nei casi d'urgenza, con preavviso di giorni cinque.

Le adunanze di assemblea sono valide quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci o di coloro che hanno diritto di parteciparvi. Trascorsi un'ora da quella fissata nell'avviso, l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto, tranne i segretari dei Sindacati provinciali, i quali hanno diritto a tanti voti quanti sono i soci iscritti al rispettivo Sindacato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone, si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente dell'assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non eleggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno, salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

Art. 21.

L'assemblea:

a) esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato e gli interessi della categoria da esso rappresentata;

b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato;

c) elegge il segretario e i membri del Consiglio;

d) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio.

Art. 22.

Il Consiglio è composto del segretario e di un numero di membri non inferiore a 11 e non superiore a 19, eletti ogni tre anni dall'assemblea.

Il numero dei membri elettivi del Consiglio sarà determinato dall'assemblea.

I sindaci partecipano alla riunione senza voto deliberativo.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, straordinariamente quando il segretario lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei membri. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riu-

nione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quarto dei componenti il Consiglio.

Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 23.

Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

a) di eleggere nel suo seno i componenti del Direttorio;

b) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

c) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del segretario e del Direttorio e sul conto consuntivo del Sindacato nazionale;

d) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

e) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal Direttorio;

f) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Direttorio.

Art. 24.

Il Direttorio è composto dal segretario del Sindacato che lo presiede e da cinque membri nominati dal Consiglio nel suo seno, oltre che da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra designato dalla Associazione stessa tra gli appartenenti alla categoria inquadrata nel Sindacato.

I componenti del Direttorio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni del Direttorio possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

Il Direttorio si riunisce, su convocazione del Segretario, almeno una volta ogni tre mesi ed, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il segretario stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze del Direttorio è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il segretario.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

I membri del Direttorio che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Direttorio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso per il tramite della Federazione al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 25.

Il Direttorio ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari del Sindacato in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo del Sindacato. In tale sede la giunta può delegare al segretario i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare eventualmente l'applicazione dei contributi suppletivi nei limiti e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

d) deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbono essere stipulati dal Sindacato;

e) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'art. 2, lett. *e*) del presente statuto;

f) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, numero 1130;

g) di provvedere in materia disciplinare a norma del titolo VII del presente statuto nei confronti dei dirigenti e dei componenti i Direttori dei Sindacati;

h) di disporre per la costituzione dei Sindacati provinciali;

i) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad esso sottoposto dal segretario.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di urgenza, il Direttorio esercita tutti i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

Segretario.

Art. 26.

Il segretario è eletto dall'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e del Direttorio, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Federazione o Confederazione.

È di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio e del Direttorio.

La nomina del segretario deve essere ratificata dal segretario della Federazione e diventa definitiva dopo l'approvazione a termine di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 27.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengono alla categoria rappresentata dal Sindacato o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO V.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 28.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del segretario, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 29.

Le entrate del Sindacato sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti al Sindacato deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*), dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 30.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 % delle entrate effettive ordinarie del Sindacato.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 31.

Per l'amministrazione del patriminio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del segretario e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 32.

Il Sindacato può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui il Sindacato è costituito.

TITOLO VI.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 33.

Il Sindacato nazionale stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per la categoria rappresentata.

I contratti collettivi di lavoro sono firmati dal segretario del Sindacato nazionale quale legale rappresentante di esso o da persona munita di mandato speciale. Possono essere firmati dai segretari dei competenti Sindacati provinciali, o da altra persona indicata nella delega di cui al comma seguente, ove i Sindacati stessi siano costituiti.

In questa seconda ipotesi i contratti debbono essere previamente autorizzati dal segretario del Sindacato nazionale restando poscia la definitiva stipulazione di essi condizionata alla delega del segretario stesso.

In ogni caso i contratti stipulati dai Sindacati nazionali e dai Sindacati provinciali aderenti, debbono essere previamente autorizzati e successivamente ratificati dal segretario della Federazione nazionale.

TITOLO VII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 34.

Il segretario del Sindacato provinciale o, in mancanza di questo, il segretario del Sindacato nazionale, ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro, o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al direttorio del Sindacato provinciale o, in mancanza di questo, al Direttorio del Sindacato nazionale.

Art. 35.

Il Direttorio del Sindacato provinciale o, in mancanza di questo, il Direttorio del Sindacato nazionale, ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori, oppure dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle

direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio del Sindacato provinciale, o in mancanza di questo il Direttorio del Sindacato nazionale, provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata di ufficio dal segretario del Sindacato provinciale o, in mancanza di questo, dal segretario del Sindacato nazionale se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato provinciale o, in mancanza di questo, del Direttorio del Sindacato nazionale, applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al segretario della Federazione, il quale deciderà sentita la Giunta esecutiva.

Art. 36.

Il Direttorio del Sindacato nazionale, ha facoltà di deliberare, previo assenso della Federazione, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna, passata in giudicato, riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste nell'articolo stesso; e, in genere, per qualsiasi condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di senso morale o di sentimento nazionale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P. N. F., saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere, per il tramite della Federazione, al presidente della Confederazione e, in altra istanza, al Ministero delle Corporazioni.

Art. 37.

Il Direttorio del Sindacato nazionale ha facoltà di applicare, previo assenso della Federazione e con deliberazione motivata, la censura, ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti dei Sindacati provinciali eventualmente costituiti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dal Sindacato nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni per il tramite della Confederazione.

I provvedimenti di cui presente articolo potranno essere adottati solo dopo che sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, o sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 38.

Il Direttorio del Sindacato nazionale delibera, previo assenso della Federazione nazionale, la revoca dalla carica e dalle funzioni dei dirigenti dei sindacati provinciali eventualmente costituiti, perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale; o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta. Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VIII.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 39.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal segretario, dal Direttorio o da un terzo dei componenti il Consiglio. In quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al segretario.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti del Consiglio.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 40.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 41.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni degli statuti della Confederazione e della Federazione, le deliberazioni di queste, e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

Mussolini.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. 1384.

Riordinamento ed approvazione di nuovi statuti della Confederazione fascista dei commercianti e delle Associazioni ad essa aderenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 ottobre 1926, n. 1803, col quale fu concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale fascista del commercio, ed i successivi Nostri decreti con i quali fu approvato lo statuto della Confederazione stessa e fu concesso il riconoscimento giuridico alle Associazioni nazionali e provinciali ad essa aderenti, approvandosene i rispettivi statuti;

Viste le determinazioni d'inquadramento di cui al decreto Ministeriale 20 giugno 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1934;

Vista la domanda in data 25 giugno 1934-XII, con la quale la Confederazione nazionale fascista del commercio ha chiesto l'approvazione di un nuovo assetto dell'organizzazione centrale e periferica e l'approvazione di nuovi statuti per la Confederazione e per le Associazioni aderenti in relazione alla costituzione ed al funzionamento delle Corporazioni;

Visti: la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130; la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato lo statuto della Confederazione fascista dei commercianti secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con Nostro decreto 24 maggio 1932, n. 1263.

La denominazione di « Confederazione fascista dei commercianti » è sostituita alla denominazione di cui al succitato Nostro decreto 24 maggio 1932, n. 1263.

Art. 2.

È revocato il riconoscimento giuridico, concesso con il Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1161, alle seguenti Associazioni nazionali, aderenti alla Confederazione nazionale fascista del commercio:

1. Federazione nazionale fascista del commercio enologico ed oleario;
2. Federazione nazionale fascista del commercio metallurgico, derivati, automotocicli, accessori ed affini;
3. Federazione nazionale fascista del commercio tessile.

È altresì revocato il riconoscimento giuridico, concesso con i Nostri decreti 7 ottobre 1926, n. 1803, 14 luglio 1927, n. 1375, e 16 febbraio 1928, n. 289, alle Federazioni provinciali fasciste del commercio aderenti alla predetta Confederazione.

Art. 3.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alle seguenti Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti:

1. Federazione nazionale fascista dei commercianti di fiori;
2. Federazione nazionale fascista dei commercianti di olio;
3. Federazione nazionale fascista dei commercianti di vino e prodotti affini;
4. Federazione nazionale fascista dei droghieri;
5. Federazione nazionale fascista dei commercianti di bestiame e di carni;
6. Federazione nazionale fascista dei commercianti di latte e derivati;
7. Federazione nazionale fascista dei commercianti dei prodotti della pesca;
8. Federazione nazionale fascista dei commercianti di salumi ed alimentari vari;
9. Federazione nazionale fascista dei commercianti di legname, mobili ed affini;
10. Federazione nazionale fascista dei commercianti di generi di abbigliamento;
11. Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti tessili;
12. Federazione nazionale fascista dei commercianti del libro, della carta ed affini;
13. Federazione nazionale fascista degli orafi, argentieri ed affini;
14. Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli, macchine e derivati;
15. Federazione nazionale fascista dei commercianti di automotocicli ed accessori;
16. Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli, cuoi ed affini;
17. Federazione nazionale fascista dei commercianti di fertilizzanti, macchine e prodotti di uso agrario;
18. Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiali da costruzione;
19. Federazione nazionale fascista dei commercianti di olii minerali, carburanti e lubrificanti;
20. Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica;
21. Federazione nazionale fascista degli spedizionieri;
22. Federazione nazionale fascista degli ausiliari del commercio;
23. Federazione nazionale fascista dei magazzini generali;
24. Federazione nazionale fascista delle case per il commercio d'oltremare;
25. Federazione nazionale fascista degli istituti di cura privati

Art. 4.

In conseguenza dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto ed agli art. 5 e 7 lett. *a*) del D. M. 20 giugno 1934, le Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti restano stabilite secondo l'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e le denominazioni delle Associazioni stesse restano stabilite in conformità di quelle indicate nell'elenco medesimo.

Art. 5.

Sono approvati gli statuti delle Associazioni di cui al suddetto elenco, secondo i rispettivi testi conformi ai modelli annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 6.

Sono delegate alla Confederazione fascista dei commercianti, nei confronti delle Associazioni nazionali ad essa aderenti, a norma di legge e di Statuto, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29, 1° comma, e le funzioni di tutela per gli atti indicati nell'art. 30, 1° comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, rimanendo attribuita ai competenti organi statali l'approvazione degli atti indicati nello stesso art. 30 lettera *f*). Le sono altresì delegate le funzioni di vigilanza e di tutela di cui alla legge 18 gennaio 1934, n. 293, ad eccezione di quelle richiamate nell'articolo 52 della legge stessa.

Restano direttamente riservati al Ministro per le corporazioni, in rapporto alle Associazioni aderenti alla Confederazione, il potere di annullare le deliberazioni delle Associazioni stesse nei casi di cui all'art. 29, 2° comma, del suindicato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, qualora non vi abbia provveduto la Confederazione, nonchè il potere stabilito dall'art. 30, 2° comma, del detto regolamento, e la facoltà di richiedere atti ed informazioni e di fare eseguire indagini ed ispezioni, anche a mezzo degli organi dipendenti.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 1934-XII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1934-XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 143. — MANCINI.

Elenco delle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti.

1. Federazione nazionale fascista dei commercianti di cereali, legumi e foraggi;
2. Federazione nazionale fascista dei panificatori ed affini;
3. Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli;
4. Federazione nazionale fascista dei commercianti di combustibili solidi;
5. Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti artistici e dell'artigianato;
6. Federazione nazionale fascista alberghi e turismo;
7. Federazione nazionale fascista degli esercizi pubblici;
8. Federazione nazionale fascista degli agenti e rappresentanti di commercio;
9. Federazione nazionale fascista dei rivenditori di generi di monopolio;
10. Federazione nazionale fascista dei commercianti di fiori;
11. Federazione nazionale fascista dei commercianti di vino e prodotti affini;
12. Federazione nazionale fascista dei commercianti di olio;
13. Federazione nazionale fascista dei droghieri;
14. Federazione nazionale fascista dei commercianti di bestiame e di carni;
15. Federazione nazionale fascista dei commercianti di latte e derivati;
16. Federazione nazionale fascista dei commercianti dei prodotti della pesca;
17. Federazione nazionale fascista dei commercianti di salumi ed alimentari vari;
18. Federazione nazionale fascista dei commercianti di legname, mobili ed affini;
19. Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti tessili;
20. Federazione nazionale fascista dei commercianti di generi di abbigliamento;
21. Federazione nazionale fascista dei commercianti del libro, della carta ed affini;
22. Federazione nazionale fascista degli orafi, argentieri ed affini;
23. Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli, macchine e derivati;
24. Federazione nazionale fascista dei commercianti di automotocicli ed accessori;
25. Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli, cuoi ed affini;
26. Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti chimici;
27. Federazione nazionale fascista dei commercianti di fertilizzanti, macchine e prodotti di uso agrario;
28. Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiali da costruzione;
29. Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica;
30. Federazione nazionale fascista dei commercianti di olii minerali, carburanti e lubrificanti;
31. Federazione nazionale fascista degli spedizionieri;
32. Federazione nazionale fascista degli ausiliari del commercio;
33. Federazione nazionale fascista degli esercenti magazzini generali;
34. Federazione nazionale fascista delle case per il commercio d'oltremare;
35. Federazione nazionale fascista degli istituti di cura privati;
36. Federazione nazionale fascista dei venditori ambulanti;
37. Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende commerciali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto della Confederazione fascista dei commercianti.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

La Confederazione fascista dei commercianti, costituita ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta gli interessi generali del commercio nazionale e ne promuove lo sviluppo secondo i dettami della Carta del Lavoro.

Ad essa aderiscono, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163 e degli articoli 5, 6 e 34 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, tutte le Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute dei datori di lavoro del commercio.

Aderiscono inoltre alla Confederazione gli enti e gli istituti assistenziali costituiti, per gli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, dalle Associazioni aderenti. Fanno parte della Confederazione gli enti ed istituti assistenziali da essa costituiti per gli stessi scopi.

La Confederazione ha sede in Roma, e per le sue finalità statutarie estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

La Confederazione cura il coordinamento della attività delle Associazioni aderenti, al fine di realizzare la massima unità di indirizzo nell'esame e nella definizione dei problemi e delle questioni di carattere generale che interessino le Associazioni stesse e mantiene la disciplina delle medesime per il migliore conseguimento degli scopi ad esse assegnati dalle leggi, dalla dichiarazione terza della Carta del Lavoro e dai rispettivi statuti.

Sovraintende alla gestione economico-finanziaria delle Associazioni e provvede alla costituzione ed al funzionamento dei servizi d'interesse comune.

Spetta, altresì, alla Confederazione:

a) di disciplinare l'inquadramento sindacale secondo le direttive dei competenti organi dello Stato;

b) di adoperarsi per la definizione delle questioni e vertenze che sorgano tra le Associazioni aderenti o tra queste ed altre organizzazioni sindacali e di svolgere opera per conciliare gli interessi di categorie inquadrate in Associazioni diverse;

c) di promuovere la costituzione di istituti di assistenza economica, di istruzione professionale e di educazione morale e nazionale per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563, a comune vantaggio delle categorie rappresentate dalle Associazioni aderenti;

d) di designare o nominare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi o commissioni in cui una sua rappresentanza sia prevista od ammessa, nonchè i rappresentanti delle Associazioni aderenti quando la nomina o la designazione di essi non spetti direttamente alle Associazioni stesse;

e) di provvedere allo studio ed al coordinamento delle questioni che le Associazioni aderenti intendano sottoporre, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alle competenti Corporazioni quando le questioni stesse interessino varie categorie;

f) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento di rapporti economici collettivi che implichino interessi di carattere generale per le categorie inquadrate nelle Associazioni aderenti.

La Confederazione adempie, infine, a tutti gli altri compiti e funzioni che siano ad essa affidati da leggi, regolamenti o disposizioni delle competenti autorità.

Art. 3.

Le Associazioni o gli Istituti assistenziali, non ancora riconosciuti, che intendano aderire alla Confederazione debbono presentare ad essa regolare domanda accompagnata da copia dello statuto e da una relazione intorno alle origini ed all'attività spiegata dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

La domanda è sottoposta alla deliberazione della Giunta esecutiva; se essa è accettata, il presidente della Confederazione richiederà al Ministero delle corporazioni il riconoscimento giuridico dell'Associazione sindacale o dell'Istituto assistenziale.

Se la domanda non è accolta o se entro un mese dalla data della sua presentazione la Confederazione non abbia fatto conoscere le proprie decisioni, l'Associazione interessata ha facoltà di ricorrere, a norma di legge, al Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni ed agli Istituti assistenziali regolarmente iscritti e giuridicamente riconosciuti.

Art. 5.

L'adesione alla Confederazione impegna l'Associazione o l'Istituto assistenziale senza limite di tempo. Essa importa altresì, di diritto, l'obbligo per l'Associazione o l'Istituto di sottostare alle disposizioni ed istruzioni che la Confederazione riterrà di impartire nell'ambito della sua competenza, nonchè quello di fornire alla Confederazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'adempimento dei suoi compiti statutari.

L'Associazione o l'Istituto, il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio della Confederazione.

TITOLO II.

ORGANI SOCIALI.

Art. 6.

Sono organi della Confederazione:

a) il Consiglio;

b) la Giunta esecutiva;

c) il presidente;

d) i presidenti ed i Comitati delle Unioni provinciali.

Consiglio.

Art. 7.

Il Consiglio, oltre che dal presidente della Confederazione, è composto dai presidenti delle Federazioni nazionali e dai dirigenti degli istituti assistenziali riconosciuti a norma di legge.

Del Consiglio fa parte di diritto, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997, un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto. I membri della Giunta esecutiva non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti i resoconti morali e finanziari della loro gestione.

Partecipano al Consiglio, senza voto deliberativo, i sindaci.

Su invito del presidente della Confederazione, i direttori dei servizi confederali, i presidenti delle Unioni provinciali, nonchè altri rappresentanti delle organizzazioni locali di categoria possono intervenire alle riunioni del Consiglio quando ciò sia ritenuto opportuno per l'esame di questioni e problemi di carattere generale o interessanti determinati gruppi o particolari zone di attività. I detti rappresentanti non hanno diritto di voto.

Il Consiglio si riunisce una volta l'anno in via ordinaria ed, in via straordinaria, quando lo ritenga necessario la Giunta esecutiva o il presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta dal presidente, mediante avvisi scritti, diramati, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare alla riunione stessa; gli avvisi debbono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il suddetto termine può essere ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che debbano parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, la riunione sarà valida, in seconda convocazione, purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio.

Il presidente della Confederazione è di diritto presidente del Consiglio. Nelle discussioni relative ai resoconti morali e finanziari dovrà essere in ogni caso osservata la norma di cui all'art. 33 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni votazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 8.

Il Consiglio ha il compito:

a) di deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Confederazione e sulle direttive di ordine generale per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2 del presente statuto;

b) di designare il presidente della Confederazione;

c) di eleggere i componenti della Giunta esecutiva;

d) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un Collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

e) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Confederazione;

f) di deliberare sulle modifiche allo statuto confederale;

g) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva o dal presidente;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 9.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Confederazione che la presiede e da sette membri nominati dal Consiglio nel suo seno.

I componenti della Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta al mese ed, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso o lo richieda un terzo dei componenti la Giunta esecutiva medesima.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Alla riunione possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

Per la validità delle adunanze della Giunta secutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Art. 10.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Confederazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Confederazione. In tale sede la Giunta può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dal Ministero delle corporazioni;

c) di deliberare sull'ammissione alla Confederazione di Associazioni sindacali e di Istituti assistenziali costituiti a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

d) di deliberare i regolamenti e gli organici del personale della Confederazione, salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

e) di deliberare i provvedimenti per il servizio di cassa della Confederazione di cui all'art. 17 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

f) di deliberare, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 28 della legge stessa sui contratti di locazione, alienazioni, acquisti ed appalti di cose o di opere:

g) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbano essere stipulati dalla Confederazione;

h) di deliberare sulle proposte per il riparto dei contributi obbligatori tra la Confederazione e le Associazioni aderenti;

i) di provvedere alle designazioni o nomine di cui all'articolo 2, lett. *d*) del presente statuto;

l) di deliberare — nel caso di cui all'art. 8, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563 — sugli atti delle Associazioni aderenti di cui al 1° comma dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e alla legge 18 gennaio 1934, n. 293, salvo il disposto dell'art. 52 della legge stessa;

m) di deliberare sugli atti della Confederazione di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

n) di dar parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;

o) di esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio: le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio stesso nella sua prima riunione;

p) di adempiere, in genere, a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità, nonchè dalle deliberazioni del Consiglio.

A tutti gli atti della gestione economico finanziaria della Confederazione sovraintende, in conformità delle direttive del presidente, un consigliere-amministratore scelto ogni tre anni dalla Giunta esecutiva nel proprio seno.

Presidente.

Art. 11.

Il presidente, nominato dal Governo su designazione del Consiglio, dirige e rappresenta la Confederazione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito da un membro della Giunta esecutiva, da lui designato.

È di diritto presidente del Consiglio e della Giunta esecutiva.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina delle Associazioni aderenti, cura il coordinamento della loro attività ed adempie in genere a tutte le funzioni contemplate dal presente statuto — quando non siano dichiarate di spettanza del Consiglio o della Giunta esecutiva — dalle leggi e dai regolamenti, nonchè dalle disposizioni delle competenti autorità.

Spetta in particolare al presidente:

a) di mantenere i rapporti con gli organi dello Stato e del P.N.F.;

b) di curare che siano predisposti lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Confederazione;

c) di convocare il Consiglio e la Giunta esecutiva, formulando l'ordine del giorno;

d) di provvedere alle pubblicazioni di cui agli articoli 2 e 35 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

e) di provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale ed alle misure disciplinari a suo carico;

f) di decidere, sentito il parere della Giunta esecutiva, sui ricorsi contro il rifiuto di ammissione nelle Associazioni aderenti, nonchè contro l'esclusione dalle medesime, salvo agli interessati il ricorso, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni;

g) di sottoporre al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563, i verbali di nomina dei dirigenti delle Associazioni aderenti, con le eventuali osservazioni;

h) di nominare i presidenti delle Unioni provinciali salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

i) di stipulare i contratti collettivi e gli accordi economici nel caso previsto dall'art. 2, lettera *f*), del presente statuto;

l) di comunicare al Ministero delle corporazioni, con le proprie eventuali osservazioni, i contratti collettivi che siano stati stipulati dalle associazioni aderenti e che da queste debbano essere depositati per il tramite della Confederazione presso il Ministero stesso per la pubblicazione a norma di legge;

m) di rappresentare la Confederazione in qualunque sede giudiziaria o amministrativa;

n) di esercitare la vigilanza sull'andamento delle Associazioni aderenti chiedendo documenti e notizie, ordinando ispezioni ed indagini ed adottando o promuovendo ogni altro provvedimento o sanzione prevista da disposizioni di legge, di regolamenti o di statuti;

o) di deliberare sui ricorsi avanzati dai componenti le Giunte esecutive delle associazioni aderenti che siano stati dichiarati decaduti dalla carica;

p) di disporre l'ordinamento dei servizi della Confederazione, nominandone, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni, i direttori, fissandone le attribuzioni e delegando loro le relative facoltà secondo le disposizioni del Ministero stesso;

q) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri della Giunta esecutiva; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dalla Giunta nella sua prima riunione.

Unioni provinciali.

Art. 12.

Le Unioni provinciali sono uffici periferici della Confederazione aventi sede in ogni capoluogo di Provincia.

Esse provvedono, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, all'attuazione dei compiti previsti dall'art. 2 del presente statuto, attuando il coordinamento — anche in riguardo ai rapporti con le autorità politiche ed amministrative locali — delle attività dei sindacati di categoria.

In particolare costituiscono e curano il funzionamento dei servizi comuni per i Sindacati collegati, allo scopo di assicurare unità di indirizzo ed economia di spese.

Il Consiglio della Confederazione, sentita la Federazione interessata, e con deliberazione approvata dal Ministero delle corporazioni, stabilirà le particolari norme occorrenti per disciplinare i rapporti fra le Unioni provinciali e i Sindacati costituiti per quelle categorie che richiedano un particolare ordinamento perchè debbono mantenere una distinta individualità ai sensi degli articoli 5 e 34 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, o perchè hanno unità tecnica eccedente la provincia.

A ciascuna Unione è preposto un presidente coadiuvato da un comitato costituito dai presidenti dei Sindacati provinciali di categoria.

Nell'adempimento dei propri compiti, l'Unione dovrà attenersi alle direttive ed istruzioni emanate dal presidente della Confederazione.

Art. 13.

Il presidente dell'Unione è nominato dal presidente della Confederazione.

La nomina deve essere approvata dal Ministero delle corporazioni.

In caso di assenza o impedimento, il presidente dell'Unione è sostituito, nell'esercizio delle sue attribuzioni, da uno dei componenti del Comitato, nominato dal presidente della Confederazione, su designazione dello stesso presidente della Unione.

Spetta in particolare al presidente:

a) di rappresentare, nei confronti delle autorità politiche ed amministrative locali, le categorie inquadrate nei Sindacati, in rapporto ai loro interessi unitari;

b) di coordinare l'attività dei Sindacati;

c) di tutelare gli interessi comuni a tutte le categorie;

d) di designare, sentito il comitato, i rappresentanti dei Sindacati collegati nell'Unione, nei casi di cui all'art. 2, lettera d) del presente statuto;

e) di comunicare, con le sue osservazioni, al prefetto della Provincia, i contratti collettivi che siano stati stipulati dai Sindacati stessi, e che debbono essere depositati per il tramite dell'Unione presso la prefettura e pubblicati a norma di legge;

f) di esercitare le attribuzioni che nel campo amministrativo-contabile gli siano deferite dal presidente della Confederazione;

g) di esercitare, infine, tutte le attribuzioni che gli siano eventualmente demandate dai Sindacati e in genere dagli organismi superiori.

Art. 14.

Il Comitato coadiuva il presidente nell'esplicazione dei compiti di cui ai precedenti articoli, specialmente per assicurare il coordinamento dell'attività dei singoli sindacati di categoria.

Il Comitato si riunisce dietro convocazione del presidente dell'Unione almeno una volta al mese, in via ordinaria, ed, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti oltre il presidente.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Art. 15.

Il presidente dell'Unione potrà deliberare — sentito il parere del Comitato — la costituzione di uffici o delegazioni comunali quando ciò sia ritenuto necessario per le esigenze dell'organizzazione, stabilendone i compiti e le norme per il funzionamento.

Le relative deliberazioni dovranno essere approvate dal presidente della Confederazione.

Art. 16.

La direzione dell'ufficio dell'Unione è affidata ad un direttore nominato dal presidente della Confederazione.

Spetta al direttore di dare esecuzione, sotto l'alta vigilanza ed in conformità delle direttive del presidente dell'Unione, a tutte le deliberazioni del Comitato e di assistere i Sindacati nell'esplicazione delle loro funzioni anche in rappresentanza del presidente dell'Unione.

TITOLO III.

PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI.

Art. 17.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Confederazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato alla Giunta esecutiva, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 18.

Le entrate della Confederazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci delle associazioni aderenti, sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte del provento dei contributi spettanti alla Confederazione deve essere annualmente prelevato e devoluto — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera c) del precedente articolo.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 19.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte e tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci delle Associazioni aderenti;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere in nessun caso il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Confederazione.

Dette spese facoltative devono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate dalle Associazioni aderenti.

Art. 20.

Per l'amministrazione del patrimonio delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti o documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

TITOLO IV.

REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO E DEI RAPPORTI ECONOMICI COLLETTIVI.

Art. 21.

Le Associazioni aderenti prima di iniziare le trattative per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi o per la composizione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione dei contratti e accordi suddetti debbono informarne la Confederazione per la sua azione di indirizzo generale, di coordinamento e di assistenza.

I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Associazioni aderenti, quando debbano essere depositati presso il Ministero delle corporazioni, sono trasmessi, dalle persone che hanno provveduto alla loro stipulazione quali rappresentanti delle associazioni stesse, al presidente della Confederazione il quale provvede, nei termini di legge, al deposito presso il Ministero formulando le proprie eventuali osservazioni.

Quando, invece, i contratti in parola devono essere depositati presso una Prefettura, le persone che hanno provveduto alla loro stipulazione, in rappresentanza delle dette Associazioni, li trasmettono al presidente dell'Unione provinciale competente che provvede, nei termini di legge al deposito stesso formulando le proprie eventuali osservazioni.

Qualora nei casi di cui ai due comma precedenti, il presidente della Confederazione, o il presidente dell'Unione provinciale, nel procedere — secondo la rispettiva competenza — al deposito del contratto, formuli delle osservazioni, è tenuto nel tempo stesso a comunicare tali osservazioni alle Associazioni stipulanti e all'altra Confederazione interessata. Tale comunicazione è fatta con raccomandata con ricevuta di ritorno, e la ricevuta è esibita all'Autorità presso cui è stato depositato il contratto.

Le Associazioni stipulanti e l'altra Confederazione interessata possono presentare le loro deduzioni all'Autorità, presso cui è stato fatto il deposito del contratto, entro il termine che l'Autorità stessa riterrà di stabilire.

Il presidente della Confederazione vigila affinchè quando un contratto collettivo da stipulare debba avere applicazione nei confronti di categorie inquadrate in Associazioni sindacali di cooperative, l'organo stipulante dia preventiva notizia delle proposte e trattative all'organizzazione che rappresenta le dette categorie, la quale potrà chiedere che siano inserite norme particolari per le categorie da essa rappresentate.

Art. 22.

Le Associazioni aderenti informeranno la Confederazione delle azioni che intendono esperire innanzi alla Magistratura del Lavoro; qualora esse siano convenute in giudizio debbono, entro tre giorni, dalla notifica del ricorso, darne avviso alla Confederazione fornendo tutti gli elementi necessari per un'esatta conoscenza della controversia.

Le stesse norme valgono per l'intervento in causa.

La Confederazione può intervenire nei giudizi concernenti rapporti di lavoro, in quanto sia consentito dalle disposizioni vigenti.

TITOLO V.

Disposizioni disciplinari.

Art. 23.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti delle associazioni aderenti i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che dal presidente sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 24.

Il presidente delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni, dei dirigenti delle Associazioni aderenti, nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali della organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di sentimento nazionale o di senso morale; o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

TITOLO VI.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 25.

Il presidente della Confederazione delibera, ai sensi dell'art. 11 del presente statuto, sui ricorsi presentati contro il rifiuto di ammissione nelle Associazioni aderenti e contro l'espulsione dalle medesime sulla base delle informazioni e degli elementi di fatto forniti dalle Associazioni stesse e sulle difese ed osservazioni che gli interessati avranno avuto cura di comunicare ad esse.

La decisione sul ricorso deve essere notificata con lettera raccomandata all'interessato, nonchè alle Associazioni aderenti. L'interessato ha diritto di ottenerne copia integrale.

In ogni caso l'interessato ha diritto di ricorrere, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

Qualora gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni aderenti non siano in grado od omettano, per qualsiasi motivo, di fare ciò cui sarebbero tenuti per legge, regolamento o statuto, o per il conseguimento dei fini essenziali dell'ente, il presidente della Confederazione è tenuto a farne denuncia al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

La Giunta esecutiva è tenuta a deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni degli organi direttivi delle Associazioni aderenti, ove ravvisi che possa ricorrere, da parte del Ministero stesso, l'applicazione del provvedimento di cui all'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, od anche eventualmente quello di cui al successivo art. 9 della legge stessa.

Art. 27.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio; in quest'ultimo caso debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente della Confederazione.

Sulle proposte di modifica dovrà deliberare il Consiglio e le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno la metà dei componenti il Consiglio aventi diritto al voto.

È salva, in ogni caso, l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 28.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà

consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 29.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista .... (1).

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative, è costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista . . . (1).

Essa ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, degli appartenenti alle categorie per le quali è costituita.

La Federazione aderisce, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei commercianti.

Fanno parte della Federazione gli enti ed istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale delle categorie per cui è costituita, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alle categorie stesse;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino le categorie rappresentate;

d) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e dei loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti le categorie inquadrate, nelle Corporazioni e in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

f) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività delle categorie inquadrate;

g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione raggruppa i propri soci in uno o più sindacati costituiti in ciascuna Provincia. La Federazione potrà raggruppare i propri soci anche in Sindacati nazionali.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 3.

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, le imprese:

a) che svolgono attività rientranti nella competenza della Federazione;

b) che accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che in base allo statuto siano anche in avvenire emanate;

c) i cui rappresentanti siano di buona condotta morale e politica e posseggano gli altri requisiti di legge.

Le imprese straniere, che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo e che abbiano sede in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Sindacato provinciale e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

---

(1) Aggiungere, a seconda dei casi:
« dei commercianti di cereali, legumi e foraggi »;
« dei panificatori ed affini »;
« dei commercianti di prodotti ortofrutticoli »;
« dei commercianti di combustibili solidi »;
« dei commercianti di prodotti artistici e dell'artigianato »;
« alberghi e turismo »;
« degli esercizi pubblici »;
« degli agenti e rappresentanti di commercio »;
« dei rivenditori di generi di monopolio »;
« dei commercianti di fiori »;
« dei commercianti di vino e prodotti affini »;
« dei commercianti di olio »;
« dei droghieri »;
« dei commercianti di bestiame e di carni »;
« dei commercianti di latte e derivati »;
« dei commercianti dei prodotti della pesca »;
« dei commercianti di salumi ed alimentari vari »;
« dei commercianti di legname, mobili ed affini »;
« dei commercianti di prodotti tessili »;
« dei commercianti di generi di abbigliamento »;
« dei commercianti del libro, della carta ed affini »;
« degli orafi, argentieri ed affini »;
« dei commercianti di ferro, metalli, macchine e derivati »;
« dei commercianti di automotocicli ed accessori »;
« dei commercianti di pelli, cuoi ed affini »;
« dei commercianti di prodotti chimici »;
« dei commercianti di fertilizzanti, macchine e prodotti di uso agrario »;
« dei commercianti di materiali da costruzione »;
« dei commercianti del vetro e della ceramica »;
« dei commercianti di olii minerali, carburanti e lubrificanti »;
« degli spedizionieri »;
« degli ausiliari del commercio »;
« degli esercenti magazzini generali »;
« delle case per il commercio d'oltremare »;
« degli istituti di cura privati ».

Art. 5.

Dell'ammissione dei soci decide il presidente del Sindacato provinciale.

Qualora questi non ritenga di accogliere la domanda, è tenuto a riferirne, entro un mese dalla data di presentazione, al presidente della Federazione che decide sentita la Giunta esecutiva.

Contro la negata ammissione l'interessato ha il diritto di ricorrere alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 7.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 6;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art 9.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato provinciale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principi dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi della Federazione; ad osservare, altresì, scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dalla Federazione o dai suoi Sindacati e dalla Confederazione, debbono informare il Sindacato provinciale di tutte le controversie che sorgono tra essi e i lavoratori dipendenti, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti nell'interesse dei soci con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione sono mantenuti, esclusivamente, per il tramite del Sindacato provinciale.

TITOLO III.

SINDACATI PERIFERICI.

Art. 10.

I soci della Federazione sono riuniti in Sindacati provinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

Nelle provincie in cui le ditte associate non raggiungano il numero di tre, non si farà luogo alla costituzione del Sindacato.

Il presidente della Federazione adotterà in tal caso le opportune determinazioni per assicurare localmente la rappresentanza della categoria.

Art. 11.

I Sindacati provinciali, quali organi locali della Federazione, assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai detti Sindacati:

a) di provvedere all'ammissione dei soci;

b) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi;

c) di adottare deliberazioni su tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad essi affidata o delegata dalla Federazione;

d) di provvedere alla nomina di rappresentanti locali presso enti, organi o commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per le categorie inquadrate;

e) di adottare le misure disciplinari di cui al titolo VIII del presente statuto;

f) di provvedere all'assistenza e all'istruzione professionale dei soci.

Nello svolgimento dei propri compiti i Sindacati si avvalgono dei servizi e dell'assistenza dell'Unione provinciale.

Art. 12.

In corrispondenza dei Sindacati provinciali potranno essere costituiti uno o più sindacati comunali formati dai datori di lavoro che risiedono in ciascun Comune.

Per la costituzione di ciascun Sindacato comunale, oltre all'assenso preventivo della Federazione, sarà necessario che gli iscritti residenti nel Comune raggiungano almeno il numero di trenta.

Il Direttorio del Sindacato provinciale determinerà le norme che devono regolare il funzionamento interno dei singoli Sindacati comunali: tali norme andranno in vigore dopo che siano state approvate dalla Federazione.

Art. 13.

I soci appartenenti a ciascun Sindacato comunale saranno riuniti in assemblea, convocata e presieduta dal presidente del Sindacato provinciale, per la elezione del fiduciario del Sindacato comunale e per l'esame dei problemi di carattere locale interessanti la categoria.

Il fiduciario del Sindacato comunale dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Esso rappresenta i datori di lavoro del Sindacato stesso in seno all'assemblea del Sindacato provinciale.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente del Sindacato provinciale.

Art. 14.

Sono organi del Sindacato provinciale:

a) l'assemblea;
b) il Direttorio;
c) il presidente del Sindacato.

Art. 15.

L'assemblea del Sindacato provinciale è costituita da tutti i soci del Sindacato stesso o dai fiduciari dei Sindacati comunali ove questi esistano.

L'assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal presidente del Sindacato che la presiede, dietro autorizzazione del presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto, tranne i fiduciari dei Sindacati comunali, i quali hanno diritto a tanti voti quanti sono gli iscritti al rispettivo Sindacato.

L'assemblea:

a) approva l'attività svolta dal Sindacato;
b) delibera su quanto riguarda gli interessi locali della categoria;
c) elegge il presidente ed il Direttorio del Sindacato.

Art. 16.

Il Direttorio del Sindacato provinciale è composto da cinque membri e dura in carica tre anni.

Spetta al Direttorio:

a) di coadiuvare il presidente del Sindacato nello svolgimento dell'attività sindacale;
b) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea del Sindacato;
c) di deliberare sulle ammissioni dei soci e sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza a norma del titolo VIII del presente statuto;
d) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa;
e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente statuto, dalle istruzioni e deliberazioni superiori.

Art. 17.

Per le modalità di riunione dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato provinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite, rispettivamente, per il Consiglio e la Giunta esecutiva della Federazione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni o deliberazioni saranno stabilite dalla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 18.

Il presidente del Sindacato provinciale, eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

Il presidente del Sindacato presiede l'assemblea ed il Direttorio del Sindacato stesso ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni della Federazione.

Art. 19.

Il Sindacato provinciale è tenuto a fornire agli organismi superiori tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni.

Il Sindacato è tenuto, altresì, ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della propria competenza, dagli organismi predetti.

TITOLO IV.

SINDACATI NAZIONALI.

Art. 20.

La Giunta esecutiva della Federazione potrà deliberare che siano costituiti Sindacati nazionali corrispondenti alle specialità dei singoli rami di attività commerciale.

I Sindacati nazionali raggruppano i soci in relazione all'appartenenza alla categoria per la quale il Sindacato è costituito.

Le deliberazioni relative alla costituzione di Sindacati nazionali sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

Ciascun Sindacato nazionale è retto da un presidente coadiuvato da un Direttorio composto di nove membri. Il presidente ed i membri del Direttorio sono eletti dai presidenti dei Sindacati provinciali delle rispettive categorie ogni tre anni. Possono essere confermati.

La elezione del presidente deve essere ratificata dal Ministero delle corporazioni. La ratifica è chiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 21.

Il Sindacato nazionale ha il compito di esaminare i problemi particolari tecnici ed economici relativi alla categoria per la quale è costituito, di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Il Direttorio del Sindacato nazionale, potrà inoltre prendere deliberazioni su questioni che gli siano sottoposte dalla Giunta esecutiva o dal presidente della Federazione.

Il presidente del Sindacato nazionale, oltre a provvedere a quanto di sua competenza in relazione ai precedenti comma del presente articolo, eserciterà i poteri e le funzioni che gli siano attribuite o delegate dal presidente della Federazione.

TITOLO V.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE.

Art. 22.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea;
b) il Consiglio;
c) la Giunta esecutiva;
d) il presidente.

Assemblea.

Art. 23.

L'assemblea è formata dai presidenti dei Sindacati provinciali e dei Sindacati nazionali nonchè dai dirigenti degli Istituti assistenziali eventualmente costituiti dalla Federazione e riconosciuti a norma di legge.

Fanno altresì parte dell'assemblea i componenti il Consiglio della Federazione.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea senza voto deliberativo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente della Federazione ogni tre anni mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio o la Giunta esecutiva della Federazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. È ammessa la convocazione nei casi di urgenza, con preavviso di giorni cinque.

Le adunanze di assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

I presidenti dei Sindacati provinciali hanno diritto ad un voto per ogni cinquecento iscritti al rispettivo Sindacato, con un minimo di un voto ed un massimo di cinque; gli altri membri dell'assemblea hanno diritto ad un voto ciascuno.

È ammessa la facoltà di delegare il voto, ma ogni partecipante all'assemblea non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente dell'assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

Art. 24.

L'assemblea:

a) esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e gli interessi delle categorie da essa rappresentate;

b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione;

c) elegge il presidente e i due vice presidenti della Federazione, e i membri del Consiglio;

d) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio.

Art. 25.

Il Consiglio è composto del presidente, dei due vice presidenti e di un numero di membri, non inferiore a dieci e non superiore a quindici, eletti ogni tre anni dall'assemblea, nonchè dei presidenti dei Sindacati nazionali costituiti in seno alla Federazione (1).

Il numero dei membri elettivi del Consiglio sarà determinato dall'assemblea la quale, quando nel seno della Federazione siano stati costituiti a norma dell'art. 18 Sindacati nazionali, determinerà, altresì, in quale proporzione i membri stessi debbano appartenere a ciascun Sindacato nazionale.

I sindaci partecipano alla riunione senza voto deliberativo.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, straordinariamente quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei membri. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio. Per la validità dei

---

(1) *a*) Nelle seguenti Federazioni, fa parte del Consiglio, con voto consultivo, un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli agenti e rappresentanti di commercio:

Federazione nazionale fascista dei commercianti di cereali, legumi e foraggi;

Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli;

Federazione nazionale fascista dei commercianti di combustibili solidi;

Federazione nazionale fascista dei commercianti di vino e prodotti affini;

Federazione nazionale fascista dei commercianti di olio;

Federazione nazionale fascista dei droghieri;

Federazione nazionale fascista dei commercianti di latte e derivati;

Federazione nazionale fascista dei commercianti di salumi ed alimentari vari;

Federazione nazionale fascista dei commercianti di legname, mobili ed affini;

Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti tessili;

Federazione nazionale fascista dei commercianti di generi di abbigliamento;

Federazione nazionale fascista dei commercianti di ferro, metalli, macchine e derivati;

Federazione nazionale fascista dei commercianti di automotocicli ed accessori;

Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli, cuoi ed affini;

Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti chimici;

Federazione nazionale fascista dei commercianti di fertilizzanti, macchine e prodotti d'uso agrario;

Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiali da costruzione;

Federazione nazionale fascista dei commercianti di olii minerali, carburanti e lubrificanti.

b) Nelle seguenti Federazioni, fa parte del Consiglio, con voto consultivo, un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei venditori ambulanti:

Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli;

Federazione nazionale fascista dei commercianti di fiori;

Federazione nazionale fascista dei commercianti di bestiame e di carni;

Federazione nazionale fascista dei commercianti di latte e derivati;

Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti della pesca;

Federazione nazionale fascista dei commercianti di salumi ed alimentari vari;

Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti tessili;

Federazione nazionale fascista dei commercianti di generi di abbigliamento;

Federazione nazionale fascista dei commercianti del libro, della carta ed affini.

deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 26.

Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

a) di eleggere nel suo seno i componenti della Giunta esecutiva;

b) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

c) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Federazione;

d) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

e) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;

f) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 27.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Federazione che la presiede e di tre o cinque membri nominati dal Consiglio nel suo seno.

I componenti la Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta al mese ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri della Giunta esecutiva che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta esecutiva decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 28.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede la Giunta può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare eventualmente l'applicazione dei contributi suppletivi nei limiti e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

d) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbano essere stipulati dalla Federazione;

e) di provvedere alle nomine e designazioni di cui allo art. 2 lett. *e*) del presente statuto;

f) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di provvedere in materia disciplinare a norma del titolo VIII del presente statuto nei confronti dei dirigenti dei Sindacati;

h) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal presidente.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di urgenza, la Giunta esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

La Giunta esecutiva ha facoltà di costituire per alcune specialità dei singoli rami di produzione organi tecnico-economici a carattere interno, aventi il compito di esaminare i problemi particolari all'attività per cui sono costituiti e di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Le deliberazioni relative alla costituzione dei detti organi sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

In ogni caso la rappresentanza legale spetta nei rapporti esterni esclusivamente agli organi direttivi della Federazione.

A tutti gli atti della gestione economico-finanziaria della Federazione sovraintende, in conformità delle direttive del presidente, un consigliere amministratore scelto ogni tre anni dalla Giunta esecutiva nel proprio seno.

Presidente.

Art. 29.

Il presidente è eletto dall'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

È di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

La nomina del presidente diventa definitiva dopo l'approvazione a termine di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 30.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengano a categorie rappresentate dalla Federazione o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 31.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengono in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del Presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 32.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo, (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 33.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte. tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere in nessun caso il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 34.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 35.

La Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui la Federazione è costituita.

TITOLO VII.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 36.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia nel territorio di due o più provincie, sono firmati dal presidente della Federazione quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale. Quelli aventi efficacia nell'ambito di una sola provincia, sono firmati dai presidenti dei competenti Sindacati o da altra persona indicata nella delega di cui al comma seguente.

In questa seconda ipotesi, però, i contratti debbono essere previamente autorizzati dal presidente della Federazione restando poscia la definitiva stipulazione di essi condizionata alla delega del presidente stesso.

Quando la stipulazione di un contratto collettivo debba avere applicazione nei confronti di categorie inquadrate in Associazioni sindacali di cooperative, l'organo stipulante dovrà dare preventita notizia delle proposte e delle trattative all'organizzazione che rappresenta le dette categorie, la quale potrà esprimere pareri, formulare istanze e partecipare alla trattazione dei contratti medesimi.

Qualora speciali esigenze delle categorie interessate lo richiedano potranno essere inserite nei detti contratti norme particolari da valere per le categorie stesse, come pure potranno essere stipulati speciali patti aziendali.

TITOLO VIII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 37.

Il presidente del Sindacato provinciale ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme. istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio del Sindacato provinciale.

Art. 38.

Il Direttorio del Sindacato provinciale ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori, oppure dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio del Sindacato provinciale provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal presidente del Sindacato provinciale se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato stesso applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Federazione, il quale deciderà sentita la Giunta esecutiva.

Art. 39.

Il presidente della Federazione, su proposta del Direttorio del Sindacato provinciale, ha facoltà di deliberare, sentita la Giunta esecutiva, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna passata in giudicato riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste dall'articolo stesso e, in genere, per qualsiasi condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di sentimento nazionale o di senso morale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contribuiti maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P. N. F., saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 40.

La Giunta esecutiva della Federazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti dei Sindacati nazionali e provinciali i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Federazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni per il tramite della Confederazione.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 41.

La Giunta esecutiva delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti dei Sindacati nazionali nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di sentimento nazionale o di senso morale; o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Quando tali mancanze siano commesse dai dirigenti dei Sindacati provinciali la revoca dalla carica e dalle funzioni è disposta dalla Giunta esecutiva. Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

TITOLO IX.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 42.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio. In quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 43.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 44.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione, le deliberazioni di questa e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende commerciali.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative, è costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende commerciali.

Essa ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, degli appartenenti alla categoria per la quale è costituita.

La Federazione aderisce, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, e degli art. 6 e 34 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130 alla Confederazione fascista dei commercianti.

Fanno parte della Federazione gli enti ed istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale della categoria per cui è costituita, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alla categoria stessa;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino la categoria rappresentata;

d) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica morale e nazionale dei soci, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti la categoria inquadrata, nelle Corporazioni e in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

f) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività della categoria inquadrata;

g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione raggruppa i propri soci in uno o più sindacati costituiti in ciascuna Provincia. La Federazione potrà raggruppare i propri soci anche in Sindacati nazionali.

Art. 3.

Per lo svolgimento dei propri compiti — sia di carattere sindacale che amministrativo — la Federazione può costituire, sia al centro che alla periferia, servizi ed uffici propri. Qualora non intenda costituire tali uffici e servizi, si avvarrà dei servizi e della assistenza della Confederazione e delle corrispondenti Unioni provinciali.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 4.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci coloro che posseggono i requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ed esplichino, presso le aziende commerciali, in forza di mandato tacito od espresso, le funzioni seguenti anche nel caso in cui le funzioni stesse risultino da mandato conferito a due persone congiuntamente:

Institori a sensi del codice di commercio vigente;

Procuratori generali e procuratori con facoltà equivalenti;

Direttori (tecnici, amministrativi, di filiali o stabilimenti) anche se rivestiti della carica di amministratore delegato o di membro del Consiglio di amministrazione, semprechè a quest'ultima investitura si accompagni l'esistenza di un regolare rapporto d'impiego;

Vicedirettori quando la loro funzione sia prevista con carattere continuativo;

Capi di ufficio e di servizio rivestiti di poteri che consentano loro di impegnare l'azienda verso i terzi, ovvero con funzioni analoghe di carattere tecnico.

Gli stranieri che posseggono i requisiti di legge e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammessi come soci ma non possono essere nominati ad alcuna carica o funzione direttiva.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Sindacato provinciale e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Art. 6.

Dell'ammissione dei soci decide il presidente della Federazione, sentita la Giunta esecutiva, e su proposta del presidente del Sindacato provinciale.

Contro la negata ammissione l'interessato ha il diritto di ricorrere alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 7.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 8.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 9.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 7.

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 10.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato provinciale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principi dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi della Federazione; ad osservare, altresì, scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dalla Federazione o dai suoi Sindacati e dalla Confederazione, debbono informare il Sindacato provinciale di tutte le controversie che sorgono tra essi e i loro datori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti nell'interesse dei soci con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione sono mantenuti, esclusivamente, per il tramite del Sindacato provinciale.

TITOLO III.

SINDACATI PERIFERICI.

Art. 11.

I soci della Federazione sono riuniti in Sindacati provinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

Nelle Provincie in cui gli associati non raggiungano il numero di sei non si farà luogo alla costituzione del Sindacato.

Il presidente della Federazione adotterà in tal caso le opportune determinazioni per assicurare localmente la rappresentanza della categoria.

Art. 12.

I Sindacati provinciali, quali organi locali della Federazione, assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai detti Sindacati:

a) di proporre l'ammissione dei soci;

b) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi;

c) di adottare deliberazioni su tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad essi affidata o delegata dalla Federazione;

d) di provvedere alla nomina di rappresentanti locali presso enti, organi o commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per la categoria inquadrata;

e) di adottare le misure disciplinari di cui al titolo IX del presente statuto;

f) di provvedere all'assistenza e all'istruzione professionale dei soci.

Art. 13.

Sono organi del Sindacato provinciale:

a) l'assemblea;

b) il Direttorio;

c) il presidente del Sindacato.

Art. 14.

L'assemblea del Sindacato provinciale è costituita da tutti i soci del Sindacato stesso.

L'assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal presidente del Sindacato che la presiede, dietro autorizzazione del presidente della Federazione.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto.

L'assemblea:

a) approva l'attività svolta dal Sindacato;

b) delibera su quanto riguarda gli interessi locali della categoria;

c) elegge il presidente ed il Direttorio del Sindacato.

Art. 15.

Il Direttorio del Sindacato provinciale è composto di un numero di membri variabile da 3 a 5 e dura in carica tre anni.

La determinazione dei membri suddetti sarà fatta dall'assemblea in base al numero degli iscritti e ad eventuali particolari esigenze organizzative del Sindacato stesso.

Spetta al Direttorio:

a) di coadiuvare il presidente del Sindacato nello svolgimento dell'attività sindacale;

b) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea del Sindacato;

c) di deliberare sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza, a norma del titolo IX del presente statuto;

d) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa;

e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente statuto, dalle istruzioni e deliberazioni superiori.

Art. 16.

Per le modalità di riunione dell'assemblea e del direttorio del Sindacato provinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite, rispettivamente, per il Consiglio e la Giunta esecutiva della Federazione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni o deliberazioni saranno stabilite dalla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 17.

Il presidente del Sindacato provinciale, eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Federazione.

Il presidente del Sindacato presiede l'assemblea ed il Direttorio del Sindacato stesso ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni della Federazione.

Art. 18.

Il Sindacato provinciale è tenuto a fornire agli organismi superiori tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni.

Il Sindacato è tenuto, altresì, ad oservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della propria competenza, dagli organismi predetti.

TITOLO IV.

SINDACATI NAZIONALI.

Art. 19.

La Giunta esecutiva della Federazione potrà deliberare che siano costituiti Sindacati nazionali corrispondenti alle specialità dei singoli rami di attività commerciale.

I Sindacati nazionali raggruppano i soci in relazione all'appartenenza alla categoria per la quale il sindacato è costituito.

Le deliberazioni relative alla costituzione di Sindacati nazionali sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

Ciascun Sindacato nazionale è retto da un presidente coadiuvato da un Direttorio composto di cinque membri. Il presidente ed i membri del Direttorio sono eletti dall'assemblea della Federazione ogni tre anni. Possono essere confermati.

La elezione del presidente deve essere ratificata dal Ministero delle corporazioni. La ratifica è chiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 20.

Il Sindacato nazionale ha il compito di esaminare i problemi particolari tecnici ed economici relativi alla categoria per la quale è costituito, di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Il Direttorio del Sindacato nazionale, potrà inoltre prendere deliberazioni su questioni che gli siano sottoposte dalla Giunta esecutiva o dal presidente della Federazione.

Il presidente del Sindacato nazionale, oltre a provvedere a quanto di sua competenza in relazione ai precedenti comma del presente articolo, eserciterà i poteri e le funzioni che gli siano attribuite o delegate dal presidente della Federazione.

TITOLO V.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE.

Art. 21.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea;
b) il Consiglio;
c) la Giunta esecutiva;
d) il presidente.

Assemblea.

Art. 22.

L'assemblea è formata dai presidenti dei Sindacati provinciali e dei Sindacati nazionali nonchè dai dirigenti degli Istituti assistenziali eventualmente costituiti dalla Federazione e riconosciuti a norma di legge.

Fanno altresì parte dell'assemblea i componenti il Consiglio della Federazione.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea senza voto deliberativo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente della Federazione ogni tre anni mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio o la Giunta esecutiva della Federazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. È ammessa la convocazione nei casi di urgenza, con preavviso di giorni cinque.

Le adunanze di assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. È ammessa la facoltà di delegare il voto, ma ogni partecipante non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente dell'assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

Art. 23.

L'assemblea:

a) esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e gli interessi delle categorie da essa rappresentate;

b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione;

c) elegge il presidente e i due vice presidenti della Federazione, nonchè i membri del Consiglio e i presidenti e i membri dei Direttorii dei Sindacati nazionali;

d) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio.

Art. 24.

Il Consiglio è composto del presidente, dei vice presidenti e di 25 membri, eletti ogni tre anni dall'assemblea.

Il numero dei membri elettivi del Consiglio sarà determinato dall'assemblea, la quale, quando nel seno della Federazione siano stati costituiti a norma dell'art. 19 i Sindacati nazionali, determinerà, altresì, in quale proporzione i membri stessi debbano appartenere a ciascun Sindacato nazionale.

I sindaci partecipano alla riunione senza voto deliberativo.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, straordinariamente quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei membri. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio.

Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 25.

Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

a) di eleggere nel suo seno i componenti della Giunta esecutiva;

b) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

c) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Federazione;

d) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

e) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;

f) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 26.

La Giunta esecutiva è composta del presidente della Federazione che la presiede e di 4 membri nominati dal Consiglio nel suo seno.

I componenti la Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni trimestre ed, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso d'urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva, è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri della Giunta esecutiva che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta esecutiva, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato, della proposta di decadenza. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede la Giunta può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso, le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare eventualmente l'applicazione dei contributi suppletivi, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regio decreto 4 aprile 1929, n. 749;

d) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbano essere stipulati dalla Federazione;

e) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'art. 2, lett. *e*) del presente statuto;

f) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di provvedere in materia disciplinare a norma del titolo IX del presente statuto nei confronti dei dirigenti dei Sindacati;

h) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal presidente.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di urgenza, la Giunta esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate

sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

A tutti gli atti della gestione economico-finanziaria della Federazione sovraintende, in conformità delle direttive del presidente, un consigliere amministratore scelto ogni tre anni dalla Giunta esecutiva nel proprio seno.

Presidente.

Art. 28.

Il presidente è eletto dall'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

È di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

La nomina del presidente diventa definitiva dopo l'approvazione a termine di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 29.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengano alla categoria rappresentata dalla Federazione o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO VI.

DIRETTORE.

Art. 30.

Al funzionamento degli uffici e servizi della Federazione è preposto il direttore, dal quale dipende disciplinarmente il personale della Federazione.

Il direttore deve possedere i requisiti di legge.

Egli non può esercitare professioni, avere altri impegni, od assumere cariche senza autorizzazione del presidente della Federazione.

Spetta al direttore, in base alle disposizioni ed istruzioni del presidente, di provvedere alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Federazione, ed a quanto altro è necessario per il buon funzionamento dei servizi ed uffici della Federazione, sia centrali che periferici.

Esercita le funzioni di segretario del Consiglio e della Giunta esecutiva.

TITOLO VII.

PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI.

Art. 31.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 32.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 33.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi ed uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 34.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 35.

La Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui la Federazione è costituita.

TITOLO VIII.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 36.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia nel territorio di due o più Provincie, sono firmati dal presidente della Federazione quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale. Quelli aventi efficacia nell'ambito in una sola Provincia, sono firmati dai presidenti dei competenti Sindacati o da altra persona indicata nella delega di cui al comma seguente.

In questa seconda ipotesi, però, i contratti debbono essere previamente autorizzati dal presidente della Federazione restando poscia la definitiva stipulazione di essi condizionata alla delega del presidente stesso.

TITOLO IX.

Disposizioni disciplinari.

Art. 37.

Il presidente del Sindacato provinciale ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro, o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio del Sindacato provinciale.

Art. 38.

Il Direttorio del Sindacato provinciale ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori, oppure dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio del Sindacato provinciale provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal presidente del Sindacato provinciale se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato stesso applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Federazione, il quale deciderà sentita la Giunta esecutiva.

Art. 39.

Il presidente della Federazione, su proposta del Direttorio del Sindacato provinciale, ha facoltà di deliberare, sentita la Giunta esecutiva, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna passata in giudicato riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste dall'articolo stesso e, in genere, per qualsiasi condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici, o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di sentimento nazionale o di senso morale;

e) per manifestazioni compiute in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P.N.F., saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 40.

La Giunta esecutiva della Federazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti dei Sindacati nazionali e provinciali i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Federazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni per il tramite della Confederazione.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 41.

La Giunta esecutiva delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti dei Sindacati nazionali, nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari, o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione, od azioni contro l'onore, o che dimostrino difetto di sentimento nazionale o di senso morale; o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Quando tali mancanze siano commesse dai dirigenti dei Sindacati provinciali, la revoca dalla carica o dalle funzioni è disposta dalla Giunta esecutiva. Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

TITOLO X.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 42.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio. In quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 43.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 44.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge e dello statuto della Confederazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dei venditori ambulanti.

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative, è costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista dei venditori ambulanti.

Essa ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, degli appartenenti alle cotegorie per le quali è costituita.

La Federazione aderisce, in armonia col disposto dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, e degli articoli 5 e 34 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione fascista dei commercianti.

Fanno parte della Federazione gli enti ed istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale delle categorie per cui è costituita, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alle categorie stesse;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino le categorie rappresentate;

d) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e dei loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti le categorie inquadrate, nelle Corporazioni e in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

f) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività delle categorie inquadrate;

g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione raggruppa i propri soci in uno o più sindacati costituiti in ciascuna Provincia. La Federazione potrà raggruppare i propri soci anche in Sindacati nazionali.

Art. 3.

Per lo svolgimento dei propri compiti — sia di carattere sindacale che amministrativo — la Federazione può costituire, sia al centro che alla periferia, servizi ed uffici propri. Qualora non intenda costituire tali uffici e servizi, si avvarrà dei servizi e della assistenza della Confederazione e delle corrispondenti Unioni provinciali.

TITOLO II.

Soci.

Art. 4.

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, coloro:

a) che svolgono attività rientranti nella competenza della Federazione;

b) che accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che in base allo statuto siano anche in avvenire emanate;

c) che siano di buona condotta morale e politica e posseggano gli altri requisiti di legge.

Gli stranieri, che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammessi come soci, ma non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Sindacato provinciale e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Art. 6.

Dell'ammissione dei soci decide il presidente del Sindacato provinciale.

Qualora questi non ritenga di accogliere la domanda, è tenuto a riferirne, entro un mese dalla data di presentazione, al presidente della Federazione che decide sentita la Giunta esecutiva.

Contro la negata ammissione l'interessato ha il diritto di ricorrere alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 7.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 8.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 9.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 7;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 10.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato provinciale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principî dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi della Federazione; ad osservare, altresì, scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dalla Federazione o dai suoi Sindacati e dalla Confederazione, debbono informare il Sindacato provinciale di tutte le controversie che sorgono tra essi e i lavoratori dipendenti, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti, nell'interesse dei soci, con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione sono mantenuti, esclusivamente, per il tramite del Sindacato provinciale.

TITOLO III.

Sindacati periferici.

Art. 11.

I soci della Federazione sono riuniti in Sindacati provinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

Nelle provincie in cui gli associati non raggiungano il numero di tre, non si farà luogo alla costituzione del Sindacato.

Il presidente della Federazione adotterà in tal caso le opportune determinazioni per assicurare localmente la rappresentanza della categoria.

Art. 12.

I Sindacati provinciali, quali organi locali della Federazione, assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai detti Sindacati:

a) di provvedere all'ammissione dei soci;

b) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi;

c) di adottare deliberazioni su tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad essi affidata o delegata dalla Federazione;

d) di provvedere alla nomina di rappresentanti locali presso enti, organi o commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per le categorie inquadrate;

e) di adottare le misure disciplinari di cui al titolo VIII del presente statuto;

f) di provvedere all'assistenza e all'istruzione professionale dei soci.

Art. 13.

In corrispondenza dei Sindacati provinciali potranno essere costituiti uno o più Sindacati comunali formati dai soci che risiedono in ciascun Comune.

Per la costituzione di ciascun Sindacato comunale, oltre all'assenso preventivo della Federazione, sarà necessario che gli iscritti residenti nel Comune raggiungano almeno il numero di trenta.

Il Direttorio del Sindacato provinciale determinerà le norme che devono regolare il funzionamento interno dei singoli Sindacati comunali: tali norme andranno in vigore dopo che siano state approvate dalla Federazione.

Art. 14.

I soci appartenenti a ciascun Sindacato comunale saranno riuniti in assemblea, convocata e presieduta dal presidente del Sindacato provinciale, per la elezione del fiduciario del Sindacato comunale e per l'esame dei problemi di carattere locale interessanti la categoria.

Il fiduciario del Sindacato comunale dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Esso rappresenta i datori di lavoro del Sindacato stesso in seno all'assemblea del Sindacato provinciale.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente del Sindacato provinciale.

Art. 15.

Sono organi del Sindacato provinciale:

a) l'assemblea;

b) il Direttorio;

c) il presidente del Sindacato.

Art. 16.

L'assemblea del Sindacato provinciale è costituita da tutti i soci del Sindacato stesso o dai fiduciari dei Sindacati comunali ove questi esistano.

L'assemblea è convocata, almeno una volta all'anno, dal presidente del Sindacato che la presiede, dietro autorizzazione del presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto, tranne i fiduciari dei Sindacati comunali, i quali hanno diritto a tanti voti quanti sono gli iscritti al rispettivo Sindacato.

L'assemblea:

a) approva l'attività svolta dal Sindacato;

b) delibera su quanto riguarda gli interessi locali della categoria;

c) elegge il presidente ed il Direttorio del Sindacato.

Art. 17.

Il Direttorio del Sindacato provinciale è composto da cinque membri e dura in carica tre anni.

Spetta al Direttorio:

a) di coadiuvare il presidente del Sindacato nello svolgimento dell'attività sindacale;

b) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea del Sindacato;

c) di deliberare sulle ammissioni dei soci e sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza a norma del titolo VIII del presente statuto;

d) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa;

e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente statuto, dalle istruzioni e deliberazioni superiori.

Art. 18.

Per le modalità di riunione dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato provinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite, rispettivamente, per il Consiglio e la Giunta esecutiva della Federazione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni o deliberazioni saranno stabilite dalla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 19.

Il presidente del Sindacato provinciale, eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

Il presidente del Sindacato presiede l'assemblea ed il Direttorio del Sindacato stesso ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni della Federazione.

Art. 20.

Il Sindacato provinciale è tenuto a fornire agli organismi superiori tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni.

Il Sindacato è tenuto, altresì, ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della propria competenza, dagli organismi predetti.

TITOLO IV.

SINDACATI NAZIONALI.

Art. 21.

La Giunta esecutiva della Federazione potrà deliberare che siano costituiti Sindacati nazionali corrispondenti alle specialità dei singoli rami di attività commerciale.

I Sindacati nazionali raggruppano i soci in relazione all'appartenenza alla categoria per la quale il Sindacato è costituito.

Le deliberazioni relative alla costituzione di Sindacati nazionali sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

Ciascun Sindacato nazionale è retto da un presidente coadiuvato da un Direttorio composto di nove membri. Il presidente ed i membri del Direttorio sono eletti dai presidenti dei Sindacati provinciali delle rispettive categorie ogni tre anni. Possono essere confermati.

La elezione del presidente deve essere ratificata dal Ministero delle corporazioni. La ratifica è chiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 22.

Il Sindacato nazionale ha il compito di esaminare i problemi particolari tecnici ed economici relativi alla categoria per la quale è costituito, di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Il Direttorio del Sindacato nazionale potrà, inoltre, prendere deliberazioni su questioni che gli siano sottoposte dalla Giunta esecutiva o dal presidente della Federazione.

Il presidente del Sindacato nazionale, oltre a provvedere a quanto di sua competenza in relazione ai precedenti comma del presente articolo, eserciterà i poteri e le funzioni che gli siano attribuite o delegate dal presidente della Federazione.

TITOLO V.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE.

Art. 23.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea;
b) il Consiglio;
c) la Giunta esecutiva;
d) il presidente.

Assemblea.

Art. 24.

L'assemblea è formata dai presidenti dei Sindacati provinciali e dei Sindacati nazionali nonchè dai dirigenti degli Istituti assistenziali eventualmente costituiti dalla Federazione e riconosciuti a norma di legge.

Fanno altresì parte dell'assemblea i componenti il Consiglio della Federazione.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea senza voto deliberativo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente della Federazione ogni tre anni mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio o la Giunta esecutiva della Federazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. È ammessa la convocazione nei casi di urgenza, con preavviso di giorni cinque.

Le adunanze di assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

I presidente dei Sindacati provinciali hanno diritto ad un voto per ogni cinquecento iscritti al rispettivo Sindacato, con un minimo di un voto ed un massimo di cinque; gli altri membri dell'assemblea hanno diritto ad un voto ciascuno.

È ammessa la facoltà di delegare il voto, ma ogni partecipante all'assemblea non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente dell'assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

Art. 25.

L'assemblea:

a) esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e gli interessi delle categorie da essa rappresentate;

b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione;

c) elegge il presidente e il vice presidente della Federazione, e i membri del Consiglio;

d) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio.

Art. 26.

Il Consiglio è composto del presidente, del vice presidente e di un numero di membri, non inferiore a dieci e non superiore a quindici, eletti ogni tre anni dall'assemblea, nonchè dei presidenti dei Sindacati nazionali costituiti in seno alla Federazione.

Il numero dei membri elettivi del Consiglio sarà determinato dall'assemblea la quale, quando nel seno della Federazione siano stati costituiti a norma dell'art. 21 Sindacati nazionali, determinerà, altresì, in quale proporzione i membri stessi debbano appartenere a ciascun Sindacato nazionale.

I sindaci partecipano alla riunione senza voto deliberativo.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, straordinariamente quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei membri. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 27.

Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per la applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

a) di eleggere nel suo seno i componenti della Giunta esecutiva;

b) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

c) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Federazione;

d) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

e) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;

f) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 28.

La Giunta esecutiva è composta del presidente della Federazione che la presiede e di tre o cinque membri nominati dal Consiglio nel suo seno.

I componenti la Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta al mese ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri della Giunta esecutiva che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta esecutiva decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 29.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede la Giunta può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare eventualmente l'applicazione dei contributi suppletivi nei limiti e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

d) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbano essere stipulati dalla Federazione;

e) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'art. 2 lettera *e*) del presente statuto;

f) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di provvedere in materia disciplinare a norma del titolo VIII del presente statuto nei confronti dei dirigenti dei Sindacati;

h) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal presidente.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di urgenza, la Giunta esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

La Giunta esecutiva ha facoltà di costituire per alcune specialità dei singoli rami di produzione organi tecnico-economici a carattere interno, aventi il compito di esaminare i problemi particolari all'attività per cui sono costituiti e di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Le deliberazioni relative alla costituzione dei detti organi sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

In ogni caso la rappresentanza legale spetta nei rapporti esterni esclusivamente agli organi direttivi della Federazione.

A tutti gli atti della gestione economico-finanziaria della Federazione sovraintende, in conformità delle direttive del presidente, un consigliere amministratore scelto ogni tre anni dalla Giunta esecutiva nel proprio seno.

Presidente.

Art. 30.

Il presidente è eletto dall'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

È di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

La nomina del presidente diventa definitiva dopo l'approvazione a termine di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 31.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengano a categorie rappresentate dalla Federazione o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO VI.

PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI.

Art. 32.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengono in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 33.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo, (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 34.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi ed uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 35.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 36.

La Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui la Federazione è costituita.

TITOLO VII.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 37.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia nel territorio di due o più provincie, sono firmati dal presidente della Federazione quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale. Quelli aventi efficacia nell'ambito di una sola provincia, sono firmati dai presidenti dei competenti Sindacati o da altra persona indicata nella delega di cui al comma seguente.

In questa seconda ipotesi, però, i contratti debbono essere previamente autorizzati dal presidente della Federazione restando poscia la definitiva stipulazione di essi condizionata alla delega del presidente stesso.

Quando la stipulazione di un contratto collettivo debba avere applicazione nei confronti di categorie inquadrate in Associazioni sindacali di cooperative, l'organo stipulante dovrà dare preventiva notizia delle proposte e delle trattative all'organizzazione che rappresenta le dette categorie, la quale potrà esprimere pareri, formulare istanze e partecipare alla trattazione dei contratti medesimi.

Qualora speciali esigenze delle categorie interessate lo richiedano potranno essere inserite nei detti contratti norme particolari da valere per le categorie stesse, come pure potranno essere stipulati speciali patti aziendali.

TITOLO VIII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 38.

Il presidente del Sindacato provinciale ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio del Sindacato provinciale.

Art. 39.

Il Direttorio del Sindacato provinciale ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori, oppure dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio del Sindacato provinciale provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal presidente del Sindacato provinciale se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato stesso applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Federazione, il quale deciderà sentita la Giunta esecutiva.

Art. 40.

Il Presidente della Federazione, su proposta del Direttorio del Sindacato provinciale, ha facoltà di deliberare, sentita la Giunta esecutiva, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna passata in giudicato riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste dall'articolo stesso; e, in genere, per qualsiasi condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di sentimento nazionale o di senso morale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P. N. F., saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 41.

La Giunta esecutiva della Federazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni, per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti dei Sindacati nazionali e provinciali i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Federazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni per il tramite della Confederazione.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 42.

La Giunta esecutiva delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti dei Sindacati nazionali nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di sentimento nazionale o di senso morale, o che si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Quando tali mancanze siano commesse dai dirigenti dei Sindacati provinciali la revoca dalla carica e dalle funzioni è disposta dalla Giunta esecutiva. Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

TITOLO IX.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 43.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio. In quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 44.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 45.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge e dello statuto della Confederazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. 1385.

Riordinamento ed approvazione di nuovi statuti della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio e delle Associazioni ad essa aderenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2723, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio;

Visto il Nostro decreto 15 dicembre 1932, n. 1881, con il quale fu riordinata l'organizzazione centrale e periferica della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio e furono approvati gli statuti della Confederazione medesima e delle Associazioni ad essa aderenti;

Viste le determinazioni d'inquadramento di cui al decreto Ministeriale 20 giugno 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1934;

Vista la domanda in data 25 giugno 1934-XII, con la quale la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio ha chiesto l'approvazione di nuovi statuti per la Confederazione e per le Associazioni aderenti in relazione alla costituzione ed al funzionamento delle Corporazioni;

Visti: la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130; la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato lo statuto della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, secondo il testo annesso al presente decreto firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con Nostro decreto 15 dicembre 1932, n. 1881.

La denominazione di « Confederazione fascista dei lavoratori del commercio » è sostituita alla denominazione di cui al succitato Nostro decreto.

Art. 2.

E' revocato il riconoscimento giuridico concesso col Nostro decreto 15 dicembre 1932, n. 1881, alle seguenti organizzazioni aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio:

a) Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti da aziende commerciali di deposito e vendita;

b) Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti da esercenti attività commerciali varie e da studi professionali;

c) Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti da esercenti alberghi e pubblici esercizi;

d) Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei lavoranti panettieri, pasticcieri ed affini;

e) Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei dipendenti da barbieri, parrucchieri ed affini;

f) Unioni provinciali dei Sindacati fascisti del commercio.

Art. 3.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alle seguenti Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio:

1° Federazione nazionale fascista degli addetti alle case di deposito, vendita e spedizioni;

2° Federazione nazionale fascista dei lavoratori del commercio alimentare;

3° Federazione nazionale fascista dei lavoratori del turismo e dell'ospitalità;

4° Federazione nazionale fascista degli addetti ad agenzie e studi professionali;

5° Federazione nazionale fascista dei portieri.

Art. 4.

In conseguenza dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto ed agli articoli 5 e 6 del decreto Ministeriale 20 giugno 1934, le Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio restano stabilite secondo l'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e le denominazioni delle Associazioni stesse restano stabilite in conformità di quelle indicate nell'elenco medesimo.

Art. 5.

Sono approvati gli statuti delle Associazioni di cui al suddetto elenco secondo i rispettivi testi conformi al modello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 6.

Sono delegate alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, nei confronti delle Associazioni nazionali ad essa aderenti, a norma di legge e di statuto, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29, primo comma, e le funzioni di tutela per gli atti indicati nell'art. 30, 1° comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, rimanendo attribuita ai competenti organi statali l'approvazione degli atti indicati nello stesso art. 30 lettera *f*). Le sono altresì delegate le funzioni di vigilanza e di tutela di cui alla legge 18 gennaio 1934, n. 293, ad eccezione di quelle richiamate nell'art. 52 della legge stessa.

Restano direttamente riservati al Ministro per le corporazioni, in rapporto alle Associazioni aderenti alla Confederazione, il potere di annullare le deliberazioni delle Associazioni stesse nei casi di cui all'art. 29, 2° comma, del suindicato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, qualora non vi abbia provveduto la Confederazione, nonchè il potere stabilito dall'art. 30, 2° comma, del detto regolamento e la facoltà di richiedere atti ed informazioni e di fare eseguire indagini ed ispezioni anche a mezzo degli organi dipendenti.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 1934-XII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 145. — MANCINI.

Elenco delle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

1° Federazione nazionale fascista degli addetti alle case di deposito, vendita e spedizioni;
2° Federazione nazionale fascista dei lavoratori del commercio alimentare;
3° Federazione nazionale fascista dei lavoratori del turismo e dell'ospitalità;
4° Federazione nazionale fascista degli addetti ad agenzie e studi professionali;
5° Federazione nazionale fascista dei portieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

La Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, costituita ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta gli interessi generali dei lavoratori del commercio e cura la tutela, l'assistenza e l'elevazione dei lavoratori stessi secondo i dettami della Carta del Lavoro.

Ad essa aderiscono, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, tutte le Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute dei lavoratori del commercio.

Aderiscono inoltre alla Confederazione gli enti e gli istituti assistenziali costituiti, per gli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, dalle associazioni aderenti. Fanno parte della Confederazione gli enti ed istituti assistenziali da essa costituiti per gli stessi scopi.

La Confederazione ha sede in Roma, e per le sue finalità statutarie estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

La Confederazione cura il coordinamento delle attività delle Associazioni aderenti, al fine di realizzare la massima unità di indirizzo nell'esame e nella definizione dei problemi e delle questioni di carattere generale che interessino le Associazioni stesse e mantiene la disciplina delle medesime per il migliore conseguimento degli scopi ad esse assegnati dalle leggi, dalla dichiarazione terza della Carta del Lavoro e dai rispettivi statuti.

Sovraintende alla gestione economico-finanziaria delle Associazioni e provvede alla costituzione ed al funzionamento dei servizi d'interesse comune.

Spetta, altresì, alla Confederazione:

a) di disciplinare l'inquadramento sindacale secondo le direttive dei competenti organi dello Stato;

b) di adoperarsi per la definizione delle questioni e vertenze che sorgono tra le Associazioni aderenti o tra queste ed altre organizzazioni sindacali e di svolgere opera per conciliare gli interessi di categorie inquadrate in Associazioni diverse;

c) di promuovere la costituzione di istituti di assistenza economica, di istruzione professionale e di educazione morale e nazionale per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563, a comune vantaggio delle categorie rappresentate dalle Associazioni aderenti;

d) di designare o nominare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi o commissioni in cui una sua rappresentanza sia prevista od ammessa, nonchè i rappresentanti delle Associazioni aderenti quando la nomina o la designazione di essi non spetti direttamente alle Associazioni stesse;

e) di provvedere allo studio ed al coordinamento delle questioni che le Associazioni aderenti intendano sottoporre, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alle competenti Corporazioni quando le questioni stesse interessino varie categorie;

f) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento di rapporti economici collettivi che implichino interessi di carattere generale per le categorie inquadrate nelle Associazioni aderenti.

La Confederazione adempie, infine, a tutti gli altri compiti e funzioni che siano ad essa affidati da leggi, regolamenti o disposizioni delle competenti autorità.

Art. 3.

Le Associazioni o gli Istituti assistenziali, non ancora riconosciuti che intendano aderire alla Confederazione debbono presentare ad essa regolare domanda accompagnata da copia dello statuto e da una relazione intorno alle origini ed all'attività spiegata dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

La domanda è sottoposta alla deliberazione della Giunta esecutiva; se essa è accettata, il presidente della Confederazione richiederà al Ministero delle corporazioni il riconoscimento giuridico dell'Associazione sindacale o dell'Istituto assistenziale.

Se la domanda non è accolta o se entro un mese dalla data della sua presentazione la Confederazione non abbia fatto conoscere le proprie decisioni, l'Associazione interessata ha facoltà di ricorrere, a norma di legge, al Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni ed agli Istituti assistenziali regolarmente iscritti e giuridicamente riconosciuti.

Art. 5.

L'adesione alla Confederazione impegna l'Associazione o l'Istituto assistenziale senza limiti di tempo. Essa importa

altresì, di diritto, l'obbligo per l'Associazione o l'Istituto di sottostare alle disposizioni ed istruzioni che la Confederazione riterrà di impartire nell'ambito della sua competenza, nonchè quello di fornire alla Confederazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'adempimento dei suoi compiti statutari.

L'Associazione o l'Istituto, il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio della Confederazione.

TITOLO II.

ORGANI SOCIALI.

Art. 6.

Sono organi della Confederazione:

a) il Consiglio;
b) la Giunta esecutiva;
c) il presidente;
d) i segretari ed i Comitati delle Unioni provinciali.

Consiglio.

Art. 7.

Il Consiglio, oltre che dal presidente della Confederazione, è composto dai segretari delle Federazioni nazionali e dei Sindacati nazionali, dagli altri membri delle Giunte esecutive delle Federazioni nazionali e dai dirigenti gli Istituti assistenziali riconosciuti a norma di legge.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto. I membri della Giunta esecutiva non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti i resoconti morali e finanziari della loro gestione.

Partecipano al Consiglio, senza voto deliberativo, i sindaci.

Su invito del presidente della Confederazione, i direttori dei servizi confederali, i segretari delle Unioni provinciali nonchè altri rappresentanti delle organizzazioni locali di categoria possono intervenire alle riunioni del Consiglio, quando ciò sia ritenuto opportuno per l'esame di questioni e problemi di carattere generale o interessanti determinati gruppi o particolari zone di attività. I detti rappresentanti non hanno diritto di voto.

Il Consiglio si riunisce una volta l'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando lo ritenga necessario la Giunta esecutiva o il presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta dal presidente, mediante avvisi scritti, diramati, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare alla riunione stessa. Gli avvisi debbono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il suddetto termine può essere ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà di coloro che debbano parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, la riunione sarà valida in seconda convocazione purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio.

Il presidente della Confederazione è di diritto presidente del Consiglio. Nelle discussioni relative ai resoconti morali e finanziari dovrà essere in ogni caso osservata la norma di cui all'art. 33 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni votazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 8.

Il Consiglio ha il compito:

a) di deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Confederazione e sulle direttive di ordine generale per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2 del presente statuto;

b) di designare il presidente della Confederazione;

c) di eleggere i componenti della Giunta esecutiva;

d) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un Collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

e) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e della Giunta esecutiva, e sul conto consuntivo della Confederazione;

f) di deliberare sulle modifiche allo statuto confederale;

g) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva o dal presidente;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 9.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Confederazione che la presiede e da cinque membri nominati dal Consiglio nel suo seno, oltre che da un rappresentante della Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra designato dalla Associazione stessa tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nella Confederazione.

I componenti della Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni due mesi ed, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso o lo richieda un terzo dei componenti la Giunta medesima.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Alla riunione possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Art. 10.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Confederazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Confederazione. In tale sede la Giunta può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dal Ministero delle corporazioni;

c) di deliberare sull'ammissione alla Confederazione di Associazioni sindacali e di Istituti assistenziali costituiti a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, numero 563;

d) di deliberare i regolamenti e gli organici del personale della Confederazione, salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

e) di deliberare i provvedimenti per il servizio di cassa della Confederazione di cui all'art. 17 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

f) di deliberare, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 28 della legge stessa sui contratti di locazioni, alienazioni, acquisti ed appalti di cose o di opere;

g) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbano essere stipulati dalla Confederazione;

h) di deliberare sulle proposte per il riparto dei contributi obbligatori tra la Confederazione e le Associazioni aderenti;

i) di provvedere alle designazioni o nomine di cui all'art. 2, lettera *d*), del presente statuto;

l) di deliberare nel caso in cui all'art. 8, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, sugli atti delle Associazioni aderenti di cui al 1° comma dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e alla legge 18 gennaio 1934, n. 293, salvo il disposto dell'art. 52 della legge stessa;

m) di deliberare sugli atti della Confederazione di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

n) di dar parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;

o) di esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio: le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio stesso nella sua prima riunione;

p) di adempiere, in genere, a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità, nonchè dalle deliberazioni del Consiglio.

Presidente.

Art. 11.

Il presidente, nominato dal Governo su designazione del Consiglio, dirige e rappresenta la Confederazione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito da un membro della Giunta esecutiva da lui designato.

È di diritto presidente del Consiglio e della Giunta esecutiva.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina delle Associazioni aderenti, cura il coordinamento della loro attività ed adempie in genere a tutte le funzioni contemplate dal presente statuto — quando non siano dichiarate di spettanza del Consiglio o della Giunta esecutiva — dalle leggi e dai regolamenti, nonchè dalle disposizioni delle competenti autorità.

Spetta in particolare al presidente:

a) di mantenere i rapporti con gli organi dello Stato e del P. N. F.;

b) di curare che siano predisposti lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Confederazione;

c) di convocare il Consiglio e la Giunta esecutiva, formulando l'ordine del giorno;

d) di provvedere alle pubblicazioni di cui agli articoli 2 e 35 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

e) di provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale ed alle misure disciplinari a suo carico;

f) di decidere, sentito il parere della Giunta esecutiva, sui ricorsi contro il rifiuto di ammissione nelle Associazioni aderenti, nonchè contro l'esclusione dalle medesime, salvo agli interessati il ricorso, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni;

g) di sottoporre al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563, i verbali di nomina dei dirigenti delle Associazioni aderenti, con le eventuali osservazioni;

h) di nominare i segretari delle Unioni provinciali, salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

i) di stipulare i contratti collettivi e gli accordi economici nel caso previsto dall'art. 2, lettera *f*), del presente statuto;

l) di comunicare al Ministero delle corporazioni, con le proprie eventuali osservazioni, i contratti collettivi che siano stati stipulati dalle Associazioni aderenti e che da queste debbono essere depositati per il tramite della Confederazione presso il Ministero stesso per la pubblicazione a norma di legge;

m) di rappresentare la Confederazione in qualunque sede giudiziaria o amministrativa;

n) di esercitare la vigilanza sull'andamento delle Associazioni aderenti chiedendo documenti e notizie, ordinando ispezioni ed indagini ed adottando o promuovendo ogni altro provvedimento o sanzione prevista da disposizioni di legge, di regolamenti o di statuti;

o) di deliberare sui ricorsi avanzati dai componenti le Giunte esecutive delle Associazioni aderenti che siano stati dichiarati decaduti dalla carica;

p) di disporre l'ordinamento dei servizi della Confederazione, nominandone, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni, i direttori, fissandone le attribuzioni e delegando loro le relative facoltà secondo le disposizioni del Ministero stesso;

q) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri della Giunta esecutiva; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dalla Giunta nella sua prima riunione.

Unioni provinciali.

Art. 12.

Le Unioni provinciali sono uffici periferici della Confederazione aventi sede in ogni capoluogo di Provincia.

Esse provvedono, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, all'attuazione dei compiti previsti dall'art. 2 del presente statuto, attuando il coordinamento — anche in riguardo ai rapporti con le autorità politiche ed amministrative locali — delle attività dei Sindacati di categoria.

In particolare costituiscono e curano il funzionamento dei servizi comuni per i Sindacati collegati, allo scopo di assicurare unità di indirizzo ed economia di spese.

Il Consiglio della Confederazione, sentita la Federazione interessata e con deliberazione approvata dal Ministero delle corporazioni, stabilirà le particolari norme occorrenti per disciplinare i rapporti tra le Unioni provinciali ed i Sindacati costituiti per quelle categorie che per disposizioni di legge o per necessità di organizzazione richiedano un particolare ordinamento.

A ciascuna Unione è preposto un segretario coadiuvato da un Comitato costituito dai segretari dei Sindacati provinciali di categoria e da un altro membro designato dalla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nei Sindacati stessi.

Nell'adempimento dei propri compiti, l'Unione dovrà attenersi alle direttive ed istruzioni emanate dal presidente della Confederazione.

Art. 13.

Il segretario dell'Unione è nominato dal presidente della Confederazione.

La nomina deve essere approvata dal Ministero delle corporazioni.

In caso di assenza o impedimento, il segretario dell'Unione è sostituito, nell'esercizio delle sue attribuzioni, da uno dei componenti del Comitato, nominato dal presidente della Confederazione, su designazione dello stesso segretario dell'Unione.

Spetta in particolare al segretario:

a) di rappresentare, nei confronti delle autorità politiche ed amministrative locali le categorie inquadrate nei Sindacati, in rapporto ai loro interessi unitari;

b) di coordinare l'attività dei Sindacati;

c) di tutelare gli interessi comuni a tutte le categorie;

d) di designare, sentito il comitato, i rappresentanti dei Sindacati collegati nell'Unione, nei casi di cui all'art. 2, lettera *d*), del presente statuto;

e) di comunicare, con le sue eventuali osservazioni, al prefetto della Provincia, i contratti collettivi che siano stati stipulati dai Sindacati stessi, e che debbono essere depositati per il tramite dell'Unione presso la Prefettura e pubblicati a norma di legge;

f) di esercitare le attribuzioni che nel campo amministrativo-contabile gli siano deferite dal presidente della Confederazione;

g) di esercitare, infine, tutte le attribuzioni che gli siano eventualmente demandate dai Sindacati e in genere dagli organismi superiori.

Art. 14.

Il Comitato coadiuva il segretario nell'esplicazione dei compiti di cui ai precedenti articoli, specialmente per assicurare il coordinamento dell'attività dei singoli Sindacati di categoria.

Il Comitato si riunisce dietro convocazione del segretario dell'Unione almeno una volta ogni quattro mesi, in via ordinaria, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il segretario stesso.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti oltre il segretario.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del segretario.

Art. 15.

Il segretario dell'Unione potrà deliberare — sentito il parere del Comitato — la costituzione di uffici o delegazioni comunali quando ciò sia ritenuto necessario per le esigenze dell'organizzazione, stabilendone i compiti e le norme per il funzionamento.

Le relative deliberazioni dovranno essere approvate dal presidente della Confederazione.

TITOLO III.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Confederazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato alla Giunta esecutiva, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 17.

Le entrate della Confederazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da esse incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci delle associazioni aderenti, sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte del provento dei contributi spettanti alla Confederazione deve essere annualmente prelevato e devoluto — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) del precedente articolo.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte e tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci delle Associazioni aderenti;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere in nessun caso il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Confederazione.

Dette spese facoltative devono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate dalle Associazioni aderenti.

Art. 19.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti o documenti di cui all'articolo 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

TITOLO IV.

REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO E DEI RAPPORTI ECONOMICI COLLETTIVI.

Art. 20.

Le Associazioni aderenti prima di iniziare le trattative per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi o per la composizione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione dei contratti e accordi suddetti debbono informarne la Confederazione per la sua azione di indirizzo generale, di coordinamento e di assistenza.

I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Associazioni aderenti, quando debbano essere depositati presso il Ministero delle corporazioni, sono trasmessi, dalle persone che hanno provveduto alla loro stipulazione quali rappresentanti delle Associazioni stesse, al presidente della Confederazione il quale provvede, nei termini di legge, ad deposito presso il Ministero formulando le proprie eventuali osservazioni.

Quando, invece, i contratti in parola devono essere depositati presso una Prefettura, le persone che hanno provveduto alla loro stipulazione, in rappresentanza delle dette Associazioni, li trasmettono al segretario dell'Unione provinciale competente che provvede, nei termini di legge, al deposito stesso formulando la proprie osservazioni.

Qualora nei casi di cui ai due comma precedenti, il presidente della Confederazione, o il segretario dell'Unione provinciale, nel procedere — secondo la rispettiva competenza — al deposito del contratto, formuli delle osservazioni, è tenuto nel tempo stesso a comunicare tali osservazioni alle Associazioni stipulanti e all'altra Confederazione interessata. Tale comunicazione è fatta con raccomandanta con ricevuta di ritorno, e la ricevuta è esibita all'autorità presso cui è stato depositato il contratto.

Le Associazioni stipulanti e l'altra Confederazione interessata possono presentare le loro deduzioni all'autorità, presso cui è stato fatto il deposito del contratto, entro il termine che l'autorità stessa riterrà di stabilire.

Art. 21.

Le Associazioni aderenti informeranno la Confederazione delle azioni che intendono esperire innanzi alla Magistratura del lavoro; qualora esse siano convenute in giudizio debbono, entro tre giorni, dalla notifica del ricorso, darne avviso alla Confederazione fornendo tutti gli elementi necessari per un'esatta conoscenza della controversia.

Le stesse norme valgono per l'intervento in causa.

La Confederazione può intervenire nei giudizi concernenti rapporti di lavoro in quanto sia consentito dalle disposizioni vigenti.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 22.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti delle Associazioni aderenti i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che dal presidente sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 23.

Il presidente delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni, dei dirigenti delle Associazioni aderenti, nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali della organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di sentimento nazionale o di senso morale; o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.

Art. 24.

Il presidente della Confederazione delibera, ai sensi dello art. 11 del presente statuto, sui ricorsi presentati contro il rifiuto di ammissione nelle Associazioni aderenti e contro l'espulsione dalle medesime sulla base delle informazioni e degli elementi di fatto forniti dalle Associazioni stesse e sulle difese ed osservazioni che gli interessati avranno avuto cura di comunicare ad esse.

La decisione sul ricorso deve essere notificata con lettera raccomandata all'interessato, nonchè alle Associazioni aderenti. L'interessato ha diritto di ottenerne copia integrale.

In ogni caso l'interessato ha diritto di ricorrere, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Art. 25.

Qualora gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni aderenti non siano in grado od omettano, per qualsiasi motivo, di fare ciò cui sarebbero tenuti per legge, regolamento o statuto, o per il conseguimento dei fini essenziali dell'ente, il presidente della Confederazione è tenuto a farne denuncia al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

La Giunta esecutiva è tenuta a deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni degli organi direttivi delle Associazioni aderenti, ove ravvisi che possa ricorrere, da parte del Ministero stesso, l'applicazione del provvedimento di cui all'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, od anche eventualmente quello di cui al successivo art. 9 della legge stessa.

Art. 26.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio; in quest'ultimo caso debbono essere

formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente della Confederazione.

Sulle proposte di modifica dovrà deliberare il Consiglio e le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno la metà dei componenti il Consiglio aventi diritto a voto.

È salva, in ogni caso, l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 27.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per l'elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 28.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista .... (1).

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative è costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista . . . . (1)

Essa ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, degli appartenenti alle categorie per le quali è costituita.

La Federazione aderisce, in armonia col disposto dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

Fanno parte della Federazione gli enti ed istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza si propone:

a) di curare la tutela generale delle categorie per cui è costituita, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alle categorie stesse;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino le categorie rappresentate;

d) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti le categorie inquadrate, nelle Corporazioni e in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

f) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività delle categorie inquadrate;

g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione raggruppa i propri soci in uno o più Sindacati costituiti in ciascuna Provincia. La Federazione potrà raggruppare i propri soci anche in Sindacati nazionali.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 3.

Per far parte della Federazione in qualità di soci occorre:

a) aver compiuto gli anni diciotto;
b) essere cittadini italiani;
c) appartenere alle categorie rappresentate;
d) essere di buona condotta morale e politica;
e) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

Gli stranieri che posseggano i requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono esservi ammessi come soci, ma non possono essere nominati ad alcuna carica o funzione direttiva.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Sindacato provinciale e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Art. 5.

Dell'ammissione dei soci decide il segretario del Sindacato provinciale.

Qualora questi non ritenga di accogliere la domanda, è tenuto a riferirne entro un mese dalla data di presentazione al Segretario della Federazione che decide sentita la Giunta esecutiva.

Contro la negata ammissione l'interessato ha il diritto di ricorrere alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

---

(1) Aggiungere, a seconda dei casi:
a) « degli addetti alle case di deposito, vendita e spedizioni »;
b) « dei lavoratori del commercio alimentare »;
c) « dei lavoratori del turismo e dell'ospitalità »;
d) « degli addetti ad agenzie e studi professionali »;
e) « dei portieri ».

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno entro il 30 ottobre dell'ultimo anno del triennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 7.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 6;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 9.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato provinciale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principî dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi della Federazione; ad osservare, altresì scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dalla Federazione o dai suoi Sindacati e dalla Confederazione, debbono informare il Sindacato provinciale di tutte le controversie che sorgono tra essi e i loro datori di lavoro sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti nell'interesse dei soci con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione sono mantenuti, esclusivamente, per il tramite del Sindacato provinciale.

TITOLO III.

SINDACATI PERIFERICI.

Art. 10.

I soci della Federazione sono riuniti in Sindacati provinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

Nelle Provincie in cui gli associati non raggiungano il numero di 30, non si farà luogo alla costituzione del Sindacato.

Il segretario della Federazione adotterà in tal caso le opportune determinazioni per assicurare localmente la rappresentanza della categoria.

Art. 11.

I Sindacati provinciali, quali organi locali della Federazione, assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai detti Sindacati:

a) di provvedere all'ammissione dei soci;

b) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi;

c) di adottare deliberazioni su tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad essi affidata o delegata dalla Federazione;

d) di provvedere alla nomina di rappresentanti locali presso enti, organi o commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per le categorie inquadrate;

e) di adottare le misure disciplinari di cui al titolo VIII del presente statuto;

f) di provvedere all'assistenza e all'istruzione professionale dei soci.

Nello svolgimento dei propri compiti i Sindacati si avvalgono dei servizi e dell'assistenza dell'Unione provinciale.

Art. 12.

In corrispondenza dei Sindacati provinciali potranno essere costituiti uno o più Sindacati comunali formati dai lavoratori che risiedono in ciascun Comune.

Per la costituzione di ciascun Sindacato comunale, oltre all'assenso preventivo della Federazione, sarà necessario che gli iscritti residenti nel Comune raggiungano almeno il numero di trenta.

Il Direttorio del Sindacato provinciale determinerà le norme che devono regolare il funzionamento interno dei singoli Sindacati comunali: tali norme andranno in vigore dopo che siano state approvate dalla Federazione.

Art. 13.

I soci appartenenti a ciascun Sindacato comunale saranno riuniti in assemblea, convocata e presieduta dal segretario del Sindacato provinciale, per la elezione del fiduciario del Sindacato comunale e per l'esame dei problemi di carattere locale interessanti la categoria.

Il fiduciario del Sindacato comunale dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Esso rappresenta i lavoratori del Sindacato stesso in seno all'assemblea del Sindacato provinciale.

La sua elezione deve essere ratificata dal segretario del Sindacato provinciale.

Art. 14.

Sono organi del Sindacato provinciale:

a) l'assemblea;

b) il Direttorio;

c) il segretario del Sindacato.

Art. 15.

L'assemblea del Sindacato provinciale è costituita da tutti i soci del Sindacato stesso o dai fiduciari dei Sindacati comunali ove questi esistano.

L'assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal segretario del Sindacato che la presiede, dietro autorizzazione del segretario della Federazione, sentito il parere del segretario dell'Unione.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto, tranne i fiduciari dei Sindacati comunali, i quali hanno di-

ritto a tanti voti quanti sono gli iscritti al rispettivo Sindacato.

L'assemblea:

a) approva l'attività svolta dal Sindacato;

b) delibera su quanto riguarda gli interessi locali della categoria;

c) elegge il segretario ed il Direttorio del Sindacato.

Art. 16.

Il Direttorio del Sindacato provinciale è composto di un numero di membri variabili da 2 a 6 e dura in carica tre anni.

La determinazione dei membri suddetti sarà fatta dall'assemblea in base al numero degli iscritti e ad eventuali particolari esigenze organizzative del Sindacato stesso.

Uno dei predetti membri dovrà essere designato dalla locale sezione della Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nel Sindacato.

Spetta al Direttorio:

a) di coadiuvare il segretario del Sindacato nello svolgimento della attività sindacale;

b) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea del Sindacato;

c) di deliberare sulle ammissioni dei soci e sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza, a norma del titolo VIII del presente statuto;

d) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa;

e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente statuto, dalle istruzioni e deliberazioni superiori.

Art. 17.

Per le modalità di riunione dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato provinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite, rispettivamente, per il Consiglio e la Giunta esecutiva della Federazione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni o deliberazioni saranno stabilite dalla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 18.

Il segretario del Sindacato provinciale, eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni.

La sua elezione deve essere ratificata dal segretario della Federazione, sentito il parere del segretario dell'Unione.

Il segretario del Sindacato presiede l'assemblea ed il Direttorio del Sindacato stesso ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni della Federazione.

Art. 19.

Il Sindacato provinciale è tenuto a fornire agli organismi superiori tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni.

Il Sindacato è tenuto, altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della propria competenza, dagli organismi predetti.

TITOLO IV.

SINDACATI NAZIONALI.

Art. 20.

La Giunta esecutiva della Federazione potrà deliberare che siano costituiti Sindacati nazionali corrispondenti alle specialità dei singoli rami di produzione.

I Sindacati nazionali raggruppano i soci in relazione alla appartenenza alla categoria per la quale il Sindacato è costituito.

Le deliberazioni relative alla costituzione di Sindacati nazionali sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

Ciascun Sindacato nazionale è retto da un segretario coadiuvato da un Direttorio composto di due o quattro o sei membri, compreso tra essi un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, designato dalla Associazione stessa tra gli appartenenti alla categoria. Il segretario ed i membri elettivi del Direttorio sono eletti dai segretari dei Sindacati provinciali delle rispettive categorie ogni tre anni. Possono essere confermati.

La elezione del segretario deve essere ratificata dal Ministero delle corporazioni. La ratifica è chiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 21.

Il Sindacato nazionale ha il compito di esaminare i problemi particolari tecnici ed economici relativi alla categoria per la quale è costituito, di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Il Direttorio del Sindacato nazionale, potrà inoltre prendere deliberazioni su questioni che gli siano sottoposte dalla Giunta esecutiva o dal segretario della Federazione.

Il segretario del Sindacato nazionale, oltre a provvedere a quanto di sua competenza in relazione ai precedenti comma del presente articolo, eserciterà i poteri e le funzioni che gli siano attribuite o delegate dal segretario della Federazione.

TITOLO V.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE.

Art. 22.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea;

b) il Consiglio;

c) la Giunta esecutiva;

d) il segretario.

Assemblea.

Art. 23.

L'assemblea è formata dai segretari dei Sindacati provinciali e dei Sindacati nazionali e dai dirigenti degli Istituti assistenziali eventualmente costituiti dalla Federazione e riconosciuti a norma di legge.

Fanno altresì parte dell'assemblea i componenti il Consiglio della Federazione.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea senza voto deliberativo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal segretario della Federazione ogni tre anni mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio o la Giunta esecutiva della Federazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. È ammessa la convocazione nei casi di urgenza, con preavviso di giorni cinque.

Le adunanze di assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. È ammessa la facoltà di delegare il voto, ma ogni partecipante non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente dell'assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

Art. 24.

L'assemblea:

a) esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e gli interessi delle categorie da essa rappresentate;

b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione;

c) elegge il segretario della Federazione e i membri del Consiglio;

d) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio.

Art. 25.

Il Consiglio è composto dal segretario e da tanti membri quanti ne stabilirà l'assemblea, tenuto conto delle categorie rappresentate dalla Federazione.

I sindaci partecipano alla riunione senza voto deliberativo.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, straordinariamente quando il segretario lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei membri. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quarto dei componenti il Consiglio. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 26.

Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

a) di eleggere nel suo seno i componenti della Giunta esecutiva;

b) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un collegio di tre sindaci effettivi e di due supplenti, i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

c) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del segretario e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Federazione;

d) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

e) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;

f) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 27.

La Giunta esecutiva è composta dal segretario della Federazione che la presiede, dai segretari dei Sindacati nazionali, da un rappresentante dei mutilati ed invalidi di guerra, e da altri membri eletti dal Consiglio in modo che non sia superiore a nove il numero complessivo dei componenti la Giunta. Il rappresentante dei mutilati ed invalidi di guerra sarà designato dalla competente Associazione nazionale tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nella Federazione.

I componenti la Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

Su invito del segretario della Federazione, i segretari dei Sindacati provinciali nonchè altri rappresentanti delle organizzazioni locali di categoria possono intervenire alle riunioni della Giunta esecutiva, quando ciò sia ritenuto opportuno per l'esame di questioni e problemi interessanti determinati gruppi o particolari zone di attività. I detti rappresentanti non hanno diritto a voto.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del segretario, almeno una volta ogni tre mesi ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il segretario stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il segretario.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

I membri della Giunta esecutiva che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta esecutiva decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 28.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede la Giunta può delegare al segretario i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare eventualmente l'applicazione dei contributi suppletivi nei limiti e con le modalità stabilite dal Regio decreto 4 aprile 1929, n. 749;

d) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbano essere stipulati dalla Federazione;

e) di provvedere alle nomine o designazioni di cui all'art. 2, lett. *e*), del presente statuto;

f) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di provvedere in materia disciplinare a norma del titolo VIII del presente statuto nei confronti dei dirigenti dei Sindacati;

h) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza degli altri organi e che sia ad essa sottoposto dal segretario.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di urgenza, la Giunta esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

La Giunta esecutiva ha facoltà di costituire Sindacati nazionali per quelle categorie che presentino particolari caratteristiche di omogeneità e specialità professionale, per gli scopi e nei limiti fissati dall'art. 21 del presente statuto.

Segretario.

Art. 29.

Il segretario è eletto dall'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il segretario dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

E' di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

La nomina del segretario diventa definitiva dopo l'approvazione a termine di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 30.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengano a categorie rappresentate dalla Federazione o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO VI.

PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI.

Art. 31.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del segretario, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 32.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 33.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere in nessun caso il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 34.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del segretario e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 35.

La Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui la Federazione è costituita.

TITOLO VII.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 36.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia nel territorio di due o più provincie, sono firmati dal segretario della Federazione quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale. Quelli aventi efficacia nell'ambito di una sola Provincia, sono firmati dai segretari dei competenti Sindacati o da altra persona indicata nella delega di cui al comma seguente.

In questa seconda ipotesi, però, i contratti debbono essere previamente autorizzati dal segretario della Federazione restando poscia la definitiva stipulazione di essi condizionata alla delega del segretario stesso.

TITOLO VIII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 37.

Il segretario del Sindacato provinciale ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio del Sindacato provinciale.

Art. 38.

Il Direttorio del Sindacato provinciale ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori, oppure dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio del Sindacato provinciale provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal segretario del Sindacato provinciale se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato stesso applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al segretario della Federazione, il quale deciderà sentita la Giunta esecutiva.

Art. 39.

Il Segretario della Federazione, su proposta del Direttorio del Sindacato provinciale, ha facoltà di deliberare, sentita la Giunta esecutiva, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna passata in giudicato riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste dall'articolo stesso; e, in genere, per qualsiasi condanna passata in giudicato che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di sentimento nazionale o di senso morale;

e) per manifestazioni compiute, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P. N. F., saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 40.

La Giunta esecutiva della Federazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti dei Sindacati nazionali e provinciali i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni o deliberazioni

impartite dalla Federazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 41.

La Giunta esecutiva delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti dei Sindacati nazionali nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Quando tali mancanze siano commesse dai dirigenti dei Sindacati provinciali la revoca dalla carica e dalle funzioni è disposta dalla Giunta esecutiva. Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

TITOLO IX.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 42.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal segretario, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio. In quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al segretario.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 43.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 44.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione, le deliberazioni di questa, e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

Mussolini.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. **1386**.

Riordinamento ed approvazione di nuovi statuti della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle Associazioni ad essa aderenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1719, col quale fu concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione, ed i successivi Nostri decreti con i quali fu approvato lo statuto della Confederazione stessa e fu concesso il riconoscimento giuridico alle Associazioni nazionali ad essa aderenti, approvandosene i rispettivi statuti;

Viste le determinazioni d'inquadramento di cui al decreto Ministeriale 20 giugno 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1934;

Vista la domanda in data 25 giugno 1934-XII con la quale la Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione ha chiesto l'approvazione di un nuovo assetto della organizzazione centrale e periferica e l'approvazione di nuovi statuti per la Confederazione e per le Associazioni aderenti, in relazione alla costituzione ed al funzionamento delle Corporazioni;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130; la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato lo statuto della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con Nostro decreto 18 giugno 1931, n. 1096, e modificato con Nostro decreto 13 luglio 1933, n. 1258.

La denominazione di « Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione » è sostituita alla denominazione di cui al succitato Nostro decreto 18 giugno 1931, n. 1096.

Art. 2.

È revocato il riconoscimento giuridico concesso con i Nostri decreti 13 marzo 1930 n. 346 e 20 dicembre 1932 numero 2080 rispettivamente all'Associazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende bancarie ed alla Associazione nazionale fascista dei dirigenti di imprese di assicurazione, aderenti alla Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione.

Art. 3.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1139, nonchè della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Federazione nazionale fascista dei dirigenti delle aziende del credito e della assicurazione, aderente alla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione.

Art. 4.

In conseguenza dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto ed all'art. 7, lettera *a*) del decreto Ministeriale 20 giugno 1934, le Associazioni aderenti alla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione restano stabilite secondo l'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, e le denominazioni delle Associazioni stesse restano stabilite in conformità di quelle indicate nell'elenco medesimo.

Art. 5.

Sono approvati gli statuti delle Associazioni di cui al suddetto elenco secondo i rispettivi testi conformi ai modelli annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 6.

Sono delegate alla Confederazione fascista delle aziende del credito o della assicurazione nei confronti delle Associazioni nazionali ad essa aderenti, a norma di legge e di statuto, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29, 1° comma, e le funzioni di tutela per gli atti indicati nell'art. 30, 1° comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, rimanendo attribuita ai competenti organi statali l'approvazione degli atti indicati nello stesso art. 30, lettera *f*). Le sono altresì delegate le funzioni di vigilanza e di tutela di cui alla legge 18 gennaio 1934, n. 293, ad eccezione di quelle richiamate nell'art. 52 della legge stessa.

Restano direttamente riservati al Ministro per le corporazioni, in rapporto alle associazioni aderenti alla Confederazione, il potere di annullare le deliberazioni delle Associazioni stesse nei casi di cui all'art. 29, 2° comma, del suindicato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, qualora non vi abbia provveduto la Confederazione, nonchè il potere stabilito dall'art. 30, 2° comma, del detto regolamento, e la facoltà di richiedere atti ed informazioni e di fare eseguire indagini ed ispezioni, anche a mezzo degli organi dipendenti.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, *foglio* 148. — MANCINI.

Elenco delle associazioni aderenti alla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione.

1. Federazione nazionale fascista degli Istituti nazionali di credito ordinario.
2. Federazione nazionale fascista delle banche di provincia.
3. Federazione nazionale fascista dei banchieri privati.
4. Federazione nazionale fascista degli istituti finanziari.
5. Federazione nazionale fascista delle ditte e commissionari di borsa e cambiavalute.
6. Federazione nazionale fascista degli agenti di cambio.
7. Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione.
8. Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici.
9. Federazione nazionale fascista degli esattori e ricevitori delle imposte dirette.
10. Federazione nazionale fascista degli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini.
11. Federazione nazionale fascista delle banche popolari.
12. Federazione nazionale fascista delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.
13. Federazione nazionale fascista dei dirigenti delle aziende del credito e della assicurazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

La Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, costituita ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta gli interessi generali del credito, dell'assicurazione, dei servizi di esazione e delle attività ausiliarie e ne promuove lo sviluppo secondo i dettami della Carta del Lavoro.

Ad essa aderiscono, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163 e degli articoli 5, 6 e 34 del R. decreto 1° luglio 1926 n. 1130 tutte le Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute delle cennate categorie di datori di lavoro.

Aderiscono inoltre alla Confederazione gli Enti e gli Istituti assistenziali costituiti, per gli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, dalle Associazioni aderenti. Fanno parte della Confederazione gli Enti ed Istituti assistenziali da essa costituiti per gli stessi scopi.

La Confederazione ha sede in Roma, può costituire uffici in altre città e, per le sue finalità statutarie, estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

La Confederazione cura il coordinamento della attività delle Associazioni aderenti, al fine di realizzare la massima unità di indirizzo nell'esame e nella definizione dei problemi e delle questioni di carattere generale che interessino le Associazioni stesse e mantiene la disciplina delle medesime per il migliore conseguimento degli scopi ad esse assegnati dalle leggi, dalla dichiarazione terza della Carta del Lavoro e dai rispettivi statuti.

Sovraintende alla gestione economico-finanziaria delle Associazioni e provvede alla costituzione ed al funzionamento dei servizi d'interesse comune.

Spetta, altresì, alla Confederazione:

a) di disciplinare l'inquadramento sindacale secondo le direttive dei competenti organi dello Stato;

b) di adoperarsi per la definizione delle questioni e vertenze che sorgano tra le Associazioni aderenti o tra queste ed altre organizzazioni sindacali e di svolgere opera per conciliare gli interessi di categorie inquadrate in Associazioni diverse;

c) di promuovere la costituzione di istituti di assistenza economica, di istruzione professionale e di educazione morale e nazionale per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563, a comune vantaggio delle categorie rappresentate dalle associazioni aderenti;

d) di designare o nominare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi o commissioni in cui una sua rappresentanza sia prevista od ammessa, nonchè i rappresentanti delle Associazioni aderenti quando la nomina o la designazione di essi non spetti direttamente alle Associazioni stesse;

e) di provvedere allo studio ed al coordinamento delle questioni che le Associazioni aderenti intendano sottoporre, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alle competenti Corporazioni quando le questioni stesse interessino varie categorie;

f) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento di rapporti economici collettivi che implichino interessi di carattere generale per le categorie inquadrate nelle Associazioni aderenti.

La Confederazione adempie, infine, a tutti gli altri compiti e funzioni che siano ad essa affidati da leggi, regolamenti o disposizioni delle competenti Autorità.

Art. 3.

Le Associazioni o gli Istituti assistenziali, non ancora riconosciuti, che intendano aderire alla Confederazione debbono presentare ad essa regolare domanda accompagnata da copia dello statuto e da una relazione intorno alle origini ed all'attività spiegata dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

La domanda è sottoposta alla deliberazione della Giunta esecutiva; se essa è accettata, il presidente della Confederazione richiederà al Ministero delle corporazioni il riconoscimento giuridico dell'Associazione sindacale o dell'Istituto assistenziale.

Se la domanda non è accolta o se entro un mese dalla data della sua presentazione la Confederazione non abbia fatto conoscere le proprie decisioni, l'Associazione interessata ha facoltà di ricorrere, a norma di legge, al Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni ed agli Istituti assistenziali regolarmente iscritti e giuridicamente riconosciuti.

Art. 5.

L'adesione alla Confederazione impegna l'Associazione o l'Istituto assistenziale senza limite di tempo. Essa importa altresì, di diritto, l'obbligo per l'Associazione o l'Istituto di sottostare alle disposizioni ed istruzioni che la Confederazione riterrà di impartire nell'ambito della sua competenza, nonchè quello di fornire alla Confederazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'adempimento dei suoi compiti statutari.

L'Associazione o l'Istituto, il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio della Confederazione.

TITOLO II.

ORGANI SOCIALI

Art. 6.

Sono organi della Confederazione:

a) il Consiglio;

b) la Giunta esecutiva;

c) il presidente;

d) i presidenti ed i Comitati delle Unioni interprovinciali.

Consiglio.

Art. 7.

Il Consiglio, oltre che dal presidente della Confederazione, è composto dai presidenti delle Federazioni nazionali e dei Sindacati nazionali nonchè da altri rappresentanti di categoria designati, dai Consigli delle Federazioni, come appresso:

per le Federazioni costituite da aziende del credito e da istituti finanziari, uno per ogni miliardo o frazione della somma rappresentata dal capitale, dalle riserve e dai depositi degli associati;

per la Federazione delle imprese assicuratrici uno ogni cinquecento milioni o frazione della somma rappresentata dal capitale e dai premi incassati dagli associati;

per le altre Federazioni, i cui associati abbiano dipendenti, uno per ogni cinquemila o frazione dei dipendenti stessi.

Del Consiglio oltre ai dirigenti degli istituti assistenziali riconosciuti a norma di legge, fa, altresì, parte di diritto, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997, un rappresentante dell'Ente Nazionale fascista della corporazione.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto. I membri della Giunta esecutiva non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti i resoconti morali e finanziari della loro gestione.

Partecipano al Consiglio, senza voto deliberativo, i sindaci.

Su invito del presidente della Confederazione, i direttori dei servizi confederali, i presidenti delle Unioni interprovinciali nonchè altri rappresentanti delle organizzazioni locali di categoria possono intervenire alle riunioni del Consiglio, quando ciò sia ritenuto opportuno per l'esame di questioni e problemi di carattere generale o interessanti determinati gruppi o particolari zone di attività. I detti rappresentanti non hanno diritto di voto.

Il Consiglio si riunisce una volta l'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando lo ritenga necessario la Giunta esecutiva o il presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta dal presidente, mediante avvisi scritti, diramati, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare alla riunione stessa. Gli avvisi debbono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il suddetto termine può essere ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che debbano parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, la riunione sarà valida, in seconda convocazione, perchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio.

Il presidente della Confederazione è di diritto presidente del Consiglio. Nelle discussioni relative ai resoconti morali e finanziari dovrà essere in ogni caso osservata la norma di cui all'art. 33 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni votazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 8.

Il Consiglio ha il compito:

a) di deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Confederazione e sulle direttive di ordine generale per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2 del presente statuto;

b) di designare il presidente della Confederazione;

c) di eleggere i componenti della Giunta esecutiva;

d) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un Collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

e) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Confederazione;

f) di deliberare sulle modifiche allo statuto Confederale;

g) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva o dal presidente;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 9.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Confederazione che la presiede e da venti membri nominati dal Consiglio nel suo seno.

I componenti della Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni trimestre ed, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso o lo richieda un terzo dei componenti la Giunta esecutiva medesima.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Alla riunione possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Per l'esame e la trattazione di problemi riguardanti attività che interessino categorie inquadrate in due o più Federazioni, il presidente potrà limitare la convocazione ai membri della Giunta che appartengano o rappresentino uno dei tre seguenti settori: Credito - Assicurazione - Servizi di esazione.

In tal caso le deliberazioni sono prese con le stesse modalità ed effetti previsti per le deliberazioni da adottarsi dalla Giunta in riunione plenaria, alla quale il presidente riferirà nella seduta più prossima.

Art. 10.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Confederazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Confederazione. In tale sede la Giunta può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dal Ministero delle corporazioni;

c) di deliberare sull'ammissione alla Confederazione di Associazioni sindacali o di Istituti assistenziali costituiti a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

d) di deliberare i regolamenti e gli organici del personale della Confederazione, salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

e) di deliberare i provvedimenti per il servizio di cassa della Confederazione di cui all'art. 17 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

f) di deliberare, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 28 della legge stessa, sui contratti di locazioni, alienazioni, acquisti ed appalti di cose o di opere;

g) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbano essere stipulati dalla Confederazione;

h) di deliberare sulle proposte per il riparto dei contributi obbligatori tra le Confederazioni e le Associazioni aderenti;

i) di provvedere alle designazioni o nomine di cui all'articolo 2, lettera *d*) del presente statuto;

l) di deliberare — nel caso di cui all'art. 8, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563 — sugli atti delle Associazioni aderenti di cui al 1° comma dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e alla legge 18 gennaio 1934, n. 293, salvo il disposto dell'art. 52 della legge stessa;

m) di deliberare sugli atti della Confederazione di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

n) di dar parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;

o) di esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio: le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio stesso nella sua prima riunione;

p) di adempiere, in genere, a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità nonchè dalle deliberazioni del Consiglio.

Presidente.

Art. 11.

Il presidente, nominato dal Governo su designazione del Consiglio, dirige e rappresenta la Confederazione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito da un membro della Giunta esecutiva, da lui designato.

E' di diritto presidente del Consiglio e della Giunta esecutiva.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina delle Associazioni aderenti, cura il coordinamento della loro attività ed adempie in genere a tutte le funzioni contemplate dal presente statuto — quando non siano dichiarate di spettanza del Consiglio o della Giunta esecutiva — dalle leggi e dai regolamenti, nonchè dalle disposizioni delle competenti autorità.

Spetta in particolare al presidente:

a) di mantenere i rapporti con gli organi dello Stato e del P. N. F.;

b) di curare che siano predisposti lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Confederazione;

c) di convocare il Consiglio e la Giunta esecutiva, formulando l'ordine del giorno;

d) di provvedere alle pubblicazioni di cui agli articoli 2 e 35 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

e) di provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale ed alle misure disciplinari a suo carico;

f) di decidere, sentito il parere della Giunta esecutiva, sui ricorsi contro il rifiuto di ammissione nelle Associazioni aderenti, nonchè contro l'esclusione dalle medesime, salvo agli interessati il ricorso, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni;

g) di sottoporre al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563, i verbali di nomina dei dirigenti delle Associazioni aderenti, con le eventuali osservazioni;

h) di nominare i presidenti delle Unioni interprovinciali, salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

i) di stipulare i contratti collettivi e gli accordi economici nel caso previsto dall'art. 2, lettera *f*), del presente statuto;

l) di comunicare al Ministero delle corporazioni, con le proprie eventuali osservazioni, i contratti collettivi che siano stati stipulati dalle Associazioni aderenti e che da queste debbano essere depositati per il tramite della Confederazione presso il Ministero stesso per la pubblicazione a norma di legge;

m) di rappresentare la Confederazione in qualunque sede giudiziaria o amministrativa;

n) di esercitare la vigilanza sull'andamento delle Associazioni aderenti chiedendo documenti e notizie, ordinando ispezioni ed indagini ed adottando o promuovendo ogni altro provvedimento o sanzione prevista da disposizioni di legge, di regolamenti o di statuti;

o) di deliberare sui ricorsi avanzati dai componenti le Giunte esecutive delle Associazioni aderenti che siano stati dichiarati decaduti dalla carica;

p) di disporre l'ordinamento dei servizi della Confederazione, nominandone, per l'approvazione del Ministero delle corporazioni, i direttori fissandone le attribuzioni e delegando loro le relative facoltà secondo le disposizioni del Ministero stesso;

q) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri della Giunta esecutiva; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dalla Giunta nella sua prima riunione.

Unioni interprovinciali.

Art. 12.

Le Unioni interprovinciali sono uffici periferici della Confederazione la quale ne determinerà le rispettive sedi e circoscrizioni d'accordo con la corrispondente Confederazione dei lavoratori.

In caso di mancato accordo le determinazioni relative sono deferite al Ministero delle corporazioni.

Le Unioni interprovinciali provvedono, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, all'attuazione dei compiti previsti dall'art. 2 del presente statuto, attuando il coordinamento — anche in riguardo ai rapporti con le autorità politiche ed amministrative locali — delle attività dei sindacati di categoria.

In particolare costituiscono e curano il funzionamento dei servizi comuni per i sindacati collegati, allo scopo di assicurare unità di indirizzo ed economia di spese.

Il Consiglio della Confederazione, sentita la Federazione interessata e con deliberazione approvata dal Ministero delle corporazioni, stabilirà le particolari norme occorrenti per disciplinare i rapporti tra le Unioni interprovinciali ed i Sindacati costituiti per quelle categorie che richiedono un particolare ordinamento perchè debbono mantenere una distinta individualità ai sensi degli articoli 5, 6 e 34 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, o perchè hanno unità tecnica eccedente la provincia.

A ciascuna Unione è preposto un presidente coadiuvato da un Comitato costituito dai presidenti dei sindacati interprovinciali di categoria o, in loro mancanza, dai delegati rappresentanti di categoria.

Nell'adempimento dei propri compiti, l'Unione dovrà attenersi alle direttive ed istruzioni emanate dal presidente della Confederazione.

Per lo svolgimento di rapporti inerenti all'attività propria delle Unioni, nelle provincie comprese in ciascuna circoscrizione territoriale, il presidente dell'Unione potrà incaricare un suo delegato provinciale.

Art. 13.

Il presidente dell'Unione è nominato dal presidente della Confederazione.

La nomina deve essere approvata dal Ministero delle corporazioni.

In caso di assenza o impedimento, il presidente dell'Unione è sostituito, nell'esercizio delle sue attribuzioni, da uno dei componenti del Comitato, nominato dal presidente della Confederazione, su designazione dello stesso presidente dell'Unione.

Spetta in particolare al presidente:

a) di rappresentare, nei confronti delle autorità politiche ed amministrative locali, le categorie inquadrate nei Sindacati, in rapporto ai loro interessi unitari;

b) di coordinare l'attività dei Sindacati;

c) di tutelare gli interessi comuni a tutte le categorie;

d) di designare, sentito il comitato, i rappresentanti dei Sindacati collegati nell'Unione, nei casi di cui all'art. 2, lettera *d*) del presente statuto;

e) di comunicare, con le sue osservazioni, al prefetto della Provincia, i contratti collettivi che siano stati stipulati dai Sindacati stessi, e che debbono essere depositati per il tramite dell'Unione presso la Prefettura e pubblicati a norma di legge;

f) di esercitare le attribuzioni che nel campo amministrativo-contabile gli siano deferite dal presidente della Confederazione;

g) di esercitare, infine, tutte le attribuzioni che gli siano eventualmente demandate dai Sindacati e in genere dagli organismi superiori.

Art. 14.

Il Comitato coadiuva il presidente nell'applicazione dei compiti di cui ai precedenti articoli, specialmente per assicurare il coordinamento dell'attività dei singoli Sindacati di categoria.

Il Comitato si riunisce dietro convocazione del presidente dell'Unione almeno una vola ogni tre mesi, in via ordinaria, ed, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti oltre il presidente.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Art. 15.

La direzione dell'ufficio dell'Unione può essere affidata ad un direttore nominato dal presidente della Confederazione.

Spetta al direttore di dare esecuzione, sotto l'alta vigilanza ed in conformità delle direttive del presidente dell'Unione, a tutte le deliberazioni del Comitato e di assistere i Sindacati nell'esplicazione delle loro funzioni anche in rappresentanza del presidente dell'Unione.

TITOLO III.

PATRIMONIO SOCIALE - AMMINISTRAZIONE E BILANCI.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Confederazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato alla Giunta esecutiva, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 17.

Le entrate della Confederazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci delle Associazioni aderenti, sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte del provento dei contributi spettanti alla Confederazione deve essere annualmente prelevato e devoluto — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) del precedente articolo.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte e tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci delle Associazioni aderenti;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Confederazione.

Dette spese facoltative devono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate dalle associazioni aderenti.

Art. 19.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti o documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

TITOLO IV.

REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORI E DEI RAPPORTI ECONOMICI COLLETTIVI.

Art. 20.

Le Associazioni aderenti prima di iniziare le trattative per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi o per la composizione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione dei contratti e accordi suddetti debbono informarne la Confederazione per la sua azione di indirizzo generale, di coordinamento e di assistenza.

I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Associazioni aderenti, quando debbano essere depositati presso il Ministero delle corporazioni, sono trasmessi, dalle persone che hanno provveduto alla loro stipulazione quali rappresentanti delle Associazioni stesse, al presidente della Confederazione il quale provvede, nei termini di legge, al deposito presso il Ministero formulando le proprie eventuali osservazioni.

Quando, invece, i contratti in parola devono essere depositati presso una Prefettura, le persone che hanno provveduto alla loro stipulazione, in rappresentanza delle dette Associazioni, li trasmettono al presidente dell'Unione interprovinciale competente che provvede, nei termini di legge, al deposito stesso formulando le proprie eventuali osservazioni.

Qualora nei casi di cui ai due comma precedenti, il Presidente della Confederazione, o il presidente dell'Unione in-

terprovinciale, nel procedere — secondo la rispettiva competenza — al deposito del contratto, formuli delle osservazioni, è tenuto nel tempo stesso a comunicare tali osservazioni alle associazioni stipulanti e all'altra Confederazione interessata. Tale comunicazione è fatta con raccomandata con ricevuta di ritorno, e la ricevuta è esibita all'Autorità presso cui è stato depositato il contratto.

Le associazioni stipulanti e l'altra Confederazione interessata possono presentare le loro deduzioni all'Autorità, presso cui è stato fatto il deposito del contratto, entro il termine che l'Autorità stessa riterrà di ristabilire.

Il presidente della Confederazione vigila affinchè quando un contratto collettivo da stipulare debba avere applicazione nei confronti di categorie inquadrate in Associazioni sindacali di cooperative, l'organo stipulante dia preventiva notizia delle proposte e trattative all'organizzazione che rappresenta le dette categorie, la quale potrà chiedere che siano inserite norme particolari per le categorie da essa rappresentate.

Art. 21.

Le Associazioni aderenti informeranno la Confederazione delle azioni che intendono esperire innanzi alla Magistratura del lavoro; qualora esse siano convenute in giudizio debbono, entro tre giorni dalla notifica del ricorso, darne avviso alla Confederazione fornendo tutti gli elementi necessari per un'esatta conoscenza della controversia.

Le stesse norme valgono per l'intervento in causa.

La Confederazione può intervenire, nei giudizi concernenti rapporti di lavoro in quanto sia consentito dalle disposizioni vigenti.

TITOLO V.

Disposizioni disciplinari.

Art. 22.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti delle Associazioni aderenti i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che dal presidente sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 23.

Il presidente delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni, dei dirigenti delle Associazioni aderenti, nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali della organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di sentimento nazionale o di senso morale; o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

TITOLO VI.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 24.

Il presidente della Confederazione delibera, ai sensi dell'art. 11 del presente statuto, sui ricorsi presentati contro il rifiuto di ammissione nelle Associazioni aderenti e contro la espulsione dalle medesime sulla base delle informazioni e degli elementi di fatto forniti dalle associazioni stesse e sulle difese ed osservazioni che gli interessati avranno avuto cura di comunicare ad esse.

La decisione sul ricorso deve essere notificata con lettera raccomandata all'interessato, nonchè alle associazioni aderenti. L'interessato ha diritto di ottenerne copia integrale.

In ogni caso l'interessato ha diritto di ricorrere, ai sensi dell'art. 9, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Art. 25.

Qualora gli ordini deliberativi od esecutivi delle Associazioni aderenti non siano in grado od omettano, per qualsiasi motivo, di fare ciò cui sarebbero tenuti per legge, regolamento o statuto, o per il conseguimento dei fini essenziali dell'ente, il presidente della Confederazione è tenuto a farne denuncia al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

La Giunta esecutiva è tenuta a deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni degli organi direttivi delle Associazioni aderenti, ove ravvisi che possa ricorrere, da parte del Ministero stesso, l'applicazione del provvedimento di cui all'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, od anche eventualmente quello di cui al successivo art. 9 della legge stessa.

Art. 26.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 27.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente, dalla giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio; in quest'ultimo caso debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al Presidente della Confederazione.

Sulle proposte di modifica dovrà deliberare il Consiglio e le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno la metà dei componenti il Consiglio aventi diritto a voto.

È salva, in ogni caso, l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 28.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista .... (1).

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative è costituita con sede in Roma la Federazione nazionale fascista . . . . . (1).

Essa ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale degli appartenenti alle categorie per le quali è costituita.

La Federazione aderisce, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista degli esercenti imprese del credito e della assicurazione.

Fanno parte della Federazione gli Enti ed Istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale delle categorie per cui è costituita, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alle categorie stesse;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino le categorie rappresentate;

d) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e dei loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti le categorie inquadrate, nelle Corporazioni e in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

f) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività delle categorie inquadrate;

g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa mandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione raggruppa i propri soci in uno o più Sindacati interprovinciali. La Federazione potrà raggruppare i propri soci anche in Sindacati nazionali.

(1) Aggiungere, a seconda dei casi:
a) « degli istituti nazionali di credito ordinario ».
b) « delle banche di provincia ».
c) « dei banchieri privati ».
d) « degli istituti finanziari ».
e) « delle ditte e commissioni di borsa e cambiavalute ».
f) « degli agenti di cambio »
g) « degli agenti di assicurazione ».
h) « delle imprese assicuratrici ».
i) « degli esattori e ricevitori delle imposte dirette ».
l) « degli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini ».
m) « delle banche popolari ».
n) « delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari ».

TITOLO II.

Soci.

Art. 3.

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, le imprese:

a) che svolgono attività rientranti nella competenza della Federazione;

b) che accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che in base allo statuto siano anche in avvenire emanate;

c) i cui rappresentanti siano di buona condotta morale e politica, e posseggano gli altri requisiti di legge.

Le imprese straniere, che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo e che abbiano sede in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammesse come socie, ma i loro rappresentanti non possono essere nominati od eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Sindacato interprovinciale e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Art. 5.

Dell'ammissione dei soci decide il presidente della Federazione, sentita la Giunta esecutiva e su proposta del presidente del Sindacato interprovinciale.

Contro la negata ammissione l'interessato ha il diritto di ricorrere alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per cinque anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 7.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 6;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 9.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato interprovinciale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principi dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi della Federazione; ad osservare, altresì, scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dalla Federazione o dai suoi Sindacati e dalla Confederazione, debbono informare il Sindacato interprovinciale di tutte le controversie che sorgono tra essi e i lavoratori dipendenti sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti, nell'interesse dei soci, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione sono mantenuti, esclusivamente, per il tramite del Sindacato interprovinciale.

TITOLO III.

SINDACATI PERIFERICI.

Art. 10.

I soci della Federazione sono riuniti in Sindacati interprovinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

Nelle zone di circoscrizione interprovinciale in cui le ditte associate non raggiungano il numero complessivo corrispondente ad una media di almeno cinque per provincia, non si farà luogo alla costituzione del Sindacato.

Il presidente della Federazione in tal caso nominerà un delegato a rappresentare localmente la categoria, con tutti i poteri e le funzioni spettanti al Sindacato ed agli organi di questo, indicati al successivo art. 11.

Art. 11.

I Sindacati interprovinciali, quali organi locali della Federazione, assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai detti Sindacati:

a) di provvedere all'ammissione dei soci;

b) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi;

c) di adottare deliberazioni su tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad essi affidata o delegata dalla Federazione;

d) di provvedere alla nomina di rappresentanti locali presso enti, organi o commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per le categorie inquadrate;

e) di adottare le misure disciplinari di cui al titolo VIII del presente statuto;

f) di provvedere all'assistenza e all'istruzione professionale dei soci.

Nello svolgimento dei propri compiti i Sindacati si avvalgono dei servizi e della assistenza della Unione interprovinciale.

Art. 12.

Sono organi del Sindacato interprovinciale:

a) l'assemblea;

b) il Direttorio;

c) il presidente del Sindacato.

Art. 13.

L'assemblea del Sindacato interprovinciale è costituita da tutti i soci del Sindacato stesso.

L'assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal presidente del Sindacato che la presiede, dietro autorizzazione del presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto per ogni 1000 lire, o frazione, di contributi legali versati.

L'assemblea:

a) approva l'attività svolta dal Sindacato;

b) delibera su quanto riguarda gli interessi locali della categoria;

c) elegge il presidente ed il Direttorio del Sindacato.

Art. 14.

Il Direttorio del Sindacato interprovinciale è composto da tre membri e dura in carica tre anni.

Spetta al Direttorio:

a) di coadiuvare il presidente del Sindacato nello svolgimento della attività sindacale;

b) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea del Sindacato;

c) di deliberare sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza, a norma del titolo VIII del presente statuto;

d) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa;

e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente statuto, dalle istruzioni e deliberazioni superiori.

Art. 15.

Per le modalità di riunione dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato interprovinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite, rispettivamente, per il Consiglio e la Giunta esecutiva della Federazione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni o deliberazioni saranno stabilite dalla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 16.

Il presidente del Sindacato interprovinciale, eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

Il presidente del Sindacato presiede l'assemblea ed il Direttorio del Sindacato stesso ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni della Federazione.

Per la trattazione di questioni e vertenze interessanti le imprese aventi sede nelle provincie comprese nella circoscrizione del Sindacato interprovinciale, quando il numero dei dipendenti dalle imprese stesse raggiunga nella provincia il numero di quaranta, il presidente del Sindacato nominerà per ciascuna provincia un suo delegato.

Art. 17.

Il Sindacato interprovinciale è tenuto a fornire agli organismi superiori tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni.

Il Sindacato è tenuto, altresì, ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della propria competenza, dagli organismi predetti.

TITOLO IV.

Sindacati nazionali.

Art. 18.

La Giunta esecutiva della Federazione potrà deliberare che siano costituiti Sindacati nazionali corrispondenti alle specialità dei singoli rami di produzione.

I Sindacati nazionali raggruppano i soci in relazione all'appartenenza alla categoria per la quale il Sindacato è costituito.

Le deliberazioni relative alla costituzione di Sindacati nazionali sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

Ciascun Sindacato nazionale è retto da un presidente coadiuvato da un Direttorio composto da tre a nove membri. Il presidente ed i membri del Direttorio sono eletti ogni tre anni dall'assemblea del Sindacato che è formata dai soci della Federazione appartenenti alla categoria per la quale il Sindacato stesso è costituito. Il presidente del Sindacato provvederà a convocare l'assemblea, con le norme stabilite per l'assemblea della Federazione.

La elezione del presidente deve essere ratificata dal Ministero delle corporazioni. La ratifica è chiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 19.

Il Sindacato nazionale ha il compito di esaminare i problemi particolari tecnici ed economici relativi alla categoria per la quale è costituito, di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Il Direttorio del Sindacato nazionale, potrà inoltre prendere deliberazioni su questioni che gli siano sottoposte dalla Giunta esecutiva o dal presidente della Federazione e, in quanto alla categoria rappresentata siano assegnati posti nel Consiglio della corporazione, provvede alla nomina o designazione relativa.

Il presidente del Sindacato nazionale, oltre a provvedere a quanto di sua competenza in relazione ai precedenti comma del presente articolo, eserciterà i poteri e le funzioni che gli siano attribuite o delegate dal presidente della Federazione.

TITOLO V.

Organi della Federazione.

Art. 20.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea;
b) il Consiglio;
c) la Giunta esecutiva;
d) il presidente.

Assemblea.

Art. 21.

L'assemblea è formata dai presidenti dei Sindacati interprovinciali, dai presidenti e dai membri dei Direttori dei Sindacati nazionali, dai dirigenti degli Istituti assistenziali eventualmente costituiti dalla Federazione e riconosciuti a norma di legge, nonchè da un delegato di ciascun Sindacato nazionale, designato, per ogni mille dipendenti (esclusa frazione), dal Direttorio del Sindacato stesso ogni tre anni.

Fanno altresì parte dell'assemblea i componenti il Consiglio della Federazione.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea senza voto deliberativo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente della Federazione ogni tre anni mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio o la Giunta esecutiva della Federazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. È ammessa la convocazione nei casi di urgenza, con preavviso di giorni cinque.

Le adunanze di assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida perchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. È ammessa la facoltà di delegare il voto, ma ogni partecipante non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente dell'assemblea salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

Art. 22.

L'assemblea:

a) esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e gli interessi delle categorie da essa rappresentate;

b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione;

c) elegge il presidente e il vice presidente della Federazione e i membri del Consiglio;

d) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio.

Art. 23.

Il Consiglio è composto del presidente, del vice presidente e di un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a venti, eletti ogni tre anni dall'assemblea (1).

Il numero dei membri elettivi del Consiglio sarà determinato dall'assemblea la quale, quando nel seno della Federazione siano stati costituiti a norma dell'art. 18 Sindacati nazionali, determinerà, altresì, in quale proporzione i membri stessi debbano appartenere a ciascun Sindacato nazionale.

I sindaci partecipano alla riunione senza voto deliberativo.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, straordinariamente quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei membri. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quarto dai componenti il Consiglio. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 24.

Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per la applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

a) di eleggere nel suo seno i componenti della Giunta esecutiva;

b) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un Collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

c) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Federazione;

d) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

e) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;

f) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

(1) Per le Federazioni: *a*) delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari; *b*) delle banche popolari, aggiungere:

« Del Consiglio fa, altresì, parte di diritto, ai sensi dell'art. 5 del R. D. L. 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997, un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione ».

Giunta esecutiva.

Art. 25.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Federazione che la presiede e da tre membri nominati dal Consiglio nel suo seno, oltre che dai presidenti dei Sindacati nazionali eventualmente costituiti dalla Federazione stessa.

I suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente almeno una volta ogni trimestre ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri della Giunta esecutiva che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta esecutiva decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede la Giunta può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare eventualmente l'applicazione dei contributi suppletivi nei limiti e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

d) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbano essere stipulati dalla Federazione;

e) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'art. 2, lettera *e*) del presente statuto;

f) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di provvedere in materia disciplinare a norma del titolo VIII del presente statuto nei confronti dei dirigenti dei Sindacati;

h) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal presidente.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di urgenza, la Giunta esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

La Giunta esecutiva ha facoltà di costituire per alcune specialità dei singoli rami di produzione organi tecnico-economici a carattere interno, aventi il compito di esaminare i problemi particolari all'attività per cui sono costituiti e di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Le deliberazioni relative alla costituzione dei detti organi sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

In ogni caso la rappresentanza legale spetta nei rapporti esterni esclusivamente agli organi direttivi della Federazione.

Presidente.

Art. 27.

Il presidente è eletto dall'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

È di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

La nomina del presidente diventa definitiva dopo l'approvazione a termine di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 28.

Possono essere eletti alla cariche sociali coloro che appartengano a categorie rappresentate dalla Federazione o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO VI.

PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI.

Art. 29.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 30.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 31.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 32.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 33.

La Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui è costituita la Federazione.

TITOLO VII.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 34.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia nella circoscrizione di due o più sindacati interprovinciali, sono firmati dal presidente della Federazione quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale. Quelli aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione di un solo sindacato interprovinciale, sono firmati dal presidente del Sindacato stesso o da altra persona indicata nella delega di cui al comma seguente.

In questa seconda ipotesi, però, i contratti debbono essere previamente autorizzati dal presidente della Federazione restando poscia la definitiva stipulazione di essi condizionata alla delega del presidente stesso.

Quando la stipulazione di un contratto collettivo debba avere applicazione nei confronti di categorie inquadrate in Associazioni sindacali di cooperative, l'organo stipulante dovrà dare preventiva notizia delle proposte e delle trattative all'organizzazione che rappresenta le dette categorie, la quale potrà esprimere pareri, formulare istanze e partecipare alla trattazione dei contratti medesimi.

Qualora speciali esigenze delle categorie interessate lo richiedano potranno essere inserite nei detti contratti norme particolari da valere per le categorie stesse, come pure potranno essere stipulati speciali patti aziendali.

TITOLO VIII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 35.

Il presidente del Sindacato interprovinciale ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio del Sindacato interprovinciale.

Art. 36.

Il Direttorio del Sindacato interprovinciale ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori, oppure dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio del Sindacato interprovinciale provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal presidente del Sindacato interprovinciale se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato stesso applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Federazione, il quale deciderà sentita la Giunta esecutiva.

Art. 37.

Il presidente della Federazione, su proposta del Direttorio del Sindacato interprovinciale, ha facoltà di deliberare, sentita la Giunta esecutiva, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna, passata in giudicato, riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste dall'articolo stesso, e, in genere, per qualsiasi condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di sentimento nazionale e di senso morale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizione di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P. N. F., saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 38.

La Giunta esecutiva della Federazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti dei Sindacati nazionali e interprovinciali i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Federazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimeno di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 39.

La Giunta esecutiva delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti dei Sindacati nazionali nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale; o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Quando tali mancanze siano commesse dai dirigenti dei Sindacati interprovinciali la revoca dalla carica e dalle funzioni è disposta dalla Giunta esecutiva. Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

TITOLO XI.

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.

Art. 40.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio. In quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 41.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 42.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione, le deliberazioni di questa e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dei dirigenti delle aziende del credito e della assicurazione.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative, è costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista dei dirigenti delle aziende del credito e della assicurazione.

Essa ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, degli appartenenti alle categorie per le quali è costituita.

La Federazione aderisce, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, e degli articoli 6 e 34 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione.

Fanno parte della Federazione gli Enti ed Istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale delle categorie per cui è costituita, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alle categorie stesse;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino le categorie rappresentate;

d) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e dei loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti le categorie inquadrate, nelle Corporazioni e in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

f) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività delle categorie inquadrate;

g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione raggruppa i propri soci in uno o più Sindacati interprovinciali. La Federazione potrà raggruppare i propri soci anche in Sindacati nazionali.

Art. 3.

Per lo svolgimento dei propri compiti — sia di carattere sindacale che amministrativo — la Federazione può costituire, sia al centro che alla periferia, servizi ed uffici propri. Qualora non intenda costituire tali uffici e servizi, si avvarrà dei servizi e della assistenza della Confederazione e delle corrispondenti Unioni interprovinciali.

TITOLO II.

Soci.

Art. 4.

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, coloro:

a) che appartengono alle categorie rappresentate;

b) che accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che in base allo statuto siano anche in avvenire emanate;

c) che siano di buona condotta morale e politica, e posseggano gli altri requisiti di legge.

Agli effetti di cui alla lett. *a*) si considerano appartenenti alle categorie rappresentate:

α) i dirigenti di aziende bancarie, intendendosi per tali coloro che siano particolarmente preposti al funzionamento dell'intera azienda o di notevole parte di essa, con effettivi poteri discrezionali e di iniziativa e con funzioni responsabili di rappresentanza.

Si considera che abbiano i requisiti per la qualifica di dirigente:

il o i direttori della banca;

il o i vice direttori o condirettori in quanto abbiano facoltà di piena sostituzione del direttore;

i dirigenti titolari delle dipendenze principali e cioè che rappresentino una notevole parte dell'azienda;

i capi servizi tecnici speciali istituiti presso la Direzione della banca;

β) dirigenti delle imprese assicuratrici, intendendosi per tali coloro che abbiano titolo di direttore, condirettore, vice-direttore, segretario o procuratore di direzione. Si considerano altresì dirigenti quegli altri funzionari superiori delle Compagnie aventi funzioni e responsabilità direttive, cui la qualifica di dirigente sia stata conferita esplicitamente da deliberazione del Consiglio di amministrazione delle Società o degli organi delegati e, per le Compagnie estere, dal rappresentante legale di esse, deliberazione comunicata direttamente per iscritto all'interessato;

γ) tutti coloro che, per determinazione del Ministero delle corporazioni, siano ritenuti inquadrabili nella Federazione.

Gli stranieri che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammessi come soci, ma non possono essere nominati ed eletti a cariche e funzioni direttive.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Sindacato interprovinciale e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Art. 6.

Dell'ammissione dei soci decide il presidente della Federazione, sentita la Giunta esecutiva e su proposta del presidente del Sindacato interprovinciale.

Contro la negata ammissione l'interessato ha il diritto di ricorrere alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 7.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per cinque anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 8.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 9.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 7;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 10.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato interprovinciale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principî dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi della Federazione; ad osservare, altresì, scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dalla Federazione o dai suoi Sindacati e dalla Confederazione, debbono informare il Sindacato interprovinciale di tutte le controversie che sorgono tra essi e i lavoratori dipendenti sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti, nell'interesse dei soci, con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione sono mantenuti, esclusivamente, per il tramite del Sindacato interprovinciale.

TITOLO III.

SINDACATI PERIFERICI.

Art. 11.

I soci della Federazione sono riuniti in Sindacati interprovinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

Nelle zone di circoscrizione interprovinciale in cui le ditte associate non raggiungano il numero complessivo corrispondente ad una media di almeno cinque per provincia, non si farà luogo alla costituzione del Sindacato.

Il presidente della Federazione in tal caso nominerà un delegato a rappresentare localmente la categoria, con tutti i poteri e le funzioni spettanti al Sindacato ed agli organi di questo, indicati al successivo art. 12.

Art. 12.

I Sindacati interprovinciali, quali organi locali della Federazione, assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai detti Sindacati:

a) di provvedere all'ammissione dei soci;

b) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi;

c) di adottare deliberazioni su tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad essi affidata o delegata dalla Federazione;

d) di provvedere alla nomina di rappresentanti locali presso enti, organi o commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per le categorie inquadrate;

e) di adottare le misure disciplinari di cui al titolo VIII del presente statuto;

f) di provvedere all'assistenza e all'istruzione professionale dei soci.

Art. 13.

Sono organi del Sindacato interprovinciale:

a) l'assemblea;

b) il Direttorio;

c) il presidente del Sindacato.

Art. 14.

L'assemblea del Sindacato interprovinciale è costituita da tutti i soci del Sindacato stesso.

L'assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal presidente del Sindacato che la presiede, dietro autorizzazione del presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto.

L'assemblea:

a) approva l'attività svolta dal Sindacato;

b) delibera su quanto riguarda gli interessi locali della categoria;

c) elegge il presidente ed il Direttorio del Sindacato.

Art. 15.

Il Direttorio del Sindacato interprovinciale è composto da tre membri e dura in carica tre anni.

Spetta al Direttorio:

a) di coadiuvare il presidente del Sindacato nello svolgimento della attività sindacale;

b) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea del Sindacato;

c) di deliberare sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza, a norma del titolo VIII del presente statuto;

d) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa;

e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente statuto, dalle istruzioni e deliberazioni superiori.

Art. 16.

Per le modalità di riunione dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato interprovinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite, rispettivamente, per il Consiglio e la Giunta esecutiva della Federazione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni o deliberazioni saranno stabilite dalla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 17.

Il presidente del Sindacato interprovinciale, eletto dalla assemblea, dura in carica tre anni.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Federazione, sentito il parere del presidente dell'Unione.

Il presidente del Sindacato presiede l'assemblea ed il Direttorio del Sindacato stesso ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni della Federazione.

Per la trattazione di questioni e vertenze interessanti le imprese aventi sede nelle provincie comprese nella circoscrizione del Sindacato interprovinciale, quando il numero dei dipendenti dalle imprese stesse raggiunga nella provincia il numero di quaranta, il presidente del Sindacato nominerà per ciascuna provincia un suo delegato.

Art. 18.

Il Sindacato inteprovinciale è tenuto a fornire agli organismi superiori tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni.

Il Sindacato è tenuto, altresì, ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della propria competenza, dagli organismi predetti.

TITOLO IV.

SINDACATI NAZIONALI.

Art. 19.

La Giunta esecutiva della Federazione potrà deliberare che siano costituiti Sindacati nazionali corrispondenti alle specialità dei singoli rami di produzione.

I Sindacati nazionali raggruppano i soci in relazione all'appartenenza alla categoria per la quale il Sindacato è costituito.

Le deliberazioni relative alla costituzione di Sindacati nazionali sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

Ciascun Sindacato nazionale è retto da un presidente coadiuvato da un Direttorio composto da tre a nove membri. Il presidente ed i membri del Direttorio sono eletti ogni tre anni dall'assemblea del Sindacato che è formata dai soci della Federazione appartenenti alla categoria per la quale il Sindacato stesso è costituito. Il presidente del Sindacato provvederà a convocare l'assemblea, con le norme stabilite per l'assemblea della Federazione.

La elezione del presidente deve essere ratificata dal Ministero delle corporazioni. La ratifica è chiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 20.

Il Sindacato nazionale ha il compito di esaminare i problemi particolari tecnici ed economici relativi alla categoria per la quale è costituito, di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Il Direttorio del Sindacato nazionale, potrà inoltre prendere deliberazioni su questioni che gli siano sottoposte dalla Giunta esecutiva o dal presidente della Federazione e, in quanto alla categoria rappresentata siano assegnati posti nel Consiglio della corporazione, provvede alla nomina o designazione relativa.

Il presidente del Sindacato nazionale, oltre a provvedere a quanto di sua competenza in relazione ai precedenti comma del presente articolo, eserciterà i poteri e le funzioni che gli siano attribuite o delegate dal presidente della Federazione.

TITOLO V.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE.

Art. 21.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea;
b) il Consiglio;
c) la Giunta esecutiva;
d) il presidente.

Assemblea.

Art. 22.

L'assemblea è formata dai presidenti dei Sindacati interprovinciali, dai presidenti e dai membri dei Direttori dei Sindacati nazionali, dai dirigenti degli Istituti assistenziali eventualmente costituiti dalla Federazione e riconosciuti a norma di legge.

Fanno altresì parte dell'assemblea i componenti il Consiglio della Federazione.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea senza voto deliberativo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente della Federazione ogni tre anni mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio o la Giunta esecutiva della Federazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. È ammessa la convocazione nei casi di urgenza, con preavviso di giorni cinque.

Le adunanze di assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. È ammessa la facoltà di delegare il voto, ma ogni partecipante non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente dell'assemblea salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel quale caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

Art. 23.

L'assemblea:

a) esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e gli interessi delle categorie da essa rappresentate;

b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione;

c) elegge il presidente e il vice presidente della Federazione e i membri del Consiglio;

d) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Consiglio.

Art. 24.

Il Consiglio è composto del presidente, del vice presidente e di un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a venti, eletti ogni tre anni dall'assemblea.

Il numero dei membri elettivi del Consiglio sarà determinato dall'assemblea la quale, quando nel seno della Federazione siano stati costituiti a norma dell'art. 19 Sindacati nazionali, determinerà, altresì, in quale proporzione i membri stessi debbano appartenere a ciascun Sindacato nazionale.

I sindaci partecipano alla riunione senza voto deliberativo.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, straordinariamente quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei membri. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quarto dei componenti il Consiglio. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 25.

Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per la applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

a) di eleggere nel suo seno i componenti della Giunta esecutiva;

b) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un Collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

c) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Federazione;

d) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

e) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;

f) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 26.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Federazione che la presiede e da tre membri nominati dal Consiglio nel suo seno, oltre che dai presidenti dei Sindacati nazionali eventualmente costituiti dalla Federazione stessa.

I suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare senza voto deliberativo, i sindaci.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni trimestre ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri della Giunta esecutiva che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta esecutiva decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede la Giunta può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare eventualmente l'applicazione dei contributi suppletivi nei limiti e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

d) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbano essere stipulati dalla Federazione;

e) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'art. 2, lettera *e*) del presente statuto;

f) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di provvedere in materia disciplinare a norma del titolo VIII del presente statuto nei confronti dei dirigenti dei Sindacati;

h) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal presidente.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di urgenza, la Giunta esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

La Giunta esecutiva ha facoltà di costituire per alcune specialità dei singoli rami di produzione organi tecnico-economici a carattere interno, aventi il compito di esaminare i problemi particolari all'attività per cui sono costituiti e di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

La deliberazioni relative alla costituzione dei detti organi sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

In ogni caso la rappresentanza legale spetta nei rapporti esterni esclusivamente agli organi direttivi della Federazione.

Presidente.

Art. 28.

Il presidente è eletto dall'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione.

È di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

La nomina del presidente diventa definitiva dopo l'approvazione a termine di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 29.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengano a categorie rappresentate dalla Federazione o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO VI.

Patrimonio sociale - Amministrazione e bilanci.

Art. 30.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 31.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 32.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbano avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 33.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 34.

La Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui la Federazione è costituita.

TITOLO VII.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 35.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia nella circoscrizione di due o più Sindacati interprovinciali, sono firmati dal presidente della Federazione quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale. Quelli aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione di un solo Sindacato interprovinciale sono firmati dal presidente del Sindacato stesso o da altra persona indicata nella delega di cui al comma seguente.

In questa seconda ipotesi, però, i contratti debbono essere previamente autorizzati dal presidente della Federazione restando poscia la definitiva stipulazione di essi condizionata alla delega del presidente stesso.

TITOLO VIII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 36.

Il presidente del Sindacato interprovinciale ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio del Sindacato interprovinciale.

Art. 37.

Il Direttorio del Sindacato interprovinciale ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello

Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori, oppure dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio del Sindacato interprovinciale provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal presidente del Sindacato interprovinciale se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato stesso applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Federazione, il quale deciderà sentita la Giunta esecutiva.

Art. 38.

Il presidente della Federazione, su proposta del Direttorio del Sindacato interprovinciale, ha facoltà di deliberare, sentita la Giunta esecutiva, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per condanna, passata in giudicato, riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste dall'articolo stesso; e, in genere, per qualsiasi condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di sentimento nazionale o di senso morale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P. N. F., saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 39.

La Giunta esecutiva della Federazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti dei Sindacati nazionali e interprovinciali i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Federazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni per il tramite della Confederazione.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 40.

La Giunta esecutiva delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti dei Sindacati nazionali nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale; o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Quando tali mancanze siano commesse dai dirigenti dei Sindacati interprovinciali la revoca dalla carica e dalle funzioni è disposta dalla Giunta esecutiva. Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni per il tramite della Confederazione.

TITOLO IX.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 41.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio. In quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con un maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 42.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per l'elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 43.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge e dello statuto della Confederazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
Mussolini.

REGIO DECRETO 16 agosto 1934, n. 1387.

Riordinamento ed approvazione di nuovi statuti della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione e delle Associazioni ad essa aderenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2725, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione;

Visti il Nostro decreto 18 luglio 1930, n. 1104, col quale fu concesso il riconoscimento giuridico al Sindacato nazionale fascista dei funzionari di banca ed il Nostro decreto 15 dicembre 1932, n. 1882, con il quale fu riordinata l'organizzazione centrale e periferica della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione e furono approvati gli statuti della Confederazione medesima e delle associazioni ad essa aderenti;

Viste le determinazioni d'inquadramento di cui al decreto Ministeriale 20 giugno 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1934;

Vista la domanda in data 25 giugno 1934-XII con la quale la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione, ha chiesto l'approvazione di un nuovo assetto dell'organizzazione centrale e periferica e l'approvazione di nuovi statuti per la Confederazione e per le Associazioni aderenti in relazione alla costituzione ed al funzionamento delle Corporazioni;

Visti: la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130; la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato lo statuto della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione, secondo il testo annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con Nostro decreto 15 dicembre 1932, n. 1882.

La denominazione di « Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione » è sostituita alla denominazione di cui al succitato Nostro decreto.

Art. 2.

È revocato il riconoscimento giuridico concesso con i Nostri decreti 18 luglio 1930, n. 1104, 15 dicembre 1932, numero 1882, rispettivamente, al Sindacato nazionale fascista dei funzionari di banca ed alle Unioni interprovinciali dei Sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del credito e della assicurazione.

Art. 3.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Federazione nazionale fascista dei funzionari delle aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi di esazione, aderente alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Art. 4.

In conseguenza dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto le Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione restano stabilite secondo l'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, e le denominazioni delle Associazioni stesse restano stabilite in conformità di quelle indicate nell'elenco medesimo.

Art. 5.

Sono approvati gli statuti delle Associazioni di cui al suddetto elenco secondo i rispettivi testi conformi al modello annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 6.

Sono delegate alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione, nei confronti delle Associazioni nazionali ad essa aderenti, a norma di legge e di statuto, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29, 1° comma, e le funzioni di tutela per gli atti indicati nell'articolo 30, 1° comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, rimanendo attribuita ai competenti organi statali l'approvazione degli atti indicati nello stesso art. 30, lettera *f*). Le sono altresì delegate le funzioni di vigilanza e di tutela di cui alla legge 18 gennaio 1934, n. 293, ad eccezione di quelle richiamate nell'art. 52 della legge stessa.

Restano direttamente riservati al Ministro per le corporazioni, in rapporto alle Associazioni aderenti alla Confederazione, il potere di annullare le deliberazioni delle Associazioni stesse nei casi di cui all'art. 29, 2° comma, del suindicato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, qualora non vi abbia provveduto la Confederazione, nonchè il potere stabilito dall'art. 30, 2° comma, del detto regolamento, e la facoltà di richiedere atti ed informazioni e di fare eseguire indagini ed ispezioni, anche a mezzo degli organi dipendenti.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 1934-XII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 147. — MANCINI.

Elenco delle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione.

1. Federazione nazionale fascista dei funzionari delle aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi di esazione;
2. Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle aziende del credito;
3. Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle aziende dell'assicurazione;
4. Federazione nazionale fascista dei lavoratori dipendenti da esattori e ricevitori delle imposte dirette e da appaltatori delle imposte di consumo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

La Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, costituita ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta gli interessi generali dei lavoratori addetti alle imprese del risparmio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari di esazione, e cura la tutela, l'assistenza e l'elevazione dei lavoratori stessi, secondo i dettami della Carta del Lavoro.

Ad essa aderiscono, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, tutte le Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute delle cennate categorie di lavoratori.

Aderiscono, inoltre, alla Confederazione gli Enti e gli Istituti assistenziali costituiti, per gli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, dalle Associazioni aderenti. Fanno parte della Confederazione gli Enti ed Istituti assistenziali da essa costituiti per gli stessi scopi.

La Confederazione ha sede in Roma, e per le sue finalità statutarie estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno.

Art. 2.

La Confederazione cura il coordinamento dell'attività delle Associazioni aderenti, al fine di realizzare la massima unità di indirizzo nell'esame e nella definizione dei problemi e delle questioni di carattere generale che interessino le Associazioni stesse e mantiene la disciplina delle medesime per il migliore conseguimento degli scopi ad esse assegnati dalle leggi, dalla dichiarazione terza della Carta del Lavoro e dai rispettivi statuti.

Sovraintende alla gestione economico-finanziaria delle Associazioni e provvede alla costituzione ed al funzionamento dei servizi d'interesse comune.

Spetta, altresì, alla Confederazione:

a) di disciplinare l'inquadramento sindacale secondo le direttive dei competenti organi dello Stato;

b) di adoperarsi per la definizione delle questioni e vertenze che sorgano tra le Associazioni aderenti o tra queste ed altre organizzazioni sindacali e di svolgere opera per conciliare gli interessi di categorie inquadrate in Associazioni diverse;

c) di promuovere la costituzione di istituti di assistenza economica, di istruzione professionale e di educazione morale e nazionale per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1, n. 2, della legge 3 aprile 1926, n. 563, a comune vantaggio delle categorie rappresentate dalle Associazioni aderenti;

d) di designare o nominare propri rappresentanti in tutti gli enti, organi o commissioni in cui una sua rappresentanza sia prevista od ammessa, nonchè i rappresentanti delle Associazioni aderenti quando la nomina o la designazione di essi non spetti direttamente alle Associazioni stesse;

e) di provvedere allo studio ed al coordinamento delle questioni che le Associazioni aderenti intendano sottoporre, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alle competenti Corporazioni quando le questioni stesse interessino varie categorie;

f) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento di rapporti economici collettivi che implichino interessi di carattere generale per le categorie inquadrate nelle associazioni aderenti.

La Confederazione adempie, infine, a tutti gli altri compiti e funzioni che siano ad essa affidati da leggi, regolamenti o disposizioni delle competenti autorità.

Art. 3.

Le Associazioni o gli Istituti assistenziali, non ancora riconosciuti, che intendano aderire alla Confederazione debbono presentare ad essa regolare domanda accompagnata da copia dello statuto e da una relazione intorno alle origini ed all'attività spiegata dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

La domanda è sottoposta alla deliberazione della Giunta esecutiva; se essa è accettata, il presidente della Confederazione richiederà al Ministero delle corporazioni il riconoscimento giuridico dell'Associazione sindacale o dell'Istituto assistenziale.

Se la domanda non è accolta o se entro un mese dalla data della sua presentazione la Confederazione non abbia fatto conoscere le proprie decisioni, l'Associazione interessata ha facoltà di ricorrere, a norma di legge, al Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni ed agli Istituti assistenziali regolarmente iscritti e giuridicamente riconosciuti.

Art. 5.

L'adesione alla Confederazione impegna l'Associazione o l'Istituto assistenziale senza limite di tempo. Essa importa altresì, di diritto, l'obbligo per l'Associazione o l'Istituto di sottostare alle disposizioni ed istruzioni che la Confederazione riterrà di impartire nell'ambito della sua competenza, nonchè quello di fornire alla Confederazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'adempimento dei suoi compiti statutari.

L'Associazione o l'Istituto, il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio della Confederazione.

TITOLO II.

ORGANI SOCIALI.

Art. 6.

Sono organi della Confederazione:

a) il Consiglio;
b) la Giunta esecutiva;
c) il presidente;
d) i segretari ed i Comitati delle Unioni interprovinciali.

Consiglio.

Art. 7.

Il Consiglio, oltre che dal presidente della Confederazione, è composto dai segretari delle Federazioni nazionali e dei Sindacati nazionali, nonchè dai componenti le Giunte esecutive delle Federazioni stesse, e dai dirigenti degli Istituti assistenziali riconosciuti a norma di legge.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto. I membri della Giunta esecutiva non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti i resoconti morali e finanziari della loro gestione.

Partecipano al Consiglio, senza voto deliberativo, i sindaci.

Su invito del presidente della Confederazione, i direttori dei servizi confederali, i segretari delle Unioni interprovinciali nonchè altri rappresentanti delle organizzazioni locali di categoria possono intervenire alle riunioni del Consiglio, quando ciò sia ritenuto opportuno per l'esame di questioni e problemi di carattere generale o interessanti determinati gruppi o particolari zone di attività. I detti rappresentanti non hanno diritto di voto.

Il Consiglio si riunisce una volta l'anno in via ordinaria ed, in via straordinaria, quando lo ritenga necessario la Giunta esecutiva o il presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta dal presidente, mediante avvisi scritti, diramati, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare alla riunione stessa. Gli avvisi debbono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il suddetto termine può essere ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà di coloro che debbano parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, la riunione sarà valida in seconda convocazione, purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio.

Il presidente della Confederazione è di diritto presidente del Consiglio. Nelle discussioni relative ai resoconti morali e finanziari dovrà essere in ogni caso osservata la norma di cui all'art. 33 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni votazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 8.

Il Consiglio ha il compito:

a) di deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Confederazione e sulle direttive di ordine generale per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2 del presente statuto;

b) di designare il presidente della Confederazione;

c) di eleggere i componenti della Giunta esecutiva;

d) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

e) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e della Giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Confederazione;

f) di deliberare sulle modifiche allo statuto confederale;

g) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva o dal presidente;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 9.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Confederazione che la presiede e da quattro membri nominati dal Consiglio nel suo seno, oltre che da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, designato dall'Associazione stessa tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nella Confederazione.

I componenti della Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni tre mesi ed, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso o lo richieda un terzo dei componenti la Giunta medesima.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Alla riunione possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Art. 10.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Confederazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Confederazione. In tale sede la Giunta può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dal Ministero delle corporazioni;

c) di deliberare, sull'ammissione alla Confederazione, di Associazioni sindacali e di Istituti assistenziali costituiti a

norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

d) di deliberare i regolamenti e gli organici del personale della Confederazione, salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

e) di deliberare i provvedimenti per il servizio di cassa della Confederazione di cui all'art. 17 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

f) di deliberare, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 28 della legge stessa sui contratti di locazioni, alienazioni, acquisti ed appalti di cose o di opere;

g) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbano essere stipulati dalla Confederazione;

h) di deliberare sulle proposte per il riparto dei contributi obbligatori tra la Confederazione e le Associazioni aderenti;

i) di provvedere alle designazioni o nomine di cui all'art. 2, lett. *d*) del presente statuto;

l) di deliberare — nel caso di cui all'art. 8, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563 — sugli atti delle Associazioni aderenti di cui al 1° comma dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130 e alla legge 18 gennaio 1934, n. 293, salvo il disposto dell'art. 52 della legge stessa;

m) di deliberare sugli atti della Confederazione di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

n) di dar parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;

o) di esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio: le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio stesso nella sua prima riunione;

p) di adempiere, in genere, a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dalle leggi, dai regolamento o dalle disposizioni delle competenti autorità, nonchè dalle deliberazioni del Consiglio.

Presidente.

Art. 11.

Il presidente, nominato dal Governo su designazione del Consiglio, dirige e rappresenta la Confederazione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito da un membro della Giunta esecutiva, da lui designato.

È di diritto presidente del Consiglio e della Giunta esecutiva.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina delle Associazioni aderenti, cura il coordinamento della loro attività ed adempie in genere a tutte le funzioni contemplate dal presente statuto — quando non siano dichiarate di spettanza del Consiglio o della Giunta esecutiva — dalle leggi e dai regolamenti, nonchè dalle disposizioni delle competenti autorità.

Spetta in particolare al presidente:

a) di mantenere i rapporti con gli organi dello Stato e del P.N.F.;

b) di curare che siano predisposti lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Confederazione;

c) di convocare il Consiglio e la Giunta esecutiva, formulando l'ordine del giorno;

d) di provvedere alle pubblicazioni di cui agli articoli 2 e 35 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

e) di provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale ed alle misure disciplinari a suo carico;

f) di decidere, sentito il parere della Giunta esecutiva, sui ricorsi contro il rifiuto di ammissione nelle Associazioni aderenti, nonchè contro l'esclusione dalle medesime, salvo agli interessati il ricorso, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni;

g) di sottoporre al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563, i verbali di nomina dei dirigenti delle Associazioni aderenti, con le eventuali osservazioni;

h) di nominare i segretari delle Unioni interprovinciali salva l'approvazione del Ministero delle corporazioni;

i) di stipulare i contratti collettivi e gli accordi economici nel caso previsto dall'art. 2, lettera *f*), del presente statuto;

l) di comunicare al Ministero delle corporazioni, con le proprie eventuali osservazioni, i contratti collettivi che siano stati stipulati dalle Associazioni aderenti e che da queste debbono essere depositati per il tramite della Confederazione presso il Ministero stesso per la pubblicazione a norma di legge;

m) di rappresentare la Confederazione in qualunque sede giudiziaria o amministrativa;

n) di esercitare la vigilanza sull'andamento delle Associazioni aderenti chiedendo documenti e notizie, ordinando ispezioni ed indagini ed adottando o promuovendo ogni altro provvedimento o sanzione prevista da disposizioni di legge, di regolamenti o di statuti;

o) di deliberare sui ricorsi avanzati dai componenti le Giunte esecutive delle Associazioni aderenti, che siano stati dichiarati decaduti dalla carica;

p) di disporre l'ordinamento dei servizi della Confederazione, nominandone, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni, i direttori, fissandone le attribuzioni e delegando loro le relative facoltà secondo le disposizioni del Ministero stesso;

q) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri della Giunta esecutiva; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dalla Giunta nella sua prima riunione.

Unioni interprovinciali.

Art. 12.

Le Unioni interprovinciali sono uffici periferici della Confederazione la quale ne determinerà le rispettive sedi e circoscrizioni d'accordo con la corrispondente Confederazione dei datori di lavoro. In caso di mancato accordo le determinazioni relative sono deferite al Ministero delle corporazioni.

Le Unioni interprovinciali provvedono, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, all'attuazione dei compiti previsti dall'art. 2 del presente statuto, attuando il coordinamento — anche in riguardo ai rapporti con le autorità politiche ed amministrative locali — delle attività dei sindacati di categoria.

In particolare costituiscono e curano il funzionamento dei servizi comuni per i sindacati collegati, allo scopo di assicurare unità di indirizzo ed economia di spese.

Il Consiglio della Confederazione, sentita la Federazione interessata e con deliberazione approvata dal Ministero delle corporazioni, stabilirà le particolari norme occorrenti per disciplinare i rapporti fra le Unioni interprovinciali ed i Sindacati costituiti per quelle categorie che, per disposizione di legge o per necessità di organizzazione, richiedano un particolare ordinamento.

A ciascuna Unione è preposto un segretario coadiuvato da un Comitato costituito dai segretari dei Sindacati interprovinciali di categoria e da un altro membro designato dalla locale sezione della Associazione nazionale mutilati ed

invalidi di guerra tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nei Sindacati stessi.

Nell'adempimento dei propri compiti, l'Unione dovrà attenersi alle direttive ed istruzioni emanate dal presidente della Confederazione.

Art. 13.

Il segretario dell'Unione è nominato dal presidente della Confederazione.

La nomina deve essere approvata dal Ministero delle corporazioni.

In caso di assenza o impedimento, il segretario dell'Unione è sostituito, nell'esercizio delle sue attribuzioni da uno dei componenti del Comitato, nominato dal presidente della Confederazione, su designazione dello stesso segretario dell'Unione.

Spetta in particolare al segretario:

a) di rappresentare, nei confronti delle autorità politiche ed amministrative locali, le categorie inquadrate nei Sindacati, in rapporto ai loro interessi unitari;

b) di coordinare l'attività dei Sindacati;

c) di tutelare gli interessi comuni a tutte le categorie;

d) di designare, sentito il comitato, i rappresentanti dei Sindacati collegati nell'Unione, nei casi di cui all'art. 2, lett. *d*), del presente statuto;

e) di comunicare, con le sue osservazioni, ai prefetti delle Provincie comprese nella circoscrizione dell'Unione, i contratti collettivi che siano stati stipulati dai Sindacati stessi, e che debbono essere depositati per il tramite dell'Unione presso le Prefetture e pubblicati a norma di legge;

f) di esercitare le attribuzioni che nel campo amministrativo-contabile gli siano deferite dal presidente della Confederazione;

g) di esercitare, infine, tutte le attribuzioni che gli siano eventualmente demandate dai Sindacati e in genere dagli organismi superiori.

Art. 14.

Il Comitato coadiuva il segretario nell'esplicazione dei compiti di cui ai precedenti articoli, specialmente per assicurare il coordinamento dell'attività dei singoli Sindacati di categoria.

Il Comitato si riunisce dietro convocazione del segretario dell'Unione almeno una volta al mese, in via ordinaria, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il segretario stesso.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti oltre il segretario.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del segretario.

Art. 15.

In ogni provincia compresa nella circoscrizione delle Unioni interprovinciali sono costituite Delegazioni provinciali in rappresentanza delle Unioni stesse.

Le Delegazioni provinciali dipendono dalle Unioni che ne controllano e disciplinano l'attività.

Art. 16.

Le Delegazioni provinciali sono rette da un segretario nominato dal presidente della Confederazione su proposta del segretario dell'Unione interprovinciale.

Il segretario della Delegazione provinciale dirige e rappresenta la Delegazione ed è responsabile verso l'Unione interprovinciale del suo andamento.

Nella esplicazione del suo compito è coadiuvato da un Comitato costituito dai segretari dei Sindacati provinciali.

Il segretario della Delegazione provinciale qualora, per esigenze della organizzazione, lo ritenga necessario, può designare un suo fiduciario per lo svolgimento dell'azione nelle zone in cui gli appartenenti alle categorie siano maggiormente accentrati.

Le relative designazioni debbono essere ratificate dal presidente della Confederazione su proposta del segretario della Unione interprovinciale.

TITOLO III.

PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI.

Art. 17.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Confederazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato alla Giunta esecutiva, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 18.

Le entrate della Confederazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci delle Associazioni aderenti, sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte del provento dei contributi spettanti alla Confederazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni, a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) del precedente articolo.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 19.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte e tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci delle Associazioni aderenti;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere in nessun caso il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Confederazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate dalle Associazioni aderenti.

Art. 20.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti o documenti di cui all'articolo 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

TITOLO V.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 21.

Le Associazioni aderenti prima di iniziare le trattative per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi o per la composizione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione dei contratti e accordi suddetti debbono informarne la Confederazione per la sua azione di indirizzo generale, di coordinamento e di assistenza.

I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle Associazioni aderenti, quando debbano essere depositati presso il Ministero delle corporazioni, sono trasmessi, dalle persone che hanno provveduto alla loro stipulazione quali rappresentanti delle Associazioni stesse, al presidente della Confederazione il quale provvede, nei termini di legge, al deposito presso il Ministero formulando le proprie eventuali osservazioni.

Quando, invece, i contratti in parola devono essere depositati presso una Prefettura, le persone che hanno provveduto alla loro stipulazione, in rappresentanza delle dette Associazioni, li trasmettono al segretario dell'Unione interprovinciale che provvede, nei termini di legge, al deposito stesso formulando le proprie eventuali osservazioni.

Qualora, nei casi di cui ai due comma precedenti, il presidente della Confederazione, o il segretario dell'Unione interprovinciale, nel procedere — secondo la rispettiva competenza — al deposito del contratto, formuli delle osservazioni, è tenuto nel tempo stesso a comunicare tali osservazioni alle Associazioni stipulanti e all'altra Confederazione interessata. Tale comunicazione è fatta con raccomandata con ricevuta di ritorno, e la ricevuta è esibita all'Autorità presso cui è stato depositato il contratto.

Le Associazioni stipulanti e l'altra Confederazione interessata possono presentare le loro deduzioni all'Autorità, presso cui è stato fatto il deposito del contratto, entro il termine che l'Autorità stessa riterrà di stabilire.

Art. 22.

Le Associazioni aderenti informeranno la Confederazione delle azioni che intendono esperire innanzi alla Magistratura del lavoro; qualora esse siano convenute in giudizio debbono, entro tre giorni, dalla notifica del ricorso, darne avviso alla Confederazione fornendo tutti gli elementi necessari per una esatta conoscenza della controversia.

Le stesse norme valgono per l'intervento in causa.

La Confederazione può intervenire nei giudizi concernenti rapporti di lavoro in quanto sia consentito dalle disposizioni vigenti.

TITOLO V.

Disposizioni disciplinari.

Art. 23.

Il presidente della Confederazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti delle Associazioni aderenti i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che dal presidente sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 24.

Il presidente delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni, dei dirigenti delle Associazioni aderenti, nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali della organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale; o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

TITOLO VI.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 25.

Il presidente della Confederazione delibera, ai sensi dell'art. 11 del presente statuto, sui ricorsi presentati contro il rifiuto di ammissione nelle Associazioni aderenti e contro l'espulsione dalle medesime sulla base delle informazioni e degli elementi di fatto forniti dalle Associazioni stesse e sulle difese ed osservazioni che gli interessati avranno avuto cura di comunicare ad esse.

La decisione sul ricorso deve essere notificata con lettera raccomandata all'interessato, nonchè alle Associazioni aderenti. L'interessato ha diritto di ottenerne copia integrale.

In ogni caso l'interessato ha diritto di ricorrere, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

Qualora gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni aderenti non siano in grado od omettano, per qualsiasi motivo, di fare ciò cui sarebbero tenuti per legge, regolamento o statuto, o per il conseguimento dei fini essenziali

dell'ente, il presidente della Confederazione è tenuto a farne denuncia al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

La Giunta esecutiva è tenuta a deliberare la denuncia al Ministero delle corporazioni degli organi direttivi delle Associazioni aderenti, ove ravvisi che possa ricorrere, da parte del Ministero stesso, l'applicazione del provvedimento di cui all'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, od anche eventualmente quello di cui al successivo art. 9 della legge stessa.

Art. 27.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio; in quest'ultimo caso debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente della Confederazione.

Sulle proposte di modifica dovrà deliberare il Consiglio e le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno la metà dei componenti il Consiglio aventi diritto a voto.

È salva, in ogni caso, l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 28.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tale caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 29.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista .... (1).

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZA.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative è costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista ..... (1).

Essa ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, degli appartenenti alle categorie per le quali è costituita.

(1) Aggiungere, a seconda dei casi:
a) « dei funzionari delle aziende del credito, della assicurazione e dei servizi di esazione »;
b) « dei lavoratori delle aziende del credito »;
c) « dei lavoratori delle aziende dell'assicurazione »;
d) « dei lavoratori dipendenti da esattori e ricevitori delle imposte dirette e da appaltatori delle imposte di consumo ».

La Federazione aderisce, in armonia col disposto dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Fanno parte della Federazione gli enti ed istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza si propone:

a) di curare la tutela generale delle categorie per cui è costituita, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali relativi alle categorie stesse;

c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino le categorie rappresentate;

d) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti le categorie inquadrate, nelle Corporazioni e in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

f) di raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività delle categorie inquadrate;

g) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione raggruppa i propri soci in uno o più Sindacati interprovinciali. La Federazione potrà raggruppare i propri soci anche in Sindacati nazionali.

TITOLO II.

SOCI.

Art. 3.

Per far parte della Federazione in qualità di soci occorre:
a) aver compiuto gli anni diciotto;
b) essere cittadini italiani;
c) appartenere alle categorie rappresentate;
d) essere di buona condotta morale e politica;
e) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato (1).

(1) Per la Federazione dei funzionari delle aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi di esazione, aggiungere il seguente comma:
« Agli effetti dell'appartenenza alle categorie di cui alla lett. *c*), si considerano funzionari coloro che pur essendo muniti di facoltà di firma con carattere continuativo non siano direttori o vice direttori, condirettori, dirigenti titolari delle dipendenze principali, o capi servizi tecnici speciali. Si considerano altresì funzionari coloro ai quali è conferita tale qualifica dall'azienda cui dipendono in quanto addetti alle direzioni, nonchè coloro che, per determinazione del Ministero delle corporazioni, siano ritenuti inquadrabili nella Federazione. Non si considerano invece funzionari coloro che hanno facoltà di firma soltanto per la temporanea sostituzione di altro funzionario; gli agenti, i recapitisti ed i rappresentanti; il personale addetto agli uffici cui detti agenti, recapitisti e rappresentanti sono preposti ».

Gli stranieri che posseggano i requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) e che abbiano residenza in Italia da almeno dieci anni, possono esservi ammessi come soci, ma non possono essere nominati ad alcuna carica o funzione direttiva.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere formulata su apposito modulo da rimettersi al segretario del Sindacato interprovinciale per il tramite del Sindacato provinciale.

La domanda deve contenere:

a) cognome, nome e paternità del richiedente;

b) domicilio;

c) età e luogo di nascita;

d) titolo di studio e l'indicazione dell'azienda dove il richiedente è occupato;

e) dichiarazione di aver preso visione del presente statuto e di quelli delle Associazioni di grado superiore ed accettare gli obblighi che ne derivano.

Coloro che sono iscritti al P. N. F. devono anche indicare il numero della tessera dell'anno in corso e la data di iscrizione.

Art. 5.

Dell'ammissione dei soci decide il segretario del Sindacato interprovinciale.

Qualora questi non ritenga di accogliere la domanda, è tenuto a riferirne entro un mese dalla data di presentazione al segretario della Federazione che decide sentita la Giunta esecutiva.

Contro la negata ammissione l'interessato ha il diritto di ricorrere alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 7.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di Associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente articolo 6;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 9.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato provinciale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principi dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi della Federazione; ad osservare, altresì, scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dalla Federazione o dai suoi Sindacati e dalla Confederazione, debbono informare il Sindacato provinciale di tutte le controversie che sorgono tra essi e i loro datori di lavoro sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti nell'interesse dei soci con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione sono mantenuti, esclusivamente, per il tramite del Sindacato interprovinciale.

TITOLO III.

SINDACATI PERIFERICI.

Art. 10.

I soci della Federazione sono riuniti in Sindacati interprovinciali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

In corrispondenza dei Sindacati interprovinciali di categoria, saranno costituiti Sindacati provinciali di categoria.

I Sindacati provinciali, nell'ambito della propria circoscrizione, partecipano di diritto con una loro rappresentanza alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro che interessano le categorie comprese nella circoscrizione della provincia per cui sono costituiti.

Per la costituzione di ciascun Sindacato provinciale, oltre all'assenso preventivo della Federazione, sarà necessario che gli iscritti raggiungano almeno il numero di quaranta.

Il segretario del Sindacato provinciale sarà eletto dall'assemblea dei segretari dei Sindacati comunali e dei fiduciari dei gruppi di specializzazione di categoria e sarà coadiuvato da un Direttorio di tre membri eletti dalla stessa assemblea.

Il segretario del Sindacato provinciale — la cui elezione deve essere ratificata dal segretario del Sindacato interprovinciale — ed i membri del Direttorio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La Federazione determinerà le norme che devono regolare il funzionamento dei singoli Sindacati.

In ogni Comune, compreso nella circoscrizione del Sindacato provinciale ove siano almeno venti iscritti, saranno costituiti Sindacati comunali e, nell'ambito degli stessi, gruppi corrispondenti alle specializzazioni di categoria.

I gruppi di specializzazione di categoria sono formati da almeno quindici dipendenti, appartenenti ad una stessa attività aziendale.

Qualora il Sindacato comunale non si possa costituire, i lavoratori del Comune parteciperanno alla formazione del Sindacato del Comune più vicino.

I lavoratori appartenenti al Sindacato comunale o al gruppo di categoria saranno convocati in assemblea per l'elezione del segretario del Sindacato o del fiduciario di gruppo e per l'esame dei problemi di carattere locale interessanti la categoria. Tali assemblee saranno convocate dal segretario della Delegazione provinciale e presiedute dal segretario stesso o da un suo delegato.

Il segretario del Sindacato comunale ed il fiduciario di gruppo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La loro elezione dovrà essere ratificata dal segretario del Sindacato interprovinciale.

Art. 11.

I Sindacati interprovinciali, quali organi locali della Federazione, assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai detti Sindacati:

a) di provvedere all'ammissione dei soci;

b) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi;

c) di adottare deliberazioni su tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad essi affidata o delegata dalla Federazione;

d) di provvedere alla nomina di rappresentanti locali presso enti, organi o commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per le categorie inquadrate;

e) di adottare le misure disciplinari di cui al titolo VIII del presente statuto;

f) di provvedere all'assistenza e all'istruzione professionale dei soci.

Nello svolgimento dei propri compiti i Sindacati si avvalgono dei servizi e dell'assistenza della Unione interprovinciale.

Art. 12.

Sono organi del Sindacato interprovinciale:

a) l'assemblea;

b) il Direttorio;

c) il segretario del Sindacato.

Art. 13.

L'assemblea del Sindacato interprovinciale è costituita dai segretari dei Sindacati provinciali e dai membri dei Direttori dei Sindacati stessi.

L'assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal segretario del Sindacato che la presiede, dietro autorizzazione del segretario della Federazione, sentito il parere del segretario dell'Unione.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto.

L'assemblea:

a) approva l'attività svolta dal Sindacato;

b) delibera su quanto riguarda gli interessi locali della categoria;

c) elegge il segretario ed il Direttorio del Sindacato.

Art. 14.

Il Direttorio del Sindacato interprovinciale è composto di un numero di membri variabile da 3 a 5 e dura in carica tre anni.

La determinazione dei membri suddetti sarà fatta dall'assemblea in base al numero degli iscritti e ad eventuali particolari esigenze organizzative del Sindacato stesso.

Fa, altresì, parte del Direttorio un membro designato dalla locale Sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nel Sindacato.

Spetta al Direttorio:

a) di coadiuvare il segretario del Sindacato nello svolgimento dell'attività sindacale;

b) di deliberare sulle convocazioni dell'assemblea del Sindacato;

c) di deliberare sulle ammissioni dei soci e sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza, a norma del titolo VIII del presente statuto;

d) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa;

e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presente statuto, dalle istruzioni e deliberazioni superiori.

Art. 15.

Per le modalità di riunione dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato interprovinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme stabilite, rispettivamente, per il Consiglio e la Giunta esecutiva della Federazione.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni e deliberazioni saranno stabilite dalla Giunta esecutiva della Federazione.

Art. 16.

Il segretario del Sindacato interprovinciale, eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni.

La sua elezione deve essere ratificata dal segretario della Federazione, sentito il parere del segretario dell'Unione.

Il segretario del Sindacato presiede l'assemblea ed il Direttorio del Sindacato stesso ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni della Federazione.

Art. 17.

Il Sindacato interprovinciale è tenuto a fornire agli organismi superiori tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni.

Il Sindacato è tenuto, altresì, ad osservare tutte le disposizione ed istruzioni impartite, nei limiti della propria competenza, dagli organismi predetti.

TITOLO IV.

Sindacati nazionali.

Art. 18.

La Giunta esecutiva della Federazione potrà deliberare che siano costituiti Sindacati nazionali corrispondenti alle specialità dei singoli rami di produzione.

I Sindacati nazionali raggruppano i soci in relazione all'appartenenza alla categoria per la quale il Sindacato è costituito.

Le deliberazioni relative alla costituzione di Sindacati nazionali sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

Ciascun Sindacato nazionale è retto da un segretario coadiuvato da un Direttorio composto di tre membri, oltre un rappresentante dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, designato dall'Associazione stessa tra gli appartenenti alla categoria. Il segretario ed i membri elettivi del Direttorio sono eletti dai segretari dei Sindacati interprovinciali delle rispettive categorie ogni tre anni. Possono essere confermati.

La elezione del segretario deve essere ratificata dal Ministero delle corporazioni. La ratifica è chiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 19.

Il Sindacato nazionale ha il compito di esaminare i problemi particolari tecnici ed economici relativi alla categoria per la quale è costituito, di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Il Direttorio del Sindacato nazionale, potrà inoltre prendere deliberazioni su questioni che gli siano sottoposte dalla Giunta esecutiva o dal segretario della Federazione.

Il segretario del Sindacato nazionale, oltre a provvedere a quanto di sua competenza in relazione ai precedenti comma del presente articolo, eserciterà i poteri e le funzioni che gli siano atribuite o delegate dal segretario della Federazione.

TITOLO V.

Organi della federazione.

Art. 20.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea;

b) il Consiglio;

c) la Giunta esecutiva;

d) il segretario.

Assemblea.

Art. 21.

L'assemblea è formata dai segretari dei Sindacati nazionali e dei Sindacati interprovinciali, e da due delegati di ciascun Sindacato interprovinciale designati dal Direttorio del Sindacato stesso, nonchè dai dirigenti degli Istituti assistenziali eventualmente costituiti dalla Federazione e riconosciuti a norma di legge.

Fanno altresì parte dell'assemblea i componenti il Consiglio della Federazione.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea senza voto deliberativo.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal segretario della Federazione ogni tre anni mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio o la Giunta esecutiva della Federazione.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. È ammessa la convocazione nei casi d'urgenza, con preavviso di giorni cinque.

Le adunanze di assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso l'assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. È ammessa la facoltà di delegare il voto, ma ogni partecipante non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del presidente dell'assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

Art. 22.

L'assemblea:

a) esprime pareri e formula voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione e gli interessi delle categorie da essa rappresentate;

b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione;

c) elegge il segretario della Federazione e i membri del Consiglio;

d) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello stato e dagli organismi superiori.

Consiglio.

Art. 23.

Il Consiglio è composto del segretario della Federazione e di un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti ogni tre anni dall'assemblea.

Il numero dei membri elettivi del Consiglio sarà determinato dall'assemblea la quale, quando nel seno della Federazione siano stati costituiti, a norma dell'art. 18, Sindacati nazionali, determinerà, altresì, in quale proporzione i membri stessi debbano appartenere a ciascun Sindacato nazionale.

I sindaci partecipano alla riunione senza voto deliberativo.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno, straordinariamente quando il segretario lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai sindaci. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei membri. In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quarto dei componenti il Consiglio.

Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 24.

Spetta al Consiglio lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea.

In particolare spetta al Consiglio:

a) di eleggere nel suo seno i componenti della Giunta esecutiva;

b) di nominare, per ciascun esercizio finanziario, un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

c) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del segretario e della giunta esecutiva e sul conto consuntivo della Federazione;

d) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

e) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;

f) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Giunta esecutiva.

Art. 25.

La Giunta esecutiva è composta dal segretario della Federazione che la presiede e da tre membri nominati dal Consiglio nel suo seno, oltre che da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra designato dalla stessa Associazione tra gli appartenenti alle categorie inquadrate nella Federazione.

I componenti della Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni della Giunta esecutiva possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del segretario, almeno una volta al mese ed, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il segretario stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno metà dei membri oltre il segretario.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

I membri della Giunta esecutiva che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Giunta esecutiva decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 26.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede la giunta può delegare al segretario i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare eventualmente l'applicazione dei contributi suppletivi nei limiti e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 aprile 1929, n. 749;

d) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbono essere stipulati dalla Federazione;

e) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'art. 2 lett. *e*) del presente statuto;

f) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dell'articolo 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

g) di provvedere in materia disciplinare a norma del titolo VIII del presente statuto nei confronti dei dirigenti dei Sindacati;

h) di prendere infine ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che sia ad essa sottoposto dal segretario.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*) debbono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica.

In caso di urgenza, la Giunta esecutiva esercita tutti i poteri del Consiglio. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

La Giunta esecutiva ha facoltà di costituire per alcune specialità dei singoli rami di produzione, organi tecnico-economici a carattere interno, aventi il compito di esaminare i problemi particolari all'attività per cui sono costituiti e di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi direttivi della Federazione.

Le deliberazioni relative alla costituzione dei detti organi sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

In ogni caso la rappresentanza legale spetta nei rapporti esterni esclusivamente agli organi direttivi della Federazione.

Segretario.

Art. 27.

Il segretario è eletto dall'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il segretario dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle de-

liberazioni dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali o dalla Confederazione.

È di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta esecutiva.

La nomina del segretario diventa definitiva dopo l'approvazione a termini di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

Art. 28.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengano a categorie rappresentate dalla Federazione o che comunque ne siano l'espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere, alla scadenza, confermati, osservata peraltro la procedura stabilita per le nomine a norma dei precedenti articoli.

TITOLO VI.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 29.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del segretario, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 30.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo, (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi suppletivi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta — a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni — a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c)* dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 31.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale Dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità e infanzia, dell'Opera nazionale Balilla, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 32.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del segretario e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 33.

La Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui è costituita la Federazione.

TITOLO VII.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 34.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro, aventi efficacia nella circoscrizione di due o più Sindacati interprovinciali, sono firmati dal segretario della Federazione quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale. Quelli aventi efficacia nell'ambito di un solo Sindacato, sono firmati dal segretario del Sindacato stesso o da altra persona indicata nella delega di cui al comma seguente.

In questa seconda ipotesi, però, i contratti debbono essere previamente autorizzati dal segretario della Federazione restando poscia la definitiva stipulazione di essi condizionata alla delega del segretario stesso.

TITOLO VIII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 35.

Il segretario del Sindacato interprovinciale ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al direttorio del Sindacato interprovinciale.

Art. 36.

Il Direttorio del Sindacato interprovinciale ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori, oppure dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Direttorio del Sindacato interprovinciale provvederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata di ufficio dal segretario del Sindacato interprovinciale se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato stesso applicarla, avuto riguardo alla misura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al segretario della Federazione, il quale deciderà, sentita la Giunta esecutiva.

Art. 37.

Il Segretario della Federazione, su proposta del Direttorio del Sindacato interprovinciale, ha facoltà di deliberare, sentita la Giunta esecutiva, la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per sentenza, passata in giudicato, riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste dall'articolo stesso; ed, in genere, per qualsiasi condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione.

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di sentimento nazionale o di senso morale;

e) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P.N.F., saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 38.

La Giunta esecutiva della Federazione ha facoltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti dei Sindacati nazionali e interprovinciali i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dalla Federazione nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni per il tramite della Confederazione.

I provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere adottati solo dopo che sia stata fatta per iscritto specifica contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere presentate pure per iscritto.

Art. 39.

La Giunta esecutiva delibera la denuncia al Ministero delle corporazioni dei dirigenti dei Sindacati nazionali nei riguardi dei quali occorra disporre la revoca dalla carica e dalle funzioni perchè recidivi nelle mancanze che diedero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso morale o di sentimento nazionale; o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

Quando tali mancanze siano commesse dai dirigenti dei Sindacati interprovinciali la revoca dalla carica e dalle fun-

zioni è disposta dalla Giunta esecutiva. Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni, per il tramite della Confederazione.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.

Art. 40.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal segretario, dalla Giunta esecutiva o da un terzo dei componenti il Consiglio. In quest'ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al segretario.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti il Consiglio.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 41.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Ministro per le corporazioni porrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 42.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione, le deliberazioni di questa e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente.*

(7101785) Roma, 1934-XII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Prezzo L. 9,60